

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Publicazioni del Dipartimento
di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione
Sezione Giuridica

- 3 -

a cura di

PAOLO FERRETTI e MARIO FIORENTINI

**FORMAZIONE E TRASMISSIONE
DEL SAPERE:
DIRITTO, LETTERATURA E SOCIETÀ**

EUT



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
Pubblicazioni del Dipartimento
di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione
Sezione Giuridica

- 3 -

a cura di
PAOLO FERRETTI e MARIO FIORENTINI

**FORMAZIONE E TRASMISSIONE
DEL SAPERE:
DIRITTO, LETTERATURA E SOCIETÀ**

VI incontro tra storici e giuristi dell'antichità



**Edizioni
Università
di Trieste**

Il presente volume è stato finanziato con i fondi del Dipartimento di Scienze giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione.

FINALITÀ E AMBITO

La collana si propone come documento editoriale per rendere note alla comunità scientifica le ricerche dei docenti di area giuridica appartenenti al Dipartimento, le ricerche di giovani studiosi in formazione, le ricerche che costituiscono l'esito di attività seminari e convegnistiche.

GARANZIA SCIENTIFICA

La scientificità delle pubblicazioni è garantita da un Comitato Scientifico composto da studiosi che rappresentano le diverse aree del settore giuridico e che, in quanto tali, sono in grado di certificare l'innovazione degli esiti delle ricerche per le quali si propone l'edizione e l'approccio metodologico seguito. I volumi pubblicati nella presente collana sono oggetto di procedure di doppio referaggio.

COMITATO SCIENTIFICO

Aebi-Müller Regina, Amadeo Stefano, Barberis Mauro Giuseppe, Barić Sanja, Bartole Sergio, Bianca Massimo, Cazzetta Giovanni, Cubeddu Maria Giovanna †, De Castro Camero Rosario, Dittrich Lotario Benedetto, Dolso Gian Paolo, Ferrante Riccardo, Ferretti Paolo, Fiorentini Francesca, Fiorentini Mario, Gialuz Mitja, Giangaspero Paolo, Henrich Dieter, Marino Concetta, Maternini Maria, Menghini Luigi, Meruzzi Giovanni, Nunin Roberta, Ofner Helmut, Pacia Romana, Padovini Fabio, Peroni Francesco, Pittaro Paolo, Johannes Michael Rainer, Raiti Giovanni, Spickhoff Andreas, Stevanato Dario, Venchiarutti Angelo, Ziviz Patrizia, Zoz Maria Gabriella.

COMITATO DI REDAZIONE

Il Comitato di Redazione è composto dai seguenti professori: Amadeo Stefano, Bianca Massimo, Ferretti Paolo, Giangaspero Paolo, Padovini Fabio.

MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE

La collana, in linea con le politiche editoriali di EUT e dell'Università degli Studi di Trieste, prevede la pubblicazione online nella modalità ad accesso aperto, allo scopo di rendere liberamente disponibile la comunicazione scientifica. Accanto a questa modalità sono poi previste le più consuete pubblicazioni a stampa in tiratura limitata e/o su ordinazione degli autori.

COPYRIGHT

Tutte le pubblicazioni in formato digitale della collana vengono rilasciate con una licenza Creative Commons (CC BY-NC-SA 2.5 IT). Creative Commons 4.0 (BY-NC-ND).



La versione elettronica ad accesso aperto di questo volume è disponibile al link:
<https://www.openstarts.units.it/handle/10077/20272>



Opera sottoposta a peer review
secondo il protocollo UPI - University Press Italiane

EUT Edizioni Università di Trieste 2020

ISBN 978-88-5511-096-9 (print)
ISBN 978-88-5511-097-6 (online)

EUT - Edizioni Università di Trieste
Via E. Weiss, 21 – 34128 Trieste
eut@units.it
<http://eut.units.it>
<https://www.facebook.com/EUTEdizioniUniversitaTrieste>

«Incontri tra storici e giuristi dell'antichità»

I INCONTRO: Bologna, 2004

Diritto enunciato e diritto applicato in Grecia e in Roma = *Rivista Storica dell'Antichità*, 35, 2005, pp. 235-364

II INCONTRO: Firenze, 2006

La corruzione politica in Roma antica. Un incontro fra storici e giuristi = *Rivista Storica dell'Antichità*, 36, 2006, pp. 9-127

III INCONTRO: Ferrara, 2007

Debito e indebitamento = *Iuris Antiqui Historia*, 1, 2009, pp. 13-156

IV INCONTRO: Parma, 2009

Pueri et adulescentes. Società e diritto = *Iuris Antiqui Historia*, 4, 2012, pp. 9-132

V INCONTRO: Lecce, 2015

Legami familiari e diritto nel mondo romano = F. LAMBERTI, A. PARMA, R. D'ALESSIO (a cura di), *Legami familiari e diritto nel mondo romano*. Atti del V incontro fra storici e giuristi, Lecce 26-27 Febbraio 2015, *Iuridica historica. Collana dei Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto*, 4, Edizioni del Grifo, Lecce, 2016 (non pubblicato)

VI INCONTRO: Trieste, 2016

Formazione e trasmissione del sapere: diritto, letteratura e società = *Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione*, 3, 2020

INDICE

MARIO FIORENTINI	
VI Incontro tra storici e giuristi dell'antichità. Premessa	1
PAOLO FERRETTI	
Il possesso tra <i>animus</i> e <i>corpus</i> : da Labeone a Paolo	11
FRANCESCA LAMBERTI	
<i>Doctae puellae</i> : alcuni esempi di istruzione femminile nelle classi medio-alte di età imperiale	37
RENZO LAMBERTINI	
La “compilazioncella” dell'Arangio-Ruiz e la coerenza formale delle <i>inscriptiones</i> nel Digesto	61
ARRIGO DIEGO MANFREDINI	
<i>Qui est sensus acerrimus</i> . Imparare e capire con gli occhi, da Omero a Giustiniano	81
VALERIO LIETO NERI	
Gli aruspici romani nella legislazione e nella storiografia del IV secolo d.C.	119
SALVATORE PULIATTI	
Vivere sotto la legge. Conoscenza e diffusione del diritto in età tardoimperiale	135
BERNARDO SANTALUCIA	
Processi senatorii in età augustea	195
CLAUDIO ZACCARIA	
Trasmissione di tecnologie e saperi artigianali nel mondo romano. Alcuni casi esemplari	217
Indice delle fonti	233

MARIO FIORENTINI

*VI INCONTRO TRA STORICI E GIURISTI
DELL'ANTICHITÀ*
PREMESSA

Il volume che qui si va a presentare raccoglie gli Atti del VI Incontro tra storici e giuristi dell'antichità, tenutosi presso l'Università degli Studi di Trieste nei giorni 30 settembre – 1 ottobre del 2016. In questa breve premessa cercheremo di ripercorrere le vicende di questa iniziativa fino all'evento tergestino.

Gli «Incontri» nascono sul volgere degli anni duemila su impulso di alcuni studiosi, tra cui Bernardo Santalucia, Arrigo Manfredini e altri, con l'intento di avviare un dialogo tra cultori appartenenti a varie aree disciplinari del settore antichistico per verificare se, attraverso l'incrocio di competenze differenti, possano essere raggiunti significativi avanzamenti delle conoscenze storiche. Ovviamente la spinta originaria di questo, come dei successivi «Incontri», è determinata dalla sempre più avvertita esigenza di incrociare le competenze e le esperienze delle varie discipline antichistiche, nell'ottica di una sempre maggiore integrazione tra settori scientifici che, fino a tempi relativamente recenti, sono stati abbastanza sordi alle suggestioni provenienti dai diversi campi del sapere, e che invece finalmente, da qualche tempo, hanno iniziato a stabilire contatti reciproci, allo scopo di avviare un proficuo dialogo interdisciplinare. Penso in particolare alla sempre più stretta integrazione delle scienze dure (analisi del DNA, scienze ambientali e climatologiche, informatica, anatomopatologia) negli studi archeologici: un processo verso l'unità del sapere noto ormai come «consilience», introdotto nella discussione teorica

dal biologo Edward Osborne Wilson⁽¹⁾. Il settore giuridico, per contro, ha ovviamente privilegiato in modo particolare l'interazione con le discipline di diritto positivo in un'ottica comparativistica (penso soprattutto ai Convegni dell'ARISTEC organizzati dal «Centro di Eccellenza in Diritto Europeo G. Pugliese» dell'Università di Roma Tre); ma il dialogo tra giusantichisti e storici puri è sempre stato piuttosto carente. Su questo punto sono illuminanti le pagine dedicate al «mestiere di storico del diritto» da Pio Caroni⁽²⁾, che ha deplorato alcune tendenze emergenti nel recente dibattito sul ruolo che la storia del diritto ha nel rapporto con le discipline del diritto positivo, che finiscono quasi per accettare con entusiasmo un «ruolo ancillare»⁽³⁾ delle prime rispetto alle seconde. Col risultato, aggiungo io, di condannarsi ad una marginalità senza scampo, visto che ormai il diritto positivo mostra con sempre maggiore sicurezza di non avere più bisogno del supporto della storia del diritto – se non, al massimo, per suggerire brocardi in latino di cui fare sfoggio in udienza o negli scritti di dottrina.

Per questo l'iniziativa di organizzare incontri di studio in cui il giusantichista possa dialogare con gli altri settori della ricerca antichistica appare lodevole ed estremamente promettente di risultati.

Il primo Convegno – *Diritto enunciato e diritto applicato in Grecia e in Roma*, i cui Atti furono pubblicati sulla *Rivista Storica dell'Antichità* del 2005 – si tiene nel 2004 a Bologna e vede la partecipazione di Arrigo Diego Manfredini⁽⁴⁾, Giovannella Cresci

¹ E. O. WILSON, *Consilience. The Unity of Knowledge*, Vintage Books, New York, 1998. Un processo di convergenza tra discipline umanistiche e scientifiche di cui è ottimo esempio il volume collettaneo curato da W. SCHEIDEL (Ed.), *The science of Roman History. Biology, Climate, and the Future of the Past*, Princeton 2018; cfr. anche K. HARPER, *The Fate of Rome. Climate, Disease, and the End of an Empire*, Princeton 2017 (tr. it. di L. Giaccone, Torino, 2019).

² P. CARONI, *La solitudine dello storico del diritto. Appunti sull'inerenza di una disciplina altra*, Milano, 2009.

³ Come giustamente paventa I. BIROCCHI, *Presentazione*, in CARONI, *La solitudine* cit., 8.

⁴ *Fra tetto, voce e udito: il senatus consultum Silianum e la sua interpretazione*

Marrone⁽⁵⁾, Remo Martini⁽⁶⁾, Valerio Neri⁽⁷⁾, Gabriella Poma⁽⁸⁾, Aldo Schiavone⁽⁹⁾, Carlo Venturini⁽¹⁰⁾ e Domenico Vera⁽¹¹⁾. L'incontro verte su due aspetti che da sempre caratterizzano il fenomeno giuridico: da un lato, l'enunciazione formale della regola e, dall'altro, la sua applicazione concreta. È noto, infatti, che l'opera interpretativa svolta dal giurista e dal giudice serve a conferire senso e a decidere la portata della regola in precedenza posta: non si tratta di un'operazione ermeneutica fine a stessa, quanto di un'attività pratica gestita in sede contenziosa, tesa alla produzione di effetti giuridici sul piano sostanziale. In questa prospettiva, ben si comprende la celebre definizione celsina del diritto, riportata da Ulpiano (1 *inst.*, D. 1, 1, 1 pr.), come *ars boni et aequi*, e la ragione per cui lo stesso Ulpiano (nel § 1 dello stesso frammento) chiama *sacerdotes* i giuristi: *iustitiam namque colimus et boni et aequi notitiam profiteamur, aequum ab iniquo separantes, licitum ab illicito discernentes, bonos non solum metu poenarum, verum etiam praemiorum quoque exhortatione efficere cupientes*⁽¹²⁾.

in Ulpiano, D. 29.5.1.3, pubblicato col titolo *La casa, il tetto, l'“audire” e il “sentire” nel Siliano*, in *RSÄ*, 35, 2005, 307-326.

⁵ *Norma e applicazione: il caso di Augusto in tribunale*, pubblicato col titolo *Norma e applicazione: il caso di Augusto in tribunale*, *ivi*, 293-306.

⁶ *Sulla singolare prassi elusiva di un noto divieto legislativo (C. 8, 46, 6)*, *ivi*, 267-274.

⁷ *La legislazione tardoantica sulla magia e la sua applicazione*, pubblicato col titolo *L'applicazione delle leggi sulla magia in età tardoantica*, *ivi*, 345-364.

⁸ *La lex Tullia de ambitu e la difesa ciceroniana di Murena*, *ivi*, 275-292.

⁹ *Introduzione*, non pubblicato.

¹⁰ *Per una riconsiderazione della “provocatio ad populum”*, pubblicato col titolo *Per una riconsiderazione della “provocatio ad populum” (a proposito della “lex Valeria” del 300 a.C.)*, *ivi*, 235-266.

¹¹ *La legislazione sul colonato: cui prodest*, pubblicato col titolo *La legislazione sul colonato tardoantico: “cui prodest?”*, *ivi*, 327-344.

¹² È un testo con una bibliografia immensa. Senza alcuna pretesa di completezza, mi limito a segnalare alcuni dei contributi più rilevanti apparsi negli ultimi anni, a partire da A.C. CANNATA, *Qualche considerazione sull'ambiente della giurisprudenza romana al tempo delle due scuole*, in *Cunabula iuris. Studi storico giuridici per Gerardo Broggin*, Milano 2002, 53-100 = *Id.*, *Scritti scelti di diritto romano*, a

Il secondo «Incontro» si svolge nel 2006 a Firenze ed ha per oggetto *La corruzione politica in Roma antica*: e di nuovo i relativi Atti sono ospitati nella *Rivista Storica dell'Antichità*. Anche in questo tema si apprezza il convergere di una pluralità di prospettive: quella storica, che interroga il tema della lotta politica e delle strategie messe in atto dai *potentes* repubblicani per prevalere nelle competizioni elettorali, tra le quali spiccano i processi politici usati come arma politica per eliminare gli avversari¹³; e quella giuridica, finalizzata ad indagare gli interventi normativi predisposti nel corso dei secoli per almeno tentare di arginare un fenomeno puntualmente ripresentatosi anche nel periodo imperiale: quello della corruzione di giudici ed avvocati, drammaticamente evidenziato ancora per il IV sec. da Ammiano Marcellino (30.40.10)¹⁴.

Al Colloquio fiorentino prendono parte Giovanni Brizzi¹⁵,

cura di L. VACCA, Torino 2012, II, 401-436; G. FALCONE, *La 'vera philosophia' dei 'sacerdotes iuris'*. Sulla raffigurazione ulpiana dei giuristi (D.1.1.1.1), in *AUPA*, 49, 2004, 41-147; T. HONORÉ, *Ulpian, Natural Law and Stoic Influence*, in *TR*, 78, 2010, 199-208; L. VACCA, *Interpretatio e caso concreto*, in L. VACCA (a cura di), *Scienza giuridica, interpretazione e sviluppo del diritto europeo*. Convegno ARISTEC, Roma 9-11 giugno 2011, Napoli 2013, 29-46 = EAD., *Diritto giurisprudenziale romano e scienza giuridica europea*, a cura di G. ROSSETTI, Torino, 2017, 227-246; M. VARVARO, *La giustizia, la spada e la bilancia*, in *ὄριμος. Ricerche di storia antica*, n. s., 9, 2017, 594-621; L. WINCKEL, *Remarks on the Uniformity of Natural Law Concepts in the History of Legal Philosophy*, in *Fundamina*, 24, 2018, 161-173.

¹³ La dottrina sul «processo politico» ha elaborato una tassonomia raffinata, almeno a partire da R. CHRISTENSON, *A Political Theory of Political Trials*, in *Journal of Criminal Law & Criminology*, 74, 1983, 547-577. Uno splendido esempio di applicazione pratica delle classificazioni in oggetto è costituito da B. TOBAGI, *Piazza Fontana. Il processo impossibile*, Torino 2019. Leggere per credere.

¹⁴ Su cui cfr. ad es. P. BIANCHI, *Il principio di imparzialità del giudice: dal Codice Teodosiano all'opera di Isidoro di Siviglia*, in G. BASSANELLI SOMMARIVA, S. TAROZZI (a cura di), *Ravenna Capitale. Uno sguardo ad Occidente. Romani e Goti – Isidoro di Siviglia*, Santarcangelo di Romagna 2012, 181-215; G. CARRASCO SERRANO, *Poder y corruptelas en Amiano Marcelino*, in *Espacio, Tiempo y Forma*, Serie II – historia antigua, 30, 2017, 83-95.

¹⁵ *Per una rilettura del processo degli Scipioni. Aspetti politici e istituzionali*, in *RS.A*, 36, 2006, 49-76.

Jean-Louis Ferrary⁽¹⁶⁾, Lorenzo Fascione⁽¹⁷⁾, Arnaldo Marcone⁽¹⁸⁾, Valerio Marotta⁽¹⁹⁾, Giuseppe Zecchini⁽²⁰⁾ e Alfredo Valvo⁽²¹⁾. I relativi Atti sono ancora pubblicati sulla *Rivista Storica dell'Antichità*.

Il terzo Seminario ha luogo nel 2007 a Ferrara, in collaborazione col Dipartimento di Storia Antica dell'Università di Bologna e col Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto dell'Università di Firenze, ed è incentrato su *Debito e indebitamento*. Anche in questo caso si registra il consueto alternarsi di storici e giuristi. Le considerazioni di *Apertura*, svolte da Arrigo Diego Manfredini⁽²²⁾, appaiono di particolare rilevanza metodologica: «Oggi [...], non si torna a parlare di interdisciplinarietà (*sic*), della cui utilità nessuno discute, ma si attua un progetto di interdisciplinarietà». Questo è il filo conduttore di tutti gli «Incontri»: non si analizza il metodo sul piano teorico, ma lo si applica nella pratica.

Il tema dell'Incontro fiorentino si presta particolarmente al dialogo fra storici e giusantichisti: l'indebitamento si inverte in strutture giuridiche, ma è determinato molto spesso da fattori storici la cui centralità, al fine di delineare il contesto socio-economico a cui poi il diritto cerca di dare risposte, per la tutela del credito (come diremmo oggi) ma anche dei debitori, non può essere minimizzata. Nell'incontro ferrarese, i cui Atti vengono ospitati sul numero inaugurale della nuova Rivista *Iuris Antiqui Historia*, pren-

¹⁶ *La lutte contre la brigue et ses conséquences sur l'organisation des magistratures et du gouvernement des provinces*, pubblicato col titolo *Les lois de répression de la brigue et leurs conséquences sur la création et le gouvernement des provinces*, ivi, 9-22.

¹⁷ *Corruzione elettorale*, ivi, 35-48.

¹⁸ *Autocrazia e burocrazia, ovvero le peculiarità della corruzione nella tarda antichità*, pubblicato col titolo *La corruzione nella tarda antichità*, ivi, 115-127.

¹⁹ *Causarum concinnatores. Il proconsole, il conventus e le degenerazioni della professione forense*, pubblicato col titolo *Una nota sui Causarum concinnatores nel De officio proconsulis ulpiano*, ivi, 87-114.

²⁰ *Polibio e la corruzione*, ivi, 23-34.

²¹ *Corruptissimi homines nelle Historiae di Sallustio*, ivi, 77-86.

²² *Apertura*, pubblicato col titolo *Introduzione*, in *LAH*, 1, 2009, 21.

dono la parola Jean Andreau⁽²³⁾, Giovanni Geraci⁽²⁴⁾, Gianfranco Purpura⁽²⁵⁾, Raimondo Santoro⁽²⁶⁾, Daniele Foraboschi⁽²⁷⁾, Jean-Michel Carrié⁽²⁸⁾, Silvia Schiavo⁽²⁹⁾ e Tullio Spagnuolo Vigorita⁽³⁰⁾, con l'intervento conclusivo di Valerio Lieto Neri⁽³¹⁾.

Il quarto Incontro, a distanza di un biennio, si tiene nel 2009 a Parma: *Pueri et adulescentes, società e diritto*⁽³²⁾, i cui Atti sono ancora ospitati in una sezione dedicata in *Iuris Antiqui Historia*. Un tema la cui trasversalità è tutta racchiusa nel titolo: la gioventù, le varie forme in cui si presenta la sua soggezione al mondo degli adulti e le limitazioni impostrate dall'ordinamento come argomento storico-sociale e giuridico, nelle sue varie espressioni e in contesti culturali e geografici disparati, dalla Roma repubblicana fino all'Egitto bizantino. Vi partecipano Mireille Corbier⁽³³⁾, Francesca Lamberti⁽³⁴⁾, Francesco Musumeci⁽³⁵⁾,

²³ *L'endettement dans son contexte social et économique*, ivi, 15-21.

²⁴ *Credito di sopravvivenza e credito commerciale: dal piccolo contadino all'imprenditore*, pubblicato col titolo *Garanti debitori: spunti papirologici ed epigrafici*, ivi, 29-40.

²⁵ *La "sorte" del debitore oltre la morte. Nihil inter mortem distat et sortem* (Ambrogio, de Tobia X, 36-37), ivi, 41-60.

²⁶ *Per la storia dell'obligatio. Il iudicatum facere oportere nella prospettiva dell'esecuzione personale*, ivi, 61-124.

²⁷ *Indebitamento e investimento*, in *LAH*, 1, 2009, 23-28.

²⁸ *Il prestito nel mondo rurale*: non mi risulta pubblicato.

²⁹ *Graziano, la cessio bonorum e l'esecuzione personale dei debitori: C. Th. 4, 20, 1*, pubblicato col titolo *Graziano, la cessio bonorum e l'esecuzione personale dei debitori*, ivi, 125-133.

³⁰ *Contribuenti ed esattori nella lex Portus Asiae*, ivi, 135-153..

³¹ *Conclusioni*, ivi, 155-156.

³² Su cui cfr. la ricca rassegna curata da U. AGNATI, *Cronaca dell'Incontro Pueri et adulescentes. Società e diritto (Parma, 11 dicembre 2009)*, in *Iura*, 58, 2010, 539-550.

³³ *Iuuenis, iuuenes, iuentus*, in *LAH*, 4, 2012, 15-28.

³⁴ *Pupillus... qui iam aliquem intellectum habet. Le «età del pupillo nelle fonti giuridiche romane*, pubblicato col titolo *"Infantia", capacità di "fari" / "intelligere", e minore età nelle fonti giuridiche classiche e tardoantiche*, ivi, 29-52.

³⁵ *L'editto pretorio relativo ai minori di 25 anni e la sua interpretatio in età imperiale*, ivi, 53-65.

Marco Rizzi⁽³⁶⁾, Salvatore Puliatti⁽³⁷⁾, Mariachiara Giorda⁽³⁸⁾, Alfredo Mordechai Rabello⁽³⁹⁾.

Il quinto convegno ha come sede Lecce. Si svolge, dopo una interruzione di ben sei anni, nel 2015 e, in ideale continuità col precedente Incontro parmense, è incentrato sul rapporto tra *Legami familiari e diritto nel mondo romano*: un altro argomento particolarmente adatto a riflessioni coinvolgenti tutte le discipline antichistiche, date le interferenze che la struttura familiare ha prodotto sul contesto sociale e politico romano⁽⁴⁰⁾. Dopo l'*Introduzione ai lavori*, aperti da Francesca Lamberti, si succedono Pierangelo Buongiorno⁽⁴¹⁾, Patrizia Giunti⁽⁴²⁾, Renzo Lambertini⁽⁴³⁾, Arrigo Diego Manfredini⁽⁴⁴⁾, Valerio Lieto Neri⁽⁴⁵⁾, Salvatore Puliatti⁽⁴⁶⁾, Giunio Rizzelli⁽⁴⁷⁾ e Pasquale Rosafo⁽⁴⁸⁾.

³⁶ *I giovani tra metafora e norma nel cristianesimo antico*, pubblicato col titolo *I giovani nel cristianesimo antico tra metafora e norma*, ivi, 67-75.

³⁷ *Ut patres existamus eorum qui sibi ipsi opem ferre nequeunt. Alcuni aspetti della disciplina dei minori in età tardoimperiale*, ivi, 77-91.

³⁸ *I bambini nei monasteri dell'Egitto bizantino (V-VIII secolo)*, ivi, 93-104.

³⁹ *Sull'esonazione della responsabilità penale del minore in diritto ebraico*, ivi, 105-129.

⁴⁰ Gli Atti dell'Incontro leccese non sono stati pubblicati, tranne il contributo di Giunio Rizzelli cit. qui, in nt. 47. Ringrazio Francesca Lamberti per l'informazione.

⁴¹ *Medendum senatus decreto aut lege. Interventi normativi del primo principato in materia di diritto di famiglia*.

⁴² *Imperium e patria potestas: la dialettica del potere nelle relazioni genitori-figli*.

⁴³ *Dotis restitutio constante matrimonio*.

⁴⁴ *"Sacerdos casta e castis, pura e puris"* (Sen. Rhet., *Contr.* 1.2).

⁴⁵ *Adulterio e separazione dei coniugi nella Gallia di Gregorio di Tours*.

⁴⁶ *Oltre i legami familiari: impedimenti matrimoniali e nuovi vincoli religiosi in età tardoantica*.

⁴⁷ *Immagini di padri augustei*, in F. LAMBERTI, A. PARMA, R. D'ALESSIO (a cura di), *Legami familiari e diritto nel mondo romano*. Atti del V incontro fra storici e giuristi, Lecce 26-27 Febbraio 2015, *Iuridica historica*. Collana dei Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto, 4, Lecce, 2016, 5-44.

⁴⁸ *La famiglia romana in Plauto*.

Infine, nel 2016, l'incontro triestino, *Formazione e trasmissione del sapere: diritto, letteratura, società*⁽⁴⁹⁾, cui hanno partecipato, oltre agli autori dei contributi del presente volume, Luigi Garofalo⁽⁵⁰⁾ e Patrizia Giunti⁽⁵¹⁾, seguito, nel maggio 2018, dal VII Incontro, organizzato dall'Università del Piemonte Orientale e svoltosi a Vercelli su *Confini, circolazione, identità ed ecumenismo nel mondo antico*⁽⁵²⁾.

Anche l'«Incontro» triestino, come quelli precedenti, ha visto una forte trasversalità nelle tematiche affrontate dai vari autori. Il tema si offriva particolarmente ad un vasto ventaglio di argomenti: come si crea, come si trasmette il sapere. Un sapere «fatto» dal giurista, dal legislatore, dal retore e dal filosofo, dall'operatore dei settori manifatturieri, ciascuno con le sue dinamiche peculiari ma tutti impegnati a non disperdere le conoscenze acquisite trasmettendole alle generazioni future; ovviamente ciascuno con le proprie metodiche di conservazione e di comunicazione.

Così, dalle discussioni intrecciate dai giuristi romani in ordine ai requisiti del possesso (Ferretti) si passa alle dinamiche della conservazione e della trasmissione del sapere retorico e filosofico ed alle tecniche di apprendimento del sapere nella gioventù dei ceti elevati della popolazione (Lamberti, Giunti, non presente in questi Atti). Un sapere filtrato e selezionato in funzione dei ruoli che le persone avrebbero dovuto occupare nella società da adulti. Si tratta, come è di tutta evidenza, di argomenti fortemente interdisciplinari, in cui la componente sociale e quella culturale si intrecciano inestricabilmente con le coordinate giuridiche predisposte dall'ordinamento per perpetuare le strutture familiari e sociali esistenti.

Un altro tema ampiamente trattato nell'Incontro triestino è stato quello della trasmissione del sapere giuridico (Puliatti, Santalucia,

⁴⁹ Su cui cfr. l'esauriente Cronaca di S. PILLONI, *Formazione e trasmissione del sapere: diritto, letteratura, società*, in *Index*, 46, 2018, 803-811.

⁵⁰ *Il diritto romano tra fonti antiche e arte moderna*.

⁵¹ *La formazione filosofica in età flavia: modelli educativi e modelli di genere*.

⁵² P. GARBARINO, P. GIUNTI, G. VANOTTI (a cura di), *Confini, circolazione, identità ed ecumenismo nel mondo antico. Atti del VII Incontro di Studi tra storici e giuristi dell'Antichità*, Vercelli, 24-25 maggio 2018, Firenze, 2020.

Lambertini). Il primo ha sviluppato un articolato studio sulle procedure di creazione e di trasmissione delle costituzioni tardo imperiali, di IV e soprattutto di V sec., dal legislatore al destinatario, e sui modi della loro divulgazione ai sudditi. Bernardo Santalucia, invece, ha sviluppato un'indagine accurata sulle origini della cognizione senatoria in materia criminale, con particolare attenzione per i processi condotti sotto Augusto e Tiberio: un tema in cui il diritto processuale criminale si interseca inestricabilmente col problema storico del consolidamento del potere autocratico del *princeps*⁽⁵³⁾.

Dal canto suo, Renzo Lambertini si è soffermato su uno scritto minore di quel gigante degli studi giusantichistici che fu Vincenzo Arangio-Ruiz, pubblicato nel 1931, rilevante non tanto per i risultati scientifici cui pervenne (la teoria del Predigesto, o dei Predigesti, è stata sostanzialmente accantonata, pur se con alcuni tentativi di revisione che meritano una seria riflessione sul metodo di composizione del Digesto⁽⁵⁴⁾), quanto per osservare da vicino il Maestro all'opera col suo metodo raffinato e sempre sereno, ben lontano dalle asprezze anche verbali di tanti suoi contemporanei (penso ad esempio a Silvio Perozzi o a Siro Solazzi, per non parlare delle intemperanze verbali di un Beseler). Le mode (anche scientifiche) passano ma, come ebbe a dire, con la consueta e un po' ruvida saggezza, un altro grande Maestro del XX secolo, Mario Talamanca, a proposito dei cultori dell'interpolarionismo, quello che rimane è la possibilità di ricavare anche da riflessioni ormai metodologicamente superate «spunti interessanti e talora preziosi per individuare i reali problemi di ogni testo, salvo poi a non accettare il metodo

⁵³ Va osservato che lo studioso fiorentino aveva presentato una relazione diversa, intitolata *Una tantum parte audita: Claudio, Nerone e i giudizi in assenza*. Poiché, nelle more della pubblicazione di questi *Atti*, ha comprensibilmente preferito pubblicarlo altrove (*Osservazioni su BGU II 628 r*, in *Iura*, 64, 2016, pp. 265-275), l'autore ha generosamente fatto pervenire un diverso contributo, che qui si pubblica ben volentieri e con gratitudine.

⁵⁴ Nella quale, com'è noto, si distinse particolarmente Aldo Cenderelli, su cui cfr. la commossa rievocazione di B. BISCOTTI, *Aldo Cenderelli (1937-2009)*, in *Seminarios Complutenses de Derecho Romano*, 23-24, 2010-2011, pp. 451-458, pp. 454-455, con la bibliografia dello studioso sul tema.

adottato per la soluzione od i risultati»⁽⁵⁵⁾. Dal canto suo, Arrigo Diego Manfredini ha affrontato un tema quasi di antropologia culturale, incentrato sulle dinamiche di apprendimento non verbale desumibili dalle fonti, giuridiche e non.

Nel Colloquio triestino gli storici sono stati ben rappresentati da Valerio Lieto Neri, che ha sviluppato uno studio su un argomento di grande interesse, quello della sopravvivenza della scienza aruspica nel IV sec. d.C., in un impero ormai definitivamente cristianizzato ma nel quale certe pratiche pagane ancora sopravvivevano fino ad essere addirittura promosse dal potere imperiale, e da Claudio Zaccaria, che, sulla base di un cospicuo apparato di fonti epigrafiche, ha illustrato come le tecniche artigianali venissero insegnate a bottega e fossero diffuse geograficamente anche mediante l'apertura di filiali di produzione in regioni diverse dalla casa-madre, che poi iniziavano una produzione autonoma e concorrenziale.

In conclusione, mi sembra che l'attrattiva degli Incontri aumenti col passare degli anni, in concomitanza con la sempre più piena consapevolezza dell'unitarietà del fenomeno storico e della necessità che le varie discipline, ciascuna con le sue peculiarità metodologiche, si vengano incontro per illuminarsi a vicenda. Se un auspicio si può trarre, è che l'integrazione tra diritto e storia possa essere ulteriormente incrementata, superando alcuni *gap* che ancora permangono nel rapporto tra i vari campi del sapere. Un auspicio che gli Incontri tra storici e giuristi, se proseguiti con continuità, potranno certamente contribuire a realizzare.

⁵⁵ M. TALAMANCA, *La ricostruzione del testo dalla critica interpolazionistica alle attuali metodologie*, in A. ADAMO (cur.), *Opuscula XVIII*, Napoli, 1998, 11, rist. in M. MIGLIETTA, G. SANTUCCI (a cura di), *Problemi e prospettive della critica testuale*. Atti del 'Seminario internazionale di diritto romano' e della 'Presentazione' del terzo volume dei "Iustiniani Digesta seu Pandectae" Digesti o Pandette dell'imperatore Giustiniano. Testo e traduzione a cura di Sandro Schipani (Trento, 14 e 15 dicembre 2007), Trento, 2011, 227.

IL POSSESSO TRA *ANIMUS* E *CORPUS*:
DA LABEONE A PAOLO*

1. *Il possesso tra animus e corpus*

Corpus e *animus* sono i «termini fondamentali della controversa natura del possesso»⁽¹⁾. In questo saggio cercherò di ripercorrere la storia, ponendo l'attenzione sulle tappe, attraverso le quali la giurisprudenza romana è pervenuta all'elaborazione del concetto di possesso⁽²⁾. Le fonti, infatti, lasciano intravedere a mio avviso una evoluzione, un cammino, connotato da fasi in stretto legame l'una con l'altra, senza salti o interruzioni – almeno fino a Paolo –, come se un 'sapere' sia stato trasferito da un giurista all'altro nel

* Nel saggio si riprendono, con diverse modifiche, le considerazioni svolte in un articolo apparso su *Forum Historiae Iuris*.

¹ P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, III, *Diritti reali*, Milano, 1972 (rist. corretta della I ed., a cura di G. Bonfante e G. Crifò), 178; IDEM, *Corso di diritto romano, Parte I, Teoria del Possesso (Anno 1905-906 – Primo Semestre), Lezioni*, Pavia, 1906, 11, scrive: «la nozione del possesso è la più controversa nozione del diritto... la genesi, la ragione della sua difesa, il più grande rovello della storia e della dottrina».

² Per una indicazione bibliografica sui vari aspetti della *possessio*, si veda, ad esempio, C.A. CANNATA, voce *Possesso (Diritto romano)*, in *NNDI*, XIII, 1966, 323 ss.; A. BURDESE, voce *Possesso (Diritto romano)*, in *ED*, XXXIV, 1985, 452 ss.; G. NICOSIA, voce *Possesso nel diritto romano*, in *Dig. Disc. Priv. Sezione civile*, XIV, 1996, 79 ss.; IDEM, *Il possesso*, I, *Dalle lezioni del corso di diritto romano 1995-96*, Catania, 2008², 7 ss.

corso del tempo e, in questa ‘trasmissione’, si sia venuto formando, arricchendosi e assumendo talvolta nuove forme.

2. *Labeone, Proculo, Nerazio e il termine animus*

Tralasciando i diversi indirizzi critici emersi in dottrina³, venia-

³ È noto che l'intera storiografia in materia di possesso può essere distinta in due opposti indirizzi. Da una parte, l'indirizzo che, benché con diversi accenti e precisazioni, sostiene la «teoria ortodossa del possesso» (P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, cit., III, 171), imperniata sulla «ricostruzione ordinante savigniana del possesso come situazione di fatto modellata dall'elemento materiale del *corpus* e dall'elemento spirituale dell'*animus*» (A. MANTELLO, *Tematiche possessorie e ideologie romanistiche nell'Ottocento italiano*, in *Recordationes. Riflessioni ottocentesche in materia possessoria*, in *Supplementum a SDHI*, 66, 2000, 128). In questo indirizzo, che prende avvio dal celebre *Das Recht des Besitzes* di Friedrich Carl von Savigny (la prima edizione apparve nel 1803, l'ultima, la settima e curata da A.F. Rudorff, nel 1865) troviamo, tra gli altri, Giovanni Rotondi (*Possessio quae animo retinetur. Contributo alla dottrina classica e postclassica del possesso e dell'animus possidendi*, in *BIDR*, 30, 1920, ora in IDEM, *Studii varii di diritto romano ed attuale*, Milano, 1922, 94 ss.; IDEM, *La funzione recuperatoria dell'azione di manutenzione e la dottrina del possesso "solo animo"*, in *Riv. dir. civ.* 6, 1918, ora in IDEM, *Studi*, cit., III, 257 ss.), Emilio Albertario (*Corso di diritto romano. Il possesso*, Milano, 1939; IDEM, *Corso di diritto romano. Possesso e quasi possesso*, Milano, 1946), Mario Lauria (*Note sul possesso*, in *Studi in onore di S. Solazzi*, Napoli, 1948, ora in IDEM, *Studi e ricordi*, Napoli, 1983, 438 ss.; IDEM, *Possessiones. Età repubblicana*, I, Napoli, 1953, 1 ss.), Rolf Möhler (*Der Besitz am Grundstück, wenn der Besitzmittler es verläßt*, in *ZSS*, 77, 1960, 52 ss.), Francesca Bozza (*La nozione della possessio*, I, *Epoca preclassica*; II, *Epoca classica*, Siena, 1964), Alberto Burdese [tra i numerosi studi dedicati al possesso, si veda in particolare *Sull'acquisto del possesso per intermediario*, in *Labeo*, 8, 1962, 407 ss.; IDEM, *In tema di animus possidendi nel pensiero della giurisprudenza classica (a proposito di taluni recenti studi)*, in *Studi in onore di B. Biondi*, I, Milano, 1965, 517 ss.; IDEM, *Possesso tramite intermediario e 'possessio animo retenta'*, in *Studi in onore di E. Volterra*, II, Milano, 1971, 381 ss.], Bernardo Albanese (*Le situazioni possessorie nel diritto privato romano*, Palermo, 1985, 37 ss.), Alfonso Castro Sáenz (*Concepciones jurisprudenciales sobre el acto posesorio: un ensayo sobre la evolución del <animus> en derecho romano*, in *Iura*, 52, 2001, 89 ss.).

mo subito alle fonti più significative⁽⁴⁾, da cui emergono due dati. Innanzitutto, che il primo momento di riflessione si rinviene nella scuola proculiana: inizia con Labeone⁽⁵⁾ e prosegue con Proculo⁽⁶⁾ e Nerazio⁽⁷⁾, i quali incominciano ad utilizzare il termine *animus* nell'ambito dell'acquisto e della conservazione del possesso, per cercare di ammetterne l'esistenza in assenza della relazione fisica con la cosa.

Il secondo dato, poi, è il fatto che questo momento di riflessione riguarda il termine *animus*, e non il termine *corpus*, il quale sembra fare il proprio ingresso nella nozione di possesso solo in un secondo momento⁽⁸⁾.

Dall'altra parte, un indirizzo storiografico, più recente e del tutto minoritario, il quale ha portato avanti una teoria che potremmo chiamare, in opposizione alla prima, 'eterodossa'. Questo indirizzo nega, con varie e differenti letture, che *corpus* e *animus* siano elementi costitutivi del possesso, almeno fino ad un determinato momento, da alcuni individuato nella tarda età classica, da altri nell'età postclassica. In questo indirizzo figurano, ad esempio, Bruno Fabi (*Aspetti del possesso romano*, Camerino, 1946 [rist. anast., Roma, 1972]), Carlo Augusto Cannata [*L'animus possidere' nel diritto romano classico*, in *SDHI*, 26, 1960, 71 ss.; IDEM, *Dalla nozione di 'animus possidere' all' 'animus possidendi' come elemento del possesso (epoca postclassica e diritto bizantino)*, in *SDHI* 27, 1961, 46 ss.], Pierpaolo Zamorani (*Possessio e animus*, I, Milano, 1977, 1 ss.) e Paola Lambrini (*L'elemento soggettivo nelle situazioni possessorie del diritto romano classico*, Padova, 1998, in particolare 147 ss.; EADEM, *'Corpus' e 'animus' da Lucrezio a Labeone*, in *Noctes iurisprudentiae. Scritti in onore di Jan Zabłocki*, Białystok, 2015, 155 ss.; EADEM, *La possessio tra corpo e animo*, in *Seminarios Complutenses de Derecho romano*, 28, 2015, 563 ss.].

⁴ In questa prospettiva, non citerò i seguenti passi: D. 12.1.9.9 (Ulp. 26 *ad edict.*); D. 41.2.19 (Marcell. 17 *dig.*); D. 41.2.29 (Ulp. 30 *ad Sab.*); D. 41.2.34 *pr.* (Ulp. 7 *disp.*); D. 43.26.15.4 (Pomp. 29 *ad Sab.*); D. 47.4.1.15 (Ulp. 38 *ad edict.*). Per un approfondimento di questi testi, rimando a P. FERRETTI, *Animo possidere. Studi su animus e possessio nel pensiero giurisprudenziale classico*, Torino, 2017, 49 ss.

⁵ D. 41.2.51 (Iav. 5 *ex post. Lab.*).

⁶ D. 41.2.3.3 (Paul. 54 *ad edict.*); D. 41.2.27 (Proc. 5 *epist.*); D. 43.16.1.25 (Ulp. 69 *ad edict.*).

⁷ D. 41.2.3.3 (Paul. 54 *ad edict.*); D. 41.2.7 (Paul. 54 *ad edict.*).

⁸ Il fatto che il termine *corpus* non fosse impiegato in senso tecnico, almeno fino a Papiniano, mi pare possa desumersi da più indizi. Innanzitutto,

Iniziamo leggendo un testo di Giavoleno che richiama Labeone:

D. 41.2.51 (Iav. 5 *ex post. Lab.*): *Quarundam rerum animo possessionem apisci nos ait Labeo: veluti si acervum lignorum emero et eum venditor tollere me iusserit, simul atque custodiam posuissem, traditus mihi videtur. idem iuris esse vino vendito, cum universae amphorae vini simul essent. sed videamus, inquit, ne haec ipsa corporis traditio sit, quia nihil interest, utrum mihi an et cuilibet iusserim custodia tradatur. in eo puto hanc quaestionem consistere, an, etiamsi corpore acervus aut amphorae adprehensae non sunt, nibilo minus traditae videantur: nihil video interesse, utrum ipse acervum an mandato meo aliquis custodiat: utrobique animi quodam genere possessio erit aestimanda.*

Il testo, oggetto di numerose critiche in chiave interpolazionistica⁹⁾, non è di agevole comprensione a causa del continuo so-

il termine *corpus* legato a *possessio* si trova documentato soprattutto nei giuristi severiani: Papiniano lo utilizza cinque volte [in D. 41.2.44.1-2 (Pap. 23 *quaest.*); D. 41.2.47 (Pap. 26 *quaest.*)], Ulpiano quattro [in D. 43.16.1.24.26 (Ulp. 69 *ad edict.*); D. 41.2.29 (Ulp. 30 *ad Sab.*)] e Paolo undici [in D. 41.2.1.2 (Paul. 54 *ad edict.*); D. 41.2.3.1.8.12 (Paul. 54 *ad edict.*); D. 41.2.8 (Paul. 65 *ad edict.*) = D. 50.17.153 (Paul. 65 *ad edict.*); D. 41.2.41 (Paul. 1 *inst.*); P.S. 5.2.1]. Prima di loro, Marcello impiega il termine *corpus* in un solo testo [D. 41.2.19 (Marcell. 17 *dig.*)], peraltro associandolo al verbo *incumbere*; Pomponio due volte, ma in D. 41.2.25.2 (Pomp. 23 *ad Q. M.*) il termine è legato al verbo *ingredi*, e non al sostantivo *possessio*, mentre in D. 43.26.15.4 (Pomp. 29 *ad Sab.*) è, con ogni verosimiglianza, interpolato; Giavoleno lo impiega due volte in D. 41.2.51 (Iav. 5 *ex post. Lab.*), ma con significati diversi, ossia per indicare tanto la cosa quanto l'apprensione materiale del bene. Inoltre, talvolta non si rinviene *corpus*, ma l'avverbio *corporaliter* [così Giavoleno in D. 41.2.23.1 (Iav. 1 *epist.*), D. 41.2.24 (Iav. 14 *epist.*) e D. 46.3.79 (Iav. 10 *epist.*)] o l'aggettivo *corporalis* [Giavoleno in D. 41.2.24 (Iav. 14 *epist.*) e Pomponio in D. 41.2.25.2 (Pomp. 23 *ad Q. M.*)]. Ciò non toglie che il termine *corpus* fosse anche prima di Papiniano impiegato per designare il fatto dell'apprensione fisica della cosa. Tale significato è ribadito, in maniera chiara e puntuale, da G. FALCONE, *Recensione a I. Piro, Damnum 'corpore suo' dare. Rem 'corpore' possidere. L'oggettiva riferibilità del comportamento lesivo e della possessio nella riflessione e nel linguaggio dei giuristi romani*, Napoli, 2004, in *Iura*, 55, 2004–2005, 292 ss.

⁹⁾ Cfr., ad esempio, S. RICCOBONO, *Traditio ficta*, in *ZSS*, 33, 1912, 272 nt. 1 e *ZSS*, 34, 1913, 201; F. SCHULZ, *Einführung in das Studium der Digesten*, Tübingen, 1916, 66 ss.; G. BESELER, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, IV, Tübingen, 1920, 318; H.H. PFLÜGER, *Zur Lehre vom Erwerbe des Eigentums*

vrapporsi tra il pensiero di Labeone e quello di Giavoleno, nonché di due diverse fattispecie, in origine trattate separatamente o forse nemmeno presenti nel testo.

Tuttavia, la prima parte (fino a *simul essent*), ossia la parte che riproduce l'opinione del giurista augusteo, è ritenuta dalla maggior parte degli studiosi genuina⁽¹⁰⁾. Labeone afferma che di 'certe cose' si acquista il possesso con l'*animus*⁽¹¹⁾, come ad esempio nella compravendita di una grande quantità di legname o di numerose anfore di vino: se il venditore ha autorizzato il compratore a portarle via, queste cose sembrano consegnate⁽¹²⁾ non appena lo stesso compratore pone la *custodia*⁽¹³⁾.

nach römischem Recht, München und Leipzig, 1937, 37 s.; P. VOCI, *Modi di acquisto della proprietà (corso di diritto romano)*, Milano, 1952, 113 s.; C.A. CANNATA, *Dalla nozione di 'animo possidere'*, cit., 86; W.M. GORDON, *Studies in the Transfer of Property by Traditio*, Aberdeen, 1970, 55; P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, cit., III, 291.

¹⁰ Così, per tutti, E. ALBERTARIO, *Corso di diritto romano. Il possesso*, cit., 231, il quale ritiene, tuttavia, che i compilatori abbiano aggiunto il termine *animus* nel primo periodo; K. OLIVECRONA, *The Acquisition of Possession*, Lund 1938, ora in IDEM, *Three Essays in Roman Law*, Copenhagen 1949, 76 s. e 76 nt. 48, che, invece, esclude che il termine *animus* possa essere una aggiunta giustiniana; concorda con quest'ultima opinione P. LAMBRINI, *L'elemento soggettivo*, cit., 120 e nt. 58.

¹¹ Sul punto, S. RICCOBONO, *La teoria romana dei rapporti di possesso. Le dottrine dei moderni e le legislazioni*, in *BIDR* 23 (1911), 16, ritiene che Labeone, citato da Giavoleno in D. 41.2.51 (Iav. 5 *ex post. Lab.*), sia stato il solo giurista a ritenere possibile un acquisto *animo* del possesso; della stessa opinione C.A. MASCHI, *Il diritto romano, I, La prospettiva storica della giurisprudenza classica (Diritto privato e processuale)*, Milano, 1966², 488.

¹² Nel testo si legge *traditus mihi videtur*, frase che potrebbe rinviare al fatto che, essendosi realizzato un acquisto *animo* del possesso, fossero altresì sorti «gli effetti che alla *traditio* si riconnettono» (P. ZAMORANI, *Possessio*, cit., 168 nt. 5). Del resto, se Labeone e Giavoleno concordavano sulla circostanza che la *possessio* fosse acquisita al compratore, è verosimile ritenere che la disputa vertesse sulla modalità dell'acquisto.

¹³ Considerato che nel prosieguo del passo si fa riferimento al fatto che le cose siano prese in custodia dal compratore o da un terzo, la maggior parte degli studiosi ha pensato, richiamando un caso di metonimia, che i termini *custodiam ponere* fossero impiegati come sinonimi di *custodem ponere*. In questo senso, si veda, per tutti, VIR, voce *Custodia*, II, 1153; A. TARTUFARI, *Della acquisizione e*

Fermiamoci qui e tralasciamo il prosieguo del passo⁽¹⁴⁾, nel quale, come detto, due diverse fattispecie sono state verosimilmente mescolate. Da questo primo periodo pare ricavarsi che Labeone sostenesse, in relazione a beni non facilmente asportabili, la possibilità di acquistarne *animo* il possesso. Il giurista avrebbe ritenuto acquisito il possesso da parte del compratore anche prima che quest'ultimo ne avesse perfezionato l'apprensione corporale: la *possessio* sarebbe sorta quando il compratore, dopo essere stato autorizzato dal venditore a *tollere* le cose, avesse posto loro la *custodia*, vale a dire quando il compratore ne avesse assunto il «rischio»⁽¹⁵⁾, la «*potestas rei*»⁽¹⁶⁾ o «la sorveglianza»⁽¹⁷⁾.

Ma Labeone non sarebbe stato l'unico ad ammettere l'acquisto *animo* del possesso, se si accetta l'interpolazione segnalata da autorevoli studiosi⁽¹⁸⁾ di un notissimo passo di Paolo:

D. 41.2.3.3 (Paul. 54 *ad edict.*): *Neratius et Proculus et solo animo non posse nos acquirere possessionem, si non antecedit naturalis possessio. ideoque si thesaurum in fundo meo positum sciam, continuo me possidere, simul atque possidendi affectum habuero, quia quod desit naturali possessioni, id animus implet. ceterum quod Brutus et Manilius putant eum, qui fundum longa possessione cepit, etiam thesaurum cepisse, quamvis nesciat in fundo esse, non est verum: is enim qui nescit non possidet thesaurum, quamvis fundum possideat. sed et si sciat, non capiet longa possessione, quia scit*

della perdita del possesso, I, Milano, 1887, 118 s.; A. METRO, *L'obbligazione di custodire nel diritto romano*, Milano, 1966, 7 e 7 nt. 9; G.C.J.J VAN DEN BERGH, *Custodiam praestare: Custodia-Liability or Liability for failing Custodia?*, in TR, 43, 1975, 64.

¹⁴ Per un approfondimento del testo, con indicazione di ulteriore bibliografia, rimando ad un mio lavoro: *Animo possidere*, cit., 36 ss.

¹⁵ Così P. ZAMORANI, *Possessio*, cit., 176.

¹⁶ Cfr. A. METRO, *L'obbligazione di custodire*, cit., 36, ossia «quella situazione per cui la cosa è nella sfera di disponibilità del soggetto, anche se egli non la detiene materialmente»; P. LAMBRINI, *L'elemento soggettivo*, cit., 122 s.

¹⁷ C.A. CANNATA, *Corso di Istituzioni di diritto romano*, I, Torino, 2001, 194. Lo segue, da ultimo, F. BRIGUGLIO, *Studi sul procurator*, I, *L'acquisto del possesso e della proprietà*, Milano, 2007, 483 ss. e 485 nt. 501.

¹⁸ F.P. BREMER, *Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt*, II.2, Lipsiae, 1901, 351.

alienum esse. quidam putant Sabini sententiam veriorem esse nec alias eum qui scit possidere, nisi si loco motus sit, quia non sit sub custodia nostra: quibus consentio.

Come molti studiosi hanno rilevato⁽¹⁹⁾, il testo è stato verosimilmente oggetto di numerosi interventi che ne hanno modificato la sostanza originaria⁽²⁰⁾, fino a coinvolgere l'intero primo periodo⁽²¹⁾, che appare contraddittorio⁽²²⁾. Paolo, infatti, informa che Proculo e Nerazio subordinavano l'acquisto *solo animo* del possesso alla *naturalis possessio* del bene. Pertanto, prima sarebbe

¹⁹ Si veda, a mero titolo esemplificativo, B. KÜBLER, *Emendationen des Pandektentextes*, in *ZSS*, 11, 1890, 51, il quale suggerisce di sopprimere il *non* dopo *solo animo* e di mutare i successivi *si non in etsi*; E. ALBERTARIO, *Infanti proximus e pubertati proximus (A proposito di un recente studio)*, in *AG*, 89, 1923, ora in IDEM, *Studi di diritto romano*, II, Milano 1941, 85 nt. 1, che ritiene non genuina la frase *simul atque possidendi affectum habuero*; G. BESELER, *Miscellanea*, in *ZSS*, 44, 1924, 374; G. BESELER, *Juristische Miniaturen*, Leipzig, 1929 (rist., Napoli, 1989, con nota di lettura di A. Guarino), 94 s.; CH. APPLETON, *Le trésor et la iusta causa usucapionis*, in *Studi in onore di P. Bonfante*, III, Milano, 1930, 10 s.; P. ZAMORANI, *Possessio*, cit., 181 ss.

²⁰ Pensiamo, ad esempio, all'esordio, in cui è stato proposto di inserire *Nerva* in luogo di *Neratius* (tra gli altri, F. KNIEP, *Vacua possessio*, Jena 1886, 165; G. ROTONDI, *Possessio quae animo retinetur*, cit., 108; P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, cit., III, 302; B. ALBANESE, *Le situazioni possessorie*, cit., 39 nt. 130), oppure di aggiungere *Labeo* (ad esempio, C.A. CANNATA, *Corso*, cit., I, 196) o *ille* (G. BESELER, *Juristische Miniaturen*, cit., 94); ancora all'*et* (*et* risulta presente in F¹, mentre non è riprodotto in F²) successivo a *Proculus*, da alcuni conservato e fatto seguire da *Nerva* (tra gli altri, C.A. CANNATA, *L' 'animo possidere'*, cit., 78 nt. 14), da altri trasformato in *at*, che rimanda alla forma verbale *aiunt* (ad esempio, P. PESCANI, *De Digestorum archetypo*, in *Studi in onore di E. Betti*, III, Milano, 1962, 609; P. ZAMORANI, *Possessio*, cit., 181 nt. 1), da reputare altrimenti implicite; pensiamo, infine, al termine *solus*, espunto da qualche autore (per tutti, R. MÖHLER, *Der Besitz am Grundstück, wenn der Besitzmittler es verläßt*, in *ZSS* 77, 1960, 63).

²¹ Fino a *naturalis possessio*.

²² La contraddizione può non apparire ad una prima lettura. Si potrebbe, infatti, pensare che Proculo e Nerazio affermassero che, ottenuta la disponibilità materiale, fosse il cambiamento dell'*animus* a determinare l'acquisto del possesso. Tuttavia, questa interpretazione mal si concilia con l'esempio che segue, nel quale si legge che la *naturalis possessio* non è completa.

stato necessario procurarsi la materiale disponibilità della cosa e poi si sarebbe potuto acquisire il possesso con il solo *animus*. L'antinomia sembra affiorare: come è possibile parlare di un possesso acquistato *solo animo* una volta che si è ottenuta la materiale disponibilità del bene?

Dunque, la verosimile contraddizione dell'esordio mette in dubbio l'autenticità dell'opinione di Proculo e Nerazio, e suggerisce, al fine di rinvenire maggiori informazioni, di proseguire nella lettura del frammento, dove Paolo introduce, come ipotesi di concreta applicazione della regola, il caso del tesoro. Rispetto al possesso di questo, i due giuristi appena menzionati ne condizionavano l'acquisto all'effettiva conoscenza, ossia, così sembra, al ritrovamento dello stesso tesoro⁽²³⁾ e al conseguente *possidendi affectus*⁽²⁴⁾. Segue una frase (*quia quod desit naturali possessioni, id animus implet*⁽²⁵⁾) che pare rimandare al fatto che Proculo e Nerazio, appurato il fatto che l'apprensione corporale del bene non si era ancora realizzata⁽²⁶⁾, facevano ricorso all'*animus* per determinare il sorgere della fattispecie possessoria.

²³ Non ci pare possibile, infatti, scollegare *scientia* e ritrovamento del tesoro, vista anche la definizione che Paolo offre di tesoro in D. 41.1.31.1 (Paul. 31 *ad edict.*): *Thensaurus est vetus quaedam depositio pecuniae, cuius non exstat memoria, ut iam dominum non habeat...*

²⁴ Secondo P. ZAMORANI, *Possessio*, cit., 194 nt. 25, non vi sarebbe soluzione di continuità fra l'acquisizione della *scientia* dell'esistenza del tesoro e l'insorgere dell'*affectus possidendi*. Quest'ultima espressione è giudicata non genuina da E. ALBERTARIO, *Infanti proximus*, cit., 85 nt. 1.

²⁵ Questa frase è ritenuta insitica, tra gli altri, da S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*, I, Firenze, 1928², 846 nt. 1; C.A. CANNATA, *L'animus possidere*, cit., 78 s.; A. METRO, *L'obbligazione di custodire*, cit., 64 nt. 141.

²⁶ *Contra*, M. MARRONE, *Actio ad exhibendum*, in *AUPA*, 26, 1957, 294 nt. 25, secondo cui la *naturalis possessio* consisteva nel fatto che il tesoro giaceva nel fondo; G. MAC CORMACK, *Naturalis possessio*, in *ZSS*, 84, 1967, 51 ss.; IDEM, *The Role of Animus in the Classical Law of Possession*, in *ZSS* 86 (1969), 112 s.; P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, cit., III, 302, il quale, ritenendo il tesoro nella sfera d'azione del possessore, scrive: «sicché la *possessio corpore* è bensì imperfetta (*deest aliquid*), ma non manca in tutto e si può dire che preceda»; A. BURDESE, voce *Possesso*, cit., 458, il quale pensa che i due giuristi intravedessero la *naturalis possessio* nell'esistenza della cosa nel fondo posseduto.

Collegando quanto appena detto alla circostanza che quanto meno a partire dall'età classica avanzata l'acquisto del possesso *solo animo* viene escluso⁽²⁷⁾, non ci sembra improbabile che tutto il primo periodo sia stato sottoposto ad una decisa manipolazione, tesa a modificare un'opinione minoritaria, favorevole ad un acquisto del possesso *solo animo*, per adeguarla alla nuova disciplina.

Si potrebbe pertanto accettare la proposta di Bremer⁽²⁸⁾ – D. 41,2,3,3: *Neratius et Proculus et solo animo [non] posse nos adquirere possessionem <et> si non antecedit naturalis possessio...* – o altre più invasive⁽²⁹⁾, secondo cui Nerazio e Proculo sarebbero stati favorevoli ad un acquisto *animo* del possesso.

Continuando nella lettura del frammento si rinvencono altri indizi a sostegno della ipotesi avanzata. Paolo, dopo aver richiamato anche Bruto e Manilio – i quali pensavano che l'usucapione del fondo comportasse l'usucapione del tesoro, anche nel caso in cui se ne ignorasse l'esistenza⁽³⁰⁾ –, ritiene più corretto il parere espresso da Sabino: per possedere il tesoro occorre non solo sapere della sua presenza, ma pure provvedere alla rimozione, in quanto senza

²⁷ Cfr., in particolare, Gai. 4.153; P.S. 5.2.1; D. 41.2.3.1.6 (Paul. 54 *ad edict.*); D. 41.2.44.1 (Pap. 23 *quaest.*).

²⁸ P. BREMER, *Iurisprudentiae antehadrianae*, cit., 351.

²⁹ Cfr., per tutti, P. ZAMORANI, *Possessio*, cit., 192, che scrive D. 41.2.3.3 (Paul. 54 *ad edict.*): *Neratius et Proculus [et] <aiunt> solo animo [non] posse nos adquirere possessionem [si non antecedit naturalis possessio]...* Inoltre, hanno proposto di sopprimere il *non* prima di *posse*, tra gli altri, G. ROTONDI, *I ritrovamenti archeologici e il regime dell'acquisto del tesoro*, in *Riv. dir. civ.*, 2, 1910, ora in IDEM, *Studii*, cit., 347 (tuttavia, l'autore muta opinione nel successivo *Possessio quae animo retinetur*, cit., 108 nt. 2); P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, cit., III, 302; H. HAUSMANINGER, *Besitzerwerb solo animo*, in *Festgabe für A. Herdlitzka*, München-Salzburg, 1972, 115.

³⁰ Su questa opinione, si veda, ad esempio, P. HUVELIN, *Études sur le furtum dans le très ancien droit romain*, Lyon-Paris, 1915 (rist. anast., Roma, 1968), 273 ss.; M. LAURIA, *Dal possessore del tesoro all'«inventor» (D. 41.2.3.3)*, in *Labeo*, 1, 1955, 22 s.; P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, cit., III, 244. Per un ulteriore approfondimento di questo indirizzo giurisprudenziale, si veda, per tutti, T. MAYER-MALY, *Studien zur Frühgeschichte der Usucapio*, III, in *ZSS*, 79, 1962, 105 ss.; A. WATSON, *The Law of Property in the Later Roman Republic*, Oxford, 1968, 55 ss.

quest'ultima attività la cosa non può dirsi *sub custodia*⁽³¹⁾. Se, dunque, Sabino e Paolo ritenevano necessario al sorgere della *possessio* l'apprensione corporale del bene, è verosimile pensare che Nerazio e Proculo non lo sostenessero. Nerazio e Proculo sarebbero stati favorevoli ad un acquisto *animo* del possesso, mentre Sabino e Paolo sarebbero stati contrari⁽³²⁾.

Se così è, si potrebbe allora pensare che Proculo e Nerazio, analogamente a Labeone⁽³³⁾, fossero orientati ad ammettere, rispetto a beni non facilmente asportabili – la catasta di legna, le anfore, il tesoro –, l'acquisto *animo* del possesso.

3. Ancora Proculo e Nerazio

Detto dell'acquisto del possesso, passiamo ora all'aspetto della conservazione, rispetto al quale viene innanzitutto in considerazione un passo di Proculo:

D. 41,2,27 (Proc. 5 *epist.*): *Si is, qui animo possessionem saltus retineret, furere coepisset, non potest, dum fureret, eius saltus possessionem amittere, quia furiosus non potest desinere animo possidere.*

Proculo informa che la sopravvenuta pazzia di chi possiede *animo* un *saltus* impedisce la perdita della *possessio*. Questa, infatti, continua fino al protrarsi dello stato di insania⁽³⁴⁾, poiché il *furiosus* non

³¹ Ricordiamo che il termine *custodia* appare anche nel sopra visto D. 41.2.51 (Iav. 5 *ex post Lab.*).

³² Per un esame più approfondito del testo, rimando a P. FERRETTI, *Animo possidere*, cit., 42 ss.

³³ D. 41.2.51 (Iav. 5 *ex post. Lab.*).

³⁴ Secondo A. BURDESE, *Capacità naturale e perdita del possesso*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, II, Napoli, 1984, 760, Proculo non avrebbe ammesso la conservazione del possesso fino al protrarsi dello stato di pazzia, bensì soltanto fino al sopraggiungere della stagione favorevole, vale a dire fino al momento in cui il pascolo avrebbe iniziato ad essere nuovamente utilizzabile. Altri autori, invece, ritengono che Proculo affermasse che il *furiosus* non potesse

può cessare di possedere con l'*animus*⁽³⁵⁾.

L'opinione, che individua in Proculo il primo giurista ad aver introdotto la regola della *possessio animo retenta*, non è smentita da un passo ulpiano:

D. 43.16.1.25 (Ulp. 69 *ad edict.*): *Quod volgo dicitur aestivorum hibernorumque saltuum nos possessiones animo retinere, id exempli causa didici Proculum dicere: nam ex omnibus praediis, ex quibus non hac mente recedemus, ut omisisse possessionem vellemus, idem est.*

Ulpiano⁽³⁶⁾, in relazione alla conservazione *animo* del possesso dei beni immobili, informa di aver appreso che Proculo menzionava i *saltus hiberni et aestivi* come mero esempio⁽³⁷⁾ di applicazione della regola.

Non è mia intenzione soffermarmi sulla correttezza di quest'ultima affermazione – alcuni studiosi⁽³⁸⁾ ritengono che la *possessio animo*

perdere il possesso, conservato *animo*, partecipando ad un negozio avente tale scopo: così, ad esempio, E. RABEL, *Zum Besitzverlust nach klassischer Lehre*, in *Studi in onore di S. Riccobono*, IV, Palermo, 1936, 210; P. ZAMORANI, *Possessio*, cit., 32 nt. 5.

³⁵ Quest'ultimo periodo è ritenuto frutto di una interpolazione, tra gli altri, da C.A. CANNATA, *L' 'animo possidere'*, cit., 74; R. MÖHLER, *Der Besitz*, cit., 85 nt. 165; C.A. CANNATA, *Dalla nozione di 'animo possidere'*, cit., 76; F. BOZZA, *La nozione della possessio*, cit., II, 35; A. BURDESE, *Possesso tramite intermediario*, cit., 402. *Contra*, per tutti, G. MAC CORMACK, *The Role of Animus*, cit., 110 ss.; CH. KRAMPE, *Proculi Epistulae. Eine frühklassische Juristenschrift*, Karlsruhe, 1970, 79; anche P. LAMBRINI, *L'elemento soggettivo*, cit., 106, si mostra cauta nei confronti dell'intervento successivo.

³⁶ Il testo è ritenuto sostanzialmente genuino, con qualche eccezione, tra cui G. BESELER, [*Et (atque) ideo, et (atque) idcirco, ideoque, idcircoque*], in *ZSS*, 45, 1925, 480; S. PEROZZI, *Istituzioni* (ediz. 1928), cit., I, 844 nt. 7; E. ALBERTARIO, *D. 41,2,8 e la perdita del possesso nella dottrina giustiniana* (1929), ora in *IDEM, Studi*, cit., II, 262.

³⁷ Sul punto, è opportuno segnalare che E. ALBERTARIO, *Corso di diritto romano. Possesso e quasi possesso*, cit., 26, propone di sostituire '*exempli*' con '*utilitatis*'.

³⁸ In questo senso, si veda, tra gli altri, I. ALIBRANDI, *Teoria del possesso secondo il diritto romano*, Roma 1871, ora in *IDEM, Opere giuridiche e storiche del prof. Ilario*

retenta avesse con i *saltus* una relazione originaria⁽³⁹⁾ e che soltanto in un secondo momento sia stata estesa ad ogni altro immobile –, bensì rimarcare il fatto che Ulpiano collega la regola del mantenimento *animus* del possesso a Proculo, rendendo così verosimile l'opinione che assegna a quest'ultimo giurista la paternità dell'istituto⁽⁴⁰⁾.

Cosa comportasse poi *retinere animus possessionem* non è facile dire. In particolare, non è chiaro se già con Proculo la regola prevedesse la conservazione del possesso nonostante un terzo fosse entrato nel fondo dopo l'allontanamento del proprietario⁽⁴¹⁾.

Nerazio, citato da Paolo, riferisce questo regime⁽⁴²⁾, individuando la perdita del possesso in un momento successivo all'invasione del terzo nel bene:

D. 41.2.7 (Paul. 54 *ad edict.*): *Sed et si nolit in fundum reverti, quod vim maiorem vereatur, amisisse possessionem videbitur: et ita Neratius quoque scribit*⁽⁴³⁾.

Alibrandi, raccolte e pubblicate a cura della Accademia di conferenze storico-giuridiche, I, Roma 1896, 226 e 286; E. ALBERTARIO, *Corso di diritto romano. Possesso e quasi possesso*, cit., 155 ss.; C.A. CANNATA, *L' 'animus possidere'*, cit., 86 ss.; A. BURDESE, *In tema di animus possidendi*, cit., 532; C.A. CANNATA, voce *Possesso*, cit., 326; P. ZAMORANI, *Possessio*, cit., 32 ss. e 113 ss.; I. PIRO, *Damnnum*, cit., 300 nt. 192 e 324 nt. 243.

³⁹ Cfr., ad esempio, P.S. 5.2.1; D. 41.2.3.11 (Paul. 54 *ad edict.*); D. 41.2.27 (Proc. 5 *epist.*); D. 41.2.44.2 (Pap. 23 *quaest.*); D. 41.2.46 (Pap. 23 *quaest.*).

⁴⁰ *Contra*, da ultimo, G. D'ANGELO, *La perdita della possessio animus retenta nei casi di occupazione*, Torino, 2007, 41 ss., il quale, ricorrendo all'autorevole proposta di integrazione di TH. MOMMSEN, *Digesta, editio maior, ad h. l.* (D. 43.16.1.25: ... *id exempli causa <dici> didici Proculum dicere...*), ipotizza un'origine più risalente della regola della *possessio animus retenta*.

⁴¹ Questa regola è riferita da Pomponio in D. 41.2.25.2 (Pomp. 23 *ad Q. M.*).

⁴² In argomento, P. ZAMORANI, *Possessio*, cit., 44 nt. 1, pensa che l'arditezza della dottrina di Proculo consistesse proprio nel fatto di ammettere la conservazione del possesso del fondo da parte del titolare, nonostante un terzo fosse entrato nel fondo medesimo.

⁴³ Il passo di Paolo è posto dopo D. 41.2.6.1 (Ulp. 70 *ad edict.*): *Qui ad nundinas profectus neminem reliquerit et, dum ille a nundinis redit, aliquis occupaverit possessionem, videri eum clam possidere Labeo scribit: retinet ergo possessionem is, qui ad nundinas abit: verum si revertentem dominum non admiserit, vi magis intellegi possidere, non clam.*

Se il possessore, lontano dal fondo, non voglia tornare per paura di una forza maggiore, sembra aver perduto il possesso: *et ita Neratius quoque scribit.*

4. Gaio e Pomponio: il termine *animus* e i beni immobili

Il momento di elaborazione appena visto – acquisto *animus* del possesso di beni non facilmente asportabili e conservazione *animus* del possesso degli immobili⁽⁴⁴⁾ – viene preso in considerazione dalla giurisprudenza successiva, la quale continua nella direzione intrapresa dalla scuola proculiana, da un lato per respingerne i risultati, dall'altro per confermarli e preciarli.

Iniziamo dal momento dell'acquisto *animus* del possesso:

Gai. 4.153: ... *Adipisci vero possessionem per quos possimus, secundo commentario rettulimus. Nec ulla dubitatio est, quin animo possessionem adipisci non possimus.*

Il giurista antoniniano esclude che la *possessio* possa essere ottenuta *animus*, vale a dire attraverso una modalità che prescinde dalla relazione fisica con il bene.

Il tentativo di Labeone, di Proculo e Nerazio di ammettere la possibilità di un acquisto *animus* del possesso non sembra dunque trovare accoglimento in Gaio, il quale, al contrario, si mostra favorevole alla conservazione *animus* del possesso, facendoci altresì intravedere in cosa consista questo *animus*:

Gai. 4.153: ... *Quin etiam plerique putant animo quoque retineri possessio<nem, id est ut quamvis neque ipsi simus in possessione>⁽⁴⁵⁾ neque nostro nomine*

⁴⁴ Per quanto riguarda i beni mobili, apprendiamo da Nerva figlio, citato da Paolo, una regola differente, D. 41.2.3.13 (Paul. 54 *ad edict.*): *Nerva filius res mobiles excepto homine, quatenus sub custodia nostra sint, hactenus possideri, id est quatenus, si velimus, naturalem possessionem nancisci possimus. nam pecus simul atque aberraverit aut vas ita exciderit, ut non inveniatur, protinus desinere a nobis possideri, licet a nullo possideatur: dissimiliter atque si sub custodia mea sit nec inveniatur, quia praesentia eius sit et tantum cessat interim diligens inquisitio.*

⁴⁵ Nel manoscritto Veronese (Kruger-Studemund) le lettere scritte in ton-

alius, tamen si non relinquendae possessionis animo, sed postea reversuri inde disceserimus, retinere possessionem videamur...

Riguardo alla conservazione del possesso, Gaio riferisce che «i più ritengono che il possesso possa essere conservato anche con l'*animus*, ossia quando né noi stessi siamo sul bene⁽⁴⁶⁾ né un altro vi sia in nome nostro; tuttavia, se ci siamo allontanati con l'*animus* di non abbandonare il possesso, ma per ritornare successivamente, noi sembriamo conservare il possesso».

Orbene, la testimonianza gaiana si rivela assai preziosa, perché informa che la maggior parte dei giuristi⁽⁴⁷⁾ – tra cui assai verosimil-

do mancano o non sono di agevole lettura, mentre la parte inserita tra parentesi uncinata è del tutto lacunosa. Il periodo viene integrato attraverso il ricorso al corrispondente I. 4,15,5.

⁴⁶ E. ALBERTARIO, *D. 41,2,8*, cit., 261 nt. 1, inserisce dopo *quamvis* il termine *saltuum*, in quanto sostiene che la regola della *possessio animo retenta* fosse impiegata in età classica soltanto con riferimento ai *saltus*. Anche altri studiosi pensano che Gaio si riferisse ai *saltus*: F. BOZZA, *La nozione della possessio*, cit., II, 82; C.A. CANNATA, *L'animus possidere*, cit., 90 s. e nt. 51. *Contra*, ad esempio, E. RABEL, *Zum Besitzverlust*, cit., 207 nt. 4 e 210 ss.; A. CARCATERRA, *Possessio. Ricerche di storia e di dommatica*, Roma, 1938 (rist. anast. 1967), 94 nt. 174 e 98 s.; R. MÖHLER, *Der Besitz*, cit., 62 nt. 55; A. BURDESE, *Possesso tramite intermediario*, cit., 403, il quale ritiene, sulla base di D. 43.16.1.25 (Ulp. 69 *ad edict.*), che già Proculo avesse elaborato la regola con riguardo a tutti gli immobili; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Studi sull'abbandono degli immobili nel diritto romano. Storici giuristi imperatori*, Napoli, 1989, 179 s.; G. D'ANGELO, *La perdita della possessio*, cit., 33 nt. 48.

⁴⁷ La genericità del *plerique* non consente di ricostruire l'identità dei giuristi che si opponevano alla regola della *possessio animo retenta*. Altro aspetto di incertezza è costituito dall'oggetto della disputa. Secondo alcuni (cfr., per tutti, P. ZAMORANI, *Possessio*, cit., 43 nt. 1; I. PIRO, *Damnum*, cit., 300 nt. 192), la controversia avrebbe riguardato l'estensione della regola dai *saltus* a tutti gli immobili: mentre un generale consenso si era formato sulla prima applicazione della disciplina (*saltus*), la successiva proposta di estensione avrebbe incontrato la ferma opposizione di una parte della giurisprudenza. Secondo altri (cfr., per tutti, R. MÖHLER, *Der Besitz*, cit., 61 ss.), invece, la disputa avrebbe riguardato la qualificazione del mantenimento del possesso, ossia se questo si conservasse *animus* oppure *animus et corpore*; altri (G. D'ANGELO, *La perdita della possessio*, cit., 34 nt. 50), ancora, hanno menzionato le «difficoltà derivanti, in un'epoca risalente,

mente lo stesso Gaio⁽⁴⁸⁾ – è propensa a concedere che il possesso vada mantenuto in forza dell'*animus*, quando la disponibilità materiale del bene sia venuta meno: se il *dominus* si allontana dal fondo con l'intenzione di non abbandonarlo (*non relinquendae possessionis animo*), ma di farvi ritorno (*sed postea reversuri*), conserva il possesso del bene.

La stessa situazione – allontanamento del *dominus* dal fondo con volontà di farvi ritorno – si legge, benché nella prospettiva della perdita del possesso, in un testo di Pomponio il quale, tuttavia, non accenna a contrasti giurisprudenziali. La regola pare avere il generale consenso: il possesso può essere mantenuto *animo*. Ciò che appare, invece, oggetto di disputa⁽⁴⁹⁾ è il momento in cui si verifica la perdita di una *possessio* conservata *animo*:

dalle peculiari modalità di impiego dei *saltus*». Infine, altri studiosi [J. BARON, *Die Gesamtrechtsverhältnisse im Römischen Recht*, Marburg-Leipzig, 1864 (riprod., Frankfurt, 1969), 105 s.; F. KNIEP, *Vacua possessio*, cit., 107 ss.] hanno richiamato la circostanza che, in età repubblicana, qualsiasi allontanamento, indipendentemente dalla durata dello stesso, avrebbe provocato il venir meno della *possessio* (contro quest'ultima teoria, si veda, per tutti, I. ALIBRANDI, *Teoria del possesso*, cit., 220 ss.; G. NICOSIA, *Il possesso nella plurisecolare esperienza romana. Profilo storico-dogmatico*, in *Silloge, Scritti 1956–1996*, II, Catania, 1998, 791).

⁴⁸ Questa conclusione può essere avvalorata dal fatto che Gaio, in merito alla possibilità di acquistare *animo* il possesso, era assai deciso nell'affermare *nec ulla dubitatio est, quin animo possessionem apisci non possimus*. Se fosse stato di questa opinione anche a proposito della conservazione del possesso, mi sembra che non avrebbe mancato di sottolinearlo. A questa argomentazione, si aggiunga il fatto, già precisato (cfr., da ultimo con altra bibliografia, G. D'ANGELO, *La perdita della possessio*, cit., 35 nt. 50), che Gaio, «solitamente scrupoloso nel registrare i dissensi tra le due *sectae*... non lo è altrettanto nel nostro caso, limitandosi alla generica notizia...». *Contra*, ad esempio, G. ROTONDI, *Possessio quae animo retinetur*, cit., 168; B. FABI, *Aspetti*, cit., 48; R. DEKKERS, *Reciperare possessionem*, in *Studi in memoria di E. Albertario*, I, Milano, 1953, 163; C.A. MASCHI, *Il diritto romano*, cit., 484; A. CASTRO SÁENZ, *Concepciones jurisprudenciales*, cit., 114 s. e 129.

⁴⁹ Anche Pomponio non offre informazioni sui giuristi coinvolti nella controversia. Molte le ipotesi sull'arco temporale dalla medesima abbracciato: ad esempio, alcuni studiosi fanno risalire la seconda opinione a Pomponio stesso (F. WIEACKER, *Der Besitzverlust an den heimlichen Eindringling*, in *Festschrift H. Lewald*, Basel, 1953, 186 ss. e nt. 11; F. BOZZA, *La nozione della possessio*, cit., II, 102 s.); altri a Giuliano (E. RABEL, *Zum Besitzverlust*, cit., 212 ss.); altri ancora a

D. 41.2.25.2 (Pomp. 23 ad *Q. M.*): *Quod autem solo animo possidemus, quaeritur, utrumne usque eo possideamus, donec alius corpore ingressus sit, ut potior sit illius corporalis possessio, an vero (quod quasi magis probatur)⁵⁰ usque eo possideamus, donec revertentes nos aliquis repellat aut nos ita animo desinamus possidere, quod suspicemur repelli nos posse ab eo, qui ingressus sit in possessionem: et videtur utilius esse⁵¹.*

Nerazio [G. RASCIO, *Sistema positivo del diritto di possesso e proprietà, con la critica delle opinioni dei dottori, leggi romane e codice patrio*, Napoli, 1888², 114 s.; S. RICCOBONO, *Proposta di emendazione del fr. 25 § 2 D. 41,2 (Pomp. ad Q.M.)*, in *BIDR*, 6, 1893, 233]; altri infine a Proculo (G. ROTONDI, *Possessio quae animo retinetur*, cit., 136 s.; G. MAC CORMACK, *The Role of Animus*, cit., 121 ss.; A. BURDESE, *Capacità naturale*, cit., 760 ss.; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Studi sull'abbandono degli immobili*, cit., 126 ss.) o a Labeone (L.G. PININSKI, *Der Thatbestand des Sachbesitzererwerbs nach gemeinem Recht. Eine zivilistische Untersuchung*, II, Leipzig, 1888, 105 nt. 1), se non a Quinto Mucio.

⁵⁰ Van de Water (la congettura è comunicata da A. SCHULTING, *Notae ad Digesta seu Pandectas*, edidit atque animadversiones suas adjecit N. Smallenburg, VI, Lugduni Batavorum, 1828, 396), supponendo un errore di scioglimento della sigla *Q. M.* ad opera di un amanuense, modifica il *quod quasi magis probatur* in *quod Quinto Mucio probatur*. La congettura è accettata, da ultimo da G. D'ANGELO, *La perdita della possessio*, cit., 18 nt. 15, con altra letteratura. Sul punto, incerto si mostra C.A. CANNATA, *L'animus possidere*, cit., 88, per la «difficoltà ad ammettere che già Quinto Mucio conoscesse la *possessio animo retenta*»; in nota (88 nt. 44) avanza l'ipotesi che Quinto Mucio potesse risolvere in tale modo il caso, ma attraverso una diversa terminologia.

⁵¹ Nonostante le numerose proposte di censura (forse i maggiori sospetti sono stati avanzati da R. MÖHLER, *Der Besitz*, cit., 64 nt. 66), il testo, quantomeno nella sostanza, è ritenuto genuino. Tra le proposte ora accennate (cfr. *Index Interpolationum*, III, 188 s.), suggerisce di mutare il *quasi* in *quidem* S. RICCOBONO, *La teoria del possesso nel diritto romano*, in *AG* 50 (1893), 266 nt. 17; IDEM, *Proposta di emendazione*, cit., 231; altri, ancora, hanno pensato che il periodo finale fosse più esteso di quanto ci è pervenuto: G. ROTONDI, *Possessio quae animo retinetur*, cit., 133; A. CARCATERRA, *Possessio*, cit., 95; C.A. CANNATA, *L'animus possidere*, cit., 87 s., il quale ritiene oggetto di interpolazione '*corpore*', nonché le frasi *ut potior sit illius corporalis possessio* e *et videtur utilius esse*; analogamente F. BOZZA, *La nozione della possessio*, cit., II, 40 s.; A. BURDESE, *Possesso tramite intermediario*, cit., 393; altri studiosi, infine, hanno individuato nella frase *quod quasi magis probatur* un glossema o un'interpolazione: F. KNIEP, *Der Besitz des Bürgerlichen Gesetzbuches gegenübergestellt dem römischen und gemeinen Recht*, Jena, 1900, 296 s.; E. RABEL, *Zum Besitzverlust*, cit., 215; F. WIEACKER, *Der Besitzverlust*, cit., 186 nt. 11; L. SOLIDORO

Alcuni giuristi fanno coincidere la perdita della *possessio* con l'entrata di un terzo nel fondo⁽⁵²⁾, mentre altri la individuano in un momento successivo, ossia quando il proprietario, tornato sull'immobile, venga scacciato dall'invasore, oppure quando il medesimo proprietario decida di non fare ritorno sul bene per timore dell'occupante⁽⁵³⁾. A quest'ultima soluzione aderisce Pomponio, confermandoci che l'*animus* valorizzato ai fini della conservazione del possesso si esplicita nell'intenzione del *dominus* di ritornare nel fondo.

Infatti, come è stato notato⁽⁵⁴⁾, solo attribuendo al termine *animus* questo significato diviene intelligibile il regime descritto: il fatto che il titolare perda il possesso quando decida di non fare ritorno sul bene, lascia intuire che è proprio l'intenzione di rientrare nell'immobile a permettere la conservazione del possesso; se, dopo l'allontanamento del proprietario, questa intenzione persiste, il possesso è mantenuto; se invece viene meno, il possesso è perduto⁽⁵⁵⁾.

Non è di ostacolo a questa lettura l'altra variante prevista da Pomponio, ossia quella del possessore che, ritornando sul fondo, venga respinto dall'invasore. Anche in questo caso, infatti, la per-

MARUOTTI, *Studi sull'abbandono degli immobili*, cit., 134 nt. 189.

⁵² All'interno di questo indirizzo giurisprudenziale, L. SOLIDORO MARUOTTI, *Studi sull'abbandono degli immobili*, cit., 134 s., pensa che figurasse Sabino, il quale si sarebbe opposto alla teoria proculiana, la quale avrebbe assegnato al *dominus*, ancora possessore, la tutela dell'*interdictum uti possidetis* (al quale farebbe riferimento Frontin. *de contr. agr.* Th. 34.22-25; 33.26-34.5; 34.18-21). Al contrario, Sabino avrebbe concesso al *dominus*, allontanatosi dall'immobile, la *possessio ad usucapionem*, con il riconoscimento dell'*exceptio vitiosae possessionis*, da opporre all'*interdictum uti possidetis* dell'occupante, e dell'*interdictum unde vi*, nel caso in cui lo stesso *dominus* fosse stato respinto dal medesimo occupante (a questi rimedi, si sarebbe poi aggiunta l'*actio furti* contro l'invasore clandestino).

⁵³ Le due situazioni descritte da Pomponio sembrano costituire mere varianti di una soluzione unitaria: cfr., da ultimo, G. D'ANGELO, *La perdita della possessio*, cit., 13 nt. 2.

⁵⁴ P. ZAMORANI, *Possessio*, cit., 47 ss.

⁵⁵ La stessa intenzione (benché il termine *animus* non venga utilizzato da Paolo), è richiamata anche da Nerazio citato da Paolo in D. 41.2.7 (Paul. 54 *ad edict.*), come sopra visto.

dita del possesso è collegata alla volontà di rientrare nell'immobile: la perdita del possesso non è dovuta alla rinuncia del proposito di ritornare, bensì al suo materiale impedimento ⁽⁵⁶⁾.

5. Papiniano: *il termine corpus*

Veniamo ora alla giurisprudenza tardo classica, in particolare a Papiniano, Ulpiano e Paolo, il cui contributo assume un ruolo di estrema importanza nello sviluppo del concetto di *possessio*.

Papiniano, sempre in tema di acquisto e di conservazione del possesso, si inserisce nella linea che troviamo già tracciata in Gaio, secondo cui il possesso non può essere acquistato *animo*:

D. 41.2.44.1 (Pap. 23 *quaest.*): ... *nec tamen eo pertinere speciem istam, ut animo videatur adquiri possessio: nam si non ex causa peculiari quaeratur aliquid, scientiam quidem domini esse necessariam, sed corpore servi quaeri possessionem*⁽⁵⁷⁾.

Il possesso, quando avviene *non ex causa peculiari*, si consegue *corpore servi*⁽⁵⁸⁾. Dunque, la *possessio* non può ottenersi *animo*⁽⁵⁹⁾.

⁵⁶ Sostanzialmente conforme la spiegazione già offerta da P. ZAMORANI, *Possessio*, cit., 47 s. e nt. 6.

⁵⁷ Riporto di seguito la prima parte del frammento, D. 41.2.44.1 (Pap. 23 *quaest.*): *Quaesitum est, cur ex peculii causa per servum ignorantibus possessio quaereretur. dixi utilitatis causa iure singulari receptum, ne cogerentur domini per momenta species et causas peculiorum inquirere. nec tamen eo pertinere speciem istam...*

⁵⁸ Era inoltre necessaria la *scientia domini*. In questa prospettiva, sempre di Papiniano si veda D. 41.3.44.7 (Pap. 23 *quaest.*). Molti sono i giuristi che precisano la necessità per il *dominus* o per il *pater* di essere a conoscenza dell'atto compiuto dal sottoposto, al fine di acquistare il possesso: ad esempio, D. 41.1.54.4 (Pomp. 31 *ad Q.M.*); D. 41.2.1.5 (Paul. 54 *ad edict.*); D. 41.2.4 (Ulp. 67 *ad edict.*); D. 41.2.24 (Iav. 14 *epist.*); D. 41.2.32.2 (Paul. 15 *ad Sab.*); D. 41.3.8 *pr.* (Paul. 12 *ad edict.*); D. 41.4.2.11 (Paul. 54 *ad edict.*); D. 41.4.7.8 (Iul. 44 *dig.*); D. 47.2.57.2 (Iul. 22 *dig.*); D. 49.15.29 (Labeo 6 *pith. a Paul. epit.*).

⁵⁹ Per approfondimenti su questo testo, rimando con altra letteratura a P. FERRETTI, *Animo possidere*, cit., 93 ss.

Al contrario, il possesso degli immobili può essere conservato *animo*, come si apprende da:

D. 41.2.44.2 (Pap. 23 *quaest.*): ... *nam saltus hibernos et aestivos, quorum possessio retinetur animo,*

D. 41.2.45 (Pap. 2 *def.*): *licet neque servum neque colonum ibi habeamus,*

D. 41.2.46 (Pap. 23 *quaest.*): *quamvis saltus proposito possidendi fuerit alius ingressus, tamdiu priorem possidere dictum est, quamdiu possessionem ab alio occupatam ignoraret...*

Il giurista, anche in questo caso non allontanandosi dal pensiero giurisprudenziale precedente⁽⁶⁰⁾, informa che il possesso dei *saltus hiberni et aestivi* può essere mantenuto *animo*. Il *dominus* che si allontana dal *saltus*, senza lasciarvi un intermediario, conserva *animo* il possesso fino al momento in cui, venuto a conoscenza dell'invasione da parte di un terzo, decide di non ritornare⁽⁶¹⁾.

⁶⁰ Cfr., infatti, D. 41.2.27 (Proc. 5 *epist.*); D. 43.16.1.25 (Ulp. 69 *ad edict.*). Senza precisare la tipologia degli immobili, si veda anche Gai. 4.153 e D. 41.2.25.2 (Pomp. 23 *ad Q. M.*).

⁶¹ In realtà nel passo non si legge quest'ultima precisazione: il possesso è conservato fino al momento in cui il proprietario ignora il fatto dell'invasione. Sennonché, secondo la maggior parte della dottrina – si veda, tra gli altri, C.G. BRUNS, *Die Besitzklagen des römischen und geltigen Rechts*, Weimar, 1874, 151 s.; F. WIEACKER, *Der Besitzverlust*, cit., 187; A. BURDESE, *Possesso tramite intermediario*, cit., 408 s.; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Studi sull'abbandono degli immobili*, cit., 191 ss.; P. LAMBRINI, *L'elemento soggettivo*, cit., 107 s.; I. PIRO, *Damnum*, cit., 325 nt. 244; G. D'ANGELO, *La perdita della possessio*, cit., 17 s. –, con la quale concordo, Papiniano non avrebbe voluto dire che la *possessio* termina con la *scientia* dell'occupazione, ma che la *possessio* continua finché vi è ignoranza, lasciando poi al possessore la scelta circa la continuazione del possesso: il titolare avrebbe perso il possesso soltanto se avesse deciso di non fare ritorno al fondo oppure se, ritornato, fosse stato scacciato dall'invasore. Del resto, lo stesso modo di esprimersi di Papiniano (*dictum est*) lascia intravedere un orientamento diffuso e condiviso, del quale, come è stato notato (G. D'ANGELO, *La perdita della possessio*, cit., 16), «difficilmente potrebbe spiegarsi l'assoluta mancanza di altri riscontri testuali». Per la soluzione avanzata nel testo, si legga anche D. 41.2.3.7-8 (Paul. 54 *ad*

Tuttavia, Papiniano non si limita a fare propri i risultati della giurisprudenza precedente per quanto concerne il termine *animus*, ma va oltre, ponendo le basi per il rilevante cambiamento attuato poi da Paolo.

A Papiniano spetta, infatti, a mio avviso il merito di iniziare ad utilizzare in maniera tecnica il termine *corpore*.

Leggiamo:

D. 41.2.44.1-2 (Pap. 23 *quaest.*): ... *nam si non ex causa peculiari quaeratur aliquid, scientiam quidem domini esse necessariam, sed corpore servi quaeri possessionem. 2. Quibus explicitis, cum de amittenda possessione quaeratur, multum interesse dicam, per nosmet ipsos an per alios possideremus: nam eius quidem, quod corpore nostro teneremus, possessionem amitti vel animo vel etiam corpore*⁽⁶²⁾, *si modo eo animo inde digressi fuisset, ne possideremus: eius vero, quod servi vel etiam coloni corpore possidetur, non aliter amitti possessionem, quam eam alius ingressus fuisset, eamque amitti nobis quoque ignorantibus...*

Nel testo sembra scorgersi l'impiego di un lessico mai utilizzato prima, se non in maniera occasionale⁽⁶³⁾. Nel paragrafo 1, il giurista afferma che nell'ipotesi di acquisto del possesso *non ex causa peculiari*, la situazione possessoria sorge *corpore servi*⁽⁶⁴⁾; nel paragrafo 2,

edict.) e D. 41.2.7 (Paul. 54 *ad edict.*).

⁶² Quest'ultima proposizione è stata verosimilmente oggetto di un intervento successivo, in quanto la perdita del possesso attraverso il semplice mutare della volontà nelle fonti non è indicata ricorrendo al termine *animus*. Se a questa considerazione aggiungiamo poi il fatto che di seguito viene fatto l'esempio di una perdita *animo et corpore*, ci sembra che la frase in questione vada ricostruita nel seguente modo, D. 41.2.44.2 (Pap. 23 *quaest.*): ... *nam eius quidem, quod corpore nostro teneremus, possessionem amitti [vel] animo <et> [vel etiam] corpore, si modo eo animo inde digressi fuisset, ne possideremus...* Sull'interpolazione, si veda, per tutti, P. ZAMORANI, *Possessio*, cit., 84.

⁶³ Cfr., ad esempio, D. 41.2.25.2 (Pomp. 23 *ad Q. M.*); D. 41.2.51 (Iav. 5 *ex post Lab.*).

⁶⁴ A cui si aggiunge la *scientia domini*. Quest'ultima puntualizzazione è molto importante in quanto ci fa comprendere che Papiniano, a proposito di un possesso ottenuto *non ex causa peculiari*, non ragionava in termini di *corpore* e di *animus*; non diceva, infatti, trattarsi di un possesso acquisito *animo (domini)*

poi, il possesso mantenuto *per nosmet ipsos* si trasforma nel possesso esercitato *corpore nostro*, mentre il possesso *per alios* in quello esercitato *servi vel coloni corpore*.

Si tratta di un dato assai rilevante, indice del fatto che Papiniano, pur muovendosi nel solco tracciato dalla giurisprudenza anteriore, innova sotto l'aspetto terminologico. Egli sembra iniziare ad utilizzare con valenza tecnica il termine *corpus*, al fine di indicare una modalità attraverso la quale si possiede: il possesso si acquista⁽⁶⁵⁾ e si mantiene⁽⁶⁶⁾ attraverso il nostro 'corpo' oppure attraverso il 'corpo' di un intermediario.

Il confronto con Gaio dà evidenza del possibile cambiamento:

Gai. 4.153: *Possidere autem videmur non solum si ipsi possideamus, sed etiam si nostro nomine aliquis in possessione sit...*

D. 41.2.44.2 (Pap. 23 *quaest.*): ... *multum interesse dicam, per nosmet ipsos an per alios possideremus: nam eius quidem, quod corpore nostro teneremus... eius vero, quod servi vel etiam coloni corpore possidetur...*

6. Ulpiano: *animus* e *corpus* come modalità alternative del possesso

Il passo compiuto da Papiniano – introduzione del termine *corpus* e suo accostamento al termine *animus* – non poteva rimanere senza conseguenze. Tuttavia, queste ci sembrano assai diverse in Ulpiano e in Paolo. Ulpiano opta per una soluzione che sembra in linea con la tradizione; Paolo, invece, per una soluzione assai innovativa.

e *corpore* (*servi*), bensì di un possesso ottenuto *corpore servi*, con la necessaria *scientia* del padrone.

⁶⁵ D. 41.2.44.1 (Pap. 23 *quaest.*): ... *nam si non ex causa peculiari quaeratur aliquid, scientiam quidem domini esse necessariam, sed corpore servi quaeri possessionem.*

⁶⁶ D. 41.2.44.2 (Pap. 23 *quaest.*): *Quibus explicitis, cum de amittenda possessione quaeratur, multum interesse dicam, per nosmet ipsos an per alios possideremus: nam eius quidem, quod corpore nostro teneremus... eius vero, quod servi vel etiam coloni corpore possidetur...*

Iniziamo da Ulpiano, il quale mette a profitto la riflessione di Papiniano, contrapponendo in maniera esplicita due distinte modalità di possedere, il *corpore possidere* e l'*animo possidere*:

D. 43.16.1.24 (Ulp. 69 *ad edict.*): *Sive autem corpore sive animo possidens quis deiectus est, palam est eum vi deiectum videri. idcircoque si quis de agro suo vel de domo processisset nemine suorum relicto, mox revertens prohibitus sit ingredi vel ipsum praedium, vel si quis eum in medio itinere detinuerit et ipse possederit, vi deiectus videtur: ademisti enim ei possessionem, quam animo retinebat, etsi non corpore.*

Ulpiano informa che sembra scacciato *vi* colui il quale *deiectus est* mentre possedeva *sive corpore sive animo*. Mi pare che con queste espressioni – *corpus* ed *animus* – Ulpiano intenda indicare due differenti modalità di esercizio del possesso, modalità tra loro alternative⁽⁶⁷⁾, nel senso che il possesso *corpore* esclude il possesso *animo* e il possesso *animo* esclude il possesso *corpore*⁽⁶⁸⁾.

L'interpretazione ora avanzata viene avvalorata dall'esempio che il giurista introduce subito dopo, esempio nel quale egli descrive il passaggio da un possesso esercitato *corpore* ad un possesso esercitato *animo*: un soggetto si allontana dal proprio campo o dalla propria abitazione senza lasciarvi alcun intermediario e, nel momento in cui ritorna, un terzo gli impedisce l'ingresso⁽⁶⁹⁾. Il proprietario,

⁶⁷ Cfr., in questo senso, C.A. CANNATA, *L'animo possidere*, cit., 85 ss.; P. LAMBRINI, *L'elemento soggettivo*, cit., 114 nt. 47, che sembra concordare con l'autorevole studioso laddove scrive: «è difficile negare che questo modo di esprimersi di Ulpiano sembra corrispondere alla concezione di Cannata per cui *possidere animo* e *possidere corpore* sono due mezzi alternativi tramite i quali si può possedere».

⁶⁸ È opportuno precisare che con l'espressione *corpore possidere* non si vuole dire che nella situazione possessoria facesse difetto l'elemento soggettivo, che restava implicito, ma soltanto che si trattava di una modalità in cui la *possessio* veniva esercitata 'attraverso il corpo'. Quando questo fosse venuto meno, allora si poteva avere, ma solo in certi casi, una diversa modalità di esercizio del possesso, ossia l'*animo possidere*.

⁶⁹ Nel testo si prospetta anche l'ipotesi in cui *quis eum in medio itinere detinuerit et ipse possederit, vi deiectus videtur*. Attraverso queste espressioni mi sembra che Ulpiano volesse alludere con ogni verosimiglianza al fatto che qualcuno, forse lo stesso invasore dell'immobile o un altro dallo stesso incaricato, avesse tenuto

commenta Ulpiano, sembra essere scacciato con la violenza, in quanto gli viene sottratto un possesso che egli conservava *animus etsi non corpore*.

La chiusa, dunque, sembra accreditare la lettura data all'esordio del testo – *corpus* e *animus* come modalità alternative di conservazione del possesso –: nel momento dell'allontanamento dal fondo, il titolare cessa di possedere *corpore* ed inizia a possedere *animus*, rendendo ancora possibile la *deiectio*.

Un altro argomento a sostegno di quanto testé detto si rinviene in uno dei paragrafi successivi a quello appena esaminato:

D. 43.16.1.26 (Ulp. 69 *ad edict.*): *Eum, qui neque animo neque corpore possidebat, ingredi autem et incipere possidere prohibeatur, non videri deiectum verius est: deicitur enim qui amittit possessionem, non qui non accipitur.*

Il giurista definisce *deiectus* colui il quale perde il possesso, e non colui il quale, non essendo ancora possessore, non lo apprende. Pertanto, colui che non possiede *neque animo neque corpore* non sembra *deiectus* se gli viene impedito di entrare nel fondo e di iniziare a possedere.

Orbene, anche in questo testo le espressioni *animus* e *corpus* appaiono dal giurista utilizzate per indicare due distinte modalità attraverso le quali il possesso viene conservato⁽⁷⁰⁾: «chi non possiede né in un modo (*corpore*) né in un altro (*animus*) non videri *deiectum verius est*».

Tuttavia, ancora in Ulpiano il termine *animus* continua ad essere utilizzato in un unico ambito, quello degli immobili, e con un significato del tutto particolare, ossia come intenzione di non ab-

lontano il *revertens*. Se così è, nel frammento sarebbero prospettate due ipotesi: quella della reiezione violenta del possessore ritornato sul fondo e quella del medesimo possessore che veniva violentemente impedito, *in medio itinere*, a rientrare nell'*ager* o nella *domus*. Ai sensi di questa ricostruzione, non condivido le perplessità sollevate da P. ZAMORANI, *Possessio*, cit., 119 nt. 9, che vede nel periodo in questione un sicuro intervento estraneo.

⁷⁰ Si possiede attraverso l'*animus* oppure attraverso il *corpus*; chi non possiede attraverso l'*animus* né attraverso il *corpus*, *non videri deiectum verius est*.

bandonare il fondo dal quale ci si è allontanati, ma di rientrare non appena le circostanze lo consentano.

7. Paolo: *animus e corpus come elementi costitutivi del possesso*

Da ultimo Paolo, nei cui frammenti è documentata una profonda innovazione⁽⁷¹⁾. Egli, infatti, pur muovendosi all'interno della riflessione giurisprudenziale precedente – da un lato, continua a negare la possibilità di acquistare *animus* il possesso⁽⁷²⁾ e, dall'altro, ad ammettere la possibilità di conservare *animus* il possesso degli immobili⁽⁷³⁾ –, pare intervenire su ruolo e significato dei termini *animus* e *corpus*.

Innanzitutto, prende atto che le espressioni *corpus* e *animus* presentano un'estensione assai diversa. Infatti, mentre il termine *corpus* è impiegato per indicare in generale l'aspetto del controllo 'fisico' sulla cosa, il termine *animus* persiste ad essere utilizzato in un ambito limitato, quello degli immobili, e nel particolare significato di proposito di non abbandonare, ma di ritornare nel fondo dal quale ci si è allontanati. Poi, che le espressioni *corpus* e *animus* sono usate in maniera alternativa, ossia come due distinte e contrapposte modalità attraverso le quali si esercita il possesso.

Preso atto di questo, Paolo intuisce che nulla è di ostacolo a che il termine *animus* venga usato in una accezione più ampia, equivalente a quella già rivestita dal termine *corpus*, così come nulla è di ostacolo al fatto che le due espressioni vengano usate congiun-

⁷¹ Cfr., in questo senso, già C.A. CANNATA, *L'animus possidere*, cit., 91 ss.

⁷² Ad esempio, D. 41.2.3.1.6 (Paul. 54 *ad edict.*): *Et apiscimur possessionem corpore et animo, neque per se animo aut per se corpore... 6 ... igitur amitti et animo solo potest, quamvis adipisci non potest.* Lo stesso si legge in P.S. 5.2.1: ... *Sed nudo animo adipisci quidem possessionem non possumus...*

⁷³ Si veda, tra gli altri testi, D. 41.2.3.7.11 (Paul. 54 *ad edict.*): *Sed et si animo solo possideas, licet alius in fundo sit, adhuc tamen possides... 11 Saltus hibernos aestivosque animo possidemus, quamvis certis temporibus eos relinquamus.* Cfr. anche P.S. 5.2.1: ... *Sed nudo animo adipisci quidem possessionem non possumus, retinere tamen nudo animo possumus, sicut in saltibus hibernis aestivisque contingit.*

tamente, finendo per denotare l'elemento spirituale – *animus* – e l'elemento materiale – *corpus* – del possesso.

In questo modo, egli giunge a costruire una teorica in cui *animus* e *corpus* si prestano a giustificare tutte le fasi della *possessio*⁽⁷⁴⁾, comprese quelle nelle quali il possesso viene acquistato e conservato attraverso un intermediario⁽⁷⁵⁾:

P.S. 5.2.1: *Possessionem adquirimus et animo et corpore: animo utique nostro, corpore vel nostro vel alieno. Sed nudo animo adipisci quidem possessionem non possumus, retinere tamen nudo animo possumus, sicut in saltibus hibernis aestivisque contingit.*

D. 41.2.3.1 (Paul. 54 *ad edict.*): *Et apiscimur possessionem corpore et animo, neque per se animo aut per se corpore...*

D. 41.2.3.7 (Paul. 54 *ad edict.*): *Sed et si animo solo possideas, licet alius in fundo sit, adhuc tamen possides.*

⁷⁴ Oltre ai passi citati nel testo, si veda: P.S. 4.14.3; D. 41.2.1 (Paul. 54 *ad edict.*); D. 41.2.3 (Paul. 54 *ad edict.*); D. 41.2.7 (Paul. 54 *ad edict.*); D. 41.2.41 (Paul. 1 *inst.*); D. 41.3.15.1 (Paul. 15 *ad Plaut.*); D. 50.17.153 (Paul. 65 *ad edict.*).

⁷⁵ La dottrina è pressoché concorde sul fatto che le *Pauli Sententiae*, opera che si ritiene compilata in età diocleziana, siano state oggetto in epoca successiva di diverse alterazioni. Per questa ragione, occorre valutare con molta attenzione le informazioni in essa contenute. Tuttavia, per quanto riguarda il tema di questa indagine, a me sembra di non riscontrare variazioni rispetto al diritto classico. In argomento, si veda, tra gli altri e con particolare riguardo alla composizione e alla datazione dell'opera, M. LAURIA, *Ricerche su «Pauli Sententiarum libri»*, in *Annali della R. Università di Macerata*, 6, 1930, ora in IDEM, *Studi e ricordi*, cit., 150 ss.; G. SCHERILLO, *L'ordinamento delle Sententiae di Paolo*, in *Studi in onore di S. Riccobono*, I, Palermo, 1936, ora in IDEM, *Scritti giuridici*, I, *Studi sulle fonti*, Milano, 1986, 85 ss.; E. LEVY, *Vulgarization of Roman Law in the Early Middle Ages*, in *Medievalia et Humanistica*, I, 1943, ora in IDEM, *Gesammelte Schriften*, I, Köln, 1963, 220 ss.; IDEM, *Pauli Sententiae. A Palingenesia of the Opening Titles as a specimen of Research in West Roman Vulgar Law*, Ithaca–New York, 1954; D. LIEBS, *Die pseudopaulinischen Sentenzen*, in *ZSS*, 112, 1995, 151 ss.; IDEM, *Die pseudopaulinischen Sentenzen*, II, in *ZSS*, 113, 1996, 132 ss.; Á. D'ORS, *De nuevo sobre los estratos de las 'Pauli Sententiae'*, in *BIDR*, 98–99, 1995–1996, 1 ss.; I. RUGGIERO, *Ricerche sulle Pauli Sententiae*, Milano 2017.

D. 41.2.3.8.12 (Paul. 54 *ad edict.*): ... *quod si servus vel colonus, per quos corpore possidebam, decesserint discesserintve, animo retinebo possessionem...* 12 *Ceterum animo nostro, corpore etiam alieno possidemus, sicut diximus per colonum et servum, nec movere nos debet, quod quasdam etiam ignorantes possidemus, id est quas servi peculiariter paraverunt: nam videmur eas eorundem et animo et corpore possidere.*

D. 41.2.8 (Paul. 65 *ad edict.*): *Quemadmodum nulla possessio adquiri nisi animo et corpore potest, ita nulla amittitur, nisi in qua utrumque in contrarium actum est.*

È sufficiente una rapida lettura dei testi per cogliere la profonda differenza tra Paolo e gli altri giuristi. Nel pensiero di Paolo i termini *animus* e *corpus* sono presenti in ogni momento della fattispecie possessoria: il possesso si acquista *animo nostro et corpore nostro*⁽⁷⁶⁾ oppure *animo nostro et corpore alieno*⁽⁷⁷⁾, ma *nudo animo adipisci quidem possessionem non possumus*. Allo stesso modo, il possesso va mantenuto *animo nostro et corpore nostro*⁽⁷⁸⁾ oppure *animo nostro et corpore alieno*⁽⁷⁹⁾, nonché *nudo animo*. Infine, il possesso si perde *animo et corpore*⁽⁸⁰⁾ o, talvolta, anche solo *animo*⁽⁸¹⁾.

⁷⁶ Alcuni testi, in questa e nelle note successive: D. 41.2.3.1 (Paul. 54 *ad edict.*); D. 41.2.8 (Paul. 65 *ad edict.*); D. 50.17.153 (Paul. 65 *ad edict.*); P.S. 5.2.1.

⁷⁷ P.S. 5.2.1.

⁷⁸ D. 41.2.3.12 (Paul. 54 *ad edict.*); P.S. 5.2.1.

⁷⁹ D. 41.2.3.8.12 (Paul. 54 *ad edict.*). Da D. 41.2.3.12 si apprende che il possesso poteva essere conservato anche *animo alieno et corpore alieno*.

⁸⁰ D. 41.2.8 (Paul. 65 *ad edict.*); D. 50.17.153 (Paul. 65 *ad edict.*).

⁸¹ D. 41.2.3.6 (Paul. 54 *ad edict.*).

FRANCESCA LAMBERTI

DOCTAE PUELLAE: ALCUNI ESEMPI
DI ISTRUZIONE FEMMINILE NELLE CLASSI
MEDIO-ALTE DI ETÀ IMPERIALE*

1. Il tema del convegno mi ha dato modo di tornare su precedenti ricerche in materia di cultura femminile nella koinè romana tardorepubblicana e dell'alto principato⁽¹⁾. All'educazione delle donne in Roma antica, come è noto, ha dedicato in tempi recenti un'importante monografia Emily Hemelrijk⁽²⁾. Come sempre accade, oltre a sanare la nostra curiosità su profili che da tempo atten-

* Con viva gratitudine ai Colleghi Paolo Ferretti, Mario Fiorentini e Gabriella Zoz. Un ringraziamento particolare va anche al collega Raffaele D'Alessio con cui ho a lungo discusso il presente contributo, specie per vari suggerimenti relativi alle fonti in discussione.

¹ F. LAMBERTI, *Donne romane fra Idealtypus e realtà sociale. Dal 'domum servare' e 'lanam facere' al 'meretricio more vivere'*, in *Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto* 4, 2014, 61 ss.; EAD., *Elementi giuridici nell'educazione femminile in Africa proconsolare fra II e III sec. d.C. Gli esempi di Pudentilla e Perpetua*, in F. LAMBERTI, P. GRÖSCHLER, F. MILAZZO (a cura di), *Il diritto romano e le culture straniere* (a c. di), Lecce 2015, pp. 199-230.

² E.A. HEMELRIJK, *Matrona docta. Educated Women in the Roman Elite from Cornelia to Julia Domna*, London-New York 1999, rist. 2004. Agli spunti forniti da Hemelrijk si sono connesse altresì le ricerche di R. VAN DEN BERGH, *The Role of Education in the Social and Legal Position of Women in Roman Society*, in *RIDA* 47, 2000, 351 ss.; T. MUÑOZ GARCÍA DE ITURROSPE, "Angelicæ legis docta, dicata deo" (CLE 1443 b, 2): *modelos femeninos excepcionales en carmina epigraphica y en la tradición cristiana*, in X. GÓMEZ I FONT, C. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, J. GÓMEZ PALLARÉS (a cura di), *Literatura epigráfica: estudios dedicados a Gabriel Sanders*, Zaragoza 2009, 255-278.

devano risposta, il volume di Hemelrijk ha offerto spunto altresì per porre nuovi quesiti (di stampo prevalentemente giuridico) a fonti note, ma non ancora del tutto valutate dalla ‘nuova’ prospettiva di indagine.

Prima di addentrarmi nel vivo del tema, vorrei premettere alcuni dati, per lo più noti, che possono tuttavia aiutarci a contestualizzare le evidenze testuali da analizzare.

I Leitmotiv dell’educazione e dell’insegnamento dei fanciulli tornano a più riprese nelle fonti a nostra disposizione⁽³⁾. L’argomento costituisce un ‘tema caldo’ (come vedremo) anche a livello di discussione filosofica, retorica (e, di conseguenza, giuridica) soprattutto fra la fine del I e gli inizi del II sec. d.C. L’educazione di *pueri* e *puellae* può svolgersi attraverso percorsi diversi: i genitori di ceti meno abbienti, a Roma come nelle province (in particolare occidentali) dell’Impero, inviavano i figli presso insegnanti pubblici, che svolgevano la loro attività nei c.d. *ludi*; i ‘rampolli’ delle ‘classi elevate’ godevano invece di insegnanti privati sin dai primi gradi della loro educazione.

Quint. *Inst. or.* 1.2, benché rilevasse la diffusione dei *paedagogi*, dei precettori privati in età flavia, nella propria *Institutio oratoria* caldeggiava (con motivazioni varie) la frequenza di *ludi* e scuole pubbliche⁽⁴⁾:

Quint. *Inst. or.* 1.2.1. *Sed nobis iam paulatim ad crescere puer et exire de gremio et discere serio incipiat. Hoc igitur potissimum loco tractanda quaestio est, utilisne sit domi atque intra privatos parietes studentem continere, an frequentiae scholarum et velut publicatis praeceptoribus tradere. 2. Quod quidem cum iis a quibus clarissimarum civitatum mores sunt instituti, tum eminentissimis auctoribus video placuisse. Non est tamen dissimulandum esse nonnullos qui ab hoc prope publico more privata quadam persuasione dissentiant . . .*

³ In argomento cfr. H.I. MARROU, *Storia dell’educazione nell’antichità* (tr. U. Massi a c. di L. De Giovanni), Roma 1971, S.F. BONNER, *Education in Ancient Rome. From the elder Cato to the younger Pliny*, Oxford 1977 (2012).

⁴ Per tutti H.I. MARROU, *Storia dell’educazione* cit. 311; S.F. BONNER, *Education* cit. 34 ss.

Vi erano – è noto – fra repubblica e principato almeno, tre livelli di istruzione, dall'elementare a quello più elevato: a quest'ultimo giungevano di regola solo i più abbienti e/o i più dotati. Non sempre la sequenza dei gradi d'istruzione si presenta, alla luce delle fonti a nostra disposizione, in modo lineare. Nell'insieme tuttavia l'educazione dei bambini e degli adolescenti ruota intorno a tre momenti portanti.

Nel corso del primo livello di istruzione, all'interno delle scuole pubbliche, i minori romani apprendevano a leggere e scrivere (da un *magister ludi* o un *litterator*), si perfezionavano nella scrittura (affidati alle cure di un *librarius*) e imparavano a far di conto (eventualmente seguiti da un *calculator*) e a stenografare⁵. L'esercizio dell'insegnamento non era sottoposto a vincoli, il luogo non era soggetto a regole: era possibile avere classi in una *domus* privata o in una locanda (*taberna*), o addirittura all'aperto. Gli allievi non erano divisi rigidamente per età e livello di apprendimento. L'età della prima istruzione spaziava solitamente dai sette anni d'età agli undici-dodici⁶, ma ai corsi 'di primo livello' presso il *ludi magister* potevano ammettersi anche studenti più grandi (e ancora 'incolti')⁷.

Il secondo grado di istruzione aveva luogo presso un *grammaticus*, che curava l'apprendimento della lingua e letteratura latina (e in alcuni casi anche di quella greca, là dove non si ricorresse ad un distinto insegnante, il *grammaticus Graecus*)⁸, soprattutto attraverso

⁵ H.I. MARROU, *Storia dell'educazione* cit. 205 ss.; S.F. BONNER, *Education* cit. part. 56 ss.; M.L. CLARKE, *Higher Education in Ancient Rome*, London 1971, 46 s.; T. MORGAN, *Literate Education in the Ellenistic and Roman Worlds*, Cambridge 1988, part. 90 ss.; E.A. HEMELRIJK, *Matrona Docta* cit. part. 8 ss.; M. JOYAL, I. McDUGALL, J.C. YARDLEY (Eds.), *Greek and Roman Education. A Sourcebook*, London 2009; W. M. BLOOMER, *The School of Rome. Latin Studies and the Origins of Liberal Education*, Berkeley, Los Angeles, London 2011.

⁶ Quint. *Inst. or.* 1.1.15 ss.

⁷ R. FRASCA, *Educazione e formazione a Roma. Storia, testi, immagini*, Bari 1996, part. p. 262 e 280 (con riferimento a Suet. *Nero 7: Tener adhuc necdum matura pueritia circensibus ludis Troiam constantissime favorabiliterque lusit. Undecimo aetatis anno a Claudio adoptatus est Annaeque Senecae iam tunc senatori in disciplinam traditus*).

⁸ Si v. ad es. S.F. BONNER, *Education* cit. part. 57 s. L'introduzione dell'edu-

la lettura dei poeti (*lectio*) e l'analisi linguistica dei versi (*partitio*); gli esercizi in esame fornivano spunto per approfondire le conoscenze di grammatica, metrica, ortografia, e acquisire altresì le opportune nozioni di mitologia, geografia, storia, fisica e via elencando, necessarie a comprendere i testi oggetto di studio⁹.

Verso la fine del ciclo di lezioni presso il *professor grammaticae* si apprendevano a volte anche i rudimenti della composizione in prosa (anche se tale settore era piuttosto di competenza dell'insegnante di 'terzo livello', il *rbetor*). In genere non proseguiva gli studi

cazione greca nei circoli 'elevati' romani e l'afflusso di insegnanti e studiosi dal mondo grecofono fece sì che l'istruzione in grammatica e retorica fosse svolta da Greci e in greco. «In those days, *grammatici* taught chiefly Greek poetry (foremost Homer, the tragedians and Menander) and some older Latin poetry, such as Ennius, Naevius, Plautus and Terence [...] as time went on, the curriculum changed. In the first century BC schools of Latin rhetoric appeared next to the Greek ones [...] moreover, during the reign of Augustus the new Latin poetry (Virgil, Horace and the elegiac poets) was introduced into the curriculum of the *grammaticus* and partly replaced the older Latin writers [...]. During the early principate the increase of Latin education resulted in a separation of the *grammaticus Graecus* and the *grammaticus Latinus* – as it led to separate teachers of Greek and Latin rhetoric before – possibly to the detriment of the knowledge of Greek language and literature among all but the wealthy upper classes»: E.A. HEMELRIJK, *Matrona Docta* cit. 19.

⁹ T. VILJAMAA, *From Grammar to Rhetoric. First Exercises in Composition According to Quintilian, Inst. 1,9*, in *Arctos* NS 22, 1988, 179-201; L. CANFORA, *L'educazione*, in E. GABBA, A. SCHIAVONE (a cura di), *Storia di Roma 4. Caratteri e morfologie*, Torino 1989, 735 ss., part. 760 s.: «... domina la lettura dei poeti. I prosatori vengono proposti a scolari più adulti [...]. La prima operazione, dinanzi ai testi offerti alla lettura, è quella di *praelegere* [Quint. *Inst. or.* 1.8.8; 1.8.13]; il maestro dà l'esempio di come si debba leggere, definisce accentuazione, punteggiatura, pause ... Segue il commento del passo preso in considerazione [...]. il commento comprende cognizioni che vanno dalla metrica, alla filosofia, alla musica, all'astronomia [...]. La fase successiva alla lettura e al commento da parte del maestro è l'apprendimento a memoria o la riesposizione per iscritto da parte dello scolaro: per esempio mettono in prosa frammenti di poesia». Su apprendimento e *interpretatio* dei testi diffusi nelle scuole da ultimo M. GIOSEFFI, *Interpretatio e paraphrasis da Seneca a Tiberio Claudio Donato*, in F. STOK (a cura di), *Totus scientia plenus. Percorsi dell'esegesi virgiliana antica*, Pisa 2013, part. 363 s.

chi aspirava solo a leggere e scrivere con scioltezza, al più a divenire *scriba, librarius, notarius* ovvero *lector*.

Al terzo livello, alla scuola del *rhetor*, si giungeva intorno ai sedici-diciassette anni d'età, e in ogni caso per i fanciulli dopo l'assunzione della *toga virilis*. Per molti dei ragazzi la preparazione nell'arte retorica costituiva il livello finale della loro istruzione, e la 'porta d'ingresso' alla vita⁽¹⁰⁾.

Con grande efficacia sono descritti ad esempio i diversi gradi di istruzione in Apuleio:

Apul. Flor. 20: *Sapientis viri super mensam celebre dictum est: 'Prima', inquit, 'creterra ad sitim pertinet, secunda ad hilaritatem, tertia ad voluptatem, quarta ad insaniam'. Verum enimvero Musarum creterra versa vice quanto crebrior quantoque meracior, tanto propior ad animi sanitatem. Prima creterra litteratoris rudimento eximit, secunda grammatici doctrina instruit, tertia rhetoris eloquentia armat. Hactenus a plerisque potatur. Ego et alias cre terras Athenis bibi.*

Apuleio, nel rifarsi forse ai versi assai noti di una commedia di Eubulo (IV sec. a.C.) in cui Dioniso stesso enumerava le coppe di vino (crateri) consentite per evitare eccessi⁽¹¹⁾, indicava come il livello dell'istruzione presso il *rhetor* fosse quello «sino al qua-

¹⁰ L. CANFORA, *L'educazione* cit. 751 s.

¹¹ R. KASSEL, C. AUSTIN (eds.), *Poetae comici graeci* 5, Berlin 1986, fr. 93 (p. 244): Τρεῖς γὰρ μόνους κρατήρας ἐγκεραννύω / τοῖς εὖ φρονούσι· τὸν μὲν ὑγείας ἔνα, / ὃν πρῶτον ἐκπίνουσι· τὸν δὲ δεύτερον / ἔρωτος ἠδονῆς τε· τὸν τρίτον δ' ὕπνου, / ὃν ἐκπίνοντες οἱ σοφοὶ κεκλημένοι / οἴκαδε βαδίζουσ'. Οὐ δὲ τέταρτος οὐκ ἔτι / ἡμέτερός ἐστ', ἀλλ' ὕβρεος· ὃ δὲ πέμπτος βοῆς / ἔκτος δὲ κώμων· ἕβδομος δ' ὑπωπίων· / <ὃ δ' >ὄγδοος κλητήρος· ὃ δ' ἑνατος χολῆς / δέκατος δὲ μανίας, ὥστε καὶ βάλλειν ποιεῖ. / Πολὺς γὰρ εἰς ἓν μικρὸν ἀγγεῖον χυθεὶς / ὑποσκελίζει ῥᾶστα τοὺς πεπωκότας. Eubulo avrebbe (per bocca del dio Dioniso) caldeggiato la moderazione nella fruizione del vino: paragonando i calici a pregi e difetti degli esseri umani, Dioniso avrebbe affermato che solo pochi di essi (tre, per l'esattezza) avrebbero corrisposto alle virtù (salute, piacere e sonno). I successivi sette sarebbero stati invece portatori di malanni crescenti. Sui versi in esame, fra altri, C. COOK, H. TARBET, D. BALL, *Classically Intoxicated*, in *British Medical Journal* 335, 22-27.12.2007, 1302-1304; F. MOSCATO, *Il Simposio (The Symposium)*, in S. MENGHINI, *Symposion. La cultura del vino nei valori della conoscenza storica e nelle strategie di mercato*, Firenze 2012, 70.

le si abbeverano i più», vantandosi – egli stesso – di aver bevuto ancora ben altri calici di cultura: si trattava degli studi di poetica, geometria, musica, dialettica e soprattutto filosofia, seguiti da lui ad Atene, generalmente riservati a pochissimi privilegiati.

2. Erano di regola i fanciulli di sesso maschile ad avere accesso all'insegnamento delle materie in esame e a goderne l'apprendimento. Era infrequente (anche se, forse, meno di quanto si creda) che le fanciulle accedessero a studi di retorica, dato che non era consentito loro pronunziare orazioni in pubblico⁽¹²⁾. La loro 'adolescenza', in più, durava meno di quella dei ragazzi, in quanto l'età in cui contraevano matrimonio era alquanto più bassa delle loro controparti maschili: fra i 15 e i 18 anni una ragazza della società-bene romana era generalmente fidanzata e assai di frequente anche sposata⁽¹³⁾. È verosimile che anche nei ceti inferiori (nonostante il tenore di vita più basso) non ci si allontanasse sensibilmente da tale età 'matrimoniale'. Le nozze spostavano il 'baricentro' delle attività femminili verso la conduzione della *domus*, l'allevamento dei figli e (il più delle volte) la tessitura e i lavori di lana⁽¹⁴⁾. Nei ceti

¹² La vicenda di Ortensia, come ci viene descritta in Val. Max. 8.3.3, Quint. *Inst. or.* 1.1.6, App. *h.c.* 4.32-34, appare costituire un episodio eccezionale: le qualità retoriche della donna sarebbero in ogni caso da ricondurre alla sua discendenza da Ortensio Ortalo (e dunque da ricollegare a meriti maschili e nell'ambito di una genealogia maschile). Sull'episodio vd., in part., L. PEPPE, *Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana*, Milano 1984, 17 ss.; ID., *Civis Romana. Forme giuridiche e modelli sociali dell'appartenenza e dell'identità femminili in Roma antica*, Lecce 2016, 358 ss.; E. CANTARELLA, *Passato prossimo. Donne romane da Tacita a Sulpicia*, Milano 1996, 90 ss.; A. VALENTINI, *Matronae tra novitas e mos maiorum. Spazi e modalità dell'azione pubblica femminile nella Roma medio repubblicana*, Venezia 2012, 249 ss.

¹³ V. part. B.D. SHAW, *The Age of Roman Girls at Marriage: Some Reconsiderations*, in *JRS* 77, 1987, 30 ss.; W. SCHEIDEL, *Roman Funerary Commemoration and the Age at First Marriage*, in *Princeton/Stanford Working Papers in Classics*, Princeton 2005, 1 ss.

¹⁴ V. *supra*, nel n. 1. Quanto al dedicarsi al lanificio, come occupazione privilegiata della donna nel modello 'tradizionale' romano, si v. quanto da me

medio-alti, tuttavia, dato il supporto di un gran numero di schiavi alla conduzione delle attività domestiche e familiari, sicuramente alle *matronae* residuava tempo per dedicarsi a letture, all'ascolto di declamazioni e versi poetici, e alla musica.

Disponiamo in ogni caso di dati che documentano, almeno per i primi livelli di istruzione (il grado 'elementare'), un accesso anche delle fanciulle ai rudimenti della grammatica e delle lettere, in modo analogo a quello dei coetanei di sesso maschile¹⁵. Spesso erano i mariti a prendersi cura dell'istruzione delle mogli, soprattutto nel principato, o a sovrintendere a che la loro istruzione venisse seguita da *paedagogi* privati¹⁶. Mentre l'istruzione dei fanciulli delle classi alte rappresentava tuttavia quasi un obbligo sociale, quella delle ragazze di buona estrazione dipendeva per lo più dalla sensibilità delle famiglie, almeno in età repubblicana. Là dove veniva attuata, se inserita nei 'canoni' tradizionali (vale a dire somministrando alle fanciulle letture morigerate e tradizionali, e conformi al *mos maiorum*), essa non era oggetto di biasimo. Abbiamo spunti nelle fonti che indicano la presenza di *matronae* istruite e la cui cultura era ampiamente apprezzata, già per l'età tardo-repubblicana: si pensi solo alla moglie di Varrone,

rilevato part. in F. LAMBERTI, *Donne romane fra Idealtypus* cit. 61 ss., part. 62 nt. 7. Rilevante sul punto anche D. 15.1.27 (Gai. 9 *ad ed. prov.*): *Et ancillarum nomine et filiarum familias in peculio actio datur: maxime si qua sarcinatrix aut texitrix erit aut aliquod artificium vulgare exerceat, datur propter eam actio*, su cui T.J. CHIUSI, *Die «actio de in rem verso» im römischen Recht*, München 2001, 34 e da ultimo R. D'ALESSIO, *Margini di autonomia per «filiae familiarum»*, in *Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto* 4, 2014, 117-133, part. 128 s.

¹⁵ E.A. HEMELRIJK, *Matrona docta* cit. 21 ss. e 231, nt. 21: fra le fonti, Cic. *Att.* 12.33; fra le epigrafi menzionanti *paedagogi* per fanciulle, *CIL* VI.2210, 6327, 9754 e 33787; *CIL* X.6561. In un noto bassorilievo da Pompei è rappresentato un pedagogo che per strada impartisce i suoi insegnamenti a bambini e bambine.

¹⁶ Plin. *Ep.* 1.16.6: *Legit mihi nuper epistulas; uxoris esse dicebat. Plantum vel Terentium metro solutum legi credidi: quae sive uxoris sunt, ut affirmat, sive ipsius, ut negat, pari gloria dignus est, qui aut illa componat aut uxorem, quam virginem accepit, tam doctam politamque reddiderit.*

Fundania, cui era dedicato il primo dei libri *de re rustica* (che l'autore avrebbe scritto su espressa richiesta di lei)⁽¹⁷⁾, o a Cecilia Attica, la figlia dell'amico-editore di Cicerone, cui il padre aveva messo a disposizione uno schiavo *paedagogus* per l'istruzione elementare e un *grammaticus* greco, il liberto Q. Cecilio Epirota, per gli studi più evoluti⁽¹⁸⁾. Non è forse un caso che le famiglie in esame fossero di estrazione equestre (per le quali potrebbe supporre una diversa sensibilità alle nuove istanze sociali).

Dal primo sec. a.C. l'ideale greco della *ἐγκύκλιος παιδεία*, di un'educazione 'a tutto tondo', aveva condotto ad inserire nell'istruzione dei figli delle élites anche grammatica, retorica, dialettica, geometria, aritmetica, astronomia e teoria musicale⁽¹⁹⁾. Del resto, a matrimonio avvenuto, si richiedevano spesso nella *matrona* qualità di buona amministratrice, per cui doveva essere ben visto che ella sapesse leggere, scrivere e conoscesse i rudimenti dell'aritmetica⁽²⁰⁾. Agli inizi del principato risale la teorizzazione intellettuale

¹⁷ Varr. *Res rust.* 1.1.7-11.

¹⁸ Cic. *Att.* 12.33: *vehementer me sollicitat Atticae nostrae valetudo ut verear etiam ne quae culpa sit. sed et paedagogi probitas et medici adsiduitas et tota domus in omni genere diligens me rursus id suspicari vetat. cura igitur; plura enim non possum.*

¹⁹ L. M. DE RIJK, *Εγκύκλιος παιδεία: a Study of its Original Meaning*, in *Vivarium* 3, 1965, 24-93; E. RAWSON, *Intellectual Life in the Late Roman Republic*, London 1985, 117; D. A. RUSSELL, *Arts and Sciences in Ancient Education*, in *Greece and Rome* 36, 2010, 210-225; W.M. BLOOMER, *The School of Rome* cit. part. 111 ss.

²⁰ Esempio quanto Plutarco afferma nei *Coniugalia praecepta* per indurre il marito ad investire nella crescita culturale della propria moglie: perché la donna colta, che conosce la geometria e la filosofia, non si dedicherà ad occupazioni insulse, non si farà abbindolare dai ciarlatani dell'occultismo e riderà di chiunque voglia farle credere di sapere «tirare giù la luna dal cielo». Plut. *Coniug. Praec.* 48 (Mor. 145c): τὰ δὲ τοιαῦτα μαθήματα πρώτον ἀφίστησι τῶν ἀτόπων τὰς γυναῖκας· αἰσχυρῆσεται γὰρ ὀρχεῖσθαι γυνή γεωμετρῆιν μανθάνουσα, καὶ φαρμάκων ἐπωδᾶς οὐ προσδέξεται τοῖς Πλάτωνος ἐπαδομένη λόγοις καὶ τοῖς Ξενοφώντος. ἂν δὲ τις ἐπαγγέλληται καθαιρεῖν τὴν σελήνην, γελᾶσεται τὴν ἀμαθίαν καὶ τὴν ἀβελτερίαν τῶν ταῦτα πειθομένων γυναικῶν, ἀστρολογίας μὴ ἀνηκόως ἔχουσα καὶ περὶ Ἀγλαονίκης ἀκηκουῖα τῆς Ἠγήτορος τοῦ Θετταλοῦ θυγατρὸς [d] ὅτι τῶν ἐκλειπτικῶν ἔμπειρος οὐσα πανσελήνων καὶ προειδυῖα τὸν χρόνον, ἐν ᾧ συμβαίνει τὴν σελήνην ὑπὸ γῆς σκιάς ἀλίσκεσθαι, παρεκρούετο καὶ συνέπειθε τὰς γυναῖκας ὡς αὐτὴ καθαιροῦσα τὴν

del valore della cultura femminile: sono note infatti le considerazioni in materia del filosofo stoico Musonio Rufo ⁽²¹⁾: Musonio, «riconoscendo una identica attitudine alla virtù per uomini e donne, proclamava la necessità di una identica educazione per entrambi i sessi. E sono altrettanto note analoghe affermazioni contenute negli scritti di Plutarco» ⁽²²⁾.

Prescinderei, per il momento, dagli interrogativi su quali fossero le motivazioni di fondo alla base dell'orientamento 'progressista' in esame (se questo atteggiamento 'illuminato' di una parte degli intellettuali di età imperiale – lungi dal sovvertire il modello tradizionale femminile – partisse da una presa di coscienza dell'importanza delle madri come educatrici o se – come sostenuto da alcuni – l'investimento 'forte' operato dalla società romana nei riguardi della cultura femminile fosse volto piuttosto a coprire un 'vu-

σελήνην. Sul punto si rinvia a P. GIUNTI, *Il ruolo sociale della donna romana di età imperiale: tra discriminazione e riconoscimento*, in *Index* 40, 2012, 342 ss., 351, e al contributo della stessa accolto in questo volume.

²¹ Muson. *Diatr.* 3 e 4. Fra l'altro lo studio della filosofia sarebbe stato utile alle donne a svolgere meglio il loro ruolo di conduzione delle attività domestiche e di gestione della *familia* servile; sarebbe stato funzionale alle donne a mantenere il controllo sulle proprie emozioni e sui propri comportamenti sessuali (anche qui appare un rinnovato richiamo alla necessità del pudore e della morale sessuale); nella co-gestione della casa, della famiglia e dei figli, una donna istruita nelle questioni filosofiche sarebbe stata una partner migliore di una all'oscuro. In particolare sull'educazione femminile Musonio reputava che coraggio e virtù fossero qualità comuni a uomini e donne, e che un'accurata istruzione potesse condurre a un avanzamento di entrambi i sessi nell'ambito in esame. Di peculiare rilievo il fatto che il filosofo negasse differenze fra i sessi quanto ad attitudini e capacità intellettuali. Sull'opera di Musonio Rufo, part. C. LUTZ, *Musonius Rufus, the Roman Socrates* in *Yale Classical Studies* 10, 1947, 3 ss.; C. KEENER, *Women's Education and Public Speech in Antiquity*, in *Journal of the Evangelical Theological Society* 50, 2007, 747 ss. Legami fra il pensiero filosofico (sul punto) di Musonio Rufo e l'impostazione di aristocratici quali Plinio il Giovane (assai legato all'allievo di Musonio Minicio Fundano) suppone, sulla scia di Plin. *Ep.* 5.16; G. CLARK, *Roman Women*, in *Greece and Rome* 28, 1981, 193 ss. Analoga impostazione in GIUNTI, *Il ruolo sociale della donna* cit. 342 ss.

²² GIUNTI, *Il ruolo sociale della donna di età imperiale* cit. 342 ss.; v. altresì Giunti, in questo volume.

to' di riconoscimento giuridico nei riguardi delle donne). Non può ignorarsi del resto che la cultura femminile (soprattutto quella di stampo 'ellenizzante') nel discorso politico della tarda repubblica era stata a tratti colpita da viva riprovazione (se legata all'*impudicitia*): basti menzionare i casi di Sempronia, la *matrona* (*mulier genere atque forma*, istruita sia in greco che in latino, in grado di suonare e danzare con perizia e grazia, di comporre versi e dall'eloquio multiforme e fascinoso) che prese parte alla congiura di Catilina, fatta oggetto degli strali di Sallustio⁽²³⁾, o alla Carfania (o Caia Afrania) menzionata da Valerio Massimo, che (evidentemente in possesso di conoscenze giuridiche) assillava i pretori pretendendo di perorare anche cause non sue. Molti altri esempi potrebbero aggiungersi, anche dalla satira poetica del primo secolo d.C.⁽²⁴⁾. Un orientamento di maggiore apertura (veicolato verosimilmente dai ceti sociali in ascesa) si contrapponeva ad uno più conservatore, che vedeva la cultura come 'pericolosa', e spesso connessa a *impudicitia* e viziosità femminile, soprattutto là dove imbevuta di ellenismo.

3. L'atteggiamento critico di alcuni intellettuali pare tuttavia attenuarsi nel corso del principato, per lasciare spazio a un progressivo apprezzamento nei riguardi dell'istruzione muliebre⁽²⁵⁾. L'apertura

²³ Sall. *Bell. Cat.* 25: *Sed in iis erat Sempronia, quae multa saepe virilis audaciae facinora commiserat. haec mulier genere atque forma, praeterea viro liberis satis fortunata fuit; litteris Graecis Latinis docta, psallere [et] saltare elegantius quam necesse est probae, multa alia, quae instrumenta luxuriae sunt. sed ei cariora semper omnia quam decus atque pudicitia fuit; pecuniae an famae minus parceret, haud facile discerneres; libido sic adensa, ut saepius peteret viros quam peteretur. sed ea saepe antebac fidem prodiderat, creditum abiuraverat, caedis conscia fuerat: luxuria atque inopia praeceps abierat. verum ingenium eius haud absurdum: posse versus facere, iocum movere, sermone uti vel modesto vel molli vel procaci; prorsus multae facetiae multusque lepos inerat.*

²⁴ Casistica e bibliografia in F. LAMBERTI, *Donne romane fra Idealtypus e realtà sociale* part. 73 ss.

²⁵ E.A. HEMELRIJK, *Matrona docta* cit. 93: «the most conspicuous change seems to have taken place during the principate, in the course of the first century AD, when together with the greater appreciation of a Greek-style educa-

verso la cultura ‘tradizionale’ romana dovrebbe risalire almeno agli inizi del principato⁽²⁶⁾. A partire da Vespasiano, e poi con decisione da Nerva e Traiano, essa si sarebbe ‘aperta’ anche agli elementi ellenizzanti e al contributo di autori non italici.

Sta in fatto che la documentazione epigrafica, dagli inizi del principato, per Roma e per l’Italia, testimonia ampiamente l’ingresso dell’istruzione nei ‘cataloghi di virtù’ di defunte, in particolare di giovane età. Bambine di sette-otto anni vengono lodate non solo per la loro avvenenza o per la vivacità di spirito, ma anche per la loro educazione. Gli epitaffi, i più significativi in metro poetico, documentano il costume di educare in casa anche piccole liberte, o

tion we meet a growing number of educated women and a greater openness as regards their learning – though satirists and champions of traditional morality remain highly critical, as is to be expected [...]. Roman ambivalence in the late republic and early principate as regards educated women runs parallel to their attitude towards the Hellenization of Roman society, which varied from appreciation to disgust. On the one hand, Greek culture was depreciated as luxurious and effeminate, a source of corruption for the morally superior Roman élite, or despised as a form of useless verbosity; on the other hand, it was greatly admired: to be familiar with Greek culture was a sign of sophistication».

²⁶ E.A. HEMELRIJK, *Matrona docta* cit. 94 s.: «In the course of the first century AD Greek culture, despite attempts to curb its influence and the life of luxury and leisure that was associated with it, spread throughout Roman society and became a status symbol for members of the subélite too. Educational facilities, such as libraries, increased in number and numerous Greek scholars were serving in the households of the wealthy. The peace and prosperity of the principate showed a growing appreciation of education and of literary activities among the upper classes. Greek culture was also cultivated by a growing number of upper-class women, the well-educated women of the imperial family, from Augustus’ sister Octavia and her daughter Antonia onwards, perhaps serving as models. Since education was regarded as a mark of high social status, it was imitated also by well-to-do women of more modest descent. Yet, authors of the first and second centuries AD showed various prejudices against educated women: they ridiculed their affectation or priggishness, doubted their morals or even their sex, and objected to their ostentation. On the other hand, moral philosophers, such as Musonius Rufus and Plutarch, and the younger Pliny defended the education of women for moral reasons and traditionalists excused it, under certain conditions, by pointing to their role as educators of sons».

figlie di schiave che i padroni avessero allevato come proprie figlie (in alcuni casi operandone la *manumissio*).

Così nel caso della piccola Crocale (documentato da un'epigrafe spoletina databile al più tardi agli inizi del principato), morta prima di aver compiuto i 14 anni, verosimilmente *alumna* (figlia di schiava, manomessa e allevata in casa), i genitori avevano dato alla bambina la stessa educazione riservata agli *ingenui* (come attesta il riferimento al *perdocta* nelle *artes ingenuae*)⁽²⁷⁾:

CIL XI 4866 = CLE 1167 (Spoletum, fine I sec. a.C. – inizi I sec. d.C.):
*Artibus ingenuis cura per[docta suorum] / sortita egregium corpor[is omne decus]
 / nondum bis septem plenis prae[repta sub annis] / hic Crocale casta condit[a sede
 iacet] / [...]*

In un'iscrizione romana (che conosciamo purtroppo solo attraverso tradizione manoscritta, essendo essa andata perduta), databile verosimilmente fra I e II sec. d.C., la dedica è alla giovane *Euphrosyne*, sepolta assieme al marito: accanto alle tipiche qualità muliebri (*pia casta pudica proba*), troviamo ancora una volta l'appellativo 'docta'. Appare notevole, in essa, la contrapposizione tra *formosa puella* e le doti matronali dell'*uxor: docta, opulenta, pia, casta, pudica, proba*⁽²⁸⁾. Secondo le studiose bolognesi Girotti e Cenerini saremmo dinanzi a un nuovo modello femminile che veniva formandosi: *Euphrosyne* (verosimilmente di estrazione libertina, ma da famiglia

²⁷ Il grecanico Crocale attesta l'origine servile della fanciulla; il riferimento alla *castitas* è verosimilmente legato al fatto, che pur essendo arrivata alla pubertà, la ragazza non fosse ancora maritata. Sull'epigrafe part. H. GEIST, *Römische Grabinschriften. Gesammelt und ins Deutsche übertragen von Hieronymus Geist*, München 1969, 54 Nr. 89; R. CORDELLA, N. CRINITI, *Ager Nursinus. Storia, epigrafia e territorio di Norcia e della Valnerina romane*, Perugia 2008, 84-86; M. GASPERINI, *Da Spoletium a Nursia. Viabilità, topografia e dinamiche insediative*, tesi dott., Roma 2014, 117 s.

²⁸ T. MUÑOZ GARCÍA DE ITURROSPE, *Angelicae legis docta* cit. 255 ss.; M. MASSARO, *La storia dal basso: "elogia humiliorum" nel colombario urbano degli Statilii*, in *Scritti di storia per Mario Pani*, Bari 2011, 285 ss.; F. LAMBERTI, *Elementi giuridici dell'educazione femminile* cit. 204 s.

agiata) è definita *facilis formosa puella* (una ragazza bella e affabile): una volta sposata, tuttavia, se ne rammentano soprattutto doti e virtù morali, in adesione al ‘modello’ con cui nelle iscrizioni pagane viene caratterizzata la matrona (*casta, proba, pia* e *prudica*)⁽²⁹⁾. L’ipotesi giustificerebbe anche il motivo per cui molte iscrizioni funerarie lodano la parlantina sciolta e la vivacità intellettuale in bambine morte prima della pubertà: l’avvenenza e l’estroversione nelle *puellae* erano apprezzate, là dove le donne sposate dovevano invece profilarsi per morigeratezza, culto dei valori (e dei lavori) domestici e *pietas*⁽³⁰⁾:

CIL VI 9693 = CLE 1136 (Roma, I-II sec. d.C.): *D(is) M(anibus) // Quid sibi volt quaeris tellus congesta viator / ossibus hic uxor miscuit ossa meis / nobilis Euphros[y]ne facilis formosa puella / docta opulenta pia casta prudica proba [...]*.

Anche la piccola Magnilla, morta all’età di 8 anni, oltre che d’aspetto gradevole e di spirito vivace (*sensus mirabilis*) è detta essere istruita ben più di quanto ci si possa attendere da una fanciullina di quell’età (*super annos docta*)⁽³¹⁾:

CIL VI 21846 = CLE 1165 (Roma, I-II sec. d.C.): *Umbrarum segura quies animaeq(ue) pior(um) / laudatae colitis quae loca sancta Erebi / sedes insontem Magnillam ducite vestras / per nemora et campos protinus Elysios / rapta est octavo fatis instantibus anno / carpebat vitae tempora dum tenerae / formosa et sensu mirabilis et super annos / docta decens dulcis grataque blanditiis [...]*.

²⁹ Il lavoro di Beatrice Girotti è citato come in corso di stampa da F. CENERINI, *La rappresentazione epigrafica della bellezza femminile in età romana*, in M.F. PETRACCIA (a cura di), *Dadi, fratture e vecchi belletti. Tra storia antica e medicina moderna*, Genova 2014, 93 ss., 98.

³⁰ Sulla *pietas* quale valore familiare e morale, part. H. WAGENVOORT, *Pietas. Selectes Studies in Roman Religion*, Leiden 1980, 1-20; R. SALLER, *I rapporti di parentela e l’organizzazione familiare*, in A. SCHIAVONE (a cura di), *Storia di Roma 4. Caratteri e morfologie*, Torino 1989, 515-555; G. RIZZELLI, *Padri romani. Discorsi, modelli, norme*, Lecce 2017, 32-33.

³¹ Sull’epigrafe si v. R. P. HOOGMA, *Der Einfluss Vergils auf die Carmina latina epigraphica*, Amsterdam 1959, 54 ss.

Della giovanissima Flavia Dionisiade, morta anch'ella a sette anni, si dice che – se fosse vissuta più a lungo – *doctior in terris nulla puella foret*. L'iscrizione lascia pensare a una bambinetta vivace e forse petulante, che aveva mostrato precocemente il suo interesse per le lettere e l'educazione: si trattava di una piccola schiava allevata in casa, verso cui la padrona nutriva – parrebbe – un particolare affetto:

CIL VI.3 18324 = CLE 1166 = AE 1999 (Roma, II sec. d.C.): *D(is) M(anibus) // Flaviae Dionysiadis / hic iacet exiguis Dionysia flebilis annis / extremum tenui quae pede rupit iter / cuius in octava lascivia surgere messe / coeperat et dulces fingere nequitias / quodsi longa tuae mansissent tempora vitae / doctior in terris nulla puella foret / vixit annis VII m(ensibus) XI diebus XV / fecit Annia Isias vernaе suae b(ene) m(erenti). /*

Le testimonianze in esame documentano che nel principato il saper leggere e scrivere e il possedere un'istruzione di (medio) livello erano considerate doti – non soltanto per le fanciulle di estrazione elevata – che aggiungevano credito alle famiglie cui appartenevano⁽³²⁾. È da presumere, in questo ambito come in altri, che ad una tendenza in voga presso i ceti senatorio ed equestre si fossero adeguate senza meno anche le famiglie di livello medio, e quelle di estrazione libertina, fornendo un'istruzione (almeno di base) anche alle figlie. L'affetto di proprietari ed ex-proprietari per *vernae* ed *alumnae* (soprattutto, è da credere, dove non avessero figli propri) conduceva a porre attenzione all'allevamento e all'istruzione di queste giovani donne, forse anche in direzione di una possibile elevazione sociale di esse: circostanza favorita dall'atteggiamento dei genitori (schiavi) che in tal modo garantivano ai figli non solo la *libertas*, ma anche un futuro decisamente migliore del loro⁽³³⁾.

³² Non rispondendo l'educazione letteraria delle fanciulle a necessità pratiche, la si sarebbe impartita, secondo E.A. HEMELRIJK, *Matrona docta* cit. 72, perché accresceva il prestigio sociale delle famiglie (in modo analogo alla funzione di *status symbol* svolta da monili e case sfarzose), «since to spend time and money on something so unproductive as the education of a daughter was definitive proof of wealth and cultural eminence».

³³ Sugli *alumni* v. fra altri H. S. NIELSEN, *Alumnus. A Term of Relation Denoting*

Nelle classi elevate, si diceva, a parte le invettive poetiche che si rinvencono soprattutto in Giovenale e Marziale, la cultura femminile inizia a godere dunque, nel corso del I sec. d.C., crescente attenzione e rispetto.

Non desta meraviglia pertanto che Sen. *Cons. ad Helv.* 17.3-4 apprezzasse gli studi della madre, e nella relativa *consolatio* lamentasse solo che ella non avesse (per via del conservatorismo del marito) studiato approfonditamente filosofia, ma ne avesse una conoscenza solo parziale; né che le consigliasse, per riaversi dal dolore delle recenti perdite, di dedicarsi, appunto, agli studi⁽³⁴⁾. Pur essendo ben nota la propensione, poi, di Plinio il Giovane (nella stessa ottica di filosofia morale propria di Musonio Rufo e Plutarco) verso l'educazione giovanile di ogni cetto sociale, si resta in ogni caso colpiti dalla frequenza di elogi, in questo autore, all'indirizzo di fanciulle e donne dedite alle lettere e agli studi. Basti menzionare in questa sede il ricordo contenuto in una lettera all'amico Efulano Marcellino della piccola Minicia Marcella, figlia minore dell'amico fraterno Minicio Fundanio (anch'egli vicino a Musonio Rufo), che studiava con entusiasmo e diligenza, assennata come una matrona e tuttavia ancora implume, scomparsa poco più che dodicenne, rispettosa di pedagoghi e insegnanti⁽³⁵⁾:

Quasi-adoption, in *Classica et Mediaevalia* 38, 1987, 141-188; sui *vernae* da ultimo B. RAWSON, *Vernae and Junian Latins in the Roman familia*, in V. DASEN, TH. SPÄTH (Eds.), *Children, Memory, and Family Identity in Roman Culture*, Oxford 2010, 195 ss.

³⁴ *Itaque illo te duco quo omnibus qui fortunam fugiunt confugiendum est, ad liberalia studia; illa sanabunt vulnus tuum, illa omnem tristitiam tibi evellent. His etiam si numquam adsuesses, nunc utendum erat; sed quantum tibi patris mei antiquus rigor permisit, omnes bonas artes non quidem comprehendisti, attigisti tamen. Utinam quidem virorum optimus, pater meus, minus maiorum consuetudini deditus voluisset te praeceptis sapientiae erudiri potius quam imbui!*

³⁵ Su Minicia Marcella, fra altri J. BODEL, *Minicia Marcella: Taken Before Her Time*, in *American Journal of Philology* 116, 1995, 453-460; B. RAWSON, *Children and Childhood in Roman Italy*, Oxford 2003, 85-86 e nt. 122; J. A. SHELTON, *The Women of Pliny's Letters*, London-New York 2013, 275 ss. Significativo anche lo stupore provato da Plinio nel leggere *epistulae* composte dalla moglie dell'amico

Plin. *Ep.* 5.16: 1. *Tristissimus haec tibi scribo Fundani nostri filia minore defuncta. Qua puella nihil umquam festivius, amabilius nec modo longiore vita, sed prope immortalitate dignius vidi.* 2. *Nondum annos XIII impleverat, et iam illi anilis prudentia, matronalis gravitas erat et tamen suavitas puellaris cum virginali verecundia.* 3. *Ut illa patris cervicibus inhaerebat! Ut nos amicos paternos et amanter et modeste complectebatur! Ut nutrices, ut paedagogos, ut praeceptores pro suo quemque officio diligebat! Quam studiose, quam intellegenter lectitabat! Ut parce custoditeque ludebat!*

Mette appena conto di ricordare, infine, le lodi che l'intellettuale di *Comum* riservava alla sua terza moglie, Calpurnia Hispulla:

Plin. *Ep.* 4.199: 2. *Accedit his studium litterarum, quod ex mei caritate concepit. Meos libellos habet, lectitat, ediscit etiam.* 3. *Qua illa sollicitudine, cum videor acturus, quanto, cum egi, gaudio adficitur! Disponit, qui nuntient sibi, quem adsensum, quos clamores excitarim, quem eventum iudicii tulerim. Eadem, si quando recito, in proximo discreta velo sedet laudesque nostras avidissimis auribus excipit.* 4. *Versus quidem meos cantat etiam formatque cithara non artifice aliquo docente, sed amore, qui magister est optimus.*

Anche in questo caso la fanciulla, originaria di Como (orfana di un amico di Plinio prematuramente scomparso) era andata sposa al retore giovanissima (verosimilmente intorno ai tredici-quattordici anni), per cui il livello di istruzione cui Plinio fa riferimento doveva essere stato plausibilmente raggiunto dalla donna sotto la guida del marito. I complimenti rivolti alla donna erano, in ultima analisi,

Pompeo Saturnino. Conoscendo quest'ultimo come retore, letterato e poeta di livello elevatissimo, Plin. *ep.* 1.16.6 tendeva a credere che gli scritti della donna fossero in realtà opera di lui; e finiva in ogni caso per ascrivere all'amico il merito, là dove fosse stato lui ad educare così bene la moglie: *Legit mihi nuper epistulas; uxoris esse dicebat. Plautum vel Terentium metro solutum legi credidi. Quae sive uxoris sunt ut affirmat, sive ipsius ut negat, pari gloria dignus, qui aut illa componat, aut uxorem quam virginem accepit, tam doctam politamque reddiderit.* Sull'episodio E.A. HEMELRIJK, *Matrona docta* cit. 26 ss.; P. KRUSCHWITZ, *Language, Sex, and (Lack of) Power. Reassessing the Linguistic Discourse about Female Speech in Latin Sources*, in *Athenaeum* 100, 2012, p. 197 ss.; J. HINDERMANN, *Mulier, femina, uxor, coniunx: die begriffliche Kategorisierung von Frauen in den Briefen von Cicero und Plinius dem Jüngerem*, in *EuGeStA* 3, 2013, p. 143 ss.; A. SHELTON, *The Women of Pliny's Letters* cit. 119 s.; F. LAMBERTI, *Elementi giuridici dell'educazione femminile* cit. 24 s.

complimenti a se stesso – ma anche sintomatici del modo ‘circolare’ in cui i *patres familias* più illuminati, nel corso del I e agli inizi del II sec. d.C., concepivano l’istruzione all’interno di un contesto familiare⁽³⁶⁾.

4. Si potrebbero addurre svariati altri esempi dell’interesse crescente, fra I e II sec. d.C., verso la cultura femminile, pur senza negare la presenza di sporadiche voci contrastanti. Vi è un aspetto specifico sul quale tuttavia è possibile portare l’attenzione, anche da un punto di vista giuridico. Non pare infatti una casualità che proprio negli scritti di Plinio il Giovane si rinvengano più intensi accenni alla cultura delle donne del proprio tempo. È noto come la rivalutazione degli aspetti culturali ed educativi dei *cives*, e non solo di quelli abbienti, bensì degli appartenenti alle classi povere, sia da far risalire a una vera e propria ‘svolta istituzionale’. Con Vespasiano si sarebbe avviata una prima politica di intervento pubblico nel campo dell’istruzione, rivolta ad assegnare stipendi ai migliori insegnanti di retorica a spese del fisco⁽³⁷⁾. Pure sia lui che

³⁶ Dalla lettera non traspare chiaramente il dato che l’educazione della fanciulla fosse stata presa in cura dal marito (da essa risulta che inizialmente l’istruzione era stata affidata alla zia della fanciulla, Calpurnia Hispulla), ma può presumersi. V. sull’*epistula* in esame A. N. SHERWIN-WHITE, *The Letters of Pliny. A Historic and Social Commentary*, Oxford 1966; sulla componente elegiaca delle lettere pliniane alla moglie da ultimo E. BAEZA-ANGULO, *Plinio y Calpurnia, un matrimonio elegíaco*, in *Euphrosyne. Rev. de filol. Clásica* 43, 2015, 69 ss. L’abitudine delle classi elevate appare tradizionalmente quella di far studiare le fanciulle all’interno delle mura domestiche, seguite prima dai familiari, poi in numerose ipotesi dai mariti: v. per tutti da ultimo F. LAMBERTI, *Elementi giuridici dell’educazione femminile* cit. 24 ss.

³⁷ Suet. *Vesp.* 18.1: *Primus e fisco Latinis Graecisque rhetoribus annua centena constituit; praestantis poetas, nec non et artifices, Coae Veneris, item Colossi refectorem insigni congiario magnaue mercede donavit; mechanico quoque grandis columnas exigua impensa perducturum in Capitolium pollicenti praemium pro commento non mediocre optulit, operam remisit praefatus sineret se plebiculam pascere*. V. anche Cass. Dio *Hist. Rom.* 65.12.1 (= Zon. *Epit. Hist.* 11, 17 p. 53): μετὰ τοῦτο διδασκάλους ἐν τῇ Ῥώμῃ καὶ τῆς Λατίνων καὶ τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας κατέστησε, μισθὸν ἐκ τοῦ δημοσίου φέροντας.

Domiziano sarebbero stati ostili a determinati tipi di intellettuali e di influssi culturali. Il vero ‘cambio di paradigma’ sarebbe iniziato con Nerva e istituzionalizzato sotto Traiano e successivamente Adriano⁽³⁸⁾. Non è possibile in questa sede diffondersi nei dettagli dei provvedimenti concernenti l’allevamento dei fanciulli: i sussidi destinati a *pueri* e *puellae* bisognosi, nel disegno di questi imperatori, dovettero rispondere all’intento di migliorare le condizioni dei ceti meno elevati e dei piccoli proprietari italici⁽³⁹⁾.

Molti luoghi del panegirico di Plinio a Traiano sono volti a lodare l’incisiva politica dell’imperatore nei riguardi dei giovani. In particolare in *Paneg.* 47 Plinio si soffermava sull’ampiezza delle iniziative di Nerva e Traiano, che apparivano investire anche il campo culturale ed educativo:

Plin. *Paneg.* 47: 1. *Quid? vitam, quid? mores iuventutis quam principaliter formas! quem honorem dicendi magistris, quam dignationem sapientiae doctoribus habes! ut sub te spiritum et sanguinem et patriam receperunt studia! quae priorum temporum immanitas exsiliis puniebat, cum sibi vitiorum omnium conscius princeps inimicas vitii artes non odio magis quam reverentia relegaret.* 2. *At tu easdem artes in complexu oculis auribus habes. Praestas enim quaecumque praecipiant, tantumque eas diligis quantum ab illis probaris.* 3. *An quisquam studia humanitatis professus non cum omnia tua tum vel in primis laudibus ferat admissionum tuarum facilitatem?* 4. *Magno quidem animo parens tuus hanc ante vos principes arcem publicarum aedium nomine inscripserat; frustra tamen, nisi adoptasset qui habitare ut in publicis posset.*

L’attenzione di Traiano, sottolineava il retore di *Novum Comum*, verso la corretta formazione dei giovani e il rispetto verso gli insegnanti e la cultura erano segno distintivo del *princeps*: del tutto distante il suo atteggiamento a fronte di quello di Vespasiano e Domiziano (che, come noto, avevano osteggiato, esiliato e messo a

³⁸ Notizie fumose intorno alle origini delle istituzioni alimentari con Nerva sono in Ps. Aur. Vict. *Epit. de Caes.* 12.4, da alcuni autori posto in connessione con Cass. Dio 68.2.1: per tutti I. CAO, *Alimenta. Il racconto delle fonti*, Venezia 2010, 25 ss.; R. LAURENDI, *Institutum Traiani. Alimenta Italiae, obligatio praediorum, sors et usura*, Roma 2018, 45 ss.

³⁹ Per essi si rinvia ai cit. *retro*, nt. precedente.

morte esponenti della filosofia stoica e scettica)⁽⁴⁰⁾. Non v'era alcun esperto di arti liberali e letteratura che non ne approvasse l'atteggiamento e l'apertura mentale.

A tali elogi si legava strettamente l'*excursus* del Panegirico relativo alle elargizioni operate da Traiano nei riguardi dei fanciulli e relative (non ancora all'istituzione alimentare bensì) all'inclusione di 5.000 fanciulli romani fra gli *incisi per frumento publico*⁽⁴¹⁾:

Plin. Paneg. 26: 1. *Adventante congiarii die observare principis egressum in publicum, insidere vias examina infantium futurisque populus solebat. Labor parentibus erat ostentare parvulos impositosque cervicibus adulantia verba blandasque voces edocere; 2. reddebant illi, quae monebantur, ac plerisque inritis precibus surdas principis aures adstrepebant ignarique, quid rogassent, quid non impetrassent, donec plane scirent, differebantur. 3. Tu ne rogari quidem sustinuisti et, quamquam laetissimum oculis tuis esset conspectu Romane sobolis impleri, omnes tamen, antequam te viderent adirentve, recipi, incidi iussisti, ut iam inde ab infantia parentem publicum munere educationis experirentur, crescerent de tuo, qui crescerent tibi, alimentisque tuis ad stipendia tua pervenirent, tantumque omnes uni tibi, quantum parentibus suis quisque deberent. 4. Recte, Caesar, quod spem Romani nominis sumptibus tuis suscipis.*

Benché con tutte le cautele del caso, ed essendo a conoscenza della difformità di opinioni quanto alla politica alimentare di Traiano (alla quale alcuni autori imputano fini meramente assistenziali), mi sembra che da alcune asserzioni di Plinio si possa intuire

⁴⁰ L'ostilità di Vespasiano nei riguardi dei filosofi è documentata in Suet. *Vesp.* 13, 15; Cass. Dio 66.13 (Xiph. 208.1-7), 66.13.2 (Xiph. 208.7-10); Eutr. *Bren. a. u. c.* 7.20; quella di Domiziano in Suet. *Dom.* 10.3; Gell. *N. A.* 15.11.3-5; Cass. Dio *Hist. Rom.* 67.13.3; Zon. *Epit. hist.* 11.19. Sul punto part. G. COPPOLA, *Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano*, Milano 1995, 420 ss.; L. DI PINTO, *Cura studiorum. Tra pensiero giuridico e legislazione imperiale*, Napoli 2013, 46 ss.

⁴¹ Si v., per l'istituto in esame, Plin. *Pan.* 28.4: *Paulo minus, patres conscripti, quinque milia ingenuorum fuerunt, quae liberalitas principis nostri conquisivis invenit adscivit. Hi subsidium bellorum ornamentum pacis publicis sumptibus aluntur, patriamque non ut patriam tantum, verum ut altricem amare condiscunt: ex his castra ex his tribus replebuntur, ex his quandoque nascentur, quibus alimentis opus non sit.* V. A. GARZETTI, *L'impero da Tiberio agli Antonini*, Bologna 1960, 326; P. FEDELI, *Il panegirico di Plinio nella critica moderna*, in *ANRW.* II 33.1, 1989, 387 ss., 468 s.; CAO, *Alimenta* cit. 46 s.

un'attenzione a (e in questo mi sentirei di condividere l'opinione di recente espressa da Loredana Di Pinto) «qualcosa in più della semplice elargizione di *alimenta* a favore di bambini bisognosi, attuata da Traiano al solo fine di sopperire alle sole esigenze nutrizionali»⁽⁴²⁾. Da un lato il riferimento al *munus educationis*, dall'altro il ravvisare nell'attività dell'imperatore un compito pari a quello del genitore⁽⁴³⁾ (fra i cui obblighi rientra appunto anche l'istruzione), dall'altro ancora l'allusione all'allevamento della *spes Romani nominis*, lascerebbero spazio per una concezione più ampia dell'attività di Traiano e Adriano nei riguardi di minori bisognosi.

Non può dimenticarsi d'altro canto l'alta considerazione riservata da Traiano a retori e filosofi (il cui sostegno era essenziale nel 'rinnovamento culturale' che sembra aver complessivamente connotato la politica sua e di Adriano), come già rilevata in *Paneg.* 47.1-3. L'imperatore favorì l'ascesa sociale e politica di un certo numero di filosofi, e fece richiamare svariati intellettuali che Domiziano aveva mandato in esilio⁽⁴⁴⁾. Notissime, poi, le inclinazioni culturali di Adriano, che favorì retori, giuristi, filosofi, istituzionalizzandone la presenza nel proprio *consilium principis*.

Non sembra del resto un caso che vi sia traccia anche nelle fonti giurisprudenziali di un dibattito, risalente appunto all'età di Traiano, concernente l'estensione del *legatum* di *alimenta* (D. 34.1.6, Iavol. 2 *ex Cass.*): Giavoleno Prisco, attivo appunto sotto il nostro imperatore, escludeva che in un simile legato potessero venire incluse anche le spese necessarie all'istruzione del beneficiato⁽⁴⁵⁾. I

⁴² L. DI PINTO, *Cura studiorum* cit. 48 ss., con rinvio anche a Cass. Dio 68.5.4 (Xiph. 229.22-25).

⁴³ La similitudine si rinviene – è noto – in innumerevoli fonti. V. per tutti da ultimo G. RIZZELLI, *Padri romani* cit. 22 ss.

⁴⁴ Cfr. E. CIZEK, *La littérature et les cercles culturelles et politiques à l'époque de Trajan*, in *ANRW*, II 33.1, 1989, 20 ss.; J. BENNETT, *Trajan, Optimus Princeps*, Bloomington 1997, 136 ss.;

⁴⁵ D. 34.1.6 (Iav. 2 *ex Cass.*): *Legatis alimentis cibaria et vestitus et habitatio debetur, quia sine his ali corpus non potest: cetera quae ad disciplinam pertinent legato non continentur*. V. part. R. ASTOLFI, *Studi sull'oggetto dei legati in diritto romano* 3, Padova

compilatori aggiungevano al frammento *de quo* una affermazione icastica, attribuita a Paolo, e che difficilmente può essere di fattura compilatoria, secondo cui era possibile anche l'interpretazione opposta, se si fosse riuscita a provare la *voluntas testantis* («*nisi aliud testatorem sensisse probetur*») ⁽⁴⁶⁾.

Al di là dell'ovvia constatazione della posteriorità temporale dell'affermazione paolina, sta in fatto che già in età traiana, e in un ambito tipicamente privatistico (come quello della successione *mortis causa*) si era posto il problema se un legato (periodico o *una tantum*) di somme di denaro «*ut alimenta praestarentur*» potesse esser reputato inclusivo anche delle spese necessarie all'educazione del beneficiato. Che il dubbio potesse essersi posto in ambito privatistico potrebbe esser spia del fatto che l'istituzione alimentare, sul piano pubblicistico, fosse reputata includere anche l'educazione (almeno quella di base) dei fanciulli bisognosi. O che – quantomeno – a livello di istituzione alimentare pubblica, il problema fosse stato posto. Si tratta ovviamente di una pura ipotesi di ricerca, sulla quale saranno necessari successivi approfondimenti.

V'è da ricordare che l'istituzione alimentare, di Nerva prima, di Traiano e Adriano poi, concerneva l'allevamento (e – crediamo noi – l'educazione) non solo di *pueri*, ma anche di *puellae*. L'investimento pubblico riguardava dunque il sostentamento (e verosimilmente la 'formazione') sia di fanciulli che di fanciulle ⁽⁴⁷⁾. Non mi sembra possibile ignorare (quali che ne fossero le motivazioni di politica legislativa, su cui si è variamente dissertato) una tendenza verso le 'pari opportunità' nella politica alimentare del tempo.

'Tirando le somme', senza voler ragionare in modo eccessivamente schematico, e tenendo presenti le già individuate 'zone

1979, 104 s.; da ultimo sul punto R. LAURENDI, *Institutum Traiani* cit. 18 ss.

⁴⁶ D. 34.1.7 (Paul. 14 *resp.*): *nisi aliud testatorem sensisse probetur*. Si v. altresì D.A. CENTOLA, *A proposito del contenuto dell'obbligazione alimentare*, in *SDHI*. 72, 2006, 180 ss.

⁴⁷ V. part. I. CAO, *Essere 'puella alimentare: presenze femminili negli 'alimenta' imperiali e privati*, in A. BUONOPANE, F. CENERINI (a cura di), *Donne e vita cittadina nella documentazione epigrafica*, Faenza 2005, 569-583; EAD., *Alimenta* cit. 72 ss.

d'ombra', si potrebbe dunque intravedere, fra la fine del I sec. d.C. e gli inizi del II sec. d.C. un 'cambiamento di paradigma' significativo nei riguardi dell'istruzione e della cultura in generale, che a partire da Nerva e Traiano iniziano a divenire oggetto di interventi sporadici e (se si accolga quella interpretazione estensiva della politica alimentare che non mi sembra inverosimile ipotizzare) anche di una attrazione delle tematiche dell'istruzione (almeno di quella elementare) nella sfera dell'interesse pubblico. La nuova tendenza avrebbe investito anche le donne: la possibilità che esse fruissero almeno dei primi livelli di istruzione diveniva elemento rilevante anche fra i ceti medio-bassi.

Le iscrizioni esaminate (che rappresentano solo un campione delle molte disponibili) sono significative di una tendenza a insegnare gli studi e la conoscenza delle *litterae* negli elenchi di qualità muliebri (in proporzione quelle che menzionano la *doctrina* in defunti di sesso maschile sono in numero sensibilmente inferiore): una tendenza che era stata già dei ceti senatorio e (soprattutto) equestre fra la tarda repubblica e i primi decenni del principato⁽⁴⁸⁾ si fa strada e si afferma, a partire da epoca flavia e vieppiù da Nerva e Traiano in poi, anche fra le classi inferiori. Non sembra possibile attribuire a casualità, o ai lunghi periodi di relativa pacificazione susseguitisi al *longus et unus annus* dei quattro imperatori, l'intensificarsi dell'interesse verso le *litterae* e l'educazione della prole. È assai più proficuo immaginare che fosse veicolato intenzionalmente dalla nuova politica imperiale diffusasi verso la fine del I sec. d.C., supportata dalle istituzioni alimentari e dal rinnovato interesse (e mecenatismo) di imperatori del calibro di Nerva, Traiano e Adriano, verso retori, filosofi, intellettuali, e la fioritura del sapere in ogni sua forma. Anche le donne avrebbero tratto

⁴⁸ Si aggiunga alle fonti già menzionate anche Quint. *Inst. or.* 1.3.6: *In parentibus vero quam plurimum esse eruditionis optaverim. Nec de patribus tantum loquor: nam Gracchorum eloquentiae multum contulisse accepimus Corneliam matrem, cuius doctissimus sermo in posteros quoque est epistulis traditus, et Laelia C. filia reddidisse in loquendo paternam elegantiam dicitur, et Hortensiae Q. filiae oratio apud triumviros habita legitur non tantum in sexus honorem.*

beneficio, e in modo sensibile, da questo ‘cambio di paradigma’: la loro cultura e preparazione sarebbe divenuta una sorta di ‘fiore all’occhiello’ (e a tratti veicolo di emancipazione sociale) per loro stesse e per le famiglie che le allevavano.

RENZO LAMBERTINI

LA «COMPILAZIONCELLA»
DELL'ARANGIO-RUIZ
E LA COERENZA FORMALE
DELLE *INSCRIPTIONES* NEL DIGESTO

1. Come credo risulti intuibile, il termine che nel titolo compare tra virgolette fu adottato dallo stesso Arangio-Ruiz a proposito di quella che, in un saggio del 1931⁽¹⁾, l'insigne studioso teorizzò come una fonte del Digesto messa a partito dai compilatori giustiniani:

¹ V. ARANGIO-RUIZ, *Di alcune fonti postclassiche del Digesto*, in *Atti della R. Accademia di Scienze Morali e Politiche di Napoli*, LIV, 1931, 16 ss. (= *Rariora*, Roma, 1946, 169 ss.). Il vezzeggiativo compare alle pagine 183 e 188, e l'Autore se ne mostra affezionato, visto che esso figura anche nella sua *Storia del diritto romano*⁷, Napoli, 1957, 384 nt. 5, ove, citando lo scritto del 1931, egli parla di «una piccola compilazioncella di diritto pubblico, ma di scarsa contenenza quantitativa». Si veda anche *infra* nota 36. Del medesimo studioso cfr. inoltre *Precedenti scolastici del Digesto di Giustiniano*, in *Conferenze per il XIV Centenario delle Pandette*, Milano, 1931, 285 ss. In tale saggio, ove presenta la sua vera e propria teoria dei Predigesti, l'autore, partendo dalla testimonianza della costituzione *Omnem* (1) relativa ai testi di studio delle scuole di diritto orientali prima della confezione del *Corpus Iuris* e dalle sette parti che andranno a comporre i *Digesta* (cost. *Tanta*, 2-6), ipotizza che i commissari giustiniani abbiano fondato la loro opera di compilazione su queste ultime – tolte ovviamente le *Gai Institutiones* – trovandosi così la mole di lavoro ridotta di un quinto: la sottocommissione editale si sarebbe avvalsa della *prima pars legum* e della *pars de iudiciis* (da cui, rispettivamente, i libri 1-4 e 5-11 del Digesto); quella sabiniana della *pars de rebus* e dei *libri singulares* (da cui i libri 12-19 e 23-36), mentre la sottocommissione papiniana si sarebbe occupata di un più ristretto gruppo di libri perché questi andavano letti ed escerpiti direttamente. Evidente poi la corrispondenza, talora anche nominale, tra questi testi scolastici e le sette parti in è diviso il Digesto (*πρῶτα, de iudiciis, de rebus, umbilicus, de testamentis*, due parti anonime).

una raccolta postclassica di testi giurisprudenziali ognuno munito di *inscriptio*, piuttosto breve o comunque di non ampie dimensioni, ben riconoscibile nel generale tessuto della grande *emendatio* composta da Triboniano e collaboratori.

Avevo letto l'articolo diversi anni or sono e fin dall'*incipit* mi aveva molto incuriosito, ma l'opportunità per una considerazione un poco più approfondita, che già allora mi ero riproposto, si è presentata soltanto adesso, dopo essermi di nuovo imbattuto, sempre in modo occasionale, in quelle pagine del Maestro napoletano.

Con tutta evidenza, lo studio si inserisce a pieno titolo nella teoria del Predigesto, o dei Predigesti, che per un periodo non breve ha occupato uno spazio ampio e variegato nelle indagini relative al metodo di compilazione delle Pandette giustiniane, annoverando nel proprio ambito, sia pure con una straordinaria varietà di impostazioni, alcuni tra i maggiori Maestri del secolo passato⁽²⁾.

Pur nella consapevolezza che nella nostra disciplina le improvvise riviviscenze sono tutt'altro che infrequenti⁽³⁾, allo stato la cor-

² Felice e utile l'*aperçu* di R. BONINI, in AA.VV., *Lineamenti di storia del diritto romano*² (dir. M. Talamanca), Milano, 1989, 646 ss.

³ Nel campo che qui interessa un'ipotesi più volte riproposta dal suo autore è quella di A. CENDERELLI, *Digesto e predigesti. Riflessioni e ipotesi di ricerca*, Milano, 1983; IDEM, voce *Corpus Iuris Civilis*, in *Digesto*⁴, Torino, 1989, 3 ss. = *Scritti romanistici*, Milano, 2011, 348 ss.; IDEM, *In tema di Predigesto*, in *BIDR*, 96-97, 1993-1994, 533 ss. = *Scritti*, cit., 421 ss.; IDEM, *Una svista di Triboniano come prova dell'esistenza di un predigesto*, in *Iura*, 55, 2008, 61 ss. = *Scritti*, cit., 715 ss. Secondo il citato studioso, che riprende una suggestione del Hofmann, il Predigesto si identificherebbe nel complesso delle schede redatte dai componenti della prima commissione teodosiana del 429 d.C., in vista di quel *Codex magisterium vitae* che, come è noto, non vide poi la luce, e ritrovate da Triboniano negli archivi imperiali: di qui, tra l'altro, in un contesto espositivo non privo di una certa *suspense* – cfr. B. BISCOTTI, *Aldo Cenderelli (1937-2009)*, in *Seminarios Complutenses de Derecho Romano*, 23-24, 2011, 454 s. –, l'improvvisa, rapida ascesa del personaggio di corte nella carriera politica e nella considerazione di Giustiniano. La divisione delle opere in masse, affidate ciascuna a una sottocommissione, viene dal Cenderelli arretrata di circa un secolo, riportandola all'epoca del primo progetto di codificazione concepito da Teodosio II. A dire il vero, la suggestione del ritrovamento, anche se magari in senso lato, non ha risparmiato nemmeno

rente dottrinarie di cui parliamo, del resto nel suo fulgore coeva e quasi connaturale a un filone scientifico-metodologico ancora più datato⁽⁴⁾, sembra ormai rassegnarsi al destino di una duratura stagnazione, sì da aver reso una sorta *topos* l'immagine del Diósd che assimilò il Predigesto a un fantasma, tanto difficile da fugare (... come l'ombra di Banquo nel *Macbeth*) quanto del tutto privo di consistenza⁽⁵⁾.

2. Stante quanto premesso, proviamo allora, nell'attuale lontana e mutata temperie e con sguardo il più possibile spassionato, a ripercorrere le pagine di quel saggio.

È sempre bello leggere Arangio-Ruiz. Non solo – è ovvio – per l'autorevolezza dello studioso, la profondità di pensiero, «da sintesi personale dei saperi e dei metodi da lui raggiunta»⁽⁶⁾, ma anche per

il fronte contrario alle teorie del Predigesto: D. PUGSLEY, *Justinian's Digest and the Compilers*, Exeter, 1995, 41 ss. (cfr. anche IDEM, *Justinian's Digest and the Compilers*, II, Exeter, 2000, 177 s.), ha ipotizzato la riscoperta da parte di Triboniano dei manoscritti della vecchia biblioteca giuridica imperiale di Costantino, il cui ordine sarebbe rispecchiato nell'*Index Florentinus*.

⁴ In argomento cfr. il lucido saggio di D. MANTOVANI, *Cent'anni dalla morte di Hofmann, duecento dalla nascita di Bluhme*, in *Labeo*, 43, 1997, 417 ss., ove si prospetta una convincente *liaison* tra la migliore stagione del Predigesto e quella della critica interpolazionistica. D'altra parte, anche abbastanza di recente, non sono mancate propensioni alla teoria dei Predigesti per sostenere l'esistenza di interpolazioni pregiustiniane in taluni frammenti del Digesto: cfr. F. GALLO, *Produzione del diritto e sovranità popolare nel pensiero di Giuliano (A proposito di D. 1.3.32)*, in *Iura*, 36, 1985 (1988), 80 ss. *Contra*: D. MANTOVANI, *Cent'anni*, cit., 432 nt. 59; e M. TALAMANCA, *Pubblicazioni pervenute alla Direzione*, in *BIDR*, 92-93, 1989-1990, 741, che vi intravede una sorta di ritorno alle tesi della stratigrafia testuale nonché a opzioni metodologiche vicine a quelle dell'interpolazionismo.

⁵ G. DIÓSDI, *Das Gespenst der Prädigestens*, in *Labeo*, 17, 1971, 187 ss.

⁶ Così M. TALAMANCA, *Vincenzo Arangio-Ruiz (1884-1964): trent'anni dopo*, in *BIDR*, 96-97, 1993-1994 (1997), XXVIII, vivo e affettuoso ricordo del Maestro da parte del pure grande Allievo, calato in un efficace affresco storiografico. Peraltro M. TALAMANCA, *Pubblicazioni pervenute alla Direzione*, in *BIDR*, 91, 1988, 857, dichiara di essere sempre stato poco propenso riguardo alle teorie del Predigesto.

la prosa gradevole e spigliata, l'ironia arguta, l'impianto retorico per cui, in una sorta di crescendo argomentativo, si parte quasi in sordina per poi inanellare una dopo l'altra considerazioni volte a scortare il lettore, sempre suo buon grado, lungo un percorso che muove da quella che è presentata in origine come una mera ipotesi alla meta di un risultato all'apparenza inattaccabile.

Lo studio prende le mosse dall'osservazione sul piano formale dei frammenti di cui ai titoli 6, 7 e 8 del libro 50 del Digesto, ove in tre *inscriptiones* (D. 50.7.15; D. 50.8.8; D. 50.8.9) i *libri ad edictum* di Ulpiano compaiono con la dizione *ad edictum praetoris*; l'opera, ancora di Ulpiano, *ad Sabinum* figura dedicata *ad Massurium Sabinum* (D. 50.7.1); e infine i frammenti escerpiti da un medesimo libro non sono sussunti, come avviene negli altri casi, sotto un'unica *inscriptio*, ma ne recano tante quanti sono i brani stessi allineati uno dopo l'altro, dalla seconda in poi con la formula *IDEM eodem libro* (D. 50.6.3; D. 50.7.3; D. 50.8.3; D. 50.8.5; D. 50.8.12; D. 50.8.13 [ivi, propriamente, *Idem libro eodem*]).

Tali irregolarità, proprio in quanto così concentrate, inducono lo studioso a puntare la lente di ingrandimento sui libri contigui al 50 e la ricerca gli permette di individuare nei libri 47 e 48 (i *terribiles*), nonché nel titolo 1 dello stesso libro 50, altre simili varianti rispetto al canone generale. In particolare *ad edictum praetoris* compare anche in D. 47.10.22 (*ULPIANUS libro primo ad edictum praetoris*); D. 47.10.24 (*ULPIANUS libro quinto decimo ad edictum praetoris*); D. 47.12.1 (*ULPIANUS libro secundo ad edictum praetoris*); D. 47.12.2 (*IDEM libro octavo decimo ad edictum praetoris*); D. 47.12.3 (*ULPIANUS libro vicensimo quinto ad edictum praetoris*)⁷; D. 47.12.4 (*PAULUS libro vicensimo septimo ad edictum praetoris*); D. 47.15.1 (*ULPIANUS libro sexto ad edictum praetoris*), D. 48.1.2 (*PAULUS libro quinto decimo ad edictum praetoris*); D. 50.1.25 (*ULPIANUS libro primo ad edictum praetoris*). Inoltre, l'*IDEM eodem libro*, riferito a Ulpiano, si trova in D. 47.11.8; D. 47.11.9; D. 47.11.10; con riferi-

⁷ Sebbene V. ARANGIO-RUIZ, *Di alcune fonti*, cit., 172, non lo rilevi, si tratta, come è facile constatare, di un errore nell'*inscriptio*, la quale, anziché *ULPIANUS*, dovrebbe recare *IDEM*.

mento a Marciano, in D. 48.13.5 si trova IDEM *libro quarto decimo* [*institutionum*]; in D. 48.13.8, di nuovo riferito a Ulpiano, figura IDEM *libro eodem*.

Invero simili varianti non possono dirsi esclusive dei predetti libri, ma l’Arangio-Ruiz, indicando gli altri luoghi del Digesto ove queste ricorrono⁽⁸⁾ – punto sul quale ritorneremo –, fa notare come le stesse siano al contempo molto scarse e lontane tra loro.

«Non potendosi ritenere che la cosa sia sfuggita ai romanisti» – scrive lo studioso, ricorrendo qui forse a un sottile artificio retorico –, è chiaro che essi si danno ragione del fatto supponendo una tal quale incuria, ovvero originalità di criteri, dell’amanuense che ha copiato per il manoscritto fiorentino i titoli in questione», ma argomenta che, se così fosse, le anomalie non dovrebbero presentarsi concentrate in tal guisa e ricorrerebbero perlomeno lungo tutta l’estensione dei quattro libri 47-50, trascritti dalla *nona manus* riconosciuta dal Mommsen. E c’è di più: «Si pensi – conclude – che solo nei due ultimi e lunghissimi titoli del libro L, “de verborum significatione” e “de diversis regulis iuris antiqui”, la scelta di note lessicali e di massime generali ha causato in non meno di settanta casi la giustapposizione di brani distinti tratti da uno stesso libro, e che negli stessi titoli sono 145 i brani di opere *ad edictum* e 64 di opere *ad Sabinum*: eppure la tentazione di ripetere l’Idem eodem libro, di aggiungere il genitivo “praetoris” o il prenome⁽⁹⁾ “Massurius”, non è mai venuta al nostro *librarius*. Il quale, del resto, ha trascritto pure i libri XXXVII e XXXVIII; in essi, pur controllando l’*editio maior* del Mommsen con la riproduzione fototipica, non ho riscontrato la minima irregolarità»⁽¹⁰⁾.

Poiché i titoli in questione riguardano tutti il diritto pubblico, amministrativo e criminale⁽¹¹⁾, secondo l’Arangio-Ruiz ci trove-

⁸ *Di alcune fonti*, cit., 173.

⁹ Propriamente, ‘nome’.

¹⁰ *Di alcune fonti*, cit., 174.

¹¹ D. 47.10 *De iniuriis et famosis libellis*; D. 47.11 *De extraordinariis criminibus*; D. 47.12 *De sepulchro violato*; D. 47.15 *De praevicatione*; D. 48.1 *De publicis iudiciis*; D. 48.13 *Ad legem Iuliam peculatus et de sacrilegis et de residuis*; D. 50.1 *Ad municipalem*

remmo di fronte ai *signa* inequivocabili di una compilazione a catena sfruttata dai commissari giustiniani, che si trovavano così agevolato, in quel settore, il lavoro di composizione del Digesto. Della *collectio*, un prontuario destinato in origine ai governatori provinciali per l'esercizio delle loro funzioni, si sarebbero avvalse in comune le tre sottocommissioni bluhmiane, ma, «con pedantesca probità», ciascuna per compiere la scelta dei frammenti delle opere classiche di cui compiva direttamente lo spoglio. La traccia della giustapposizione sarebbe invece residuata «dove una piccola serie di estratti di seconda mano si è dovuta includere in un titolo vasto: infatti, in D. 47,10 i noti fr. 22-27 si presentano rispetto agli altri di massa edittale (1-21) come un'appendice, inserita dopo gli estratti delle opere minori della massa medesima (20 Modest. 12 *resp.*; 21 Iavol. 9 *epist.*); e in D. 48,1 i due primi frammenti (Macer 1 *de publ. iud.*; Paul. 15 *ad ed. praet.*) sono entrambi fuori dalla giusta collocazione»⁽¹²⁾.

La parte finale dello scritto è sostanzialmente dedicata ad allineare indizi di carattere più generale che deporrebbero in modo perspicuo per l'esistenza e l'utilizzazione da parte dei compilatori giustiniani di collezioni «grosse e piccole» preesistenti oggetto di studio nelle scuole giuridiche di Costantinopoli e Berito, tema di cui del resto lo studioso si è occupato *ex professo* in un articolo edito in contemporanea rispetto a quello di cui parliamo⁽¹³⁾.

Tuttavia l'unica compilazione utilizzata dai commissari giustiniani di cui, stando al pensiero dell'Arangio stesso, si può «affermare con tutta tranquillità l'esistenza» rimarrebbe pur sempre quella che ha qui attirato la nostra attenzione⁽¹⁴⁾.

Una trentina d'anni fa, Dario Mantovani si è occupato *ex professo* del rapporto tra i gruppi di frammenti derivanti secondo l'Arangio-

et de incolis; D. 50.6 *De iure immunitatis*; D. 50.7 *De legationibus*; D. 50.8 *De administratione rerum ad civitates pertinentium*.

¹² *Di alcune fonti*, cit., 188.

¹³ *Supra* nota 1.

¹⁴ *Di alcune fonti*, cit., 185.

Ruiz dalla *collectio* postclassica e l'ordine bluhmiano, rilevandone la sostanziale corrispondenza e ha sottoposto a critica – peraltro da condividersi – l'argomentazione, non solo legata al nostro caso, che ricollega tale coerenza a un riordinamento dei brani tratti dalla raccolta preesistente sulla base dello schema individuato dal Bluhme⁽¹⁵⁾. In una simile evenienza, infatti, tali compilazioni non avrebbero per nulla accelerato i lavori di composizione del Digesto, ma, al contrario, si sarebbero risolte in un inutile intralcio⁽¹⁶⁾. Senza contare poi l'artificiosità logica riguardante il metodo predetto, il quale presupporrebbe che l'ordine delle opere da escerpire nelle tre masse non sia nato nella spontanea organizzazione dei commissari ma, al contrario, sia sceso *ex alto* come una sorta di ordine imposto in via inderogabile a cui adeguare comunque ogni fonte indipendentemente dalla sua provenienza. Su una soluzione prospettata in tale quadro dal Mantovani a proposito delle *inscriptiones* che recano *IDEM eodem libro* ritorneremo brevemente in seguito. Ora vorrei piuttosto considerare alcuni aspetti ulteriori della tesi qui esaminata, più direttamente legati alla suggestione che ha dato vita allo scritto, il che consente pure uno sguardo più generale all'omogeneità della veste con cui si presentano nei *Digesta* le *inscriptiones* apposte ai singoli frammenti.

Entriamo dunque nel dettaglio di quelle che l'Arangio-Ruiz definisce «regole speciali» dei titoli chiamati in causa⁽¹⁷⁾.

Si è visto che una deviazione al canone generale relativo alla *inscriptiones* è legata all'intitolazione *ad Massurium Sabinum*, anziché semplicemente *ad Sabinum*, del commentario ulpiano ai celebri *libri tres* dello scolarca del I secolo. In effetti si tratta di una deviazione abbastanza curiosa, ma, a ben guardare, il suo peso specifico è pressoché nullo. Nei titoli che deriverebbero dalla 'compilazioncel-

¹⁵ D. MANTOVANI, *Digesto e masse bluhmiane*, Milano, 1987, 22 s.; 161 ss.

¹⁶ Infatti C.ST. TOMULESCU, *On the Activity of Justinians Compilers*, in *Index*, 2, 1971, 139 ss., un autore contrario alla teoria dei Predigesti, ammette soltanto che le precedenti compilazioni scolastiche possano aver influito sulla divisione delle materie e la terminologia usata per la denominazione delle stesse.

¹⁷ Come tali – sostiene V. ARANGIO-RUIZ, *Di alcune fonti*, cit., 177 – non imputabili ai copisti.

la' tale *inscriptio* compare una sola volta, come già detto, in D. 50.7.1 (ULPIANUS *libro octavo ad Massurium Sabinum*): per riconoscervi un *signum* specifico di nuclei di testi già in precedenza compilati ciò appare obiettivamente troppo poco. Non solo: nel *Codex Florentinus* esattamente la stessa *inscriptio* ricorre anche in D. 1.7.12 (ULPIANUS *libro quarto decimo ad Massurium Sabinum*)¹⁸, un luogo lontanissimo, posto proprio all'altro estremo del Digesto, e che sul piano contenutistico non ha nulla a che vedere con un massimario di diritto pubblico, dal momento che si occupa di patria potestà e adozione. Pertanto, come peculiarità dei titoli considerati, questo dato può essere ragionevolmente espunto¹⁹.

Una consistenza un po' maggiore è, almeno *prima facie*, da riconoscersi nella deviazione legata al genitivo *praetoris* posto dopo *edictum* nelle *inscriptiones* relative ai commentari di Paolo e Ulpiano.

Nei titoli in oggetto tale variante ricorre dodici volte e sovente in frammenti consecutivi. Anche in tal caso tuttavia bisogna porre mente al fatto che essa, come anticipato, non è un'esclusiva degli ultimi libri, ricorrendo tre volte anche altrove, e precisamente in D. 44.7.35 (IDEM [PAULUS] *libro primo ad edictum praetoris*), D. 44.7.37 (IDEM [ULPIANUS] *libro quarto ad edictum praetoris*) e D. 44.7.44 (IDEM [PAULUS] *libro septuagensimo quarto ad edictum praetoris*). Stavolta il rapporto non è di uno a uno come nel caso precedente, ma di quattro a uno.

Tuttavia, oltre al dato per cui anche in tale proporzione il peso maggiore non è oltremodo soverchiante, ci troviamo di nuovo di fronte a tre passi che non si occupano di diritto pubblico, ma di

¹⁸ Un correttore del *Codex* qui ha cancellato *Massurium* e – diversamente rispetto all'*inscriptio* di D. 50.7.1 – nell'edizione corrente del Digesto tale vocabolo non compare (TH. MOMMSEN, *ad h.l.* [p. 37], nt. 21), ma il dato ai nostri fini non ha rilevanza, perché la *Littera Florentina* lo recava.

¹⁹ Si può piuttosto pensare a una forma di *inscriptio* più completa adottata inizialmente da uno o più commissari, che poi, data la sua enorme frequenza, si è deciso di abbreviare: nella revisione due casi sarebbero sfuggiti. D'altronde quando la stessa cancelleria di Giustiniano si riferisce ai commentari civilistici di Ulpiano usa proprio la formula completa: C. 6.24.14 pr. (Imp. Iustinianus A. Iohanni pp.) del 531: *Cum in libris Ulpiani, quos ad Massurium Sabinum scripsit (...)*.

diritto privato: il primo e il secondo della classificazione delle azioni, il terzo di quella delle obbligazioni. E allora delle due l’una: o la compilazione in parola era molto più ampia abbracciando varie branche del diritto, o la deviazione non è legata a una radice comune. Ma anche in tal caso sussistono difficoltà, perché non può dirsi molto probabile che essa sia indotta per forza inerziale nei dodici casi – legati alla «compilazioncella» – e non lo sia negli altri tre, tanto più che anche in tale circostanza ricorre in frammenti tra loro assai vicini. L’Arangio-Ruiz se ne rende conto, e giudicando queste tre deviazioni, e così quella legata al *Massurium Sabinum* di D. 1.7.12, come estranee ai nuclei rivelatori della piccola *collectio* da lui teorizzata, prospetta, in modo in realtà abbastanza sbrigativo, che «altre “catene” postclassiche vi si affaccino»⁽²⁰⁾.

Lo studioso adduce inoltre un argomento di segno esattamente opposto, affermando che, sempre quanto alle *inscriptiones*, un criterio altrimenti assai variabile si regolarizzerebbe. «L’opera di Macro sui giudizi pubblici, che porta nei vari luoghi dei *libri terribiles* i nomi *de publicis iudiciis*, *publicorum iudiciorum*, *iudiciorum publicorum*, *publicorum* semplicemente – scrive l’Arangio –, nei passi appartenenti ai gruppi che esaminiamo ha sempre la seconda denominazione [scil. *publicorum iudiciorum*] (47.10.40; 47.12.9; 47.13.2; 47.15.3, 4), salvo una volta (47.12.8) che ha la quarta [scil. *publicorum*]»⁽²¹⁾. Il ragionamento in sé tiene: il *signum* della piccola compilazione da un lato sarebbe visibile nella deroga ai criteri generali propri del Digesto, dall’altro, nella coerenza dei criteri formali al proprio interno.

Senonché in primo luogo ciò non si concilia troppo con quanto affermato relativamente alle Pandette, ove «la regolarità delle *inscriptiones* – a detta dell’autore – è osservata con rigore pressoché assoluto, paragonabile soltanto a quello di edizioni moderne curate da filologi esperti»⁽²²⁾, perché proprio l’esempio legato ai libri di Macro non deporrebbe propriamente in tal senso – e su questo

²⁰ *Di alcune fonti*, cit., 187 nt. 2.

²¹ *Di alcune fonti*, cit., 172 nt. 2.

²² *Di alcune fonti*, cit., 173.

punto torneremo subito oltre –, ma soprattutto il rilievo non vale per tutti i passi appartenenti ai gruppi esaminati come vorrebbe lo studioso, ma soltanto per quelli del libro 47: già infatti D. 48.1.1 presenta l'*inscriptio* MACER *libro primo de publicis iudiciis*, e D. 48.1.7 ha come *inscriptio* MACER *libro secundo iudiciorum publicorum*, eppure, come abbiamo visto, i testi ritenuti rivelatori della «compilazioncella» occupano anche vari luoghi del libro 48⁽²³⁾.

Ma poi, ancora a proposito della regolarità delle *inscriptiones* perseguita nell'ordito del Digesto e, come si è visto, elevata a modello dall'Arangio-Ruiz, se non si può disconoscere la coerenza di fondo che la caratterizza, sicuramente ammirevole per l'epoca, proprio in ragione del *longum aevi spatium* che intercorre tra i due termini del confronto, appare – per altro verso – eccessiva la sua enfattizzazione con paragoni legati alle moderne edizioni critiche⁽²⁴⁾.

Valga l'esempio legato ai libri di Gaio all'editto del pretore urbano, i cui frammenti, quanto al titolo dell'opera, recano una vistosa varietà di *inscriptiones*: *ad edictum praetoris*, *ad edictum praetoris urbani*, *ad edictum urbicum*, (*libri*) *edicti urbici*. Inoltre le medesime indicano, anziché il libro dell'opera completa, il titolo edittale commentato (ad esempio, D. 39.1.9 *ad edictum urbicum titulo de operis novi nuntiatione*; D. 39.3.13 *ad edictum praetoris urbani titulo de aquae pluviae arcendae* [*sic*: evidente la caduta della parola *actione*]). Nei casi in cui recano l'indicazione di un libro, si tratta del libro non dell'*opus* gaiano, ma del commento al singolo titolo edittale ove questo si estenda per più libri (ad esempio, D. 28.5.32 *libro primo de testamentis ad edictum praetoris*

²³ Si potrebbe anche aggiungere che il titolo D. 48.1 è chiamato in causa dall'autore al fine di sottolineare l'*ad edictum praetoris* di D. 48.1.2 (PAULUS *libro quinto decimo ad edictum praetoris*), ma, a parte il silenzio circa le due *inscriptiones* difformi relative all'opera di Macro delle quali si è detto nel testo, non viene segnalata neppure l'*inscriptio* di D. 48.1.4 (PAULUS *libro trigensimo septimo ad edictum*), che si presenta nella forma canonica. I due frammenti sono molto vicini, e l'edizione Mommsen non segnala, come in altri casi analoghi, un intervento del correttore volto a espungere *praetoris* nel secondo testo.

²⁴ Positivo, ma meno encomiastico, per esempio, il giudizio di P. BONFANTE, *Storia del diritto romano*, II⁴, (rist. cur. G. Bonfante – G. Crifò), Milano, 1959, 185, che del resto riecheggia quello del Mommsen.

urbani; D. 30.69 *libro secundo de legatis ad edictum praetoris*). Quattro volte, addirittura, tra 'libro' e 'ad edictum' compare uno spazio bianco in cui con ogni evidenza si sarebbe dovuto inserire in lettere il numero ordinale del libro stesso, cosa che poi non è avvenuta: D. 23.3.54 (*libro ad edictum praetoris titulo de praedicatoribus*); D. 25.2.2 (*libro ad edictum praetoris urbani titulo de re iudicata*); D. 42.1.17 (*libro ad edictum praetoris urbani titulo de re iudicata*); D. 50.16.48 (*libro ad edictum praetoris urbani titulo qui neque sequantur neque ducantur*); e si consideri che tutte queste varianti sono riscontrabili non in un minimo nucleo di testi, ma nell'arco di quarantasette frammenti²⁵. Né la particolare, tormentata vicenda dell'opera gaiana di cui l'*Index Florentinus* rivela che i compilatori possedevano solo dieci libri, può giustificare tale ventaglio di *inscriptiones*, talora, come si è a ragione prospettato, do-

²⁵ A p. 174 nt. 3, l'Arangio-Ruiz fornisce un elenco delle sviste formali rinvenibili nei libri 37 e 38 del Digesto, la cui stesura è attribuibile alla 'nona manus' riconosciuta dal Mommsen, alla quale pure sono dovuti i quattro libri da 47 a 50 che interessano lo studio qui esaminato, per dimostrare che siffatti *lapsus calami* sono di natura diversa rispetto a quelli segnalati prima come indizio della «compilazioncella». Tale lista indica che in questi due libri gli errori sono sedici (ma occorre aggiungere il PAULUS al posto di IDEM nell'*inscriptio* di D. 37.6.12). Tuttavia, allargando ora l'ambito della verifica all'intero Digesto, è sufficiente una scorsa, anche abbastanza cursoria, per trovarne numerosi altri di varia natura. A mero titolo di esempio: come D. 4.4.23, che lo precede immediatamente, anche D. 4.4.24 reca nell'*inscriptio* PAULUS e non IDEM; D. 12.2.37 ripete il nome ULPIANUS del frammento a cui si accoda, non ricorrendo all'IDEM; D. 33.9.4 ha come *inscriptio* PAULUS *libro quarto ad Sabinum* e così pure D. 33.9.5 (PAULUS *libro quarto ad Sabinum*), mentre, secondo l'impostazione dell'Autore, i due frammenti dovrebbero essere ricompresi sotto un'unica *inscriptio*, o, quanto meno, nel secondo frammento, in luogo del nome del giurista, dovrebbe comparire IDEM; D. 36.1.41, D. 36.1.42 e D. 36.1.43 sono tratti da opere di Paolo, ma, di nuovo, il secondo e il terzo ripetono il nome del giureconsulto dimenticando l'IDEM di prammatica; l'*inscriptio* di D. 39.1.19 recita PAULUS *libro quaestionum*, senza indicarne il numero; D. 50.9.4 ha, di nuovo, l'*inscriptio* con ULPIANUS al posto di IDEM. Volendo, si potrebbe continuare abbastanza a lungo, tuttavia – tengo a ribadirlo – non per revocare in dubbio la complessiva regolarità formale delle *inscriptiones* apposte ai 9142 frammenti del Digesto, ma soltanto al fine di smussare, per altro verso, una rappresentazione iperbolica di tale, pur innegabile, coerenza.

vuto pure a una vera e propria falsificazione operata dai commissari di Giustiniano ⁽²⁶⁾.

Discorso in buona misura analogo può valere per i *Digesta* di Alfeno epitomati da Paolo, i cui trentatré frammenti presentano un caleidoscopio di *inscriptiones*: si va da (D. 8.4.15) PAULUS *libro primo epitomarum Alfeni digestorum*, a (D. 7.1.11) PAULUS *libro secundo epitomatorum Alfeni digestorum*, a (D. 50.16.204) PAULUS *libro secundo epitomarum Alfeni*, a (D. 13.7.30) PAULUS *libro quinto epitomarum Alfeni Vari digestorum*, a (D. 41.3.34) ALFENUS VARUS *libro primo digestorum a Paulo epitomatorum*, a (D. 48.22.3) ALFENUS *libro primo epitomarum*, né qui potrebbe dirsi finita. Come già constatato per (Massurio) Sabino e Alfeno (Varo), da tale irregolarità di *modi citandi* non sono immuni neppure i nomi dei giuristi: l'epigono Arcadio Carisio a volte compare con i due usuali dati onomastici (*Arcadius Charisius*) ⁽²⁷⁾, a volte con la curiosa espressione *Arcadius qui et Charisius* ⁽²⁸⁾, in un caso, infine, con una sorta di cartiglio recante pure il prenome e l'indicazione della carica rivestita

²⁶ B. SANTALUCIA, *L'opera di Gaio 'ad edictum praetoris urbani'*, Milano, 1975, ha sostenuto in modo convincente che il commentario di Gaio *ad edictum*, dopo la comparsa di quelli più attuali ed esaurienti composti da Paolo e da Ulpiano, smise di circolare come opera completa relativa all'intero editto, mentre «ignoti editori postclassici» pubblicarono singole parti di essa come *libri singulares* o brevi monografie in più libri, le quali furono poi, inevitabilmente, in qualche misura glossate. Tali erano proprio i dieci libri a disposizione dei commissari di Giustiniano, i quali pertanto non erano in grado di citare il numero del libro dell'opera generale, ma, eventualmente, solo quello della monografia specifica giunta fino a loro. Ciò nonostante, i compilatori della *pars edictalis*, ai quali era toccato l'esame di tutte le monografie tranne le due *de testamentis* e *de legatis* affidate alla sottocommissione sabiniana, tentarono di allineare sul piano formale le *inscriptiones* dei frammenti da loro escerpiti ai canoni di quelle contenute nel Digesto e talora a detto fine falsificarono inducendo a credere di aver estratto il frammento dal titolo dell'intera opera (D. 10.4.3 GAIUS *ad edictum praetoris urbani titulo de liberali causa*), altre volte lasciarono in bianco uno spazio per indicare in un secondo tempo il numero del libro, intento che poi non ebbe alcun esito.

²⁷ D. 48.18.10; D. 50.4.18.

²⁸ D. 22,5,1; D. 22.5.21; D. 22.5.25.

(*Aurelius Arcadius Charisius magister libellorum*)⁽²⁹⁾. Un altro giurista assai poco rappresentato, Mauriciano, compare con il solo *cognomen* in D. 2.13.3 e pure con il *nomen* (IUNIUS MAURICIANUS) in D. 31.57, D. 33.2.23 e D. 49.14.15.

In definitiva si tratta quasi sempre di *nuance*, certamente, ma che tuttavia, nel complesso, non rendono eccezionali le deviazioni segnalate dall'Arangio-Ruiz a sostegno del proprio assunto.

Il rilievo formale che fa maggiormente riflettere è quello relativo alla formula IDEM *eodem libro*, che, come si è visto, ricorre nei titoli considerati undici volte contro una sola presenza nella restante parte del Digesto (40.2.5 IULIANUS *eodem libro*), ed in effetti l'Arangio-Ruiz lo rimarca con decisione, tracciando un parallelismo con le *inscriptiones* dei *Fragmenta Vaticana*, della *Collatio* e della *Consultatio*, tutte compilazioni a catena ove si riscontra l'uso di una specifica *inscriptio* per ciascuno dei brani tratti dallo stesso libro.

A dire il vero, in tali raccolte la formula più ricorrente figura con una maggiore dettagliata specificità e si presenta come *Idem eodem libro et titulo*, ma non è il caso di sottilizzare, ché nella «compilazioncella», ove mancherebbe l'indicazione relativa all'*idem titulus* potrebbe trattarsi, almeno nella maggior parte dei casi, di brani escerpiti dal medesimo libro ma da titoli diversi. Né riveste un peso particolare il dato per cui nella *Collatio* l'*Idem* riferito al giurista sia sovente anche accompagnato dal nome proprio dello stesso: 'Idem Paulus'; 'Idem Ulpianus'. Si tratta in effetti di una peculiarità concentrata nei nostri titoli e di cui mancano sostanzialmente altri esempi nel generale tessuto del Digesto.

Tuttavia tale concentrazione di varianti non può dirsi un caso isolato: nel titolo 1.3 del Digesto *De legibus senatusque consultis et longa consuetudine*, dopo i primi quattro testi che recano *inscriptiones* canoniche, i frammenti, da D. 1.3.5 a D. 1.3.19 sono corredati da *inscriptiones* in cui il numero del libro non compare scritto in lettere ma con il segno dell'ordinale (IDEM *libro XVII digestorum*, e così via), poi

²⁹ D. 1.11.1.

ritorna il numero in lettere in D. 1.3.20 (IULIANUS *libro quinquagesimo quinto digestorum*), dopo ancora D. 1.3.21 ha di nuovo l'ordinale (NERATIUS *libro VI membranarum*), seguono altre due *inscriptiones* regolari, poi è la volta di un lungo blocco di diciassette iscrizioni con l'ordinale, tranne un'unica 'zeppa' in D. 1.3.33 (ULPIANUS *libro primo de officio proconsulis*). Si tratta, che mi risulti, di un caso unico, ma qui pure stante la ben maggiore concentrazione si potrebbe, ponendosi in una determinata ottica, avanzare sospetti.

Certamente meno vistosa, ma a mio avviso non meno singolare, è poi un'altra deviazione dai canoni, che si riscontra nel breve titolo D. 1.4 *De constitutionibus principum*, il quale contiene soltanto quattro frammenti. La curiosità risiede nelle *inscriptiones* dei due testi centrali: D. 1.4.2 (ULPIANUS *fideicommissorum libro quarto*) e D. 1.4.3 (IAVOLENUS *epistularum libro tertio decimo*). I due frammenti consecutivi rappresentano l'unico caso in cui tali opere dei giuristi sono citate con il genitivo del titolo davanti all'indicazione del libro: in tutto il resto delle Pandette – e si tratta per l'una e l'altra opera di decine di frammenti – si trova sempre ULPIANUS *libro ... fideicommissorum* e IAVOLENUS *libro ... epistularum*.

3. Ormai in dirittura d'arrivo di questo breve percorso, non mi sentirei di escludere anche nelle pagine qui oggetto di rilettura la presenza di uno dei caratteri tipici dei saggi che prospettano l'esistenza dei Predigesti, ossia – detto in breve – la tendenza a connotare come postulati affermazioni che, anziché essere tali per una palmare evidenza che dispensa da ogni prova, tali vengono dichiarate perché una dimostrazione del loro fondamento risulta allo stato impossibile. A tale costante, benché in misura più ridotta rispetto a quanto è riscontrabile altrove, non si sottrae del tutto neppure lo studio dell'Arangio-Ruiz.

In un terreno per sua natura scivoloso come quello relativo alla coerenza dei criteri formali – che tale, tra l'altro, è rimasto anche nell'attuale era informatica – le irregolarità relative alle *inscriptiones*, sulle quali ho posto qui particolarmente l'accento, valutate nel

complesso dell'intero Digesto, ancorché in taluni luoghi rivelino una concentrazione maggiore, rendono illusorio il tentativo di incanalarle con profitto in direzioni euristiche analoghe a quella perseguita dall'autore. È evidente infatti l'affiorare qua e là, in misura più o meno percepibile d'acchito, di diversi criteri di citazione, legati ad abitudini tratatizie e alle opzioni personali di un determinato compilatore o, più probabilmente, di questo o quell'amanuense. L'uniformità lodevolmente programmata e sottoposta a controllo ha condotto, come si diceva, a risultati ammirevoli, ma non ha potuto aver ragione di ogni segno difforme.

Quella di esaminare i dati palinogenetici non solo nella sequenza, ma anche nella veste letterale è stata certamente un'intuizione molto acuta, che d'altronde nell'Arangio non può certo sorprendere, ma una valutazione complessiva degli indizi conduce alla fine a un quadro di obiettiva labilità, alla cui base stanno le cause più varie, e tra di esse, la più probabile risulta il cosiddetto fattore umano, l'impossibilità di seguire con assoluto rigore – e con i mezzi dell'epoca – migliaia di volte una serie di canoni formali, ossia, in definitiva, quella fallibilità di cui Giustiniano stesso, pur nella comprensibile esaltazione della propria opera, non ha esitato, proprio perché *in primis* essere umano, a chiedere *venia* ⁽³⁰⁾.

Tuttavia non intendo soffermarmi sulla valutazione dei risultati – sarebbe in questa sede una sorta di fuor d'opera ⁽³¹⁾ – per concludere piuttosto con una considerazione di carattere più generale, che prescinde dalla valenza probante degli argomenti addotti a sostegno della tesi qui discussa e che si inserisce nel contesto scientifico in cui lo studio vide la luce.

Orbene, a me sembra che in una valutazione a più ampio raggio in certo modo di storia della storiografia, nel quadro delle indagini che hanno fatto seguito al libro apripista di Franz Hofmann, *Die Compilation der Digesten Justinians* pubblicato postumo a Vienna nel

³⁰ Cost. *Tanta*, 13(14): *omnium habere memoriam et penitus in nullo peccare divinitatis magis quam mortalitatis est.*

³¹ Tanto più che la prova decisiva in senso contrario è legata alle sequenze delle *inscriptiones*.

1900⁽³²⁾, il pur breve saggio dell'Arangio-Ruiz occupi comunque una sua posizione tutta speciale. Una posizione che mi sentirei quasi di definire strategica.

In ultima analisi, infatti, l'idea del Predigesto o dei Predigesti è stata sempre ancorata a quella che più che una tesi in senso proprio sembra piuttosto una, benché talora acuta e in ogni caso attraente, ipotesi di lavoro. Il tempo troppo breve per un'opera immane come il Digesto con i vari condizionamenti che l'hanno reso ancora più stretto – primo tra tutti la rivolta *Nika* –, l'attività di elaborazione e di insegnamento della scuola giuridica beritense pregiustiniana, l'esempio legato alla struttura e alla finalità delle raccolte postclassiche – che ben conosciamo –, le dissonanze tra *Index Florentinus* e opere rappresentate nelle Pandette, le compilazioni a catena divise in titoli, che, stando alla costituzione *Omnem* (1), si studiavano nel secondo anno di corso prima della redazione delle Istituzioni imperiali e del Digesto, con nomi che corrispondono a quelli delle prime tre delle sette parti in cui è diviso il Digesto medesimo (*prima pars legum* [πρώτα], *pars de iudiciis*, *pars de rebus*), e così – se si volesse – continuando, costituiscono argomenti nel complesso ragionevoli, talora 'intriganti', destinati a dare vita a suggestioni dalle quali non è sempre facile liberarsi⁽³³⁾, ma, in chiave euristica, non sfuggono

³² Sul contesto scientifico in cui fu dato alle stampe tale studio, sulle sue – non immediate – fortune, nonché sulle ragioni dell'ascesa e del declino della corrente a cui ha dato vita, considerati in parallelo con le alterne, ma assai più stabili, sorti della 'Massentheorie' cfr. D. MANTOVANI, *Cent'anni*, cit., 417 ss.

³³ È ovvio peraltro che si tratta comunque di argomenti di peso assai diverso, che in questa sede non si intende valutare. Indubbiamente, messi insieme, producono un'impressione non effimera; presi a uno a uno, mostrano, quale più quale meno, innegabili punti di debolezza. Sull'alto grado di opinabilità legato, ad esempio, all'argomento della ristrettezza dei tempi, vero cavallo di battaglia dei sostenitori del Predigesto – ed enfatizzato in particolare da A. GUARINO, *La compilazione dei "Digesta Iustiniani"*, in *Studi in onore di G. Scherillo*, II, Milano, 1972, 718 ss. («non è possibile lavorare 25 ore al giorno») – cfr. D. MANTOVANI, *Cent'anni*, cit., 426 nt. 39. In proposito, sul piano di mera divagazione, non posso sottrarmi all'assonanza tra tale rilievo e l'"Argument der Eile", più volte chiamato in causa e ivi pure diversamente valutato, a proposito della redazione della *Lex Romana Wisigothorum*, della quale mi sono occupato a

a un insuperabile limite comune. Da qualunque angolo visuale si consideri la cosa, ci si arresta sempre, infatti, di fronte al medesimo muro della mancanza di prova.

Lo riassume Lucio De Giovanni nel suo ponderoso trattato sul diritto e la scienza giuridica del tardoantico⁽³⁴⁾: «La teoria che si fonda sui Predigesti, pur presentandosi per certi aspetti suggestiva e verosimile, ha, almeno a parere di molti studiosi, il suo lato debole nell’impossibilità di dimostrare, allo stato attuale delle fonti, l’esistenza di queste compilazioni». E assai più icastica nel colpire il nervo vivo del problema è l’affermazione di Dario Mantovani, che alla medesima teoria riconosce come «unica cosa sicura» quella di non avere dalla sua alcuna prova⁽³⁵⁾.

Ecco, in tal senso, il rapido saggio dell’Arangio-Ruiz, benché non sia uno degli scritti più noti e rappresentativi del Maestro, né possa paragonarsi per mole e ambizione ad altri studi che in tema di Predigesto lo hanno preceduto e seguito, costituisce forse una sorta di *unicum*. Di fronte, per intenderci rapidamente, alla palese o implicita sfida degli oppositori – ‘si trovino, dunque, queste pretese compilazioni’ – egli, per quanto lo concerne, una crede di poterla mostrare. Sarà magari piccola, una mera «compilazioncella»⁽³⁶⁾, lo ammette senza alcuna difficoltà, tuttavia – afferma il suo *inventor* –

più riprese (da ultimo, mi permetto di rinviare al testo della lezione *I caratteri del Breviarium Alaricianum*, tenuta a Napoli nel 2008, pubblicato in linea nel sito dell’Associazione di Studi Tardoantichi (www.studitardoantichi.org). Anche circa il livello dell’apporto alla scienza giuridica da parte dei maestri beritensi, stante il modestissimo grado di informazione di cui disponiamo, si riscontrano opinioni diametralmente opposte: per un chiaro atteggiamento riduttivo cfr., ad esempio, P. VOCI, *Piccolo manuale di diritto romano*, Milano, 1979, 144 s.; 162 e nt. 53.

³⁴ L. DE GIOVANNI, *Istituzioni Scienza giuridica Codici nel mondo tardo antico. Alle radici di una nuova storia*, Roma, 2007, 449.

³⁵ D. MANTOVANI, *Cent’anni*, cit., 428.

³⁶ A dire il vero, nel richiamo a tale raccolta di cui alla *Storia del diritto romano* (si veda *supra* nota 1), l’Arangio-Ruiz sembra propenso a ridurre in qualche misura la ipotetica mole della *collectio* rispetto a quanto, sia pure con prudenza, prospettava nello scritto originario (*Di alcune fonti*, cit., 185).

essa è riconoscibile, nel senso che nel tessuto dei *Digesta* si affaccia, a suo dire, con tratti evidenti.

Ebbene, proprio questo è il rapporto che mi è sembrato di intravedere tra lo studio dell'Arangio di cui parliamo e, in fondo, pressoché tutti gli altri che ruotano nell'orbita dei Predigesti: lo si voglia o no, l'idea, la prospettiva, legata a una sorta di boa visibile in un *mare magnum* a seconda dei punti di vista affidante o quanto mai periglioso. Ma anche se si tratta di una semplice boa e non di uno scoglio, e tanto meno di un'isola, la sua valenza, sia pure sintomatica, è innegabile, quasi *in re ipsa*, perché in fondo intende identificarsi nella vera prova della 'categoria Predigesto' che sempre si invoca e che per converso di regola fa difetto.

E forse questa è anche una delle chiavi per comprendere la predilezione che l'Arangio-Ruiz sembra mostrare, vezzeggiandolo, per quel piccolo 'tesoro' nascosto da tempo immemorabile tra le pagine del Digesto, di cui egli ha creduto di individuare le tracce valendosi proprio di quelle stesse *inscriptiones* che, sul fronte opposto, suggerirono al Bluhme la teoria che da quasi due secoli si pone come unico canone⁽³⁷⁾.

Peraltro proprio i teorici del Predigesto – fors'anche perché, nell'ampio ventaglio multicolore delle ipotesi a cui si accennava, nello specifico non ritornava propriamente utile a nessuno – non hanno salutato lo scritto di cui parliamo con particolare entusiasmo, accordandogli in genere un'attenzione limitata, incuranti – si direbbe – del fatto per cui, se fondato, tale esito scientifico si sarebbe posto in ogni caso come un punto fermo acquisito alla teoria del Predigesto come tale, quali che fossero le vie specifiche battute dai singoli studiosi⁽³⁸⁾. Ché nel momento in cui, dati alla

³⁷ In fondo – benché lungo un percorso antitetico –, del Bluhme segue l'ammonimento per cui (cito da D. MANTOVANI, *Cent'anni*, cit., 433) «lo studio della vera e propria storia della formazione delle Pandette» è «necessariamente intrecciato alle iscrizioni».

³⁸ A. GUARINO, *La compilazione*, cit., 731 nt. 59, dedica allo scritto dell'Arangio-Ruiz un breve cenno in nota, ma soprattutto lo inserisce in modo generico e non del tutto perspicuo tra altre (pretese) dimostrazioni da parte di «molti

mano, si rivelano contaminate l'integrità metodologica dei diciassette compilatori e la stessa sincerità delle affermazioni in proposito di Giustiniano⁽³⁹⁾, riceve per ciò stesso una nuova legittimazione euristica una schiera di argomentazioni condannate in precedenza ad accalcarsi lungo la direttrice pressoché senza sbocco di una medesima grande congettura.

Anche se il mio discorso può apparire per taluni aspetti singolare, rimango convinto che quanto rilevato trascenda il dato obiettivo e contingente dei risultati conseguiti dall'indagine. Quasi certamente la «compilazioncella» dell'Arangio-Ruiz non è mai stata tra le

studiosi» di piccole collezioni *ad hoc* «che i commissari tribonianeî o studiosi anteriori dovettero aver presenti», svalutandone implicitamente in tal senso la peculiarità della caratterizzazione euristica. Nessun cenno in A. CENDERELLI, *Digesto*, cit.

³⁹ Sul punto tende un po' al cavillo l'argomentare di A. GUARINO, *Storia del diritto romano*¹², Napoli, 1998, 594: «Egli [Giustiniano] dice che furono consultate le opere dei giuristi classici, e dobbiamo credergli, ma non assicura che il ritaglio dei frammenti accolti nei *Digesta* fu operato dai compilatori direttamente sugli originali di queste opere». Si veda in proposito *const. Tanta*, 1: *a praefato viro excelso [Triboniano] suggestum est duo paene milia librorum esse conscripta et plus quam trecenties decem milia versuum a veteribus effusa, quae necesse esset omnia et legere et perscrutari et ex his si quid optimum fuisset eligere*; e 17: *quibus omnibus perlectis [i libri delle opere classiche], quidquid ex his pulcherrimum erat, hoc semotum in optimam nostram compositionem pervenit*, ove evidentemente *semotum* vale 'escerpito'. D'altronde lo stesso studioso, *La Compilazione*, cit., 720, aveva precedentemente ammesso il contrario: «Giustiniano afferma, nella costituzione *Tanta*, che i compilatori tribonianeî svolsero un'opera vera, reale, effettiva di enucleamento, adattamento ed elaborazione dei frammenti della giurisprudenza classica»; 738: «non si può dare del mentitore a Giustiniano quando afferma che i *Digesta* provengono dall'utilizzazione diretta di circa duemila libri». In realtà, nonostante gli sforzi prodotti da diversi sostenitori del Predigesto per evitare a Giustiniano l'accusa di mendacio, mossagli invece senza infingimenti dal Hofmann, conciliare i due dati costituisce una sorta di quadratura del cerchio in cui tali studiosi si arrovellano ritenendo ognuno di aver trovato una soluzione più convincente (o di minore debolezza) rispetto a quella – pur di analogo segno – di tutti gli altri; tanto più che – come osserva P. BONFANTE, *Storia*, cit., 125 – «sarebbe veramente troppo strano il silenzio di Giustiniano sulle fonti vere del Digesto, quando egli non ha menomamente dissimulato le fonti del Codice e delle Istituzioni: sarebbe strana l'illusione sua di poter ingannare i contemporanei».

mani dei commissari giustiniani né tanto meno ha trovato sede nel tessuto delle Pandette con inevitabile e connesso tentativo di celare il corpo estraneo, tuttavia, soprattutto nel valutare storicamente una temperie scientifico-metodologica non più vitale, occorre calarsi con onestà critica in quel preciso contesto connotato dai suoi peculiari caratteri e valorizzarne all'interno l'originalità delle intuizioni e delle strade additate anche indipendentemente dalla valenza persuasiva che si riconosce alle medesime. Proprio in tale direzione lo scritto testimonia una volta ancora, a mio avviso, dell'acume e dell'inimitabile levatura di un Maestro, che, come tale, è destinato ad attraversare con indenne grandezza la storia di una disciplina⁽⁴⁰⁾.

⁴⁰ Particolarmente felice la scelta di M. TALAMANCA, *Vincenzo Arangio-Ruiz*, cit., IX, di porre in epigrafe al suo ricordo del grande studioso questi due versi di Rainer Maria Rilke (ivi non indicato): «Seht, die Sterne sind ein altes Feuer, / Und die neuern Feuer löschen aus».

ARRIGO DIEGO MANFREDINI

QUI EST SENSUS ACERRIMUS.
IMPARARE E CAPIRE CON GLI OCCHI,
DA OMERO A GIUSTINIANO

«Je suis visuel (...). J'observe, j'observe, j'observe.
C'est par les yeux que je comprends».

Henri Cartier-Bresson
Life. 15 mars 1963

Gli occhi primeggiano sugli altri organi di senso perché non sono fallaci e sono più fedeli nella rappresentazione delle cose. Lo dicevano i Greci e lo dicevano i Romani. Non tutti, come vedremo, ci credevano.

Tra le diverse declinazioni possibili dell'argomento ⁽¹⁾, alcune delle quali già nell'antichità oggetto di approfondita riflessione, una ci sembra particolarmente adatta al tema del convegno e riguarda la rilevanza — nell'apprendimento giovanile — del 'vedere di persona', il suo rapporto con la *viva vox* e la docenza *per exempla*, fino all'esaltazione dell'elemento figurativo e della sua importanza mnemotecnica. Le fonti romane di età classica, a cui circoscriviamo quasi esclusivamente la nostra attenzione, ne parlano, e del tema si conserva traccia finanche nelle Istituzioni Imperiali ove

¹ J. RUSSO, *The Poetics of the Ancient Greek Proverb*, in *Journal of Folklore Research* 20, 1983, 121 ss.

Giustiniano, come ci è occorso già di osservare⁽²⁾, non disdegna qualche riferimento più o meno esplicito alla materia.

Prima di scendere nello specifico della ‘pedagogia dell’occhio’, riteniamo utile fare un cenno, in generale, a questa concezione dell’eccellenza della vista nel fenomeno conoscitivo.

Il concetto fa capolino già nei versi di Omero ed Esiodo⁽³⁾.

Sotto forma di massima sapienziale⁽⁴⁾ che mette a confronto occhi e orecchi, è conosciuta da Eraclito ed Erodoto. A Roma è, ovviamente, Plauto a trattarne per primo, e da qui si diffonde nei secoli fino ai nostri giorni, tant’è che ancor oggi la sua eco risuona nelle diverse contrade d’Europa⁽⁵⁾.

Inoltre, il primato dell’occhio si posiziona quanto prima al centro di un dibattito di assoluto rilievo — la così detta «autopsia storiografica» — teso ad affermare, quale criterio assiologico nella scelta delle fonti da parte dello storico, la prevalenza degli occhi

² A. MANFREDINI, *L’occhio e l’orecchio*, in *Collatio Iuris Romani. Études dédiées à Hans Ankum à l’occasion de son 65^e anniversaire*, Amsterdam, 1995, 285-290; ID. *Goldfingers. Iust. Inst. 4.18.12*, in *Ius Romanum – Ius Commune – Ius Hodiernum. Studies in honour of Eltje J.H. Schrage on the occasion of his 65th birthday*, Amsterdam, 1999, 289-299.

³ Cfr. *infra*.

⁴ In Dio Chrys. *disc. XII*, 71 si legge *καὶ δὴ τὸ λεγόμενον, ὡς ἔστιν ἀκοῆς πιστότερα ὄμματα, ἀληθὲς ἴσως*. Per tutte le raccolte di proverbi latini e greci, si vedano ERASMO DA ROTTERDAM, *Adagi*, trad. it., a cura di E. Lelli, Milano, 2013, 188 ss.; A. OTTO, *Die Sprichwörter und sprichwörtlichen Redensarten der Römer*, Hildesheim, 1962 (ed. or. Leipzig, 1890), § 9, 251; *Dizionario delle sentenze latine e greche*, a cura di R. TOSI, Milano, 2017⁴, sent. n. 383. Approfondimenti sul tema delle massime proverbiali nella Grecia antica in R. Tosi, *I Greci: gnomoi, paroimiai, apophthegmata*, in AA.VV., *Teoria e storia dell’aforisma*, a cura di G. Ruozzi, Milano, 2004, 11; ID., *La donna è mobile ed altri studi di intertestualità proverbiale*, Bologna, 2011. Ulteriori aspetti del tema in AA.VV., *Speaking Volumes. Orality and literacy in the Greek and Roman world*, J. Watson (ed.), Leiden (*et alia*), 2001. Aggiustamenti formali in Otto, *Die Sprichwörter* cit., par. 9, 251 (*Homines amplius oculis quam auribus credunt*) ed Erasmo, *Adagi* cit., 188 s. (*Oculis credendum potius quam auribus*).

⁵ Sulla diffusione del proverbio nell’Europa moderna v. *Dizionario delle sentenze latine e greche*, a cura di R. TOSI, cit.

sugli orecchi o sulle parole, vale a dire ciò che lo storico ha visto direttamente rispetto a ciò di cui si è avuto solo conoscenza indiretta. Nel V secolo con Erodoto e Tucidide, e dopo una lunga sordina, con Polibio, il tema raggiunge il suo culmine, per diventare progressivamente un luogo comune anche in rapporto alle fonti storiche, fino ad essere ridicolizzato (lo fa, ad esempio, Luciano di Samosata (II secolo d.C.). In ambiente romano la concezione storiografica dell'autopsia sopravvive debolmente ma riprende slancio nell'età moderna ⁽⁶⁾.

1. Omero: ὀφθαλμοῖσιν ὄραν (vedere con i [propri] occhi) e le porte dei sogni. Le fonti greche e romane, come si è detto, sono punteggiate di riferimenti alla concezione primatistica degli occhi come organi di senso, riferimenti talvolta solo allusivi, talaltra espliciti. Nella poesia omerica non mancano quelli del secondo tipo, affidati prevalentemente all'espressione ὀφθαλμοῖς ὄραν ⁽⁷⁾.

Più complesso ma al tempo stesso più avvincente, è il significato riposto nel passo dell'Odissea dove la trepida Penelope, ignara dell'identità di Odisseo, gli spiega che «Due sono le porte dei sogni inconsistenti: / una è di corno, l'altra d'avorio; i sogni che passano / attraverso l'avorio segato sono fallaci, portando / vane parole; invece quelli che vengono fuori / attraverso la porta di lucido corno presentano / cose vere, ogni volta che uno li abbia sognati (li

⁶ Per tutti, G. NENCI, *Il motivo dell'autopsia nella storiografia greca*, in *Studi Classici e Orientali*, 3, 1955, 15 ss.; M. LAFFRANQUE, *L'oeil et l'oreille. Polybe et les problèmes de l'information à l'époque hellénistique*, in *Revue Philosophique*, 158, 1968, 263 ss.; ID., *La vue et l'ouïe. Expérience, observation et utilisation des témoignages à l'époque hellénistique*, in *Revue Philosophique*, 153, 1963, 74 ss.; G. SCHEPENS, *L'autopsie dans la méthode des historiens grecs, du V^e siècle avant J.-C.*, Brussel, 1980, 1 ss., L. CANFORA, *L'occhio e l'orecchio*, in *Prima lezione di storia greca*, Roma-Bari, 2000, 3 ss.

⁷ G. NENCI, *Il motivo dell'autopsia nella storiografia greca* cit., 17 ss.; 18: «Spesso, poi, ὀφθαλμοῖς ὄραν si accompagna con αὐτὸς quasi a chiarirci inequivocabilmente che siamo di fronte non già a un vuoto pleonasma ma alla sensibilità del poeta per la verità storica, espressa sottolineando il valore della testimonianza oculare». Anche in Hes. *Th.* 150 s.

abbia visti)»⁽⁸⁾. Perché mai i sogni che escono dalla porta di corno sono veri e gli altri che escono dalla porta di avorio non lo sono? Omero non dà alcuna risposta. E neppure Virgilio, che riprende la metafora nell'Eneide:

Virgilio, *Aeneis*, 6.893 ss.: *Sunt geminae Somni portae; quarum altera fertur / cornea, qua veris facilis datur exitus umbris, / altera candenti perfecta nitens elephanto, / sed falsa ad caelum mittunt insomnia manes. / his ibi tum natum Anchises unaque Sibyllam / prosequitur dictis portaque emittit eburna, / ille viam secat ad navis sociosque revisit.*

Siamo al termine del viaggio di Enea all'Ade ed è giunto per l'eroe troiano il momento di uscire dal regno dei morti. A parte l'interrogativo sollevato dal fatto che Virgilio fa uscire Enea dalla porta eburnea, da cui escono i sogni fallaci, introducendo con ciò un elemento di scetticismo che rovescia i canoni interpretativi del viaggio agli inferi⁽⁹⁾, anche qui la domanda senza risposta: perché i sogni veri escono dalla porta cornea e gli altri dalla porta eburnea? Una spiegazione, che ha avuto largo seguito nel corso dei secoli, l'ha suggerita il tardo commentatore virgiliano, il grammatico Servio Onorato: la porta cornea simboleggia gli occhi e la porta eburnea l'avorio dei denti della bocca. Dalla prima escono i sogni veri perché solo dagli occhi esce la verità. Dunque, primato degli occhi sugli altri organi della conoscenza. Sintetizza Servio⁽¹⁰⁾: «Dalla prima porta escono sogni veri come sono vere

⁸ Hom. *Od.*, 11, 560-568; trad. di M. GIAMMARCO, Roma, 1997. Un riferimento alle porte dei sogni anche in Plat. *Charm.* 173 a (traduzione di U. BULTRIGHINI, in *Platone, Tutte le opere*, Roma, 1997, vol. III). Nella letteratura latina, oltre a Virgilio di cui nel testo, Hor. *carm.*, 3, 27, 41.

⁹ G. GUIDORIZZI, *Il compagno dell'anima. I Greci e il sogno*, Milano, 2013; W. V. HARRIS, *Due son le porte dei sogni. L'esperienza onirica nel mondo antico*, Roma, Bari, 2013.

¹⁰ Serv. *Aen.*, 6, 893.1: *Sunt geminae somni portae pro somniorum. est in hoc loco Homerum secutus, hoc tantum differt, quod ille per utramque portam somnia exire dicit, hic umbras veras <per corneam>, per quas <umbras> somnia indicat vera. et poetice apertus est sensus: vult autem intellegi falsa esse omnia quae dixit. physiologia vero hoc habet: per*

le cose che vediamo. Viceversa, dall'altra porta escono sogni fallaci come possono esserlo le parole che escono dalla bocca». O che entrano dagli orecchi. La doppia metafora dell'insegnamento e dell'apprendimento di una conoscenza diretta o indiretta.

Dunque, il poeta augusteo ed il suo più tardo commentatore permettono una lettura del passo dell'Odissea che, se plausibile, porta a vedere adombrata già nella lingua omerica non solo la concezione degli occhi come fedeli trasmettitori del vero cognitivo ma anche, seppure indirettamente (si parla infatti di bocca), la loro superiorità rispetto agli orecchi.

2. Eraclito e il proverbio: ὀφθαλμοὶ τῶν ὠτῶν ἀκριβέστεροι μάρτυρες. Gli occhi sono testimoni più precisi degli orecchi. Il dualismo occhi-orecchi si compatta in un passo attribuito ad Eraclito (meno sicuro è l'accostamento tra occhi e orecchi in Talete⁽¹¹⁾).

Heraclit. fr. 101a Diels, Kranz = fr. 6 Marcovich: ὀφθαλμοὶ τῶν ὠτῶν ἀκριβέστεροι μάρτυρες.
«Gli occhi sono testimoni più precisi degli orecchi.»

È opinione condivisa che queste parole, attribuite al filosofo di Efeso da Polibio⁽¹²⁾, siano una citazione *verbatim*, se così è, già nel VI secolo correva dunque una massima che asseriva la maggiore

portam corneam oculi significantur, qui et cornei sunt coloris et duriores ceteris membris: nam frigus non sentiunt, sicut et Cicero dicit in libris de deorum natura. per eburneam vero portam os significatur a dentibus. et scimus quia quae loquimur falsa esse possunt, ea vero quae videmus sine dubio vera sunt.

¹¹ Stob. *anthol.* 3,12,14: Θαλῆς ὁ Μεληῆσιος ἐροτηθεὶς Θαλῆς πόσον ἀπέχει τὸ ψεῦδος τοῦ ἀληθοῦς 'ὄσον' ἔφη 'ὀφθαλμοὶ τῶν ὠτῶν'. Ps. Max. Conf. *loc. comm.* in PG. XCI, col. 900: Θαλῆς ὁ Μεληῆσιος ἐροτηθεὶς ὑπὸ τίνος, Πόσον ἀπέχει τὸ ψεῦδος τοῦ ἀληθοῦς, 'ὄσον', ἔφη, 'ὀφθαλμοὶ τῶν ὠτῶν.' Discussione in G. NENCI, *Il motivo dell'autopsia nella storiografia greca cit.*, 21.

¹² Pol. 12.27.1: κατὰ τὸν Ἡράκλειτον ὀφθαλμοὶ γὰρ τῶν ὠτῶν ἀκριβέστεροι μάρτυρες. Discussione in Eraclito, *Frammenti*, a cura di F. Fronterotta, Milano, 162 s.

acribia degli occhi rispetto agli orecchi; e che, come si è già detto, significava affermare la prevalenza delle forme di sapere autoptico su quelle indirette, basate sulle parole degli altri (indifferentemente parole udite o lette, il sentito dire anche attraverso i libri⁽¹³⁾).

Il binomio occhi-orecchi, così cristallizzato nella formula ora vista, quanto ad esaustività lascia inappagati⁽¹⁴⁾. Per tacere d'altro, esistevano campi conoscitivi, come il suono, interdetti agli occhi, e rispetto ai quali la conoscenza auricolare era diretta⁽¹⁵⁾. E poi la riflessione che relativizzava la conoscenza attraverso i sensi, l'avvento del λόγος, della ψυχῆ, del νοῦς. Lo stesso Eraclito sembra ridimensionare la sua concezione in una testimonianza che ancora attende adeguata spiegazione ma che pare conduca all'idea che la mente, nel processo conoscitivo, prevalga anche sugli occhi: Κακοὶ μάρτυρες ἀνθρώποισιν ὀφθαλμοὶ καὶ ὠτα ψυχᾶς βαρβάρους ἐχόντων (fr. 107 Diels, Kranz)⁽¹⁶⁾.

3. Erodoto e il proverbio ὠτα ἀνθρώποισι ἐόντα ἀπιστότερα ὀφθαλμῶν (*gli orecchi sono per gli uomini assai meno fedeli degli occhi*). Lo storico delle guerre persiane, forse echeggiando una variante nella vulgata dei tempi, ripropone il proverbio in una forma ugualmente stringata. Prevale la fedeltà sull'acribia. È omesso il riferimento ai testimoni quale predicativo degli occhi, e gli orecchi diventano il sog-

¹³ Pol. 12.27.3 a proposito di Timeo.

¹⁴ Tuc. 1.73. «Il pensiero greco comprese l'importanza dei sensi, affermò la priorità dell' ὄραῖν sull' ἀκούειν, svelò νοῦς, γνῶμη, ἐμπειρία ma non colse le aporie del problema»: G. NENCI, *Il motivo dell'autopsia nella storiografia greca* cit., 45 s.

¹⁵ «Sia la testimonianza oculare diretta (αὐτοψία) sia quella 'auricolare' diretta (αὐτηκοία) sono necessarie al fine di valutare conscientemente la storicità di un evento, ma entrambe variano a seconda delle condizioni in cui vengono effettuate. La forma αὐτηκοία compare piuttosto tardi nel mondo greco, e conferma che inizialmente la parola utilizzata per entrambe le testimonianze dirette era αὐτοψία»: V. LISI, *Il paradigma del viaggio in Luciano di Samosata*, Tesi di dottorato a. a. 2013-2014, Università Ca' Foscari, Venezia, 2014, 118, nt. 234.

¹⁶ G. NENCI, *Il motivo dell'autopsia nella storiografia greca* cit., 21.

getto della sentenza, ovviamente meno fedeli degli occhi. Si legga Erod. 1.8: ὤτα γὰρ τυγχάνει ἀνθρώποισι ἐόντα ἀπιστότερα ὀφθαλμῶν. Gli orecchi sono per gli uomini assai meno fedeli degli occhi.

Con queste parole Erodoto entra nel cuore della ben nota vicenda di Candaule re di Lidia, che briga per mostrare sua moglie spogliata a Gige, amico devoto, perché secondo lui non bastano solo le parole per descriverne la bellezza, ma ci vogliono gli occhi per vederla. Le espressioni, fatte pronunciare da Candaule a giustificazione della sua insolita proposta, hanno il sapore di una citazione popolar-sapienziale piuttosto che costituire un voluto rinvio al dibattito storiografico sull'autopsia, non estraneo, come noto, all'insigne storico, ma trattato in altre sedi dell'opera⁽¹⁷⁾. Occhi e testimoni tornano al loro posto nella citazione che di Erodoto fa *nominatim* Luciano⁽¹⁸⁾: Ἡροδότῳ μὲν οὖν τὰ δι' ὀμμάτων φαινόμενα πιστότερα εἶναι τῶν ὠτῶν δοκεῖ· ὀρχήσει δὲ καὶ τὰ ὠτῶν καὶ ὀφθαλμῶν πρόσεστιν. Dunque, Erodoto dice che gli occhi sono testimoni più fedeli degli orecchi.

Filone Alessandrino, oltre a rinvii generici alla tematica in discorso⁽¹⁹⁾, echeggia Erodoto nell'affermazione che gli orecchi sono meno fedeli: ὤτα δὲ, ὡς ἔφη τις οὐκ ἀπὸ σκοποῦ τῶν προτέρων ὀφθαλμῶν ἀπιστότερα⁽²⁰⁾.

Financo l'imperatore Giuliano, nell'*epistula* a Leonzio, cita ed attribuisce la massima al narratore di Thurium (Erodoto, che era vissuto, forse nato, in quella città): Ο λογοποιὸς ὁ Θούριος ὤτα εἶπεν ἀνθρώποις ὀφθαλμῶν ἀπιστότερα⁽²¹⁾. L'imperatore riporta anco-

¹⁷ Cfr. *infra*. Chiunque abbia trattato l'autopsia storiografica in Erodoto non ha mancato di citare l'episodio di Candaule, ed appunto Erod. 1.5.

¹⁸ Lucian. *saltat.*, 78.

¹⁹ Cenno in Phil. Al. *de spec. leg.* 4.137 (ancora sulla minore fedeltà degli orecchi); *vita Mosis* 1.174, 2213.

²⁰ Phil. Al. *de spec. leg.* 4.60. Interessante la riflessione che gli occhi descrivono fatti, le parole-orecchi interpretano i fatti e quindi meno sicuri; cenno anche in *de special. legib.* 4.137.

²¹ Jul. *ep.* 152 [*ep.* 22] (J. BIDEZ, *Les Belles Lettres*).

ra, altrove, la massima⁽²²⁾. Qui ci limitiamo a ricordare l'orazione «L'elogio di Costanzo», ove egli afferma che, a proposito della speciale corazzatura militare che era stata appena introdotta, quanti la vedevano dopo averne sentito parlare si convincevano che τὰς ἀκοὰς σαφῶς ἀπιστοτέρας ἔγνωσαν εἶναι τῶν ὀμμάτων⁽²³⁾. Per tacere d'altro, nelle fonti latine tarde ancora un richiamo si può rintracciare in Ambrogio⁽²⁴⁾.

4. Il proverbio plautino *pluris est oculatus testis unus quam aurti decem* ed il terenziano *vidi novi*. La tradizione proverbiale a cui Plauto per primo dà voce a Roma⁽²⁵⁾ si distribuisce su vari testi.

²² V. le referenze alla nota 1 di pagina 54 contenute nella lettera a Leonzio sopra citata.

²³ Jul. or. 1.30 C (J. BIDEZ, *Les belles lettres*, 54); cfr anche or. 4.145 D.

²⁴ Ambr. *Hexaemer.* 1.9.34 in *PL XIV*, col. 142 D; in realtà le parole (*plus est quod probatur aspectu quam quod sermone laudatur*) esprimono genericamente il primato dell'esperienza diretta e della vista sugli orecchi. Altri testi, un po' alla rinfusa, che documentano il concetto: Pseudo-Clem. *Recognit.* 1.5: la prova dell'immortalità dell'anima verrà non da ciò che lo dice o da ciò che io sento, ma da ciò che io vedo, vedendo ciò con i miei occhi. Io avrò anche dopo la più sicura convinzione della sua immortalità; e nessuna fallacia di parole o incertezza di udito disturberà la persuasione prodotta dalla vista (4.4); Dio Chrys. 12.71; Philo Ale. *de spec. leg.* 4.60; 4.137; *vita Mosis* 1.274; 2.213; *Drac. laud. dei* 2,112.

²⁵ È bene dire subito che questo luogo plautino è stato autorevolmente ricondotto alla tematica dell'autopsia storiografica. «... un vero soldato (o che vuol passare per tale), come lo Stratofane del *Truculentus*, si concede, al principio di un lungo monologo, una vera lezione di metodo che va nella direzione opposta rispetto alla condotta disinvolta di Sosia, il servo di Anfitrone in *Amph.* 200: lui sa bene che moltissimi soldati, per non parlare degli scrittori, hanno mentito raccontando battaglie non viste coi propri occhi, l'esatto contrario di quello che farà lui, che sentenzia come se stesse per scrivere una pagina di storia: "un solo testimone oculare vale più di dieci testimoni auricolari: quelli che si servono dell'orecchio riferiscono per sentito dire; quelli che vedono coi loro occhi, quelli sì che sanno". Insomma, quale che sia la fonte di queste parole qui sentiamo che il bersaglio è ancora una volta il solito elogio dell'autopsia caratteristico degli storici, in primo luogo degli storici militari»:

Anzitutto la concezione del ‘credere a ciò che si vede’. *Semper oculatae manus sunt nostrae. Credunt quod vident*⁽²⁶⁾; *Quod video id credo*⁽²⁷⁾. Frasi, intercalari, che hanno l’asciuttezza dei modi di dire, molto distanti dalla tornita formula di Seneca: *homines amplius oculis quam auribus credunt*⁽²⁸⁾, o da altri riferimenti letterari di età diversa⁽²⁹⁾. L’originalità di Plauto (o della sua fonte) si manifesta nella rappresentazione dei testimoni. I testimoni, infatti, non sono gli occhi o gli orecchi, diversamente fedeli del vero (così Eraclito visto sopra) ma sono le persone in quanto *testes oculati* o *auriti* delle cose e degli avvenimenti. Queste peculiarità semantiche si inseriscono in un contesto narrativo un po’ speciale. Nel *Truculentus*

Canfora, *L’occhio e l’orecchio* cit., 5 s. Piuttosto che l’influenza dell’autopsia storiografica e del suo colto dibattito, a noi pare si possa riconoscere nel testo l’aderenza alla tradizione sapienziale popolare già diffusa nella poesia epica più antica quando di storiografia, per quel che sappiamo, non si parlava. In generale, S. KEMPER, *Auriti decem. La gerarchia dei sensi nel Truculentus e nelle altre commedie di Plauto con uno sguardo al prima e al poi*, in AA. VV. *Lecturae plantinae Sarsinates XX-XXI Truculentus, Vidularia* (Sarsina, 24 settembre 2016), a cura di R. Raffaelli e A. Tontini, Urbino, 2017, 59 ss.

²⁶ Plaut. *Asin.* 202.

²⁷ Plaut. *Mil.*1004.

²⁸ Sen. *epist.* 6,5: *homines amplius oculis quam auribus credunt.*

²⁹ V. i luoghi citati in OTTO, *Die Sprichwörter und sprichwörtlichen Redensarten der Römer* cit., § 9, 251. Per esteso ne ricordiamo alcuni: Cic. *de orat.* 3.160: *Id accidere credo, vel quod ingeni specimen est quoddam transilire ante pedes posita et alia longe repetita sumere; vel quod is, qui audit, alio ducitur cogitatione neque tamen aberrat, quae maxima est delectatio; vel quod in singulis verbis res ac totum simile conficitur; vel quod omnis translatio, quae quidem sumpta ratione est, ad sensus ipsos admovetur, maxime oculorum, qui est sensus acerrimus; Hor. ars 180-185: *Segnius irritant animos demissa per aurem / quam quae sunt oculis subiecta fidelibus et quae / ipse sibi tradit spectator; non tamen intus / digna geri promes in scaenam multaque tolles / ex oculis, quae mox narret facundia praesens; Sen. nat. 2.12.6: *Dissimilis autem crepitus fit ob dissimilitudinem nubium, quarum aliae maiorem sinum habent, aliae minorem. Ceterum illa vis expressi spiritus ignis est qui fulgurationis nomen habet, levi impetu accensus et vanus. Ante autem videmus fulgorem quam sonum audimus, quia oculorum velocior sensus est et multum aures antecedit; Hier. ep. 64.10 in PL XXII, col. 63: *multoque plus intellegitur, quod oculis videtur quam quod aure percipitur; et al.****

Stratofane, rivolgendosi agli spettatori, dice di appartenere a quella categoria di soldati a cui le guerre piace farle e raccontarle non per sentito dire⁽³⁰⁾ ma per avervi preso parte⁽³¹⁾. Egli è un *testis oculatus* e, come a voler strapazzare il suo uditorio, ammonisce che non si deve lodare (tra i presenti) chi apprezza di più colui che ha udito rispetto a colui che ha visto. Vale di più un solo teste oculare come lui, di dieci che hanno unicamentre sentito dire; quelli che sentono dicono ciò che han sentito, quelli che vedono sanno (*non laudandu[m]st cui plus credit qui audit quam <ille> qui videt: / [non placet quem illi plus laudant qui audiunt, quam qui vident.] / pluris est oculatus testis unus quam auriti decem / qui audiunt audita dicunt, qui vident plane sciunt*). A ben vedere, il passo forse si può disarticolare in tre distinte massime, le quali tutte si incentrano sulle persone e convergono nell'affermare il primato degli occhi:

- 1) non sono degni di lode coloro che credono di più a chi sente che a chi vede;
- 2) vale di più un testimone oculare che dieci auricolari;
- 3) quelli che ascoltano dicono ciò che hanno udito; quelli che vedono conoscono senz'altro.

³⁰ L'esatto opposto di Sosia, il servo di Anfitrione. Di ritorno da una guerra per la difesa di Tebe, Sosia, mandato avanti dal padrone per raccontare alla moglie di quest'ultimo le eroiche imprese del coniuge, si trova in un certo imbarazzo perché della guerra non ha visto nulla ma senza indugio si accinge a ricostruire e a riferire quello che sulla guerra ha sentito: Plaut. *Amph.* 190 ss.: *id vi et virtute militum victum atque expugnatum oppidum est / imperio atque auspicio eri mei Amphitruonis maxime. / praeda atque agro adoriaque adfecit populares suos / regique Thebano Creoni regnum stabilivit suom. / me a portu praemisit domum, ut haec nuntiem uxori suae, / ut gesserit rem publicam ductu imperio auspicio suo. / ea nunc meditabor quo modo illi dicam, cum illo advenero. / si dixero mendacium, solens meo more fecero. / nam cum pugnabant maxume, ego tum fugiebam maxume; / verum quasi adfuerim tamen simulabo atque audita eloquar. / sed quo modo et verbis quibus me deceat fabularier, / prius ipse mecum etiam volo hic meditari. sic hoc proloquar.*

³¹ Plaut. *Truc.* 482 s.

La massima del testimone oculare che supera, per affidabilità, dieci testimoni auditivi stacca le altre. Apuleio e Festo⁽³²⁾ la ricordano dopo secoli. Dunque, quel che resta di Plauto è «Vale più un testimone oculare che dieci testimoni auricolari». Questa massima, destinata ad affermare in generale la supremazia della testimonianza diretta su quella indiretta, è stata nel tempo catturata in ambito giuridico, dove del resto non va confusa con l'adagio *unus testis nullus testis* di stretta derivazione tecnica. Oltre a Plauto, forse per le dirette influenze della commedia greca, vanno ricordate le parole iniziali della frase di Cherea nell'*Eunuchus* che dal contesto ricevono il sapore del modo di dire: v. 350: *vidi novi scio quo abducta sit. Vidi novi*, ho visto, quindi conosco⁽³³⁾.

5. Socrate / Apuleio: “*ut te videam*”, *inquit*, “*aliquid et loquere*”. Larga diffusione, dunque, in Grecia come a Roma, conosce il proverbio sulla supremazia degli occhi. Ciò vuol dire in sostanza che nell'apprendimento vale di più il vedere con i propri occhi che il sentir dire.

Ma non era unanime la condivisione di questo assunto. Principalmente all'interno di una riflessione approfondita sulla conoscenza e sulla differenza tra vero e falso. Come visto, lo stesso Eraclito, in un frammento di dubbia interpretazione, sembra inclinare per una posizione più scettica sulla verità della conoscenza se manca la $\psi\upsilon\chi\eta$. Cattivi testimoni sono agli uomini gli occhi e gli orecchi se hanno anime da barbari (Fr. 64 Diels, Kranz). Così qualcuno ha sintetizzato: «Interessante ai fini della nostra indagine è avere messo in luce come, fin da Eraclito e dalle scuole mediche l'autopsia, celebrata come affermazione dell'indagine diretta rispetto alle notizie tradite, trova il suo limite e la sua norma nel $\nu\omicron\upsilon\varsigma$ e nella $\gamma\nu\omicron\mu\eta$, perdendo così quel valore di oggettività che sta alla base del ricorso ad essa»⁽³⁴⁾.

³² Apul. *flor.* 2; Fest. 198 L.

³³ OTTO, *Die Sprichwörter und sprichwörtlichen Redensarten der Römer* cit., § 9, 251.

³⁴ G. NENCI, *Il motivo dell'autopsia nella storiografia greca* cit., 24.

Accenti critici sembra si possano ricavare anche da frammenti di Callimaco ⁽³⁵⁾. Empedocle pare porre sullo stesso piano vista e udito ⁽³⁶⁾. Luciano denuncia la carenza della conoscenza visiva rispetto alla musica, come il profumo è precluso alla conoscenza visiva e a quella auricolare ⁽³⁷⁾. Altrove dice, forse celiando, di scrivere su ciò che lui non ha mai visto, né sperimentato, né appreso da altri ⁽³⁸⁾. Strabone addirittura rovescia in materia di scienza (πρὸς ἐπιστήμην ὀφθαλμοῦ) il valore dei due organi di senso affermando che l'orecchio è nettamente superiore all'occhio ⁽³⁹⁾. Giuliano, nella lettera a Leonzio citato sopra, dove riporta le parole di Erodoto, aggiunge che lui è di avviso contrario credendo più agli orecchi che agli occhi, e se avesse visto Leonzio anche dieci volte, si fiderebbe solo dei suoi orecchi, avendogli questi detto (evidentemente attraverso le parole di Leonzio) che lui è assolutamente incapace di mentire ⁽⁴⁰⁾.

La testimonianza sicuramente più interessante è quella di Apuleio che coinvolge Socrate e cita al contrario Plauto ⁽⁴¹⁾:

Apul. florid. II: At non itidem maior meus Socrates, qui cum decorum adolescentem et diutule tacentem conspicatus foret, "ut te videam", inquit, "aliquid et loquere." Scilicet Socrates tacentem hominem non videbat; etenim arbitrabatur homines non oculorum, sed mentis acie et animi obtutu considerandos. Nec ista re cum Plantino milite congruebat, qui ita ait: Pluris est oculatus testis unus quam auriti decem. Immo enimvero hunc versum ille ad examinandos homines converterat: Pluris est auritus testis unus quam oculati decem. Ceterum si magis pollerent oculorum quam animi iudicia, profecto de sapientia foret aquilae concedendum. Homines enim neque longule dissita neque proxume adsita possumus cernere, verum omnes quodam modo

³⁵ Ad es. Call. fr. 282 Pfeiffer.

³⁶ Emped. fr. 2 e 3 Diels, Kranz.

³⁷ Lucian. *salut.* 78-79

³⁸ Lucian. V. H. I,4.

³⁹ Strab. 2,5,11.

⁴⁰ Jul. *epist.* 152.

⁴¹ Apul. *flor.* 2. Commentario di B. TODD LEE, *Apuleius' Florida*, Berlin, New York, 2005, 58 s.

caecutimus: ac si ad oculos et obtutum istum terrenum redigas et hebetem, profecto verissime poeta egregius dixit velut nebulam nobis ob oculos offusam nec cernere nos nisi intra lapidis iactum valere. Aquila enimvero cum se nubium tenuis altissime sublimavit evecta alis totum istud spatium, qua pluitur et ninguitur, ultra quod cacumen nec fulmini nec fulguri locus est, in ipso, ut ita dixerim, solo aetheris et fastigio hiemis cum igitur eo sese aquila extulit, nutu clementi laevorsum vel dextrorsum tanta mole corporis labitur, velificatas alas quo libuit advertens modico caudae gubernaculo, inde cuncta despiciens ibidem pinnarum eminens indefessa remigia ac paulisper cunctabundo volatu paene eodem loco pendula, circumtuetur et quaerit, quorsus potissimum in praedam superne sese ruat fulminis vicem; de caelo improvisa, simul campis pecua, simul montibus feras, simul homines urbibus uno obtutu sub eodem impetu cernens, unde rostro transfodiat, unde unguibus inuncet vel agnum incuriosum vel leporem meticulousum vel quodcumque esui animatum vel laniatui fors obtulit [...].⁽⁴²⁾

⁴² Per testo e traduzione v. Lucio Apuleio, *L'apologia o la magia. Florida*, a cura di G. Augello, Torino, 1984, 428: «Ma al contrario la pensava il mio antenato Socrate, a cui dando nell'occhio un bel giovane, che se ne stava a lungo zitto: 'Perché io ti veda — gli disse — prova a dire qualcosa!' Evidentemente Socrate, se uno se ne stava zitto, faceva conto di non vederlo. Egli infatti riteneva che gli uomini sono da considerare non in base agli occhi, ma all'acutezza della mente e alla prontezza dell'anima. Su questo argomento certo non si accordava con il soldato plautino che dice così 'Vale di più un solo testimone che ha gli occhi, che dieci che hanno gli orecchi'. Lui al contrario, capovolgendo questo verso, l'applicava all'esame degli uomini: 'vale di più un solo testimonio con gli orecchi che dieci con gli occhi'. Del resto, se avessero più valore i giudizi degli occhi di quelli dell'animo, senza dubbio, in fatto di sapienza, bisognerebbe dichiararsi inferiori all'aquila. Noi uomini infatti non riusciamo a distinguere né gli oggetti troppo lontani, né quelli troppo vicini, ma in certo qual modo siamo tutti un po' ciechi; e se fai dipendere tutto dagli occhi e dalla nostra vista terrena e debole, ha senz'altro ragione il grande poeta che affermò che c'è come una nebbia sparsa dinanzi ai nostri occhi e che non possiamo vedere se non a un tiro di sasso. L'aquila al contrario, quando si è levata in alto in alto, fino alle nuvole, sollevandosi con le ali a tutto questo spazio da dove cade la pioggia e la neve, al di là di quella cima dove non è posto neanche al fulmine e alla folgore, nello stesso, per dir così, livello dell'etere e al culmine della tempesta — quando dunque l'aquila si è innalzata fino a quel punto e con un leggero movimento a sinistra o a destra sposta la grande mole del corpo, dirigendo le ali simili a vele di navi dove vuole con un leggero movimento della coda, che fa da timone, e osservando tutto lo spazio che domina e movendo senza posa l'instancabile remeggio delle penne, e quasi sospesa, nello stesso luogo grazie ad un volo per un poco indugioso, guarda tutt'intorno e cerca dove meglio precipitarsi dall'al-

In questo bellissimo frammento manca l'inizio ⁽⁴³⁾. È probabile che Socrate, il vero protagonista nella finzione narrativa, si sentisse provocato dalla solita massima per cui gli occhi sono più fedeli degli orecchi, e vi reagisse. Anzitutto con il ricordare che, come affermava l'egregio Omero, c'è una nebbia sparsa dinanzi ai nostri occhi che ci impedisce di vedere se non a un tiro di sasso, a differenza dell'aquila la cui potenza visiva domina gli spazi più ampi dalle più impervie alture. Ma gli uomini, a differenza delle aquile, hanno la possibilità di vedere con gli occhi della mente, di 'vedere', e quindi di conoscere, un uomo attraverso quello che dice e che noi ascoltiamo. Non con gli organi della vista ma con l'acutezza della mente. I mezzi tecnici di questa conoscenza attraverso la mente sono le parole e l'udito ⁽⁴⁴⁾.

6. Storiografia e autopsia. Il nostro rapido sguardo sul primato della conoscenza oculare nell'antichità greca e romana, finalizzato ad introdurre il tema del titolo, non può non contenere almeno un cenno all'autopsia storiografica. Il termine è composto da αὐτὸς

to come un fulmine su una preda; dal cielo, impreveduta, con un solo sguardo adocchia e tiene sotto la sua minaccia contemporaneamente le bestie nei campi, le fiere sui monti, gli uomini nelle città, pronta a trafiggere col becco e a uncinare con gli artigli o un agnello tranquillo, o un lepre timido, o qualsiasi altro animale che il caso le ha offerto per mangiare o dilaniare ». Poco incisiva ci sembra la traduzione del proverbio plautino dove palesemente è contrapposta la testimonianza oculare perché diretta, a quella auditiva, per sentito dire. Bella la traduzione di F. PICCIONI, *I Florida di Apuleio. Prolegomena, testo critico e traduzione*. Tesi di Dottorato in Storia, Letterature e Culture del Mediterraneo, XXVI ciclo, Università degli Studi di Sassari, pp.104 s.

⁴³ Lucio Apuleio, *L'apologia o la magia. Florida*, a cura di G. Augello, cit., 428 nt.1. In generale A. LA ROCCA, *Il filosofo e la città. Commento storico ai Florida di Apuleio*, Roma, 2005, 80 ss.

⁴⁴ Pari fiducia sembra porre in vista e udito Aug. *fid. invis. (de fide rerum quae non videntur)* 1.1, in *PL XL*, col. 171. Adde Drac. *carmen de deo (laud. dei)* 2.112 in *PL LX*, col. 679: nitida la contrapposizione tra ciò che si vede e *spernataque relata*.

ὄψομαι ὄρα̃ν, vedere di persona, ed esprime il severo e velleitario monito che lo storico, a garanzia di autenticità dei fatti che descrive, debba assistervi e indagarli di persona. È palese la stretta vicinanza di questa concezione alla massima sapienziale del primato degli occhi, di cui si è detto, già presente in Omero, affidata all'espressione ὀφθαλμοῖσιν ὄρα̃ν⁽⁴⁵⁾. Così, in un noto saggio, G. Nenci definisce in generale l'autopsia «l'esigenza di vedere con i propri occhi come garanzia della realtà storica di quanto viene conosciuto»⁽⁴⁶⁾. Questa «fu sentita dal pensiero greco con tanta persistenza che ancora ai tempi di Luciano⁽⁴⁷⁾, dieci secoli dopo che nell'epopea omerica è per la prima volta affermata, la ritroviamo tra i τόποι che egli mette in ridicolo e che dovevano essere, ovviamente, i più diffusi nelle opere storiche»⁽⁴⁸⁾. Sul contenuto, si possono ripetere gli slogan che ὄρα̃ν prevale sull' ἀκλῆν, che l'indagine diretta prevale sulle notizie tradite; in definitiva che le fonti dirette prevalgono su quelle indirette. Ma, nello specifico delle singole posizioni storiografiche, non lievi erano i margini di differenza; ed anche nei massimi storici del V secolo⁽⁴⁹⁾ permangono talune

⁴⁵ G. NENCI, *Il motivo dell'autopsia nella storiografia greca* cit., 17; alla p. 15 s. si legge: «L'autopsia, l'esigenza cioè di vedere con i propri occhi come garanzia di quanto viene conosciuto, fu sentita dal pensiero greco con tanta persistenza che ancora ai tempi di Luciano, dieci secoli dopo che nell'epopea omerica è per la prima volta affermata, la ritroviamo fra i τόποι che egli mette in ridicolo, e che dovevano essere, ovviamente, i più diffusi nelle opere storiche». Di Luciano è richiamato solo H. C. 39.

⁴⁶ G. NENCI, *Il motivo dell'autopsia nella storiografia greca* cit., 15.

⁴⁷ Lucian. H. C. 39.

⁴⁸ G. NENCI, *Il motivo dell'autopsia nella storiografia greca* cit., 15-16.

⁴⁹ Erodoto, Tuciddide e Polibio, anche se non si manca di sottolineare il secolare silenzio mantenuto tra i primi e l'ultimo (G. NENCI, *loc. ult. cit.*). Testi principali: Erod. 1,8; 2,29; 2,99; 2,156 (sulla differenza tra le cose viste e quelle udite); le cose dette e controllate de visu (2,102); differenza tra testimoni oculari ed auricolari: 4,16; 2,19; 6,47; 8,109. Anche Tuciddide afferma indirettamente che non si può fare storia se non di ciò che si è visto (1,73), ma considera la soggettività della percezione, l'idea che al di sopra dei sensi ci sia la ragione e che gli occhi della ragione vedano meglio (G. NENCI, *Il motivo dell'autopsia nella*

aporie che richiederebbero il dovuto approfondimento tematico. Invece nulla di più possiamo (forse sappiamo) fare che riportare una sintesi di Mazzarino⁽⁵⁰⁾. Egli, da par suo, in un dotto gioco di rimandi bibliografici, fa comprendere in poche righe l'essenza dell'autopsia applicata alla storia e, soprattutto, l'abissale differenza tra pensiero antico e quello moderno sulla narrazione storica del presente. Così l'a.⁽⁵¹⁾: «[...] G. Nenci ha osservato giustamente⁽⁵²⁾ come «i tre maggiori storici greci, Erodoto, Tucidide e Polibio, siano coloro che più di ogni altri identificarono nel grado di autopsia il grado di fedeltà storica»; e ciò è tanto più significativo per Erodoto che non scrive di storia contemporanea; comunque, l'ideale di autopsia si appaga primamente nella trattazione di fatti contemporanei, ed anzi dei fatti dei quali lo storico ha esperienza diretta [...]»⁽⁵³⁾. La verità è, da questo punto di vista della storiografia classica, per lo più una c o n o s c e n z a s u l p r e s e n t e, valida in modo eminente quando è conoscenza ed azione diretta (*autourgía*). Per l'uomo di oggi, le cose stanno, per lo più, esattamente nei termini opposti: egli non ritiene che il *factor* possa essere *histor* [...], e pensa piuttosto che «c o n o s c e n z a (*Wissen*) si dà solo del passato mentre del presente si dà tutt'al più cognizione (*Erkennen*) e del futuro né conoscenza né cognizione» [...]. Concludiamo. Per l'uomo classico, soprattutto del presente si dà

storiografia greca cit., 33 ss., citando Th. 1.22.1; 5.83-113). Solo dopo secoli la dottrina autoptica conoscerà un'altra adeguata riflessione, e ciò sarà con Polibio (G. NENCI, *op. cit.*, 39 ss.: 12.25.2; 12.25.4; 12.25.7; 12.28; 3.4.13; 12.4 c; 4.2.2. Per l'a. «la posizione polibiana si riassume nell'affermare l'*αὐτοψία* per uno storico ἔμπειρος ed il cui ideale sia γνῶσις καὶ θέω», 40). Il pensiero greco comprese l'importanza dei sensi, affermò la priorità dell'*ὄραν* sull'*ἀκούειν*, svelò νοῦς, γνώμη, ἐμπειρία ma non colse le aporie del problema (G. NENCI, *op. cit.*, 45 s.).

⁵⁰ S. MAZZARINO, *Il pensiero storico classico*, II.2, Bari, 1974⁴, 369 s.; C. GINZBURG, *Montrer et citer*, in *Le Débat*, 56 (settembre-ottobre 1989), 43-54.

⁵¹ MAZZARINO, *Il pensiero storico classico* II.2 *op. cit.*

⁵² NENCI, *Il motivo dell'autopsia nella storiografia greca* cit., 40.

⁵³ Tra gli altri autori citati, G. AVENARIUS, *Lukians Schrift zur Geschichtsschreibung*, Meisenheim am Glan, 1956, 35 ss.; J. HENNING, *Was ist eigentlich geschehen?*, in *ZRGG* 15, 1963, 283.

conoscenza storica nuova [...], la conoscenza storica ideale è per lo più, per l'uomo classico, una conoscenza *immediata*, con autopsia ed *empeiria*, possibilmente *autourgia*; per l'uomo d'oggi è per lo più conoscenza *mediata*; e con ciò si connette la differenza fra la storiografia antica, assai vicina alla vita e all'arte, e la storiografia dell'Ottocento e d'oggi che soprattutto vuole essere scienza».

7. Per quanto concerne Roma, esclusi i testi assai numerosi che si limitano a ricordare il proverbio della prevalenza degli occhi⁽⁵⁴⁾, restano pochi quelli che portano la riflessione sul valore dell'autopsia come concezione storiografica. Il più importante è il passo di Isidoro di Siviglia che si ritiene possa avere facilitato l'assimilazione dell'autopsia nel medioevo⁽⁵⁵⁾:

Isid. orig. 1,41,1: *Historia est narratio rei gestae, per quam ea, quae in praeterito facta sunt, dinoscuntur. Dicta autem Graece historia ἀπὸ τοῦ ἱστορεῖν, id est a videre vel cognoscere. Apud veteres enim nemo conscribebat historiam, nisi is qui interfuisset, et ea quae conscribenda essent vidisset. Melius enim oculis quae fiunt deprehendimus, quam quae auditione colligimus. Quae enim videntur, sine mendacio proferuntur.*

Un cenno a Diodoro Siculo e ad Ammiano. Il primo dichiara che ad Alessandria ha consultato archivi e sentito testimoni oculari *ἵνα τῶν ἀναγκαιοτάτων καὶ πλειστων μερῶν αὐτόπται γενηθῶμεν*, e lo stesso a Roma⁽⁵⁶⁾. Quanto al secondo, contano le prefazioni, per certi aspetti contrastanti, ai libri 15.1.1 e 26.1.1-2, soprattutto la prima che riportiamo⁽⁵⁷⁾:

⁵⁴ «Homines amplius oculis quam auribus credunt»: OTTO, *Die Sprichwörter u. sprichwörtlichen Redensarten der Römer* cit., par. 9, 251.

⁵⁵ V. G. SCHEPENS, *L' 'autopsie' dans la méthode des historiens grecs* cit., 1 s.

⁵⁶ Diod. 3,38,1; 1,4,4. A fronte di un progetto di 'storia universale' quale quello di Diodoro, gli interrogativi sul metodo hanno da sempre interessato gli studiosi, i quali hanno teso a marginalizzare il metodo autoptico. Specificatamente sul primo passo, K.S. SACKS, *Diodorus Siculus and the First Century*, Princeton, 1990, 85 e *passim*.

⁵⁷ Analisi delle due prefazioni in C.W. FORNARA, *The prefaces of Ammianus*

Amm. 15.1.1: *Utrumque potuimus veritatem scrutari, ea quae videre licuit per aetatem, vel perplexe interrogando versatos in medio scire, narravimus ordine casuum exposito diversorum: residua quae secuturus aperiet textus, pro virium captu limatius absolvemus, nihil obtrectatores longi, ut putant, operis formidantes. Tunc enim laudanda est brevitatis cum moras rumpens intempestivas nihil subtrahit cognitioni gestorum.*

Un richiamo indiretto si può forse scorgere in Seneca:

Sen., *nat. quaest.* 4.3.1: *Grandinem hoc modo fieri si tibi affirmavero quo apud nos glacies fit, gelata nube tota, nimis audacem rem fecero. Itaque ex his me testibus numero secundae notae, qui vidisse quidem se negant; aut, quod historici faciunt, et ipse faciam: illi cum multa mentiti sunt ad arbitrium suum, unam aliquam rem nolunt spondere sed adiciunt: "Penes auctores fides erit".*

Tra i non storici ricordiamo anche Gellio che rinvia a Verrio Flacco, sulla storia come conoscenza di accadimenti presenti e quindi l'implicita derivazione del termine da ὁρᾶν⁽⁵⁸⁾:

Gell., 5.18.1: «*Historiam*" ab "*annalibus*" quidam differre eo putant, quod, cum utrumque sit rerum gestarum narratio, earum tamen proprie rerum sit "*historia*", quibus rebus gerendis interfuerit is, qui narret; 2. *eamque esse opinionem quorundam Verrius Flaccus refert in libro de significatu verborum quarto...*».

8. Capire con gli occhi. Seneca e la geometria dell'apprendimento. È giunto il momento di compiere qualche passo ulteriore verso il nostro approdo, rappresentato, come detto sopra, dalla sopravvivenza dell'autopsia nelle *Institutiones* giustiniane. E ciò faremo ripercorrendo alcune fonti della prima età classica e più tarde, dalle quali emerge in pieno la valorizzazione dell'elemento visivo nel

Marcellinus, in AA. VV., *Cabinet of the Muses. Essays on classical and comparative literature in honor of Thomas G. Rosenmeyer*, M. Griffith – D.J. Mastronarde (a cura di), Atlanta, 1990, 163-172 e specialmente 164-169. Più in generale, E.A. THOMPSON, *The historical work of Ammianus Marcellinus*, Cambridge, 1947, 20-41; critico G. SABBACH, *La méthode d'Ammien Marcellin. Recherches sur la construction du discours historique dans les Res gestae*, Paris, 1978.

⁵⁸ V. C. GINSBURG, *Il filo e le tracce. Vero Falso Finto*, Milano, 2018², 28.

quadro di una concezione educativa fortemente ispirata alla empiria e alla partecipazione visiva. Accenneremo pertanto — con ciò avvicinandoci al tema del convegno — alla rilevanza del ‘vedere di persona’, al suo rapporto con la *viva vox* e l’udito, e la docenza *per exempla*, fino all’esaltazione dell’elemento figurativo e della sua funzione mnemotecnica.

Esordiamo con un testo di intonazione generale che letteralmente coniuga l’*intelligere* con gli occhi piuttosto che con gli orecchi. Così S. Girolamo nella lettera 64.10: *multoque plus intellegitur quod oculis videtur, quam quo aure percipitur*. «*Si comprende molto di più ciò che si vede di quel che si percepisce con l’orecchio*»⁽⁵⁹⁾.

Forse non è fuori luogo richiamare il concetto di ‘didascalia implicita’⁽⁶⁰⁾ elaborato dagli studiosi per il teatro, soprattutto se lo rapportiamo a

Hor. *ars* 180-185: *Segnius irritant animos demissa per aurem / quam quae sunt oculis subiecta fidelibus et quae / ipse sibi tradit spectator; non tamen intus / digna geri promes in scaenam multaue tolles / ex oculis, quae mox narret facundia praesens.*

Come non ci pare azzardato ricordare il filone dei ‘Visual Studies’⁽⁶¹⁾, in cui non ci addentriamo perché fuori della nostra portata.

Ma a ricondurci nel vivo della conoscenza oculare è Seneca il giovane, che indirizza a Lucilio le seguenti parole⁽⁶²⁾:

⁵⁹ Hier. *ep.* 64,10 in *PL* XXII, col. 63. Cfr. *infra*.

⁶⁰ Per il concetto di ‘didascalia implicita’ in riferimento al teatro greco, G. CHANCELLOR, *Implicit Stage Direction in Ancient Greek Drama: Critical Assumptions and the Reading Public*, in *Arethusa* 12, 1979, 133; il punto di vista è stato applicato anche allo studio di Plauto.

⁶¹ Sulle «*théories de la vision*» e l’«*anthropologie du regard*» v. contributi di AA. VV. *Vision et regard dans la comédie antique*, in *Cahiers des études anciennes*, 51, 2014.

⁶² Sul passo v. l’ampio commento di CH. RICHARDSON-HAY, *First Lessons. Book 1 of Seneca’s Epistulae Morales. A Commentary*, Bern, 2006, 239 ss. È appena il caso di ricordare l’uso proverbiale dell’ultima espressione, già estrapolata e commentata fuori dal contesto in età tardoclassica.

Sen. ep. 6.5: *Mittam itaque ipsos tibi libros, et ne multum operae impendas dum passim profutura sectaris, imponam notas, ut ad ipsa protinus quae probo et miror accedas. Plus tamen tibi et viva vox et convictus quam oratio proderit; in rem praesentem venias oportet, primum quia homines amplius oculis quam auribus credunt, deinde quia longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla.*

Dopo il pensiero fulmineo espresso sulla necessità della divisione⁽⁶³⁾, il filosofo avverte Lucilio che gli manderà i libri da lui richiesti; questi recheranno dei segni in modo tale da rendere più rapido per il giovane l'accesso ai punti salienti del testo (come se la lettura completa fosse da ritenersi inutile). Ed infatti gli gioverebbero di più, aggiunge Seneca rivolto a Lucilio, la viva voce e la convivenza, piuttosto che un discorso scritto⁽⁶⁴⁾. Lucilio dovrebbe venire sul posto (*in rem praesentem*) perché gli uomini si fidano più degli occhi che degli orecchi, perché lungo è il percorso attraverso i precetti, breve e sicuro quello attraverso gli esempi.

I termini identificativi del pensiero senecano sull'apprendimento sono simmetricamente posizionati così da fornire un quadro concettuale chiaro: la *viva vox* e il *convictus* stanno in opposizione all'*oratio*, così come gli *oculi* lo sono rispetto alle *aures*, e gli *exempla* ai *praecepta*, cioè ai concetti. Dunque, l'apprendimento dalla viva voce di qualcuno⁽⁶⁵⁾ e dall'osservazione diretta del suo comportamento in una situazione di convivenza dialogica (*viva vox, exempla, convitus*) vale di più di quello acquisito attraverso le pagine scritte (*oratio, praecepta*).

⁶³ Sen. ep. 6.4.

⁶⁴ Dopo lo sguardo sui libri «this viewpoint is suddenly challenged by the notion as *viva vox* et *convictus*, i.e. real life teaching in a context of human interaction and association (epp. 90,40-43;109,1)»: CH. RICHARDSON-HAY, *op. ult. cit.*, 239.

⁶⁵ «Seneca is presumably referring to a teacher but the phrase *viva voce* et *convictus* is unspecific and could refer to anyone (or a number of people) with the initiative and the knowledge to guide and advise another»: CH. RICHARDSON-HAY, *loc. ult. cit.*

Una teorica, al tempo stesso, dell'apprendimento e dell'insegnamento che merita qualche ulteriore rilievo. Anzitutto, quello che si compie per il tramite delle lettere e dei libri (*oratio, praecepta*) è considerato un apprendimento di tipo auditivo, forse perché percepito come indiretto. Così come la voce viva del maestro, tutt'uno con la sua gestualità⁽⁶⁶⁾, sembra compattarsi con la fisicità di questo ed offrirsi alla vista piuttosto che all'orecchio. All'elemento della voce dei *boni viri* si intreccia quello del *convitus*, che significa soprattutto dialogo⁽⁶⁷⁾ e gli esempi – non quelli ricalcati sulle figure del passato, che costituiscono una pagina a sé dell'opera e del pensiero di Seneca⁽⁶⁸⁾, ma quelli forniti dal docente con il suo comportamento – appartengono come ovvio all'apprendimento oculare⁽⁶⁹⁾.

⁶⁶ Non ci sembra fuori luogo il richiamo agli oratori e agli attori, su cui si può rimandare a: F. GRAF, *Gesture and Conventions: the Gestures of Roman Actors and Orators*, in AA.VV., *A cultural History of Gesture from Antiquity to the Present Day*, J. Bremmer and H. Roodenburg (eds.), Cambridge 1991, 36 ss.; G. PETRONE, *L'oratore allo specchio. I gesti delle passioni secondo Quintiliano*, in AA.VV., *Le passioni della retorica*, G. Petrone (a cura di), Palermo, 2004, 133 ss.; ID., *L'orateur et le corps dans la Rome antique*, in AA.VV., *Corps en jeu de l'Antiquité à nos jours*, M-H. Garelli et V.Visa-Ondarçuhu (Sous la direction de), Rennes, 2010, pp. 31 ss.; A. CAVARZERE, *Gli arcani dell'oratore. Alcuni appunti sull'actio dei Romani*, Roma-Padova, 2011; F.R. NOCCHI, *Tecniche teatrali e formazione dell'oratore in Quintiliano*, Berlin-Boston, 2013.

⁶⁷ La presenza del modello greco è già stata rimarcata. Con larga citazione di passi v. CH. RICHARDSON-HAY, *First Lessons* cit., 239.

⁶⁸ G. ARICÒ, *La morale della fabula*, in AA. VV. *Scienza, cultura, morale in Seneca*. Atti del Convegno di Monte Sant'Angelo (27-30 settembre 1999), a cura di P. Fedeli, Bari, 2001, 95 ss.

⁶⁹ R. GAZICH, *Strategie figurali nella «Phaedra» di Seneca*, in AA. VV., *Il potere e il furore*, Giornate di studio sulla tragedia di Seneca, a cura di R. Gazich, Milano, 2000, 98 nt. 13: «*In rem praesentem... Plus tamen... fecit* (Sen. Ep. 6.5). Suona come una esortazione di Seneca a Lucillio che, fidandosi dell'*oratio*, aveva richiesto al maestro un libro. Da rilevare in questo passo l'opposizione basilare tra l'astrettezza dei *praecepta* e la concretezza degli *exempla*, parallela a quella tra *aures* e *oculi*, ai quali è affidata giuridicamente la prova testimoniale». Ancora, sul tema, G. SOLIMANO, *La prepotenza dell'occhio. Riflessioni sull'opera di Seneca*, Genova, 1991; V. TIETZE LARSON, *The Role of Description in senecan Tragedy*, Frankfurt am Main, New York, 1994.

9. La *viva vox* e i maestri muti. L'ascolto e la lettura. Come strumento di apprendimento, lo abbiamo notato, la *viva vox* si colloca, insieme con gli *exempla* e il *convitus*, dalla parte degli occhi, superiore, quanto ad efficacia, all'*oratio*, ai *praecepta*, cioè ai libri, che appartengono al sapere auricolare.

Non pochi testi, oltre a quello di Seneca ora visto, esaltano l'eccellenza esemplare ⁽⁷⁰⁾ della *viva vox*. Riportiamo alcune testimonianze, peraltro assai note:

Cic. *ad Att.*, 2.12.2: ... *emerseram commodum ex Antiati in Appiam ad tris tabernas ipsis Cerialibus, cum in me incurrit Roma veniens Curio meus. ibidem ilico puer abs te cum epistulis. ille ex me, nihilne audissem novi. ego negare. 'Publius' inquit 'tribunatum pl. petit.' 'quid ais?' 'et inimicissimus quidem Caesaris, et ut omnia' inquit 'ista rescindat'. 'quid Caesar?' inquam 'negat se quicquam de illius adoptione tulisse'. deinde suum, Memmi, Metelli Nepotis exprompsit odium. complexus iuvenem dimisi properans ad epistulas. Ubi sunt qui aiunt ζώσεεσ φωνήεσ? quanto magis vidi ex tuis litteris quam ex illius sermone quid ageretur, de ruminacione cottidiana, de cogitatione Publi, de lituis βούπιδος, de signifero Athenione, de litteris missis ad Gnaeum, de Theophanis Memmiquae sermone; quantam porro mihi exspectationem dedisti convivi istius ἀσελγούεσ sum in curiositate ὀξύπεινοεσ, sed tamen facile patior te id ad me συμπόσιον non scribere; praesentem audire malo;*

Sen. *Rhet.*, *Controv.* 1 praef. 11: *Omnes autem magni in eloquentia nominis excepto Cicerone videor audisse. ne Ciceronem quidem aetas mihi eripuerat sed bellorum civilium furor, qui tunc orbem totum pervagabatur, intra coloniam meam me continuit; alioqui in illo atrio, in quo duos grandes praetextatos ait secum declamare, potui adesse illudque ingenium, quod solum populus Romanus par imperio suo habuit, cognoscere et, quod vulgo aliquando dici solet sed in illo proprie debet, potui vivam vocem audire;*

Quint., *inst.* 2,2,8: *Ipse aliquid, immo multa cotidie dicat quae secum auditores referant. Licet enim satis exemplorum ad imitandum ex lectione suppeditet, tamen viva illa, ut dicitur, vox alit plenius, praecipueque praeceptoris quem discipuli, si modo*

⁷⁰ A. OTTO, *Die Sprichwörter und sprichwörtlichen Redensarten der Römer* cit., 378, elemento quello proverbiale, espresso dalla locuzione, accentuato dalle forme *ut dicitur* e *ut aiunt* che si trovano correlate. Cfr. ad es., per *ut aiunt*, Hier. *ep.* 121 *praef.*, in *PL XXII*, col. 1007; v. anche 125.20, *loc. ult. cit.*, col. 1084.

recte sunt instituti, et amant et verentur. Vix autem dici potest quanto libentius imitemur eos quibus favemus;

Plin., ep. 2,3,9: *Dices: 'Habeo hic quos legam non minus disertos'. Etiam; sed legendi semper occasio est, audiendi non semper. Praeterea multo magis, ut vulgo dicitur, viva vox afficit. Nam licet acriora sint quae legas, altius tamen in animo sedent, quae pronuntiatio vultus habitus gestus etiam dicentis affigit.*

Questo ultimo testo, come accade in altri passi, ci conduce ad una specie di 'visualizzazione' della *viva vox*, a dispetto del fatto che essa appartenga fondamentalmente ad un'esperienza auditiva. Come spunto di riflessione vogliamo richiamare a questo proposito (non sappiamo se pertinentemente), il concetto di *enargheia*⁽⁷¹⁾, di 'evidenza' del discorso oratorio («quando dire è far vedere») e le numerose fonti romane che sembrano riferirvisi⁽⁷²⁾. È il rovescio della lettura che, pur compendosi con la vista, è relegata tra le conoscenze auditive, delle lettere mute. Si è accennato alla particolare forza impressiva della *vox* recitante, e qui aggiungiamo gli svariati elementi figurativi che si accompagnano alla voce nella tradizione gestuale oratoria, tali da non rendere incredibile l'accostamento di questo mezzo di conoscenza alla conoscenza visiva. «Vivo è ciò che è naturale, non artificiale». Anche la scrittura è in qualche modo una voce, ma non naturale, bensì artificiale. Manca il gesto e il movimento, cioè la vita: «Il gesto è per così dire la vita del discorso». Ricordiamo, oltre a Plinio citato da ultimo,

Quint. *inst.* 1 *praef.* 23: *His omnibus admiscebitur, ut quisque locus postulabit, docendi ratio quae non eorum modo scientia quibus solis quidam nomen artis dederunt studiosos instruat et, ut sic dixerim, ius ipsum rhetorices interpretetur, sed alere facundiam, vires augere eloquentiae possit.* 24. *Nam plerumque nuda illae artes nimiae subtilitatis adfectione frangunt atque concidunt quidquid est in oratione generosius, et omnem sucum ingenii bibunt et ossa detegunt, quae ut esse et adstringi nervis suis debent, sic corpore operienda sunt.*

⁷¹ C. GINSBURG, *Ekpheasis and Quotation*, in *Tijdschrift voor Filosofie* 50, 1, 1988, p.13 ss.; ID. *Il filo e le tracce* cit., 16 ss.

⁷² Ci limitiamo a Cic. *part. orat.* 20; Quint. *inst.* 4,2,64; 6,2,30 ss.; 8,3,62.

Tac. *dial. de orat.*. 21.8: *Oratio autem, sicut corpus hominis, ea demum pulchra est, in qua non eminent venae nec ossa numerantur, sed temperatus ac bonus sanguis implet membra et exsurgit toris ipsosque nervos rubor tegit et decor commendat. Nolo Corvinum insequi, quia nec per ipsum stetit quo minus laetitiam nitoremque nostrorum temporum exprimeret, videmus enim quam iudicio eius vis aut animi aut ingenii suffecerit.*

Chiudiamo la rassegna di passi sulla *viva vox* con

S. Girolamo, *ep.* 53.2: *habet nescio quid latentis inergiae viva vox*⁽⁷³⁾.

Ai maestri dalla *viva vox* si contrappongono i maestri muti, le lettere dei libri⁽⁷⁴⁾.

Gell. 14.2.1: *Quo primum tempore a praetoribus lectus in iudices sum, ut iudicia quae appellantur privata susciperem, libros utriusque linguae de officio iudicis scriptos conquisivi, ut homo adulescens a poetarum fabulis et a rhetorum epilogis ad indicandas lites vocatus rem iudiciariam, quoniam vocis, ut dicitur, vivae penuria erat, ex mutis, quod aiunt, magistris cognoscerem.*

In conclusione, secondo l'opinione di Polibio, ancorché espressa nella sola prospettiva storiografica, l'apprendimento attraverso i libri appartiene alla sfera auricolare, non oculare:

Polyb. 12.27.3 (trad. Les belles lettres): “*Timée... a renoncé entièrement aux renseignements de la vue et n'a recueilli que ceux de l'ouïe... il s'est attaché à la consultation des livres...*”.

⁷³ PL XXII, col. 541 nr. 2. V. altre citazioni *infra*.

⁷⁴ Sugli aspetti lessicali, G. BERNARDI PERINI, *Aulo Gellio*, II, *ad loc. cit.* In generale, ERASMO DA ROTTERDAM, *Adagi cit.*, 211. L'attenzione maggiore sul lungo frammento di Gellio è prestata principalmente dai giuristi. Cfr., per tutti, A. PALMA, *Il luogo delle regole. Riflessioni sul processo civile romano*, Torino, 2016, 101 ss.

10. Si impara guardando e imitando l'esempio dei precettori. Il già citato passo di Seneca compatta gli *exempla* all'apprendimento visivo, nel binomio esemplarità e apprendimento dalla voce del precettore⁷⁵.

La rilevanza del *docere exemplis* si condensa in Plinio soprattutto nella frase tratta da⁽⁷⁶⁾

Plin., *paneg.* 45.6: *melius homines exemplis docentur, quae in primis hoc in se boni habent, quod approbant, quae praecipiunt, fieri posse.*

Ben noto è anche⁽⁷⁷⁾

Plin., *ep.* 8.14.4: *Erat autem antiquitus institutum, ut a maioribus natu non auribus modo verum etiam oculis disceremus, quae facienda mox ipsi ac per vices quasdam tradenda minoribus haberemus. 5. Inde adulescentuli statim castrensibus stipendiis imbuebantur ut imperare parendo, duces agere dum sequuntur adsuescerent; inde honores petitori adstebant curiae foribus, et consilii publici spectatores ante quam*

⁷⁵ K.-J. HÖLKESKAMP, *Exempla und mos maiorum. Überlegungen zum kollektiven Gedächtnis der Nobilität*, in AA. VV., *Vergangenheit und Lebenswelt. Soziale Kommunikation, Traditionsbildung und historisches Bewusstsein*. Symposium ... vom 30. Juni bis 2. Juli 1995 am Freiburger Seminar für Alte Geschichte, H.-J. Gehrke, A. Möller, (Hrsgg.), Tübingen, 1996, 301 ss; A. STEMMLER, *Auctoritas exempli. Zur Wechselwirkung von kanonisierten Vergangenheitsbilder und gesellschaftlicher Gegenwart in der spätrepublicanischer Rhetorik*, in AA. VV., *Mos maiorum. Untersuchungen zu den Formen der Identitätsstiftung und Stabilisierung in der römischen Republik*, B. Linke, M. Stemmler (Hrsgg.), Stuttgart, 2000, 141 ss. Sulla rilevanza dell'elemento visivo nella pratica degli *exempla*, J.-M. DAVID, *Maiorum exempla sequi. L'exemplum historique dans les Discours de Cicéron*, in MEFRA, *Moyen Age, Temps Moderne*, 92, 1980, 67-86.

⁷⁶ Plin. *paneg.* 45.6. Cfr. C. SORACI, *Il valore del docere exemplo nella vita e nella politica di Giuliano*, in *Annali Facoltà Scienze della formazione, Università degli studi di Catania*, 9, 2010, 137-151; l'a. suggerisce anche Sen. *Rhet. Controv.* 9, *praef.* 23, ove Latrone di sé dice che non è un maestro ma un 'esempio' e come tale non corregge i giovani apprendisti declamatori ma si limita a declamare al loro cospetto.

⁷⁷ Sul passo v. R. GAZICH, *Retorica dell'esemplarità nelle lettere di Plinio*, in AA. VV., *Plinius der Jüngere und seine Zeit*, L. Castagna, E. Lefèvre, C. Riboldi (Hrsgg.), München, Leipzig, 2003, 121 ss., spec. 130 ss.

consortes erant. 6. *Suus cuique parens pro magistro, aut cui parens non erat maximus quisque et vetustissimus pro parente. Quae potestas referentibus, quod censentibus ius, quae vis magistratibus, quae ceteris libertas, ubi cedendum ubi resistendum, quod silentii tempus, quis dicendi modus, quae distinctio pugnantium sententiarum, quae exsecutio prioribus aliquid addentium, omnem denique senatorium morem — quod fidissimum percipiendi genus — exemplis docebantur.* 7. *At nos iuvenes fuimus quidem in castris; sed cum suspecta virtus, inertia in pretio, cum ducibus auctoritas nulla, nulla militibus verecundia, nusquam imperium nusquam obsequium, omnia soluta turbata atque etiam in contrarium versa, postremo obliviscenda magis quam tenenda.* 8. *Iidem prospeximus curiam, sed curiam trepidam et elinguem, cum dicere quod velles periculosum, quod nolles miserum esset. Quid tunc disci potuit, quid didicisse iuvit, cum senatus aut ad otium summum aut ad summum nefas vocaretur, et modo ludibrio modo dolori retentus numquam seria, tristia saepe censeret?* 9. *Eadem mala iam senatores, iam participes malorum multos per annos vidimus tulimusque; quibus ingenia nostra in posterum quoque hebetata fracta contusa sunt.* 10. *Breve tempus — nam tanto brevius omne quanto felicius tempus — quo libet scire quid simus, libet exercere quod scimus. Quo iustius peto primum ut errori, si quis est error, tribuas veniam, deinde medearis scientia tua cui semper fuit curae, sic iura publica ut privata sic antiqua ut recentia sic rara ut adsidua tractare.* 11. *Atque ego arbitror illis etiam, quibus plurimarum rerum agitatio frequens nihil esse ignotum patiebatur, genus quaestionis quod adfero ad te aut non satis tritum aut etiam inexpertum fuisse. Hoc et ego excusator si forte sum lapsus, et tu dignior laude, si potes id quoque docere quod in obscuro est an didiceris.*

Comunque pertinente è il già citato

Plin., *ep.* 2.3.9: *Dices: 'Habeo hic quos legam non minus disertos'. Etiam; sed legendi semper occasio est, audiendi non semper. Praeterea multo magis, ut vulgo dicitur, viva vox afficit. Nam licet acriora sint quae legas, altius tamen in animo sedent, quae pronuntiatio vultus habitus gestus etiam dicentis affigit.*

Di Quintiliano, pedagogo e pedagogista, ricordiamo il noto passo che celebra l'eccellenza dei Romani nella esemplarità come metodo didattico che è più importante di quella dei Greci nei precetti, un po' riprendendo il pensiero espresso da Seneca; così dunque Quintiliano⁽⁷⁸⁾:

⁷⁸ Le parole citate sono precedute da una casistica di esempi storici: *An*

Quint., *inst.* 12.2.30: *Quantum enim Graeci praeceptis valent, tantum Romani, quod est maius, exemplis.*

Sempre di Quintiliano giova richiamare ancora il passo sul rapporto tra esempi e viva voce, quasi un rapporto tra esemplarità 'storica' e quella attuale offerta dal precettore con la *viva vox*:

Quint., *inst.* 2.2.8: *Ipse aliquid, immo multa cotidie dicat quae secum auditores referant. Licet enim satis exemplorum ad imitandum ex lectione suppeditet, tamen viva illa, ut dicitur, vox alit plenius, praecipueque praeceptoris quem discipuli, si modo recte sunt instituti, et amant et verentur. Vix autem dici potest quanto libentius imitemur eos quibus favemus.*

Sull'apprendimento per così dire esperienziale, ovvero sulla tradizione didattica dei Romani ispirata alla vista e all'imitazione dei modelli viventi, Tacito, come è noto, ci offre una vivida testimonianza a proposito della formazione degli oratori⁽⁷⁹⁾:

Tac., *dial.* 34: *Ergo apud maiores nostros iuvenis ille, qui foro et eloquentiae parabatur, imbutus iam domestica disciplina, refertus honestis studiis deducebatur a patre vel a propinquis ad eum oratorem, qui principem in civitate locum obtinebat. Hunc sectari, hunc prosequi, huius omnibus dictionibus interesse sive in iudiciis sive in contionibus adsuescebat, ita ut altercationes quoque exciperet et iurgis interesset utque sic dixerim, pugnare in proelio disceret...*

Columella. Il criterio dell'insegnare mediante gli esempi venne ugualmente applicato ad altri campi, dalla retorica, all'astronomia,

fortitudinem, iustitiam, fidem, continentiam, frugalitatem, contemptum doloris ac mortis melius alii docebunt quam Fabricii, Curii, Reguli, Decii, Mucii alique innumerabiles?
R. GAZICH, *Teoria e pratica dell'exemplum in Quintiliano*, in P. V. Cova, R. Gazich, G. E. Manzoni, G. Melzani (a cura di), *Aspetti della 'paideia' di Quintiliano*, Milano, 1990, 61-141.

⁷⁹ Tac. *dial.* 8.2: sta parlando Messalla di certi oratori contemporanei che hanno raggiunto una vasta fama con una eccellente eloquenza. Molti sono gli *exempla* ma questi che ho citato sono vicini a noi, li possiamo vedere con i nostri occhi, non conoscerli per averne sentito parlare. Tra gli ultimi libri in circolazione, A. M. TAMBURRO, *La professione forense nell'antica Roma*, Milano, 2018.

all'agricoltura: per limitarci solo a quest'ambito, ricordiamo come Columella invitasse a scegliere un massaro esperto e capace di eseguire personalmente i lavori destinati alla manodopera servile, sottoposta al suo controllo, poiché senza esempi non si può né insegnare né imparare correttamente: *nihil recte sine exemplo docetur aut discitur*⁽⁸⁰⁾.

I trascinamenti successivi di questa concezione seguono preferibilmente la formula di Seneca, ormai avviata a diventare un autonomo proverbio caro soprattutto agli autori cristiani, compattato all'idea che gli esempi siano molto importanti ai fini di una corretta formazione degli allievi. Dello stesso tenore una sentenza latina di origine ignota, che recita: «le parole insegnano, gli esempi trascinano»: *verba docent, exempla trahunt*. È significativa, a tal riguardo, anche l'espressione adoperata dall'evangelista Luca nel prologo degli Atti degli apostoli: «Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo»; alcuni moderni esegeti non hanno mancato di rilevare la priorità che in questa frase è data al “fare” piuttosto che all’“insegnare”, a riprova della circostanza che, per Luca, la condotta di vita era considerata più importante della predicazione stessa⁽⁸¹⁾.

11. Vedere e udire nei *Panegyrici latini*. È giunto il momento di ricordare alcuni testi postclassici riferiti a imperatori, che intendiamo proporre come la porta d'accesso a Giustiniano sul sapere visivo.

Anzitutto tre citazioni dai Panegirici Latini⁽⁸²⁾, che si collocano

⁸⁰ Colum. 11.1.4. Per quanto concerne l'importanza degli esempi in astronomia, vd. Manil. 2 v. 262: il fatto che alcuni astri siano privati di parti del corpo ci insegna a subire con pazienza le mutilazioni. Altre citazioni in *Dizionario delle sentenze latine e greche* (a cura di R. Tosi), sent. n. 455.

⁸¹ At., 1.1-3 (trad. a cura della CEI, 2008). Cfr. G. Rossé, *Atti degli apostoli. Commento esegetico e teologico*, Roma 1998, 83 nt. 19.

⁸² *Panegyrici Latini*, a cura di Domenico Lassandro e Giuseppe Micunco, Torino 2000.

tra la fine del III e la fine del IV secolo⁽⁸³⁾. Queste ci consentono di fare ritorno all'antico proverbio della superiorità degli occhi sugli orecchi come i principali sensi della conoscenza.

La prima citazione è tratta dal panegirico V, *Eumenii pro instaurandis scholis oratio*. Il discorso di Eumenio retore e professore in Autun del 289, non direttamente indirizzato all'imperatore Costanzo Cloro ma rivolto al *vir perfectissimus*, certamente il governatore della *Lugdunensis*, è teso ad elogiare la ricostruzione della città e delle scuole Meniane andate distrutte ad opera dei Bagaudi ed ora affidate alla direzione dello stesso Eumenio⁽⁸⁴⁾. Per rendere più pregnante la testimonianza è bene ricordare gli interi cc. 20 e 21 dove si parla di materie di studio e sono descritte le carte geografiche dipinte sui portici della città, dalle quali i giovani potranno più facilmente imparare storia e geografia delle conquiste romane grazie alla supremazia degli occhi sulle orecchi⁽⁸⁵⁾.

Questo punto si legge in⁽⁸⁶⁾

⁸³ «Tra la fine del III e la fine del IV secolo d.C. (dal 289 al 389), nell'ambito della molteplice e vasta letteratura latina tardoantica, si collocano undici discorsi di elogio e di ringraziamento per alcuni imperatori...»: *op. ult. cit.*, 9. La connessione con le Istituzioni di Giustiniano, 3,6,9, appare già stabilita nell'edizione del testo curata da Schrader (*Corpus Iuris Civilis. Ad fidem codicum manuscriptorum ...recensuit, commentario perpetuo instruxit Eduardus Schrader ictu.* (rel.) Tomus Primus. *Institutionum libri IV*, Berolini 1832), autentico monumento di informazioni.

⁸⁴ *Panegyrici Latini cit.*, 11.

⁸⁵ Così in *Panegyriques latins*, Texte établi et traduit par É. Galletier, I, Paris, 1949, 137 nt. 1: «Ces cartes du monde avaient un intérêt pédagogique, comme le dira l'orateur bientôt après, mais aussi un intérêt patriotique. Elles permettaient de voir l'immensité de l'empire et de comprendre son unité morale. A les regarder, on avait le sentiment, selon le mot de Rutilius, qu'une seule ville était devenue l'univers».

⁸⁶ *Detur ergo, Vir perfectissime, illa mihi ab optimis virtutum omnium dominis tributa largitio huic operi doctrinae atque eloquentiae dedicato ut, quemadmodum cetera vitae nostrae commoda apud auxiliares eorum deos colimus ita singularem eorumdem erga litteras dignationem in antiqua litterarum sede celebremus. 2. Videat praeterea in illis porticibus inventus et cotidie spectet omnes terras et cuncta maria et quidquid invictissimi principes urbium gentium nationum aut pietate restituunt aut virtute devincunt aut terrore devinciunt.*

20.3: *Siquidem illic, ut ipse viduisti, credo, instruendae pueritiae causa, quo manifestius oculis discerentur quae difficilius percipiuntur auditu, omnium cum nominibus suis locorum situs spatia intervallo descripta sunt...*

La lettura congiunta dei citati due capitoli del panegirico di Eumenio inverte straordinariamente il nostro proverbio sensoriale e lo restituisce ad una pratica didattica di sicura applicazione almeno alle soglie del IV secolo. Ricordiamocene da qui ad un istante, con riferimento alla scuola di Costantinopoli dove hanno visto la luce le Istituzioni imperiale ed il loro insegnamento.

Nel parametro di una citazione di routine rientrano gli altri due luoghi. Anzitutto ⁽⁸⁷⁾:

Nazarii *panegy. Costantino imperatori*, 10.32.4 (321 d.C.): *ad animum languidius accedunt quae aurium via manant, quam quae oculis hauriuntur.*

La fama veloce aveva già sparso la notizia della fine di Massenzio, e lo stesso aveva fatto la alata Vittoria, ma il frutto di quella impresa veniva dopo – la vista del feretro del tiranno –, con accrescimento di gioia «perché entrano con meno forza negli animi i fatti che passano attraverso gli orecchi di quelli che si osservano con gli occhi» ⁽⁸⁸⁾.

Passiamo alla terza citazione, in Latini Pacati Drepanii *Panegy. Dictus Theodosio imperatore*, 12.24.4. Un'apostrofe del panegirista diretta alla sua amata Gallia la quale ha il diritto di rivendicare il primato delle nequizie del tiranno Massimo ed è stata costretta a sopportare non solo con gli orecchi, che soffrono meno, ma sotto gli occhi la vittoria di quest'ultimo e la morte di Graziano ⁽⁸⁹⁾:

3. *Siquidem illic, ut ipse vidisti, credo, instruendae pueritiae causa, quo manifestius oculis discerentur quae difficilius percipiuntur auditu, omnium cum nominibus suis locorum situs spatia intervalla descripta sunt, quidquid ubique fluminum oritur et conditur, quacumque se litorum sinus flectunt, qua vel ambitu cingit orbem vel impetu irrumpit oceanus.*

⁸⁷ Nazario Costantino I fu dato a Roma al Senato nel 321, in occasione del quindicesimo anniversario dell'ascesa al trono imperiale di Costantino I e il quinto dei suoi figli Crispo e Costantino II, divenuti *Caesares* nel 321.

⁸⁸ *Panegirici Latini*, I, cit., 373.

⁸⁹ Dato nel 389.

Latini Pacati Drepanii *Panegy. dictus Theodosio imperatore*, 12.24.4: *Unde igitur ordiar, nisi de tuis, mea Gallia, malis? Quae ex omnibus terris quas ella pestis insederet haud iniuria tibi vindicas privilegium miseriarum non auribus modo, quarum sensus est levior, sed coram oculis ferre compulsa victoriam Maximi, interitum Gratiani?*

In questo contesto non è inappropriato richiamare, infine, il luogo di S.Girolamo, che citiamo nuovamente per estreso perchè stabilisce una relazione di desso proverbio con l'*intelligere*⁽⁹⁰⁾.

12. Giustiniano. E con l'imperatore bizantino giungiamo al termine della nostra esplorazione. Due passi delle *Institutiones*, uno che esplicitamente richiama il nostro proverbio e che non possiamo fare a meno di riconsiderare in questo contesto; l'altro, più problematico, che solo indirettamente attiene alla 'cultura' dell'apprendimento oculare, da noi già studiato ma che sarebbe il caso di rimeditare⁽⁹¹⁾.

I. 3,6,9: *Sed cum magis veritas oculata fide quam per aures animis hominum infigitur, ideo necessarium duximus, post narrationem graduum etiam eos praesenti libro inscribi. quatenus possint et auribus et inspectione adulescentes perfectissimum graduum doctrinam adipisci.*

Terminata la descrizione dei gradi di parentela, l'imperatore dice di aver ritenuto necessario, dopo la narrazione, introdurre nel testo anche uno stemma⁽⁹²⁾, ovvero una rappresentazione grafica

⁹⁰ Hier. *ep.* 64,10 in *PL XXII*, col. 613: *multoque plus intelligitur quod oculis videtur, quam quod aure percipitur.*

⁹¹ I. 4.18.12: *Sed de publicis iudiciis haec exposuimus, ut vobis possibile sit summo digito et quasi per indicem ea tetigisse. alioquin diligentior eorum scientia vobis ex latioribus digestorum sive pandectarum libris deo propitio adventura est.* Cfr. Il nostro *Goldfingers. Inst.* 4.18.12 cit.

⁹² Si dubita che nella pubblicazione iniziale delle Istituzioni imperiali lo stemma, come annunciato nel testo, fosse presente e continua a non figurare nei più importanti manoscritti dell'opera. Cfr. *Iustiniani Institutiones recognovit*

dei medesimi gradi, poiché «la verità si imprime negli animi degli uomini più con la fedeltà degli occhi che attraverso gli orecchi»⁽⁹³⁾. Aggiunge poi, che così «possano gli adolescenti acquistare la perfetta dottrina dei gradi e con gli orecchi e con la vista (*quatenus possint et auribus et inspectione adulescentes perfectissimam graduum doctrinam adipisci*). La parafrasi di Teofilo sintetizza: «Poiché la verità ha maggior fede attraverso gli occhi che attraverso gli orecchi»⁽⁹⁴⁾.

La connessione del passo con l'antica tradizione proverbiale greco-romana era già sottolineata nella Glossa⁽⁹⁵⁾. Ciò premesso, giova chiedersi se il significato attribuito dai Giustinianeî al proverbio sia solo quello basilare, di contrapposizione tra una conoscenza diretta assicurata dagli occhi e una conoscenza indiretta, 'per sentito dire' (come quella delle lezioni accademiche), assicurata dagli orecchi; ovvero, se il proverbio possa essere stato assunto in quella accezione semantica più ampia, teorizzata da Seneca, ove il sapere auditivo è quello acquisito attraverso la pagina scritta e gli orecchi indicano la dottrina dei libri, delle lettere mute, in contrapposizione al sapere visivo, quello della viva voce, dell'esemplarità, della 'convivenza' tra docente e discepolo. Una dottrina, quella attraverso la scrittura, intesa come auricolare nonostante l'uso degli occhi per leggere, forse perchè in qualche modo influiva la lettura ad alta

P. KRUEGER, in *Corpus Iuris Civilis Volumen Primus Institutiones recognovit Paulus Krueger* (...), Dublin, Zürich, 1970²¹, 13 nt. 32. Tra quelli pervenuti si è scatenata la caccia allo stemma originale. Secondo C. FERRINI, *Sugli stemmata Cognationum*, da ultimo in ID., *Opera. Studi di diritto romano bizantino*, I, Milano, 1926, 224 ss propende per uno stemma riprodotto in un Ms. Vaticano e in due Laurenziani della parafrasi di Teofilo.

⁹³ È echeggiato Erodoto ma ancor più Horat. *Ars* 180 ss.: *segnius irritant animos demissa per aurem / quam quae sunt per oculis subiecta fidelibus*. Il passo pare di fattura bizantina; così A. ZOCCO ROSA, *Imp. Iustiniani Institutionum Palingenesia*, voll. 2, Catania, 1908,1911, *ad loc. cit.*.

⁹⁴ *Institutionum Graeca Paraphrasis Theophilo Antecessori vulgo tribute* (...) *recensuit* (...) *instruxit* E. C. FERRINI, *Pars Posterior*, Berlin, 1897 (Neudr.: Aalen, 1967), *paraph.* 3,6,9, 494 ss.

⁹⁵ ACCURSIO, in *Glossa ordinaria*, *ad loc. cit.*, richiama il passo dell'*Ars poetica* di Orazio, citato sopra.

voce che si continuava a praticare, così da rendere plausibile l'accostamento di questo apprendimento agli orecchi⁽⁹⁶⁾?

I traduttori del passo che si sono avvicinati nei secoli hanno raramente preso posizione preferendo una mera traslazione linguistica degli originali, segnatamente *ures auribus*. Qualche esempio un po' a caso.

Le Istituzioni Imperiali del Sacratissimo prencipe Giustiniano Cesare Augusto Tradotte in Volgare da M. Francesco Sansovino (...) In Venezia l'anno L'Anno MDLII ed in Napoli MDCCXXV, Nella Stamperia di Gennaro Muzio Erede di Michele Luigi, 206, la più antica delle traduzioni italiane⁽⁹⁷⁾: «I gradi dell'agnazione sono similmente annoverati, come della cognazione abbiamo detto; Ma essendo che la verità s' imprima più negli animi de gli uomini vedendo ch'ascoltando; però abbiamo pensato, che dopo la narrazion de' gradi sia cosa necessaria, col disegno mostrarli nel presente libro, acciocche i giovani possano con gli orecchi. e con gli occhi, comprender pienamente la materia de' gradi».

Institutes de L'empereur Justinien, traduites en français avec le texte en regard; suivies d'un choix de teste juridiques, relatifs à l'histoire externe du droit romain et au droit privé antéjustinien: Recueil publié par H. Blondeau, ... Tome Premier, Paris, Librairie de Jurisprudence de Videcoq (...) 1838, 211: « Mais comme les choses s'apprennent et se retiennent plus aisément en voyant qu'en écoutant, nous avons jugé à propos, après avoir fait le détail des degrés de parenté, d'en joindre ici un tableau, afin que les jeunes gens en acquièrent une parfaite connaissance par leurs oreilles et leurs yeux».

Cuerpo del Derecho Civil Romano. A doble Texto, traducido al castellano del latino. Publicado par (...) D. Ildefonso L. García Del Corral, I, Barcelona, Jaime Molinas Editor, 1889, 92: «Mas como la verdad

⁹⁶ Per tutti, G. CAVALLO, *Testo, libro, lettura* in *Lo spazio letterario di Roma antica*, II, *La circolazione del testo*, dirett. G. Cavallo, P. Fedeli, A. Giardina, Roma, 1989, 332 ss.

⁹⁷ P. FIORELLI, *L'italiano giuridico dal latinismo al tecnicismo*, in *Con felice esattezza. Economia e diritto fra lingua e letteratura*, a cura di F. Domenighetti, Bellinzona: Casagrande, 1998, 142 con nt. 42.

se graba mejor en el ánimo de los hombres por el testimonio de los ojos que por el de los oídos, por esto hemos creído necesario que, disputés de hecha la enumeración de los grados, se inscriberan también éstos en el presente libro, a fin de que puedan los jóvenes adquirir eun perfectísimo conocimiento de los grados, así de oídas como per la inspección ocular».

Corpus iuris civilis Institutiones, The Institutes of Iustinian, with English Introduction, Translation and Notes by Thomas Collet Sandars, M.A. (...), London, Longmans, Green and Co., 1878⁶, 294: « But as truth is fixed in the mind much better by the eye than by the ear, we have thought it necessary to subjoin, to the account given of the degrees, a table of them, that the young student, both by earing and by seeing, may gain a perfect knowledge of them»⁽⁹⁸⁾.

Pochi decenni ci separano da *Justinians Institutes, Translated with an Introduction by P. Birks & G. McLeod, Ithaca-New York 1987, Cornell University Press, 19, London Duckworth, 1987, 99: « One showing is worth a hundred saying, we decided that we should describe the degrees in words and give a diagram or well. Learning by eye and ear on will be able to master the whole system of the family tree».*

Di poco successivo O. Behrends, R. Knütel, B. Kupisch, H. H. Seiler, *Corpus Iuris Civilis. Die Institutionen. Text und Übersetzung*, C. F. Müller Juristischer Verlag, Heidelberg 1990 (e successive ristampe), 24: « Aber da sich die Wahrheit dem menschlichen Verstand besser über eine augenfälligen Nachweis als über das

⁹⁸ Adde: S. P. SCOTT, *The Civil Law*, II, Cincinnati, 1932, *ad loc. cit.*: «But as truth is much more readily fixed in the minds of men by sight than by hearing, We have deemed it necessary, after the enumeration of the various degrees to have them also written down in the present work, in order that young men may acquire perfect familiarity with the different degrees, both by hearing and by sight»; J. B. MOYLE, *The Institutes of Justinian*, Oxford: Clarendon Press, 1913, 5th ed., *ad loc. cit.*: « but as truth is fixed in the mind of man much better by the eye than by the ear, we have deemed it necessary, after giving an account of the degree of relationship, to have a table of them inserted in the present book, that so the youth may be able by both ears and eyes to gain a most perfect knowledge of them».

Gehör einprägt, hielten wir es für notwendig, nach der Aufzählung der Grade diese im vorliegenden Buch auch aufzuzeichnen, damit die jungen Leute sowohl durch Hören als auch durch Anschauung eine vollkommene Kenntnis der Verwandtschaftsgrade erlangen können».

Tra tutte le traduzioni viste (una minima parte di quelle esistenti) ci siamo imbattuti solo in due casi dove la dottrina appresa *auribus* è identificata con un insegnamento orale e attraverso un vero ascolto da parte dei discepoli. Così in E. Nardi, *Istituzioni di Diritto Romano*, B, Testi, 2, Milano: Giuffrè Editore, 1986, 117: «Ma siccome la realtà si imprime nelle menti degli uomini più affidandosi alla vista che per mezzo degli orecchi, così abbiamo ritenuto necessario, dopo la esposizione dei gradi, che essi venissero in questo libro anche rappresentati [la rappresentazione grafica, però, manca], affinché i giovani possano acquisirne una conoscenza perfettissima sia ascoltandoli che guardandoli».

Più precisamente ascoltando chi fa lezione, come in *Corpus de droit civil romain, En Latin et en Français, Les Institutes de l'Empereur Justinien, Traduite en Français* par Henri Hulot, Metz, 1806, réimpr. Scientia Verlag Aalen, 1979, p.149: «Mais comme les hommes s'instruisent plus aisément voyant qu'en écoutant, nous avons ajouté à propos, après avoir fait le detail des degrés, d'en joindre ici un tableau, afin que les jeunes gens acquièrent une parfaite connaissance de cette matière par leurs propres yeux, aussi bien que par les leçons qu'ils recevront».

Quel che sappiamo di come si trasmettesse il sapere giuridico nelle università del tempo è poca cosa⁹⁹ e le stesse costituzioni che hanno promosso e promulgato il *Corpus iuris*, comprese quelle che

⁹⁹ Non mancano gli studi, fioriti particolarmente negli anni '70 del secolo scorso: H. J. SCHELTEMA, *L'enseignement de droit des antecesseurs*, Leiden 1970; P. SPECK, *Die kaiserliche Universität von Konstantinopel*, München 1973; D. LIEBS, *Rechtsschulen und Rechtsunterricht im Prinzipat*, in *ANRW*, II.15, Berlin-New York, 1957, 197 ss.; G. ARCHI, *Giustiniano e l'insegnamento*, in *L'imperatore Giustiniano. Storia e Mito*, Milano, 1987, 97 ss.; e in *L'educazione giuridica*, II, *Profili storici*, Perugia 1979, 3 ss.; N. VAN DER WAL, Πράττειν, πράττομενος und πράξις als Fachworte im frühbyzantinischen Rechtsunterricht, in *Subseciva Groningana*, 1, 1984, 93 ss.

ne hanno organizzato l'insegnamento, offrono spunti discordanti. Consideriamo insieme la *const. Imperatoriam* sulla promulgazione delle *Institutiones* e la *const. Omnem* sulle materie d'insegnamento.

Dalla *const. Imperatoriam* sembra che la *doctrina perfectissima* che si può acquistare *auribus* da parte degli allievi secondo *Inst.* 3.6.9, sia quella che si trasmette attraverso la pagina scritta. A questo conduce il contesto dei §§ 2 e 6 dedicati alle nuove *Institutiones* rappresentate come un libro di testo destinato ad essere letto e studiato dagli studenti⁽¹⁰⁰⁾ e che consentirà ai loro orecchi e alle loro anime di apprendere solo ciò che è utile (*appetere ut tam aures quam animae vestre nihil inutile nibilique perperam positum, sed quod in ipsis rerum optinet argumentis accipiant*). In questa relazione potrebbe riaffiorare la dottrina di Seneca che relega l'apprendimento attraverso la scrittura tra le forme del sapere auditivo.

Spunti discordanti nella *constitutio omnem*. Al § 1, con riferimento al passato ordinamento degli studi, si accenna ad un insegnamento impartito oralmente dai professori (*voce magistrā*), e comunicato a studenti *legentes* (*et primi anni hoc opus legentibus tradebatur...*). Al § 2 i fruitori dell'insegnamento del primo anno vengono chiamati *auditores*⁽¹⁰¹⁾.

Per tornare alla citazione proverbiale sul sapere oculare e auditivo di *Inst.* 3.4.6, forse bisogna rinunciare a svelare che cosa inten-

¹⁰⁰ Giustiniano, rivolgendosi agli studenti principianti, al § 2 afferma di aver dato l'incarico a Triboniano e ai professori, Teofilo e Doroteo di comporre le *Istitutiones ut liceat vobis prima legum cunabula non ab antiquis fabulis discere, sed ab imperiali splendore*, con palese allusione alla propria autorità impressa sul testo. Perché di un libro si tratta e par fuor di dubbio che l'imperatore intenda affidare alla sue pagine scritte – e alla loro lettura da parte dei discepoli – la nuova dottrina del sapere istituzionale e la sua trasmissione. Questo è ancor più accentuato nel § 6. Quindi una trattazione scritta che, secondo la teorica di Seneca, afferisce alla dottrina auricolare.

¹⁰¹ Nel nostro *L'occhio e l'orecchio* cit., a nt. 24 di 287 richiamiamo la necessità di interpretare cautamente i termini di queste costituzioni, alla luce degli slittamenti di significato conosciuti dai verbi *legere*, *audire*, su cui Forcellini, sv. *audio* A2 e B2 e *auditor* è *qui librum legit* (sv. *auditor* 3). Lo stesso per *audire* che vale anche 'apprendere'.

dessero i giustiniani, in generale, per ‘sapere attraverso gli occhi’ e ‘sapere attraverso gli orecchi’, se non che il disegno dei gradi aggiunto alla loro narrazione scritta apparteneva al primo tipo e quest’ultima (la narrazione letteraria squadernata nel libro) al secondo. Un po’ di Seneca sopravviveva.

GLI ARUSPICI ROMANI NELLA LEGISLAZIONE E NELLA STORIOGRAFIA DEL IV SECOLO D.C.

L'aruspicina, com'è noto, era una "scienza" divinatoria fondata sulla lettura degli *exta* e soprattutto del fegato degli animali sacrificati, dei fulmini e sull'interpretazione dei prodigi, che giunse a Roma provenendo dall'Etruria nel I secolo a.C. La *disciplina Etrusca* si diffuse capillarmente in età imperiale nell'Occidente romano in ambito pubblico e privato: troviamo aruspici con incarichi ufficiali nell'amministrazione e nell'esercito romano, in servizio presso municipi, governatori provinciali, legioni, fino agli aruspici imperiali, ma anche aruspici che esercitavano la loro professione a pagamento su richiesta di privati. Se questa diffusione porta al superamento del monopolio etrusco, come attesta la documentazione epigrafica, gli aruspici etruschi conservano fino alla tarda antichità la loro reputazione di massimi esperti dell'arte: Giuliano, secondo la narrazione di Ammiano Marcellino, chiama al suo seguito nella spedizione persiana, aruspici etruschi, fino al famoso episodio del 408 d.C. in cui, durante l'assedio a Roma di Alarico, il prefetto urbano Gabinius Barbarus Pompeianus si lasciò convincere da aruspici etruschi provenienti da Narni a celebrare riti sul Campidoglio per ottenere la protezione degli dei contro i barbari. La scienza aruspicinale, che non era solo un complesso di tecniche divinatorie ma comprendeva una teologia ed una concezione dell'aldilà, veniva trasmessa anche attraverso una comunicazione diretta di competenze e di esperienze, ma era una rivelazione contenuta in una serie di libri, che venivano ritenuti di ispirazione divina, ad

opera di un prodigioso fanciullo, Tages, balzato fuori dalla terra nel corso dell'aratura di un campo a Tarquinia: i libri *fulgurales, fatales, Acheruntici*⁽¹⁾. Almeno una parte di questi libri era stata tradotta in latino nel I secolo a.C. da Tarquizio Prisco e questi *Tarquitiani libri* erano conosciuti nella tarda antichità; nel III secolo d.C. un filosofo neoplatonico latino Cornelio Labeone ne aveva fatto un commentario in quindici libri. Studiosi importanti come Paolo Mastandrea⁽²⁾ e Dominique Briquel⁽³⁾ hanno sostenuto la tesi che l'aruspicina costituisse nell'Occidente tardoantico, anche per il suo carattere di scienza rivelata, il principale baluardo del paganesimo nei confronti del trionfante cristianesimo.

Nell'impero cristiano la prima legge concernente l'aruspicina fu emessa da Costantino il 1 febbraio 319⁽⁴⁾:

CTh. 9, 16, 1 (Imp. Constantinus A. ad Maximum). *nullus haruspex limen alterius accedat nec ob alteram causam, sed huiusmodi hominum quamvis vetus amicitia repellatur, concremando illo haruspice, qui ad domum alienam accesserit et illo, qui eum suasionibus vel praemiis evocaverit, post ademptionem bonorum in insulam detrudendo: superstitioni enim suae servire cupientes poterunt publice ritum proprium exercere. Accusatorem, autem huius criminis non delatorem esse, sed dignum magis praemio arbitramur.* proposita kal. feb. Romae Constantino A. v et Licinio Caes. cons. (319 febr. 1 [sept.....]).

¹ Cfr. recentemente i lavori di M.-L. HAACK: *Les haruspices dans le monde romain*, Paris, 2003; *Prosopographie des haruspices romains*, Pisa, 2006; *Les haruspices romains*, in M.F. BASLEZ, F. PREVOT (edd.), *Prosopographie et histoire religieuse*, Paris, 2005, 411-421.

² P. MASTANDREA, *Un neoplatonico latino, Cornelio Labeone, Testimonianze e frammenti*, Leiden, 1979.

³ D. BRIQUEL, *Chrétiens et haruspices: la religion étrusque, dernier rempart du paganisme romain*. Paris, 1998; EAD., *Religion étrusque et religion chrétienne: un aspect peu étudié de la «réaction païenne»*, in *BAB* 2007, 6^e sér. 18 (7-12), 249-270; EAD., *Christianisme et religion étrusque*, in *Euphrosyne*, n.s. 25 (1997), 327-335.

⁴ Cfr. F. LUCREZI, *Costantino e gli aruspici*, in *AAN*, 97 (1986), 171-198; S. MONTERO, *Política y adivinación en el bajo imperio romano: emperadores y haruspices (193 d.C. 408 d.C.)*, Bruxelles, 1991; M.V. ESCRIBANO-PAÑO, *Constantino y Licinio: la leyes constantinianas a proposito de los haruspices (319-320)*, in *RIDA*, 57 (2010), 197-216.

Costantino vi opera una distinzione essenziale fra esercizio in pubblico ed esercizio in privato dell'aruspicina, l'uno concesso, l'altro proibito sotto la minaccia di gravi pene. In ogni caso, a differenza dalla legge in cui negli stessi anni Costantino distingue fra magia lecita e magia illecita ⁽⁵⁾, in cui l'imperatore riconosce l'efficacia benefica di alcune forme di magia, l'aruspicina viene nella sua sostanza condannata come *superstitio* e il solo suo esercizio in pubblico viene tollerato, ma senza alcun riconoscimento della sua fondatezza o della sua efficacia, come avviene a proposito della magia benefica. Ammettendo però la consultazione in pubblico, presso i templi, degli aruspici, Costantino riconosce la liceità dei sacrifici, prima del loro divieto presumibilmente riguardante l'ambito della religione politica ⁽⁶⁾. Mentre nel caso

⁵ Cfr. V. NERI, *Costantino e i maghi: CTh 9, 16, 3 nel contesto della storia della repressione penale della magia*, in *Koinonia*, 35 (2011), 105-122.

⁶ Eusebio afferma nella *Vita Constantini* che l'imperatore proibì per legge ai funzionari dello stato, dai governatori provinciali ai prefetti del pretorio di compiere sacrifici in atti legati alle loro funzioni pubbliche (Eus., *Vit. Const.* 2, 44). La *ratio* di questo provvedimento è chiara e plausibile: Costantino voleva annullare il carattere politico dei culti pagani e scindere il loro legame con l'amministrazione pubblica. Nel paragrafo successivo lo stesso Eusebio afferma (Eus., *Vit. Const.* 2, 45) che Costantino emanò in seguito due leggi, una per l'ampliamento delle chiese cristiane, l'altra per proibire, senza però indicare i destinatari di questa proibizione, vari atti legati al culto pagano, come l'erezione di statue degli dei, la consultazione di indovini, e il sacrificio. Teniamo presente che la prima legge richiamata da Eusebio, l'annullamento del carattere pubblico delle religioni pagane, si limita ad interdire atti di culto pagani nelle funzioni pubbliche di ufficiali imperiali. L'intenzione in questo senso di Costantino poteva essere completata solo allargando questo divieto anche alle amministrazioni locali, *κατὰ πόλεις και χώρας*. Questa legge dunque, alla quale Eusebio accenna in maniera sommaria, potrebbe costituire un allargamento alle curie cittadine del divieto di sacrificio imposto prima ai funzionari dello stato, ad una data, certo successiva al 324, che il testo eusebiano non consente di precisare. C'è un richiamo ad una legge costantiniana sull'abolizione dei sacrifici in una costituzione di Costante del 341 di cui è conservata un'espressione famosa (*cesset superstitio sacrificiorum aboleatur insania*). Il figlio di Costantino mette in rapporto la sua *iusio* con quella del padre (*divi principis parentis nostri*). Della legge di Costante viene riportato nel Codice di Teodosio solo il *principium*, in cui viene

della magia Costantino prende in qualche misura le distanze dalla concezione cristiana che condannava in blocco la magia e considerava anche i suoi effetti benefici un'illusione diabolica, nel caso dell'aruspicina, ne condivide in teoria la condanna cristiana, e semplicemente compie una scelta politica di tolleranza. Circa il divieto della pratica privata dell'aruspicina Costantino sembra collocarsi su una linea di cui ci sono tracce fino dalla prima età imperiale. Come riporta Svetonio, Tiberio proibisce di consultare gli aruspici *secreto et sine testibus*⁽⁷⁾, ma la diffidenza dell'imperatore riguarda anche altre forme di divinazione ed è prodotta, come suggerisce lo storico dalla paura, dunque dal timore che la divinazione potesse essere usata contro di lui. L'imperatore cristiano non fa parola, nei testi legislativi esplicitamente concernenti l'aruspicina, diversamente da altri testi, come le *Pauli Sententiae*⁽⁸⁾, di un divieto specificamente diretto contro la consultazione degli aruspici *de salute principis*, ma un'opera pubblicata alla fine del regno di Costantino, la *Mathesis* di Firmico Materno, descrive un comportamento negativo e reticente degli aruspici in rapporto ad interrogazioni sulla sorte dell'imperatore⁽⁹⁾. La penalizzazione della consultazioni riguardanti l'imperatore doveva essere ovvia anche per i professionisti stessi della divinazione ed era sanzionata a sufficienza in leggi precedenti.

espressa in termini perentori la volontà di abolire i sacrifici, senza accenni al contesto di questa proibizione e alle sanzioni irrogate. Il richiamo ad una costituzione costantiniana sull'abolizione dei sacrifici potrebbe, allo stato delle nostre conoscenze, essere spiegato anche in altri modi, per esempio, facendo riferimento ad un analogo atteggiamento di condanna in una disposizione costantiniana, che però concretamente si esplicava in un divieto a funzionari imperiali e magistrati municipali di compiere sacrifici in relazione alla loro attività pubblica: cfr. T.D. BARNES, *Constantine's prohibition of pagan sacrifice*, in *American Journal of Philology*, 105 (1984), 69-72.

⁷ Suet., *Tib.* 63, 2.

⁸ PS 5, 21, 3.

⁹ Firm. Mat., *Math.* 2, 30, 4: *quod et haruspices, quotienscumque a privatis interrogati de statu imperatoris fuerint et quaerenti respondere voluerint, ex ta semper quae ad hoc fuerint destinata, venarum ordinis involuta confusione conturbent.*

D'altra parte ci sono nella costituzione in esame espressioni di una inconsueta animosità nei confronti degli aruspici. L'imperatore minaccia addirittura il rogo agli aruspici che violino questa legge⁽¹⁰⁾. Costantino dichiara, come non troviamo in nessun altro testo, che gli aruspici non possono invocare il pretesto della *vetus amicitia* per frequentare case altrui e che chi viola questo divieto verrà bruciato vivo. La stretta colleganza, anche su un piano squisitamente politico, degli aruspici con i senatori romani, è testimoniata anche dal ruolo giocato dagli aruspici nelle crisi politiche del III secolo, come nella reazione senatoria contro Massimino Trace e, alla fine del IV secolo, nel sostegno dato da Nicomaco Flaviano all'usurpazione di Eugenio, e si può sospettare anche nella loro decisa presa di posizione ostile alla spedizione persiana di Giuliano. D'altronde probabilmente l'*amicitia* ed il patronato di senatori era decisiva per l'ingresso di un aruspice nell'*ordo LX haruspicum* che esisteva a Roma fin dal I secolo a.C. e che non c'è ragione di pensare non continuasse ad esistere ancora in età costantiniana, come vedremo più avanti. Questa proibizione di consultare gli aruspici nella propria casa poteva essere facilmente aggirata, come potrebbe dimostrare un episodio della Roma di Valentiniano I. Il senatore Festus Hymetius, che, per la sua gestione del proconsolato d'Africa, era caduto in disgrazia presso l'imperatore, aveva chiesto al più noto aruspice del tempo, Amantius, di compiere un sacrificio per ritornare nella grazia dell'imperatore attraverso un biglietto fatto pervenire all'aruspice, che fu poi ritrovato nel corso di una perquisizione tra le carte del personaggio. È proprio questa stretta colleganza tra gli aruspici e i senatori romani che Costantino vuole e si illude forse di poter troncata, riducendo al minimo il ruolo politico di questi indovini.

Lo storico Aurelio Vittore lascia intravedere sotto Costantino la presenza di un uso politico dell'aruspicina. La notte seguente la nomina a Cesare del figlio di Costantino, Costante, fu visto nel cielo un bagliore prolungato, un *ignis continuus*, che assieme ad al-

¹⁰ Sul carattere inconsueto di questa pena per gli aruspici cfr. M.V. ESCRIBANO PAÑO, *Leyes*, cit., 205.

tri fenomeni prodigiosi, *ostenta*, fu interpretato come un presagio negativo che individuava in Costante il responsabile di un futuro grande disordine nello stato, *rei publicae permixtionem*⁽¹¹⁾. Gli esperti specifici nell'interpretazione dei fulmini e dei fenomeni celesti, come anche in generale dei prodigi, erano appunto gli aruspici. Si può presumere perciò che l'interpretazione negativa dell'*ignis continuus*, di cui parla Aurelio Vittore, risalisse a loro, ma è ovviamente probabile, per il suo carattere ostile all'imperatore ed alla sua dinastia, che questa interpretazione non fosse stata resa pubblica. Pochi anni prima della costituzione di Costantino che stiamo analizzando, sempre nella narrazione di Aurelio Vittore, al momento della nomina a Cesare del figlio maggiore di Costantino, Crispo, assieme all'altro figlio dell'imperatore, Costantino II e al figlio di Licinio, Liciniano, il 1 marzo 317, venne interpretato negativamente, come presagio della sorte infausta che attendeva i Cesari, un'eclissi di sole, che si era verificata *iisdem mensibus*⁽¹²⁾. In realtà l'eclissi si era verificata parecchi mesi prima della nomina dei Cesari, esattamente il 6 giugno 316 e quindi la connessione con la nomina a Cesari di Crispo e di Liciniano appare forzata. Più probabilmente l'eclissi era originariamente stata interpretata in relazione alla guerra fra Costantino e Licinio che si svolse appunto nel 316 e forse soltanto in seguito, dopo almeno la morte di Crispo e di Liciniano, se non addirittura dopo quella di Costantino II nel 340, fu adattata ai Cesari del 317. Forse anche questo fenomeno potrebbe essere stato interpretato come fenomeno prodigioso dagli aruspici in relazione alla situazione politica contemporanea. Comunque anche questo, come il presagio negativo concernente Costante, riguarda figli di Costantino al momento della loro nomina a Cesari e lascia intravedere l'utilizzazione politica in senso ostile all'imperatore della divinazione e degli aruspici, che probabilmente, dal momento che queste profezie infauste erano state confermate *post eventum*, continua anche sotto il regno dei figli di Costantino. Naturalmente

¹¹ Aur. Vict., *Caes.* 41, 14.

¹² Aur. Vict., *Caes.* 41, 7.

L'interpretazione di questi presagi non poteva, per ovvi motivi, essere resa pubblica e Aurelio Vittore dimostra in questo modo di conoscere una tradizione clandestina ostile a Costantino ed alla sua dinastia. La preoccupazione di Costantino che traspare nella sconcertante durezza della costituzione che abbiamo esaminato potrebbe essere giustificata e in ogni caso essa lascia intravedere un serio allarme nell'imperatore concernente il rapporto fra senatori ed aruspici, che si può mettere in rapporto, come giustamente mette in evidenza Victoria Escribano, con le tensioni dei rapporti con il collega Licinio. Per portare alla luce questo sospetto uso dell'aruspicina l'imperatore conta evidentemente sulle delazioni che, come afferma la parte finale del testo in questione, non sono da considerare tali e non debbono essere sottoposte alle penalità previste in questo caso, ma debbono essere addirittura premiate. Circa i riti domestici, si può pensare che l'appello alla delazione sia indirizzata precipuamente agli schiavi.

A questa costituzione ne seguono con un breve intervallo di tempo altre due sullo stesso argomento. La prima è un editto indirizzato *ad populum* ed è del 15 maggio 319, in cui viene ribadito il divieto della consultazione domestica degli aruspici e la liceità per contro della consultazione in luogo pubblico.

CTh. 9.16.2 (Imp. Constantinus A. ad populum). *Haruspices et sacerdotes et eos, qui huic ritui adsolent ministrare, ad privatam domum prohibemus accedere vel sub praetextu amicitiae limen alterius ingredi, poena contra eos proposita, si contempserint legem. qui vero id vobis existimatis conducere, adite aras publicas adque delubra et consuetudinis vestrae celebrate sollemnia: nec enim prohibemus praeteritae usurpationis officia libera luce tractari.* Dat. id. mai. Constantino A. V et Licinio cons. (319 mai. 15).

Il tono però è diverso, meno duro rispetto alla legge precedente e con qualche spostamento significativo di accenti. Nella costituzione precedente l'aruspicina era definita *superstitio* e la consultazione degli aruspici un asservimento alla *superstitio*, *superstitutioni servire*. In questa seconda costituzione invece i riti aruspicalini sono definiti *consuetudinis vestrae sollemnia*, riti stabiliti dalla tradizione che voi seguite, e più

avanti *praeteritae usurpationis officia*, cerimonie di una consuetudine del passato¹³. Non c'è dunque una riprovazione, ma il riconoscimento di una tradizione di cui si tollera la persistenza nel presente. Anche in questo testo si cita l'*amicitia* o la pretesa *amicitia* degli aruspici con coloro che li consultano nella propria casa, ma in questo caso l'*amicitia* è il pretesto che adducono o potrebbero addurre gli aruspici per frequentare case private, non quella che adducono i consultanti e che deve essere troncata (*quamvis vetus amicitia repellatur*) e la pena richiamata riguarda gli aruspici e non anche, come nella costituzione precedente, anche coloro che li invitano. Vengono dunque colpiti gli aruspici che si sono lasciati convincere, non mantenendo quel riserbo professionale che, come abbiamo visto, Firmico Materno raccomanda loro. C'è dunque in questa seconda costituzione un ammorbidimento dell'atteggiamento costantiniano che potrebbe essere stato provocato da una reazione da parte senatoria a quest'ira fuori controllo dell'imperatore, che lo induce a moderare l'atteggiamento ostile nei confronti dei senatori. Questa differenza potrebbe derivare anche dal diverso destinatario della costituzione, che nel primo caso è il prefetto urbano, nel secondo il popolo romano. L'irritazione dell'imperatore nei confronti dei senatori che facevano ricorso all'opera degli aruspici potrebbe essersi manifestata più liberamente nell'epistola inviata al funzionario.

La terza costituzione in ordine di tempo riguardante gli aruspici è *CTh* 16, 10, 1 indirizzata al prefetto urbano *Maximus* il 19 dicembre 320, riprende anch'essa il tema della liceità delle consultazioni pubbliche degli aruspici e del divieto di consultazioni domestiche ma aggiunge un tema importante, quello delle consultazioni degli aruspici su questioni riguardanti lo stato e l'imperatore.

CTh. 16.10.1 (Imp. Constantinus A. ad Maximum). Si quid de palatio nostro aut ceteris operibus publicis degustatum fulgore esse constiterit, retento more veteris observantiae quid portendat, ab haruspicibus requiratur et diligentissime scriptura

¹³ *Usurpatio* non è qui usato in senso negativo, designando dunque un uso illecito, ma ha un significato definito da *consuetudo* che nel testo lo precede e che allude alla stessa cosa, un uso di una tradizione di cui viene riconosciuta la liceità.

collecta ad nostram scientiam referatur, ceteris etiam usurpandae huius consuetudinis licentia tribuenda, dummodo sacrificiis domesticis abstineant, quae specialiter prohibita sunt. Eam autem denuntiationem adque interpretationem, quae de tactu amphitheatri scripta est, de qua ad heraclianum tribunum et magistrum officiorum scripseras, ad nos scias esse perlatam. Dat. xvi kal. ian. Serdicae; accepta VIII id. mar. Crispo II et Constantino II cc. cons. (320/1 dec. 17).

Costantino dichiara di aver ricevuto dal prefetto urbano attraverso il *tribunus et magister officiorum* (è questa la prima attestazione della carica) la notizia, corredata dall'interpretazione degli aruspici, di un fulmine che aveva colpito l'anfiteatro Flavio. In relazione a questa comunicazione afferma che, nel caso di fulmini che colpiscono il palazzo imperiale a Roma o altri monumenti pubblici (*si quid de palatio nostro aut ceteris operibus publicis degustatum fulgore esse constiterit*), gli aruspici debbono essere consultati e la loro interpretazione scritta deve essere inviata all'imperatore. Va posto in luce anzitutto il fatto che l'imperatore si mostra interessato solo a un aspetto della scienza degli aruspici, quella folgorale, ed in particolare all'interpretazione di fulmini che colpissero il *palatium* imperiale, che potevano essere interpretati come segni infausti per l'imperatore regnante. Questo accadde, sotto il regno di Valentiniano, quando un fulmine colpì ed incendiò il palazzo imperiale a Sirmio che venne considerato un presagio della morte imminente dell'imperatore. Ovviamente a Costantino interessava particolarmente un possibile uso ostile di questo genere di presagi, particolarmente, come giustamente mette in evidenza Victoria Escribano, nel contesto dell'ostilità nei confronti di Licinio¹⁴. L'imperatore non si dimostra invece interessato ad altre forme della *disciplina Etrusca*, cioè all'interpretazione dei prodigi e alla lettura degli *exta* che pure aveva implicitamente autorizzato nella consultazione degli aruspici da parte di privati ma in luogo pubblico, nei templi. Chiedendo di essere informato sull'interpretazione dei fulmini che colpissero il palazzo o monumenti pubblici l'imperatore agisce come *pontifex maximus*, dal momento che era dal collegio dei pontefici che secon-

¹⁴ M.V. ESCRIBANO-PAÑO, *Constantino y Licinio*, cit.

do la tradizione proveniva la decisione della consultazione degli aruspici. In quanto pontefice massimo, assente peraltro da Roma, dove tornerà solo nel 326 in occasione dei *vicennalia*, l'imperatore sembra dare istruzioni precise e forse restrittive circa la consultazione degli aruspici, forse dell'*ordo LX haruspicum*: esse debbono riguardare solo l'interpretazione di fulmini nei casi indicati. Gli altri aruspici di cui si occupa la legislazione costantiniana sono professionisti che agiscono per conto di privati dietro compenso. Costantino potrebbe poi essersi servito, secondo molti studiosi, degli aruspici nelle cerimonie di fondazione di Costantinopoli, che erano contenute nei *libri rituales*.

La successiva legge riguardante gli aruspici di cui abbiamo il testo è un editto di Costanzo II del 358 *ad populum*, in cui viene vietata sotto la minaccia della pena capitale ogni forma di divinazione, inclusa quella degli aruspici (CTh. 9, 16, 4 [Imp. Constantius a. et Iulianus c. ad populum]: *nemo haruspicem consulat aut mathematicum nemo hariolum. Augurum et vatum prava confessio conticescat...sileat perpetuo divinandi curiositas*), seguita da un'altra costituzione di pochi mesi successiva¹⁵ in cui vengono condannate le pratiche divinatorie e magiche all'interno della corte. È evidente che il figlio di Costantino condanna ogni forma di divinazione superando, per quanto riguarda l'aruspicina, la distinzione costantiniana fra consultazione domestica e consultazione in pubblico degli aruspici e, dal momento che i sacrifici cruenti sono vietati, assimilandoli ad altre categorie di indovini che non esercitavano la loro arte attraverso un sacrificio che poteva essere compiuto in un tempio. Tuttavia Costanzo II assolve a Roma nel 357 le funzioni di *pontifex maximus*, come ricorda Simmaco nella famosa III *relatio*, e quindi ci si può chiedere se, in quanto tale, non continui l'atteggiamento costantiniano nei confronti degli aruspici almeno limitatamente all'interpretazione dei fulmini di interesse pubblico. Così, se condanna, nelle costituzioni citate, la consultazione degli auguri, in quanto professionisti al servizio di privati, si può pensare che rispetti il collegio degli auguri,

¹⁵ CTh. 9, 16, 6 (Imp. Constantius a. ad Taurum praefectum praetorio).

del quale sono membri grandi senatori dell'epoca. Naturalmente poi, come sempre per questi divieti generalizzati, ci si può chiedere quale efficacia abbiamo realmente avuto, tenuto conto del ruolo che gli aruspici, particolarmente gli aruspici etruschi e romani, come altre tipologie di indovini, ebbero non solo sotto il regno di Giuliano ma anche sotto quello di Valentiniano.

Un altro aspetto dell'aruspicina che si affaccia all'attenzione della legislazione imperiale è quello della sua connessione con attività criminose. Abbiamo una costituzione del 371 di Valentiniano I, assieme a Valente e Graziano in cui l'imperatore richiamandosi ai principi di tolleranza religiosa proclamati all'inizio del suo regno dichiara che l'aruspicina non ha nulla a che vedere con la magia nera e che non può essere criminalizzata una *religio a maioribus concessam*⁽¹⁶⁾. In conclusione l'imperatore afferma che egli non condanna l'aruspicina ma solo il suo uso nocivo (*nec haruspicinam reprehendimus sed nocenter exerceri vetamus*). È evidente il mutamento di rotta rispetto alla legislazione di Costanzo II. Costanzo aveva proibito ogni consultazione degli aruspici, mentre Valentiniano dichiara che è vietato solo l'uso nocivo dell'aruspicina e ne condanna le contaminazioni con la magia. Questa legge è evidentemente in relazione con i reati di magia e adulterio oggetto a Roma sotto Valentiniano, in cui sono implicati anche aruspici⁽¹⁷⁾. Il primo caso riguarda un processo per avvelenamento promosso dall'accusa di un ex vicario di Africa e da sua moglie contro tre personaggi evidentemente di basso rango: oltre all'aruspice Campensis, che fu poi condannato al rogo, il costruttore di organi idraulici, l'*organarius* Sericus ed il lottatore, *palaestrita* Asbolius⁽¹⁸⁾. È difficile immaginare il ruolo specifico dell'aruspice nella vicenda di veneficio e si può pensare che, prescindendo dalla sua professione, egli fosse stato, per ragioni che non ci è dato comprendere, complice di un crimine. Più interessante è il secondo

¹⁶ CTh. 9, 16, 9 (*Imppp. Valentinianus, Valens et Gratianus a.a. ad senatum*).

¹⁷ Cfr. A. COSKUN, *Ammianus Marcellinus und die Prozesse in Rom*, in *Tyche*, 15 (2000), 63-92; R. LIZZI TESTA, *Senatori popolo papi. Il governo di Roma al tempo dei Valentiniani*, Bari, 2004, 203 ss.;

¹⁸ Amm. 28, 1, 8.

caso in cui è coinvolto un famoso aruspice del tempo, Amantius, al quale abbiamo accennato in precedenza. All'aruspice viene richiesto dall'ex proconsole d'Africa Iulius Festus Hymetius di celebrare un sacrificio per compiere un'azione malefica *ob prava quaedam implenda*. Questa almeno era l'accusa che gli era mossa da una delazione, *occultiore indicio proditus*. L'accusa non riguardava dunque la consultazione dell'aruspice in sé, che Costanzo II aveva proibito, ma un uso distorto dell'aruspicina quale quello denunciato da Valentiniano. Tra le sue carte venne ritrovato un biglietto scritto di suo pugno da Hymetius che gli chiedeva di rivolgere un'invocazione nelle forme tradizionali ad una divinità non specificata per ritornare nella grazia degli imperatori, *ut obsecrato ritu sacrorum sollemnium numine erga se imperatores delenirentur*⁽¹⁹⁾. Il rito non si svolge nella casa di Hymetius e i rapporti fra il senatore e l'aruspice si compiono per iscritto: sembra dunque vigente la proibizione di Costantino della consultazione domestica degli aruspici. Il rito sembra tutt'altro che tradizionale, dal momento che la sua finalità è di carattere magico, tende a modificare una situazione di fatto, nel caso specifico l'atteggiamento dell'imperatore. Ammiano stesso riporta che alla fine il biglietto conteneva invettive contro Valentiniano in quanto *avarum et truculentum*. Si ha ragione quindi di credere che l'accusa di compiere un'azione malefica fosse giustificata, e il rito fosse un'azione di carattere magico, in cui l'aruspicina fosse contaminata dalla magia, e non un rito tradizionale, come afferma Ammiano lasciando credere che l'accusa fosse infondata e forse riprendendo i termini della difesa di Hymetius. Amantius fu condannato a morte ed il suo assistente, che aveva confessato, fu esiliato in Britannia. Hymetius fu portato davanti al tribunale del prefetto urbano e del *vicarius urbis* ma ricevette la grazia imperiale.

Un ultimo caso di consultazione di aruspici che prenderemo in considerazione avviene poco oltre il IV secolo, al momento dell'assedio posto a Roma da Alarico nel 408. Zosimo afferma che in quella circostanza erano giunti a Roma da Narni degli esperti nell'inter-

¹⁹ Amm. 28, 1, 19-20.

pretazione dei tuoni e dei fulmini, evidentemente degli aruspici che avevano salvato la città dall'attacco dei barbari ricorrendo ai loro riti tradizionali. Si rivolgono al prefetto urbano Gabinius Barbarus Pompeianus suggerendogli di compiere gli stessi riti per la salvezza della città di Roma. Il prefetto prudentemente rimette la questione al vescovo della città Innocenzo, il quale autorizza gli aruspici a compiere i loro riti purché segretamente. Gli aruspici ribattono che essenziale all'efficacia dei riti è il loro carattere pubblico: dovevano essere celebrati a spese dello stato e il senato doveva, salendo in Campidoglio, partecipare con Alarico⁽²⁰⁾. L'episodio è riportato anche dalla *Historia ecclesiastica* di Sozomeno in termini che lasciano pensare ad una fonte comune, Olimpiodoro di Tebe, ma anche con significative divergenze che possono essere fatte risalire a opposte preoccupazioni di ordine religioso. Diversi sono i ruoli degli attori della vicenda. In Zosimo Pompeiano incontra a Roma gli aruspici provenienti da Narni, mentre in Sozomeno, il prefetto urbano, senza che sia riportato il suo nome, li chiama (θούσκοι [...] μετακληθέντες παρὰ τοῦ ὑπάρχου τῆς πόλεως); non si parla in Sozomeno di un suo rimando della questione al vescovo di Roma Innocenzo, il cui ruolo è del tutto taciuto nello storico ecclesiastico, cioè egli non autorizza, come in Zosimo, una celebrazione segreta dei riti. La componente pagana del senato (τοῖς ἑλληνίζουσι τῆς συγκλήτου) sembra in Sozomeno favorevole ad una celebrazione pubblica delle cerimonie mentre in Zosimo tutti i senatori non aderiscono alla celebrazione pubblica che è ritenuta necessaria per l'efficacia del rito dagli aruspici. Gli aruspici nella narrazione di

²⁰ Zos. V, 41, 1-3. Cfr. l'ampio commentario di F. PASCHOUD, *Zosime. Histoire nouvelle. Livre V*, Paris, 1986, 275-280; G. MANGANARO, *La reazione pagana a Roma nel 408-409 d.C. e il poemetto anonimo "Contra paganos"*, in GIF, 13 (1960), 210-224; F. HEINZBERGER, *Heidnische und christliche Reaktion auf die Krisen des westromischen Reiches in den Jahren 395-410 n. Chr.*, Bonn, 1976, 162-196; J. MATTHEWS, *The historical setting of the "Carmen contra paganos" (Cod. Par. Lat. 8084)*, in *Historia* 19 (1970), 464-479; L. CRACCO RUGGINI, *Il paganesimo romano tra religione e politica (384-394 d.C.); per una reinterpretazione del "Carmen contra paganos"*, Roma 1979; A. Baldini, *Ricerche di tarda storiografia (Olimpiodoro di Tebe)*, Bologna, 2004, 166-170; A. Cameron, *The last pagans in Rome*, Oxford, 2011, 215 ss.

Zosimo hanno un ruolo attivo, soprattutto insistendo sulla necessità della celebrazione pubblica rifiutando la proposta di Innocenzo, mentre nella narrazione di Sozomeno questa convinzione è attribuita ai senatori pagani. La narrazione di Zosimo vuole mettere in evidenza la responsabilità del prefetto Pompeiano e dei senatori nel rifiuto sostanziale di celebrare pubblicamente le cerimonie degli aruspici che avevano dato prova della loro efficacia, che perfino il vescovo di Roma aveva implicitamente riconosciuto, nella città di Narni. Sozomeno invece pone l'accento sul fallimento del progetto di celebrare questi riti, che comunque sarebbero stati inutili, dal momento che diversamente aveva disposto la provvidenza divina, che intendeva punire Roma per i suoi peccati. Ad un monaco che gli chiedeva di risparmiare la città, Alarico avrebbe risposto che c'era un'entità misteriosa che lo spingeva ad espugnare Roma.

Le due narrazioni dell'episodio aprono numerosi interrogativi, anzitutto circa il ruolo degli aruspici nella vicenda, ai quali non è facile dare una risposta convincente. Anzitutto perché gli aruspici protagonisti dell'episodio sono aruspici provenienti da Narni e non si fa parola di aruspici romani? Il fatto che a Narni furono celebrate cerimonie pagane mentre questo non avvenne a Roma lascia pensare che ci fosse in ambito provinciale un minore controllo sull'applicazione della legislazione avversa agli aruspici come ad altre figure di indovini e di maghi. Gli aruspici di Narni forse pensano di trovare a Roma una situazione analoga a quella della loro città e questo spiega la loro iniziativa che lascia imbarazzato, nella narrazione di Zosimo, il prefetto urbano e probabilmente anche il vescovo di Roma. È più probabile che, come scrive Zosimo, Pompeiano incontri gli aruspici a Roma e qui venga informato dei riti celebrati a Narni, piuttosto che, come scrive Sozomeno, il prefetto urbano li avesse fatti venire da Narni a Roma, dal momento che nel momento convulso della discesa di Alarico verso Roma un duplice movimento da Narni a Roma. Cioè il prefetto avrebbe dovuto essere informato da testimoni provenienti da Narni dei riti celebrati dagli aruspici e avrebbe poi dovuto inviare a Narni un messaggio per chiamare gli aruspici. È forse più probabile che

gli aruspici fossero venuti a Roma poco dopo l'episodio e che il prefetto urbano avesse ricevuto da loro notizia dei riti. L'accenno in Zosimo del rimando della questione a papa Innocenzo, che Sozomeno non riporta, sembra difficilmente comprensibile: poteva Pompeiano attendersi che Innocenzo autorizzasse la celebrazione dei riti e poteva il vescovo di Roma consentire ad una celebrazione in segreto, riconoscendo in qualche modo implicitamente l'efficacia delle cerimonie pagane invece che rimandare a cerimonie e preghiere cristiane? Ancora, se il consenso del vescovo di Roma ad una celebrazione segreta dei riti degli aruspici era presumibilmente segreto, come avrebbe potuto essere conosciuto da Zosimo o dalla sua fonte Olimpiodoro? Si potrebbe avere il sospetto che la notizia fosse in realtà una voce messa in giro forse per esercitare una pressione sulla parte cristiana del senato. Più complessa è la questione del ruolo del senato nella vicenda. Abbiamo visto che mentre Sozomeno racconta che i senatori pagani erano propensi ad una celebrazione pubblica di cerimonie pagane, Zosimo scrive che non ci fu alcuno che osasse parteciparvi. Se pensiamo che né Zosimo né Sozomeno abbiano inventato nulla ma semplicemente adattato i dati della loro fonte alla propria lettura della vicenda, possiamo immaginare che la parte pagana del senato non riuscì ad avere il sopravvento in questa circostanza e che quindi il senato nel suo complesso rifiutò di celebrare pubblicamente le cerimonie. Zosimo non cita l'esistenza di una corrente del senato favorevole a questa celebrazione perché vuole mettere in rilievo, come abbiamo suggerito, la responsabilità del senato nella mancata celebrazione, mentre Sozomeno richiama l'esistenza di questa corrente perché vuole mettere in evidenza il fallimento del progetto pagano.

SALVATORE PULIATTI

VIVERE SOTTO LA LEGGE.
CONOSCENZA E DIFFUSIONE DEL DIRITTO
IN ETÀ TARDOIMPERIALE

Nonostante nella tarda antichità la legge imperiale fosse l'unica fonte attiva del diritto e costituisse elemento essenziale dell'ordine giuridico⁽¹⁾, molti sudditi dell'Impero faticavano a percepirla i valori positivi e ad apprezzare i benefici di un sistema legale che in essa aveva uno dei suoi cardini.

Nulla meglio delle parole messe sulle labbra di un greco rinnegato da Prisco di Panion, in occasione della sua ambasceria presso Attila, può offrire un quadro sufficientemente chiaro dei mali che affliggevano il sistema legale romano alla metà del V secolo⁽²⁾:

Prisco, 8 (Fragmenta Historicorum Graecorum, V/2): La legge non è uguale per tutti. Se un ricco viola la legge può evitare di pagare le conseguenze dei suoi misfatti. Ma se è un povero, che non sa a quale santo votarsi, subisce il rigore della legge, a meno che non muoia prima del processo, mentre i procedimenti si trascinano senza

¹ In proposito, per un quadro di sintesi dei caratteri dell'ordinamento giuridico in età tardoantica, cfr. L. DE GIOVANNI, *Istituzioni Scienza Giuridica Codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma, 2007, partic. 246-258, ove l'autore evidenzia come «il nuovo valore della *lex* nel mondo tardoantico» abbia avuto quale effetto, già a partire dall'età costantiniana, «un diverso collocamento dell'attività normativa imperiale nel sistema delle fonti».

² I termini di quella presa di distanza e visione critica sono chiaramente messi in risalto dal ben noto resoconto di quell'incontro avuto dallo storico con un commerciante greco che aveva scelto di vivere con gli Unni piuttosto che come cittadino dell'Impero romano.

termine e bisogna affrontare grosse spese. La cosa più mostruosa è di dover pagare la giustizia. La parte offesa non può ottenere un'udienza se non paga denaro al giudice e ai suoi funzionari.

Due sono le piaghe che secondo questa attestazione più gravemente affliggono la vita dei cittadini romani: la disparità della legge e gli abusi dei tribunali romani⁽³⁾. Ciò non toglie che di fronte ai valori intrinseci del sistema legale romano, appassionatamente difesi, anche la critica severa si attenua nel resoconto dello storico e cede il passo a una sintonia temperata da una riserva che non ne intacca i presupposti di fondo: le leggi -ammette l'avversario di Prisco- sono per sé nobili e la costituzione romana buona, semmai sono i magistrati che ne minano il funzionamento e ne ostacolano l'efficacia determinando ritardi e parzialità (anche se in buona fede per non commettere errori).

Prisco e il suo interlocutore non sono tuttavia i soli a proporre una idealizzazione della *politeia* romana e del suo sistema legale. All'inizio del V secolo lo storico spagnolo Orosio⁽⁴⁾, riferendo di un colloquio tra un cittadino di Narbona e il re goto Ataulfo, ricorda come questi fosse addivenuto ad affermare che le leggi erano un prerequisito tanto per la civilizzazione (come opposta alla barbarie) quanto per l'esistenza stessa di uno Stato e da esse non si poteva prescindere, dato che senza di loro uno Stato non sarebbe stato propriamente tale⁽⁵⁾. Per realizzare questo risultato occorreva però

³ Entrambe queste disfunzioni dovevano esser ben presenti alla sensibilità dello storico e radicate nella società tardoimperiale, se da un lato egli non può sottrarsi alla necessità di offrirne un quadro tristemente realistico e dall'altro avverte l'esigenza di formulare una difesa d'ufficio del sistema legale romano. Questo è basato su ideali di correttezza e giustizia e la normazione imperiale, che ne costituisce il perno, è, per Prisco, elemento indispensabile per un equilibrato funzionamento dello Stato nel suo complesso.

⁴ Oros., *Historia adversus paganos*, 7.43, e più in generale per questi aspetti J. HARRIES, *Law and Empire in late antiquity*, Cambridge, 1999, 6-8 e 19, il quale sottolinea come «imperial constitutions [...] formed the living law of the Empire».

⁵ La concezione così espressa non si discosta gran che da quella di Prisco: entrambe considerano infatti imprescindibile il legame tra legge e Stato, solo

che la legge non solo fosse applicata correttamente, ma seguisse un *iter* preciso di elaborazione che ne garantisse una sufficiente ponderazione e fosse adeguatamente diffusa e conosciuta.

In apertura del Teodosiano, sotto il titolo (I del libro I) *de constitutionibus principum et edictis*, un frammento di una più ampia costituzione emanata da Teodosio I il 27 maggio 391, a seguito di un preordinato processo di generalizzazione che la impone come *regula iuris*, dispone a carico di tutti i sudditi dell'Impero, come dovere civile, l'obbligo di conoscenza e di osservanza della legge imperiale⁽⁶⁾:

CTh. 1.1.2 = C. 1.18.12, Imppp. Valentinianus Theodosius et Arcadius
AAA Flaviano praefecto praetorio Illyrici et Italiae: *Perpensas serenitatis nostrae longa deliberatione constitutiones nec ignorare quemquam nec dissimulare permittimus*. Dat. VI kal. Iun. Vincentiae Tatiano et Symmacho vv. cc. cons. (a. 391).

Nel 538 Giustiniano, al termine dello sviluppo della vicenda romana, con lucida sintesi sulle metodiche della diffusione del diritto, ribadisce l'inefficienza scusante dell'*ignorantia iuris* riaffermando l'imprescindibilità delle usuali forme di pubblicità:

che Prisco, cittadino romano, considerava le leggi come parte integrante della *respublica*, mentre Ataulfo ne faceva una precondizione perché lo Stato si potesse costituire. Al di là di queste diversità ciò che conta è che però in entrambi i casi un ideale comune trovava affermazione, quello per cui un sistema di leggi, se osservato, può garantire ordine e giustizia.

⁶ Di tale provvedimento l'interpretazione visigotica ribadisce, in maniera estensiva, il disposto come divieto di ignorare e violare il contenuto giuridico delle disposizioni: Interpretatio: *Leges nescire nulli liceat aut quae sunt statuta contemnere*. Alcuni anni più tardi, precisamente nel 454, il principio della legge quale regola di vita che dev'essere da tutti compresa onde evitarne i divieti e seguirne le prescrizioni positive trova conferma nella legislazione di Marciano: Nov. Marc. 4 = C. 1.14.9: *Leges sacratissimae, quae constringunt omnium vitas, intellegi ab omnibus debent, ut universi praescripto earum manifestius cognito vel inhibita declinent vel permessa sectentur*. In proposito cfr. S. PULIATTI, *Le costituzioni tardoantiche: diffusione e autenticazione*, in *SDHI*, 74, 2008, 99-133, e più specificamente per l'*Interpretatio visigotica* L. DI CINTIO, *Nuove ricerche sulla «Interpretatio Visigothorum» al «Codex Theodosianus» Codex. Libri I-II*, Milano, 2016, 8-17.

Nov. 66. 3. Ut novae quae fiunt constitutiones postquam insinuatae sunt post duos menses alios valeant. Imp. Iustinianus A. Iohanni gloriosissimo praefecto sacro per Orientem praetorio iterum, exconsuli et patricio: ... *provinciarum vero praesides ipsi et mittant eas et usque mittendas curent per omnes urbes in singulis provinciis constitutas ut in posterum nemo ullam ignorantiam praetexat.* Dat. Kal. Maias Constantinopoli imp. Dn. Iustiniani pp. Aug. Anno XII Iohanne v.c. cons. (538).

L'obbligo di conoscenza della legge da parte del cittadino ⁽⁷⁾ lascia, a sua volta, presumere l'assunzione di responsabilità da parte del legislatore nel concepire come proprio il compito di fornire i mezzi di realizzazione di tale conoscenza: l'offerta mediante apposita raccolta e sistemazione del *ius vetus* e la divulgazione, una volta che siano state promulgate, delle disposizioni della legislazione corrente (*ius novum*). I problemi, insomma, della stabilizzazione del diritto e quello dell'acquisizione culturale dei provvedimenti legislativi.

In materia di redazione, promulgazione e pubblicazione delle leggi esisteva uno schema di organizzazione, risalente bensì, ma ancora esistente in età giustiniana. Dalla metà del V secolo la legge era il prodotto di un lento processo di consultazione con appositi organi dell'amministrazione centrale, un processo che, almeno in teoria, doveva consentire un vaglio attento delle proposte presentate ⁽⁸⁾. Una costituzione emanata nel 446 da Teodosio II aveva in-

⁷ Anche le concezioni pedagogiche romane includevano la conoscenza del diritto fra i doveri essenziali del cittadino, come per il tardoantico sottolineava, intorno alla metà del III secolo, il maestro di Gregorio Taumaturgo, additandola quale 'viatico' indispensabile per un promettente avvenire. In *Panegyricus ad Origenem* 5.60, Gregorio, riportando le esortazioni del maestro, ricordava come questo lo spronasse col dirgli che «la conoscenza del diritto sarebbe stata il miglior viatico, sia che volesse diventare un retore di quelli che patrocinano nei tribunali, sia che scegliesse un altro mestiere».

⁸ Si trattava di una disciplina che rientrava nel quadro della tendenza espressa dai regni di Teodosio II e Valentiniano III verso una regolamentazione organica, attraverso una previsione normativa unitaria, dell'assetto delle fonti del diritto imperiale. Cfr. in proposito F. DE MARINI AVONZO, *La politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II*, Torino, 1975², 69-74.

fatti stabilito l'iter che una *lex generalis* doveva percorrere per essere promulgata (C. 1.14.8)⁹. Secondo la procedura stabilita il progetto di legge doveva anzitutto essere discusso dal Senato e dai funzionari più elevati dell'amministrazione palatina e, se da questi condiviso, redatto per iscritto ad opera del *quaestor sacri palatii* e nuovamente esaminato da quelli. Una volta approvato da tutti esso doveva essere letto nel sacro consistorio e quindi adottato dall'imperatore¹⁰.

C. 1.14.8 Impp. Theodosius et Valentinianus AA. ad senatum: *Humanum esse probamus, si quid de cetero in publica vel in privata causa emergerit necessarium, quod formam generalem et antiquis legibus non insertam exposcat, id ab omnibus antea tam proceribus nostri palatii quam gloriosissimo coetu vestro, patres conscripti, tractari et, si universis tam iudicibus quam vobis placuerit, tunc allegata dictari et sic ea denuo collectis omnibus recenseri et, cum omnes consenserint, tunc demum in sacro nostri numinis consistorio recitari, ut universorum consensus nostrae serenitatis auctoritate firmetur.* D. XVI k. Nov. Aetio III et Symmacho cons.

L'accento posto dal testo imperiale sulla consultazione dei diversi organi e sulla accettazione generale del provvedimento conteneva certo un'accentuazione di tipo retorico: era essenziale per l'immagine che l'imperatore intendeva dare di se stesso che la sua azione fosse il risultato di un vasto consenso. Ma in realtà il testo normativo intendeva andare oltre un effetto meramente propagandistico. Quella partecipazione e quell'accordo tra i diversi organi chiamati a

⁹ Si trattava di un procedimento articolato, che forse proprio per questo non trovò costante applicazione negli anni successivi, che testimonia dell'importanza ormai assunta dalla *lex generalis* nel sistema delle fonti del diritto tardoimperiale. Sulle *leges generales* si veda G. BASSANELLI SOMMARIVA, *Leges generales: linee per una definizione*, in *SDHI LXXXII*, 2016, 61-97.

¹⁰ Cfr. pure Nov. Marc. 5 e Nov. Maior. 1. In dottrina F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*², V, Napoli, 1975, 364, N. PALAZZOLO (dir.), *Storia giuridica di Roma. Principato e Dominato*, Perugia, 1998, 253 e J. F. MATTHEWS, *Laying down the law. A study of the Theodosian Code*, New Haven-London, 2000, 172, il quale osserva che in ogni caso era essenziale mettere davanti all'imperatore la versione finale del testo, al quale egli poteva apporre la sua annotazione *manu divina*, per mostrare che l'aveva approvato. Così in Nov. Val. 1.3, 9, 16, 17, 19. Cfr. pure Eus. *Vita Constantini*, 2.33.

intervenire precludeva decisioni arbitrarie del legislatore e garantiva comportamenti costituzionalmente corretti e la legittimità delle norme imperiali⁽¹¹⁾. Le cause della formalizzazione dell'*iter* preparatorio possono peraltro essere rintracciate anche nella crescente influenza collettiva dell'amministrazione dell'Impero. Un apparato di corte stazionario e complesso, situato a Costantinopoli, una burocrazia stabile e sempre più consapevole di se stessa, composta da uomini di successo dotati e ambiziosi, tratti dalle classi dirigenti dell'est greco, incoraggiavano la formazione di una classe di governo con un alto senso della propria identità e la volontà di incidere sul processo di formazione della legge affrontando i problemi a lungo termine, tra i quali al primo posto stava quello dell'efficacia delle leggi e della loro formazione.

All'interno dell'*iter* fissato da Teodosio II, secondo quanto previsto da quella parte della legge di Valentiniano III del 426 che riguardava la disciplina delle costituzioni imperiali, l'ideazione e la formulazione della legge spettava, se non di fatto almeno in teoria, all'imperatore⁽¹²⁾, in quanto tramite dei nuovi bisogni e delle insor-

¹¹ Gli imperatori dovevano vivere in accordo con le leggi e la formalizzazione, attraverso una legge scritta, di procedure che imponevano di tener conto di un ampio spettro di punti di vista li portava, in certa misura, a doversi confrontare con le leggi. Probabilmente la procedura stabilita era troppo complessa per essere usata nei casi ordinari, quando il concistoro doveva fornire niente di più che una formale risposta a una richiesta o istanza. Ciò che la legge intendeva fare era piuttosto di stabilire un percorso e di specificare gli organi che avevano diritto di essere consultati, assicurando margini di accordo su questioni controverse, prima che le leggi fossero emanate. Si sofferma sui rapporti tra legge e imperatore L. DE GIOVANNI, *Istituzioni Scienza Giuridica Codici*, cit., 254-256, che ricorda l'affermazione significativa di Isidoro di Pelusio in Ep. 3.306 secondo la quale «l'imperatore retto dalle leggi è legge vivente». Esame delle varie fasi del processo di emanazione della legge imperiale in T. HONORÉ, *Law in the Crisis of Empire*, Oxford, 1998, 133-153; J. HARRIES, *Law and Empire in late antiquity*, cit., 36-55; F. MILLAR, *A Greek Roman Empire. Power and Belief under Theodosius II (408-450)*, Berkeley-Los Angeles-London, 2006, 207-216.

¹² Per gli ispiratori indiretti delle costituzioni imperiali si ricordi l'influenza esercitata da Galla Placidia su suo figlio Valentiniano III o dell'imperatrice Giustina nei confronti del giovane Onorio (CTh. 16.1.1 a. 386), ovvero di

genti esigenze della società, o per iniziativa personale (*spontaneus motus*) o per suggerimento di privati (*precatio*) o per indicazione di pubbliche autorità civili (solitamente *praefectus praetorio*)⁽¹³⁾, militari (*magister militum* o *duces*)⁽¹⁴⁾ e religiose (*archiepiscopus* o *episcopus*) (*relatio*) ovvero in relazione a controversie giudiziali (*lis mota*).

C. 1.14.3 Imperatores Theodosius et Valentinianus AA. ad senatum: *Leges ut generales ab omnibus aequabiliter in posterum observentur, quae vel missa ad venerabilem coetum oratione conduntur vel inserto edicti vocabulo nuncupantur, sive eas nobis spontaneus motus ingesserit sive precatio vel relatio vel lis mota legis occasionem postulaverit. Nam satis est edicti eas nuncupatione censerit vel per omnes populos iudicum programme divulgari vel expressius contineri, quod principes censuerunt ea, quae in certis negotiis statuta sunt similium quoque causarum fata componere ... D. VIII id. Nov. Ravennae Theodosio XII et Valentiniano II AA. cons. (a. 426).*

Che la cancelleria potesse disporre spontaneamente l'emanazione di una *lex* rientrava nelle prerogative proprie del potere imperiale e nel compito ad esso spettante di provvedere alla funzione normativa facendosi interprete dei diversi bisogni emergenti della realtà sociale. Qualche testimonianza ce n'è fornita dalle *Constitutiones Sirmondianae*, che in un caso fanno riferimento a una vicenda scoperta (*conperimus*) dallo stesso imperatore (Onorio). La fattispecie riguardava maltrattamenti e abusi commessi nei confronti di membri del clero d'Africa con la connivenza delle autorità secolari (il cui compito avrebbe dovuto essere di prevenirne la perpetrazione) e l'imperatore interviene comminando severe sanzioni ai governatori negligenti e agli *officia* da essi dipendenti oltre che ai membri dei consigli cittadini non cooperanti.

Ambrogio su Teodosio I circa le nozze tra cugini germani, o per la costituzione del 391 in CTh. 16.10.10. Cfr. in proposito J. GAUDEMET, *La formation du droit séculier et du droit de l'église aux IV et V siècles*, Paris, 1979, 13 e nt. 3, 4 e 5.

¹³ Per il vicario di Mesopotamia: CTh. 8.4.4, a. 349.

¹⁴ Nov. Theod. 4,

Const. Sirm. 14 (CTh. 16.2.31 De Episcopis e CTh. 16.5.46 De Haereticis), Impp. Honorius et Theodosius Theodoro viro inl. praefecto praetorio: ... *Tanti sceleris nefas et immane flagitium numquam ante conpertum Africanorum iudiciorum auctoritas nec creditae sibi potestatis iure persequitur nec debita cura referendi in nostram fecit notitiam pervenire* [...]. Data XVIII kal. Febr. dd. nn. Honorio VIII et Theodosio V Aug. cons. Ravenna (a. 409)⁽¹⁵⁾.

Delle altre modalità che potevano ispirare l'adozione dei provvedimenti imperiali ci forniscono testimonianza ancora una volta i testi giunti al di fuori dei Codici⁽¹⁶⁾.

In particolare del primo dei mezzi ricordati da Valentiniano III come *occasio legis*, la *precatio*, ossia la richiesta di privati interessati alla chiarificazione o alla modifica di una regola che serviva a risolvere il loro caso particolare, ci danno notizia alcune novelle dello stesso imperatore. Nel 440 un funzionario imperiale, *Auxiliaris*, aveva rivolto una petizione a Valentiniano, affermando che in sua assenza un altro funzionario, Apollodoro, aveva occupato la sua casa in Roma senza averne prima rivendicato la proprietà e senza avere alcun titolo legale per farlo. L'imperatore ordina al *praefectus urbi* di provvedere alla restituzione dell'immobile (e di imporre all'*invasor* il versamento dell'*aestimatio rei*)⁽¹⁷⁾ e coglie l'occasione per precisare e

¹⁵ Nelle stesse *Constitutiones Sirmondianae* altri testi riportano informazioni tese specificamente a indurre l'impressione di interventi determinati dalla esclusiva volontà imperiale. Così le due costituzioni sulle amnistie pasquali (Const. Sirm. 7 e 8) offrono una varietà di giustificazioni, dall'ispirazione dell'onnipotenza divina alla ben conosciuta umanità imperiale (Const. Sirm. 8: *Studiis nostrae serenitatis [...] desideratum bonis mentibus tempus advenit*) o a precedenti apprezzate disposizioni, senza però fare riferimento a informazioni o a istanze che ne avrebbero indotto l'emanazione. Che peraltro una tale modalità di ispirazione (frutto dell'attività imperiale) appaia frequente è una conseguenza del modo in cui le costituzioni ci sono state conservate nei codici: i preamboli in cui era contenuta la motivazione delle *leges* sono stati abilmente eliminati, facendo così apparire i testi imperiali quasi sempre come dovuti a uno *spontaneus motus* del legislatore.

¹⁶ Preziose informazioni, in particolare, pervengono sempre dalle stesse *Constitutiones Sirmondianae*.

¹⁷ Così M. BIANCHINI, *Orientamenti di politica normativa nelle due partes imperii*

ribadire le regole vigenti in proposito (CTh. 4.22.3)⁽¹⁸⁾:

Nov. Val. 8.1, Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Pierio praefecto urbi: [...] *Movet siquidem serenitatem nostram viri inlustris Auxiliaris tam iusta quam vindicanda conquestio, cuius querellis et subiectorum series fidem tribuit et magna adsertio virtutum multis perennitati nostrae administrationibus comprobata...* Dat. V id. Iun. Ravennae Valentiniano A. V et Anatolio vc. Conss. (a. 440).

Un altro tipico strumento di informazione sulle antinomie del diritto è la relazione del funzionario o magistrato che si rivolge all'imperatore per avere una direttiva specifica in un caso che è incapace di risolvere autonomamente. La *relatio* (o *consultatio* o *suggestio*) poteva dar luogo a una risposta pertinente alla sola questione sottoposta, ovvero poteva determinare l'adozione di un provvedimento più generale. Ci sono conservati numerosi esempi di tali *relationes*⁽¹⁹⁾. Così la legge di Costantino al suo prefetto del pretorio

all'indomani della codificazione teodosiana, in EAD., *Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale*, Torino, 2008, 86-91.

¹⁸ Altri casi di utilizzo della medesima modalità di ricorso all'intervento imperiale si trovano in tema di testamenti. Il problema di quale fosse la forma valida di testamento era sempre aperto, in quanto la legislazione non riusciva mai a prevedere tutti i modi che i privati escogitavano per definire le loro ultime volontà. Così ad esempio solo nel 413, escludendo la necessità di usare formule determinate, Onorio aveva stabilito la validità di testamenti inviati all'imperatore perché li confermasse. Nel 446, morto un testatore prima che la cancelleria avesse inviato la convalida richiesta, un erede molto scrupoloso espose il caso a Valentiniano, il quale vi trovò *occasionem novandae legis* (Nov. Val. 21.1.1; cfr. pure sempre in materia di testamenti Nov. Val. 21.2 pr.).

¹⁹ Alcuni esempi di *relationes* che provocarono riformulazioni giuridiche di carattere generale provengono dalla raccolta delle *relationes* di Simmaco. In particolare dalla *Rel.* 41 apprendiamo che una questione di diritto ereditario abbastanza semplice fu, a causa della difficoltà a risolvere conflitti di giurisdizione, dopo almeno sei anni dal suo inizio, rinviata all'imperatore per l'impossibilità di decidere se la sentenza definitiva fosse di competenza del *praefectus urbi* o del *comes rei privatae*. Per il regno di Valentiniano si possono ricordare alcuni casi in cui i prefetti del pretorio esposero all'imperatore diversi abusi verificatisi nell'ambito della loro giurisdizione nell'esazione delle imposte; prendendo lo spunto dalle relazioni e dai suggerimenti dei prefetti l'imperatore intervenne

Ablabio sulla giurisdizione episcopale è presentata come una risposta a una richiesta dello stesso Ablabio sulle intenzioni dell'imperatore in argomento ⁽²⁰⁾:

Const. Sirm. 1, Imp. Constantinus A. ad Ablabium praefectum praetorio: *Satis mirati sumus gravitatem tuam, quae plena iustitiae ac probae religionis est, clementiam nostram sciscitari voluisse, quid de sententiis episcoporum vel ante moderatio nostra censuerit vel nunc servari cupiamus, Ablabi, parens karissime atque amantissime... Sanximus namque, sicut edicti nostri forma declarat, sententias episcoporum quolibet genere latas... inviolatas semper incorruptasque servari.* Data III nonas maias Constantinopoli Dalmatio et Zenofilo cons. (a. 333).

Infine, all'imperatore poteva presentarsi l'occasione di legiferare in relazione a processi in corso (*lis mota*) ⁽²¹⁾. Un esempio di *lex generalis* provocata da un appello all'imperatore ci è fornito dalla stessa vicenda di *Auxiliaris* sopra richiamata (come esempio di *lex emanata* dietro *precatio*). Le pesanti misure disposte a carico dell'invasore furono infatti da questi fatte oggetto di ricorso all'imperatore (Valentiniano), che, riconsiderata tutta la causa, dispose con un nuovo editto l'abrogazione di quello in precedenza emanato e il ripristino delle regole antiche ⁽²²⁾:

rivedendo le disposizioni vigenti sull'argomento. Cfr. Nov. Val. 1.1; 1.2; 7.1; 7.2, anni 438/442. In proposito F. DE MARINI AVONZO, *La politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II*, cit., 70-74. Per un'altra *suggestio* proveniente dal prefetto del pretorio cfr. Const. Sirm.11 e per quelle sollecitate *ab episcopis* cfr. Const. Sirm. 2 e 3.

²⁰ In proposito cfr. S. PULIATTI, *L'episcopalis audientia tra IV e V secolo*, in *Koinonia*, 40, 2016, 299-330, con bibliografia in argomento.

²¹ Un processo poteva provocare l'emanazione di una *lex generalis* quando fosse pendente di fronte a un giudice inferiore che non sapesse risolverlo (ma in questo caso di norma l'imperatore non ne sarebbe venuto a conoscenza direttamente ma attraverso la *relatio* del giudice), ovvero quando era portato allo stesso imperatore come giudice di seconda istanza (quando giudice era l'imperatore, egli poteva sempre trasformare la sua sentenza in una definizione del punto controverso che diventava in conseguenza valevole per tutti).

²² A secondo della maggiore o minore simpatia che si prova per Valentiniano -osserva De Marini, p. 73- questo episodio può essere letto come una prova

Nov. Val., 8.2, Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Auxentio praefecto urbi: *Quod nunc de abolenda constitutione decernimus, quam non ante multos menses ad preces inlustris viri Auxiliaris promulgaveramus moti ingesta nobis pervasionis invidia. Sed quia obsecratio viri inlustris Apollodori nuper nos adentiores ad aestimandam iustitiam fecit, ob hoc tractatis omnibus et plena aestimatione discussis... supra memoratam legem praesentis edicti auctoritate removemus, Auxenti parens karissime atque amatissime...* Dat. VI kal. Feb. Ravennae post consulatum Valentiniani A. V et Anatoli vc..

Quanto all'importanza del *consistorium* si deve osservare che i provvedimenti generali erano spesso esaminati da questo ancor prima che la disposizione di Teodosio II riportata in CTh. 1.14.8 ne imponesse la consultazione⁽²³⁾. Nonostante il ruolo sempre più rilevante da esso assunto nel processo di formazione della legge⁽²⁴⁾, solo in un numero circoscritto di casi il Codice Teodosiano ci ha tuttavia trasmesso estratti degli *acta consistorii* relativi a procedimenti legislativi svolti con la partecipazione di quel consesso⁽²⁵⁾. Dei cinque casi conservati⁽²⁶⁾ uno per ciascuno è attribuito a Costantino, a Giuliano, e Graziano, gli altri due sono riferiti a Teodosio⁽²⁷⁾. Il più

della sua obiettività di giudice, che lo conduce ad ammettere di aver sbagliato e a correggere il suo errore; oppure come una prova della sua superficialità, che lo conduce a dare sentenze e a formulare regole giuridiche prima di essere sufficientemente informato; oppure ancora come una prova della sua incapacità di applicare il diritto.

²³ Questo frequente ricorso alla consultazione dell'organo finì con l'ingerare una prassi tale da qualificarlo come il maggior consesso per la discussione e la preparazione della legislazione imperiale.

²⁴ Sul finire del III sec. esso svolgeva le sue sessioni in pubblico (cfr. C. 9.47.12 sulla esenzione dei figli dei decurioni dalla condanna *ad bestias*), ma con il IV la tendenza era a tenere le adunanze a porte chiuse.

²⁵ Così F. MATTHEWS, *Laying down the law. A study of the Theodosian Code*, cit., 174.

²⁶ Tutti e cinque i testi citano le parole dell'imperatore e, eccetto che per quello di Costantino, per il quale non sopravvive alcun protocollo, hanno la formula *pars actorum habitorum in consistorio* o *apud acta* indicante che le affermazioni imperiali erano state pronunciate nel consistorio.

²⁷ CTh. 8.15.1 (Costantino); 11.39.5 (Giuliano); 1.22.4 (Graziano); 4.20.3 e

significativo tra questi è quello relativo all'imperatore Giuliano del 362 riguardante il valore della documentazione scritta nei procedimenti legali. Il protocollo redatto in latino (mentre la disposizione è adottata in greco) non solo precisa trattarsi di *pars actorum habitorum apud imperatorem Iulianum in consistorio*, ma ricorda il nome dei componenti presenti all'adunanza:

CTh. 11.39.5: Pars actorum habitorum apud imperatorem Iulianum augustum Mamertino et Nevitta cons. X Kal. April. Constantinopoli in consistorio: adstante Iovio viro clarissimo quaestore, Anatolio magistro officiorum, Felice comite sacrarum largitionum et cetera, Imp. Iulianus A. dixit:... (a. 362).

Nel loro complesso questo insieme di testimonianze fornisce attestazione precisa del ricorrere dell'intervento del consistorio e della sua sempre più accentuata funzione di limite all'esercizio arbitrario della potestà normativa imperiale⁽²⁸⁾.

Meno incisivo, ma ugualmente parte del processo di formazione della legge, era l'intervento del Senato⁽²⁹⁾. Considerando i destinatari delle costituzioni raccolte nel Codice Teodosiano, si può infatti riscontrare come al Senato non ne fossero più da tempo inviate, risultando una legge di Onorio del 397 l'ultima dispo-

11.39.8 (Teodosio). Cfr. pure C. 9.47.12 di Diocleziano.

²⁸ Adeguatamente utilizzate, le udienze di quel consesso e le discussioni in esso intervenute da un lato consentivano all'imperatore di essere meglio informato sulle questioni da esaminare, dall'altro esercitavano una importante forza di resistenza contro forme di arbitrario esercizio dei poteri di governo. Cfr. in proposito J. HARRIES, *Law and Empire in late antiquity*, cit., 40.

²⁹ A testimonianza del ruolo da esso purtuttavia rivestito ancora in un brano della legge di Valentiniano III del 426, volendo definire cosa dovesse intendersi per *lex generalis*, l'imperatore ricordava in primo luogo l'*oratio principis in senatu habita*, e cioè la disposizione che veniva letta di fronte al Senato ed era da questo approvata per acclamazione. Più avanti, nella legge di Teodosio II del 446 relativa all'*iter* di formazione della legge si faceva menzione della presentazione del progetto al Senato per l'esame da parte di questo unitamente ai *proceres palatini*.

ne indirizzata all'assemblea anteriormente al 426⁽³⁰⁾. In particolare, poi, un'espressione allarmante dello scadimento delle decisioni del Senato ci è offerta da una disposizione di Valentiniano II conservata nel Codice di Giustiniano:

C. 1.16.1, Imppp. Valentinianus Theodosius et Arcadius AAA. ad senatum: *Quamvis consultum senatus perpetuam per se obtineat firmitatem, tamen etiam nostris legibus idem prosequimur adicientes, ut, si quisquam speciali supplicatione eliciendum aliquod rescriptum temptaverit, ut transire ei formam liceat statutorum, tertia patrimonii parte multatus et damnatus ambitus crimine maneat infamis.*
D. VII k. Aug. Heracleae Ricomere et Clearco cons. (a. 384).

Un collegamento è stato proposto tra la disposizione e alcune misure volte a ridurre le spese sostenute dai magistrati per l'organizzazione dei giochi pubblici, alla cui emanazione il clarissimo occidentale sollecitava il potere imperiale⁽³¹⁾. L'imperatore aveva affidato allo stesso Senato l'adozione del provvedimento (trami-

³⁰ Così F. DE MARINI, *La politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II*, cit., 61. In relazione alla rilevata minor incidenza dell'organo si è posto dunque il problema dell'entità dell'intervento senatorio in ambito normativo. Che nel Tardo Impero esso avesse perduto gran parte della sua influenza è attestato da numerose indicazioni provenienti dalle fonti, che mostrano come questo assolvesse un ruolo ormai limitato e si occupasse prevalentemente della difesa dei suoi interessi di classe. Espressione emblematica della scarsa considerazione riservata in quell'età all'organo senatorio è il giudizio su di esso espresso dallo storico Procopio. In un brano della sua *Storia segreta* egli affermava: *Anecd.* 14.7-8: *spesso le decisioni approvate dal Senato e dall'imperatore approdano a esiti diversi. Il Senato sedeva come in un quadro, non era padrone né del voto né del decoro, era convocato per parata in omaggio a una legge antica, poiché a nessuna delle persone là convocate era lecito aprire bocca...* Può darsi che in questo brano Procopio rispecchiasse, pur con qualche esagerazione, il reale andamento dei rapporti tra l'imperatore e il Senato; è però anche possibile che lo storico generalizzasse una situazione che, prendendo spunto da qualche episodio di accentuata frizione, avesse determinato una particolare compressione dell'organo (in tal senso P. GARBARINO, *Contributo allo studio del senato in età giustiniana*, Napoli, 1992, 131-137). In ogni caso resta il dato della situazione di forte limitazione dell'organo.

³¹ F. DE MARINI, *La politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II*, cit., 63-64.

te senatoconsulto), e Simmaco, presidente del Senato in quanto *praefectus urbi*, aveva provveduto a trasmetterlo all'imperatore ⁽³²⁾. La relazione del prefetto si concludeva con alcune affermazioni significative:

Symm., *Rel.* 8. 4. *Haec aeternitatis vestra venerabilis cum senatui statuenda mandaret, referris ad se protinus impetravit, ut placita cunctis immortalis lege solidentur. Iussis parvum; expectamus oraculum, quo salutariter, ut vestro numini familiare est, patrum decreta firmetis, adiuncta comminatione, si ullus aliquando ambitus haec vel illa corruerit, quae consilio caelesti pro ordinis dignitate sanxistis.*

Dalle parole di Simmaco risulta chiaro che il senatoconsulto diventò definitivo e vincolante con l'approvazione imperiale ⁽³³⁾, che prevedeva la comminazione di pene per chi non lo rispettasse. E

³² D. VERA, *Commento storico alle Relationes di Quinto Aurelio Simmaco*, Pisa, 1981, 74, supponendo l'integrazione dell'*inscriptio* della *relatio*, ritiene che il vero destinatario fosse l'imperatore della *pars Occidentis* (Valentiniano II e non Teodosio e Arcadio), ciò in considerazione del fatto che era poco credibile che i contatti con il governo, relativamente a una questione riguardante il clarissimo occidentale, si fossero svolti tra la Curia di Roma e la corte di Costantinopoli. Lo studioso sottolinea altresì come, nonostante alle deliberazioni del senato fosse ancora riconosciuta la funzione di fonti del diritto da parte degli imperatori (C. 1.16.1; I. 1.2.5; Cass., *Variae*, 6.4), la logica accentratrice del Dominato non consentiva una vera autonomia legislativa alla Curia, dunque le decisioni ivi assunte dovevano ottenere (già a partire dal III sec.) la ratifica di una *lex augusta* per diventare esecutive. Esempi invece di editti imperiali emanati su proposta della curia di Roma e di Costantinopoli in CTh. 6.24.11; Nov. Theod. 15.1; Nov. Val. 14.1; C. 1.14.3.

³³ Secondo D. VERA, *Commento storico alle Relationes di Quinto Aurelio Simmaco*, cit., 81, la vicenda sarebbe da ricollegare tutta alla parte occidentale dell'Impero, nonostante Teodosio avesse emanato nello stesso 384 due disposizioni in argomento (CTh. 15.9.1 e 6.4.2). Si dovrebbe infatti ritenere che la problematica della riduzione delle spese dei *munera* fosse già stata presentata a Valentiniano I nel 372 e questi avesse tentato di insabbiarla determinando la riproposizione a Valentiniano II del problema nel 384. In ogni caso, in mancanza di altri dati, problematico rimane il collegamento con C. 1.16.1, supposto dalla De Marini, se non per l'identità di finalità che le due situazioni rivelano, orientate entrambe a una limitazione dei poteri del senato.

questa necessità di conferma ribadiva quanto stabilito da C. 1.16.1, il cui disposto, come osservato, sanzionava di fatto la sottoposizione del senatoconsulto alla legge imperiale, anche se formalmente sembrava negarla⁽³⁴⁾.

D'altra parte che una funzione in campo normativo fosse stata

³⁴ In questo senso F. DE MARINI, *La politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II*, cit., 64. La studiosa ricorda tuttavia un accadimento che contribuirebbe a evidenziare come, nonostante il potere del Senato fosse fortemente svilito, non venisse negata a esso una qualche forma di partecipazione al procedimento normativo. L'episodio riguarderebbe la guerra contro Gildone (capo dei Mauri che, in ricompensa di servizi bellici resi a Valentiniano I, aveva avuto il governo dell'Africa), insorto nel 397 contro l'Impero d'Occidente. Dichiarata la guerra, si doveva raccogliere un esercito per combatterla; una costituzione di Onorio stabilì il numero di reclute che dovevano essere fornite dai proprietari terrieri in proporzione dell'estensione dei loro fondi. I senatori fecero opposizione alla coscrizione, che avrebbe diminuito le forze di lavoro di cui potevano disporre sui loro latifondi, e in seguito alle molte richieste che gli giungevano l'imperatore esonerò l'ordine senatorio dalla prestazione in cambio di una somma di denaro da versare all'erario (poi rimise anche questa); inoltre la stessa concessione fu estesa anche ai fondi del *patrimonium principis* (CTh. 7.13.12; 13; e 14; Symm., *Ep.* 6.62). Questo episodio, pur evidenziando i confliggenti rapporti tra politica governativa e privilegi senatori, mostra l'influenza che il Senato era comunque in grado di esercitare tutte le volte che una costituzione, a esso diretta, contenesse disposizioni che potessero in qualche modo favorire l'aristocrazia terriera. Ciò consente, come sottolineato dalla studiosa, di avanzare l'ipotesi che analoghe situazioni dovessero essere molto più frequenti di quanto non risulti dalle fonti e ricorressero in tutti i casi in cui quei contrastanti rapporti fossero regolati mediante l'emanazione di costituzioni. D'altra parte a rafforzare la convinzione che un qualche ruolo fosse comunque riservato al senato stanno anche ragioni culturali legate all'elevata posizione sociale e ragioni tecniche connesse agli uffici ricoperti che spingevano a una partecipazione attiva, specie in relazione alla predisposizione dei progetti normativi (significativo in proposito il giudizio espresso da Ammiano Marcellino -Amm., *Storie*, 14.6.1- sul *praefectus urbi* Memmio Vitrasio Orfito, nobile pagano, lodato per le sue conoscenze giuridiche in quanto *forensium negotiorum oppido gnarus sed splendore liberalium doctrinarum minus quam nobilem decuerat institutus*, conoscenze che lasciano supporre che, in relazione a carenze della legislazione vigente constatate nell'esplicazione delle funzioni giudiziarie, appartenenti all'ordine senatorio abbiano potuto suggerire interventi o proporre riforme tendenti a una migliore conoscenza e applicazione del diritto).

conservata dal Senato ci è testimoniato dalla permanenza nel Codice di Giustiniano della costituzione C.1.14.8, con cui nel 446 Teodosio II aveva regolamentato l'*iter* di formazione dei provvedimenti imperiali⁽³⁵⁾. Tale inserimento e la sua eventuale anche se temporanea applicazione⁽³⁶⁾ lasciano pensare che Giustiniano intendesse ancora coinvolgere i senatori in funzioni di rilievo, attribuendo responsabilità comuni all'organo senatorio e al concistoro. Significativo è in quest'ottica che, ben 80 anni dopo l'emanazione di quella disposizione, proprio un gruppo di costituzioni di Giustiniano del 529 risultano promulgate, secondo quanto attestato dalle relative *subscriptions*, proprio mediante la *recitatio in consistorio*⁽³⁷⁾. Ciò lascia supporre

³⁵ Nel senso di un rilievo ancora riconosciuto all'assemblea senatoria depongono altresì l'invio a essa delle principali costituzioni emanate per disporre la Compilazione e alcuni altri provvedimenti a essa indirizzati che sembrano voler rinverdire l'antica prassi dell'*oratio principis in senatu habita*: C. 2.44(45).4, 3.38.12, 5.4.24, 6.25.7, 8.41(42)8. Per un più ampio elenco P. GARBARINO, *Contributo allo studio del senato in età giustiniana*, cit., 132-137, il quale rileva come nel Codice giustiniano, in mezzo ai provvedimenti emanati tra l'anno di promulgazione del *Codex Theodosianus* e quello di salita al trono di Giustiniano, vi fosse un'unica costituzione diretta al senato, ossia C. 1.14.8, dato che farebbe supporre la tendenza a non coinvolgere più di tanto l'organo senatorio nella normale produzione legislativa.

³⁶ Già dopo la sua emanazione è dubbio che la procedura sia stata di fatto seguita, non esistendo attestazioni delle fonti in tal senso. Un collegamento si è voluto rintracciare tra C. 1.14.8 e Nov. Marc. 5, a. 445, in considerazione del fatto che quest'ultima sarebbe stata suggerita da una causa esaminata dall'imperatore *amplissimo senatu praesente*, ma ciò non pare sufficiente a fornire una conferma dell'applicazione della costituzione del 446, dato che nel Tardo Impero era usuale che l'attività giurisdizionale potesse condurre all'emanazione di provvedimenti generali.

³⁷ Le costituzioni in oggetto sono: C. 1.2.22; 1.14.12; 2.55.4; 4.1.12; 4.34.11; 5.12.30; 5.50.5; 6.4.3; 6.30.19; 6.42.30; 6.61.6; 8.53.34; 11.48.20. Essendo però tutti questi provvedimenti emanati nella stessa data, il 30 ottobre 529, e non esistendo nessun altro provvedimento successivo o precedente che attesti la *recitatio*, si deve supporre che la procedura di C. 1.14.8 sia stata applicata per pochissimo tempo, ossia per i primi provvedimenti emanati dopo la pubblicazione del *Novus Codex*. La permanenza della disposizione nel *Codex repetitae praelectionis*, nonostante la disapplicazione di fatto, sarebbe allora da giustificare

che in tali casi si sia adottato, anche solo formalmente o per la sola parte finale, l'*iter* legislativo disposto da quella costituzione⁽³⁸⁾.

con la sua astratta idoneità a indicare la procedura per l'emanazione di *leges generales*. Cfr. per la svalutazione del ruolo del senato quanto risulta dal passo dei Basilici relativo a C. 1.14.8, ossia B. 2.16.1.3.

³⁸ Del complesso intrecciarsi di rapporti tra i diversi organi che cooperavano al processo normativo fornisce attestazione un episodio verificatosi nel 369-70 ricordato da Ammiano. Avendo ricevuto un resoconto da Roma (più precisamente da Massimino) riguardo al fatto che alcuni senatori erano coinvolti in perverse pratiche magiche, Valentiniano I, adiratosi, avrebbe, secondo il resoconto dello storico, emanato una norma generale che assimilava arbitrariamente questi crimini a quello di lesa maestà, così rendendo tutti i possibili sospetti passibili di tortura (Amm., 28.1.10: *avendo alcuni nobili fatto ricorso a pratiche illecite al fine di nuocere, quel tartareo inquisitore -Massimino- con un rapporto malvagio informò il sovrano che solo con pene più severe si potevano investigare e punire i funesti delitti che erano stati commessi a Roma da parecchie persone. [11] L'imperatore fuori di sé dall'ira per questa notizia [...] con un solo decreto stabilì che in cause di questo genere, che arbitrariamente includeva tra i delitti di lesa maestà, fossero sottoposti alla tortura [...] tutti coloro che la giustizia delle antiche leggi e le disposizioni degli imperatori avessero dichiarato esenti da istruttorie cruente*). Questa disposizione costituiva una seria violazione dei diritti della élite senatoria, oggetto delle più spietate persecuzioni da parte di Massimino. Il Senato, disperato, fece ricorso alla sua *auctoritas* e nominò una delegazione di tre senatori, rappresentanti i tre ranghi del Senato, con a capo l'illustre senatore *Vettius Agorius Praetextatus*. Essi si recarono da Valentiniano con due istanze, che le punizioni inflitte fossero commisurate al reato, e che nessun senatore fosse assoggettato alla tortura. Valentiniano di fronte a queste richieste mostrò sorpresa, affermando di non aver mai adottato una tale disposizione e in conseguenza di essere falsamente accusato. A questo punto *Eupraxius*, il primo questore imperiale conosciuto ad aver esercitato autorità in consistorio in materia legale, intervenne per correggere l'imperatore e Valentiniano, accettando il suggerimento, dispose che il provvedimento fosse revocato (Amm., 28.1.24: *... in seguito a questi fatti... tutti cominciarono a temere la sorte che vedevano aver colpito pochi. Ma perché... non aumentasse il cumulo delle sciagure, per decisione dei nobili furono inviati quali ambasciatori all'imperatore Pretestato, ex prefetto dell'Urbe, Venusto ex vicario e Minervio ex consolare. Costoro dovevano chiedere che le pene non fossero più gravi dei delitti e che nessun senatore... fosse sottoposto alla tortura. [25] Allorché costoro furono introdotti nel concistoro e riferirono questa richiesta, Valentiniano negò di aver preso tali decisioni e si mise a gridare che queste erano calunnie. Ma il questore Euprassio lo riprese con bella maniera e grazie a questa libertà di parola si pose rimedio a un ordine crudele che aveva superato tutti gli esempi di ferocia*). L'episodio evidenzia i difficili equilibri

La redazione, la forma e l'ordinamento delle norme imperiali rientravano, invece, tra le competenze del *quaestor sacri palatii*, che vi provvedeva mediante la collaborazione di alcuni aiutanti (*adiutores quaestoris*)³⁹.

che intercorrevano tra i diversi organi coinvolti nella vicenda. L'autorità della delegazione senatoria aveva necessità del favore, dell'esperienza e del coraggio del questore *Eupraxius* e d'altra parte questi, che aveva partecipato all'adozione della originaria disposizione imperiale, aveva bisogno dell'aiuto del Senato per poter incidere sulla decisione assunta. Solo l'azione convergente di entrambi poteva poi influire su un imperatore non incline ad accettare consigli e poco disposto a farsi dissuadere da ingiuste decisioni. Da ultimo la partecipazione del consistorio, davanti al quale era comparsa la delegazione senatoria, mostra l'influenza che questo poteva esercitare sulle scelte imperiali specie in campo legislativo, contribuendo a controllare gli eccessi di imperatori intemperanti.

³⁹ Cfr. Nov. 35 del 1 giugno 535, che ne prevedeva 26. Questi collaboratori operavano appunto alle dipendenze del *quaestor* con la mansione specifica della *legum confectio*, dicono le fonti, sicché le leggi risultavano concepite dall'imperatore e ordinate dal questore: *a nobis elimatarum et in ordinem per tuam excellentiam digestarum* (Nov. 35.4). In questo processo la collaborazione degli *adiutores* era senza dubbio essenziale; ma era notevole anche la partecipazione dei *memoriales*. L'ufficio discendeva da quello del *quaestor Caesaris*, la cui funzione era nell'alto Impero quella di leggere le comunicazioni imperiali indirizzate al Senato. Diverse fonti dalla fine del IV al VI secolo ripetutamente descrivono la carica del questore come ricomprendente due funzioni: rispondere alle petizioni e redigere la legislazione imperiale. Questi compiti sono riportati anche nella *Notitia Dignitatum*, che li indicava in maniera concisa ma puntuale con le espressioni *leges dictandae, preces* (Not. Dig., Occ. 10.4-5; Not. Dign Or. 12.4-5; datazione tra 394 e 425). Nelle illustrazioni che ne accompagnano il testo le medesime funzioni erano rappresentate rispettivamente da una stele recante un'iscrizione con le parole *leges salubres* (o *salutares*) e da rotoli di carta rappresentanti le petizioni alle quali il questore doveva dare risposta. Anche nei testi letterari dello stesso periodo riguardanti la questura non mancano accenni al medesimo insieme di funzioni. Simmaco, scrivendo ad Ausonio dopo la sua promozione a questore da parte di Valentiniano I, dichiarava che il suo amico in seguito alla nomina era *consilii regalis particeps, precum arbiter, legum conditor* (Symm., *Ep.* 1.23). Queste espressioni testimoniano delle importanti funzioni a quello attribuite e, mentre le ultime due richiamavano i compiti in campo giuridico indicati dalla *Notitia Dignitatum*, la prima riguardava più propriamente la partecipazione di Ausonio al consistorio imperiale. Sulla stessa linea, più avanti nel tempo, nella parte orientale, il vescovo Teodoreto di Cyrhus, scrivendo a un non meglio

L'assestamento della carica e la precisazione delle funzioni a questa attribuite risalgono al periodo tra la fine del IV e gli inizi del V secolo, momento in cui l'ufficio aveva assunto la sua veste definitiva⁽⁴⁰⁾. Più esattamente la prima occasione nella quale si ricorda che un questore abbia fornito un parere a un imperatore in materia legale è quella nella quale *Eupraxius* corresse Valentiniano I relativamente ad alcuni tentativi di applicazione illegittima della disciplina del *crimen maiestatis* (di ciò reca testimonianza CTh. 1.8.1 ove si affermava: *viro illustri quaestore Eustathio suggerente cognovimus*)⁽⁴¹⁾.

identificato prefetto (quasi certamente quell'Antioco Chuzon che tanta parte aveva avuto nella composizione del Codice Teodosiano), faceva riferimento a una precedente corrispondenza non pervenuta scritta da quello «al tempo in cui egli scriveva le leggi imperiali», evidentemente in quanto rivestente la carica di *quaestor sacri palatii* (Theod., *Ep.* 33). Analogamente, dopo la nomina del suo amico Nicomaco Flaviano come questore alla corte di Teodosio alla fine del 388, Simmaco lodava una legge emanata da Milano in una sua lettera elogiativa a Flaviano. Ciò può essere spiegato non semplicemente con la volontà di Simmaco di porsi dalla parte di Teodosio dopo il suo recente sostegno a un usurpatore, ma con la sua convinzione che Flaviano fosse l'autore del testo (cfr. CTh. 4.4.2). Un altro questore conosciuto da Simmaco, Proculo Gregorio, nominato alla carica per la sua cultura letteraria, ricevette da quello lettere che lodavano una *oratio* dell'imperatore Graziano -composta da Gregorio- che era stata letta in Senato (Symm., *Ep.* 3.18, cfr. 17: *pontificio litterati honoris auctus*).

⁴⁰ Nulla prima delle ultime decadi del IV secolo consente infatti una precisa definizione dei compiti dell'ufficio, anzi per quel periodo si deve ammettere più l'espletamento di funzioni politiche e diplomatiche che di compiti redazionali riguardanti testi normativi imperiali.

⁴¹ Cfr. pure Const. Sirm. 2, 10, 11. Questo processo di lento assestamento della carica e di progressiva definizione delle sue funzioni legali è, peraltro, per gran parte conseguenza del non necessario possesso di competenze legali da parte dei candidati aspiranti alla carica. Il sistema educativo romano di età tardoimperiale si proponeva di assicurare che venisse impartita un'adeguata formazione letteraria. A questa poteva far seguito lo studio del diritto, ma questo non era un requisito imprescindibile per coloro che aspiravano alle cariche dell'apparato imperiale. Essi potevano acquisire quelle conoscenze anche sul campo, espletando i loro incarichi ovvero partecipando alle corti di giustizia e, anche se gli imperatori per lo più sceglievano candidati con una qualche conoscenza della legge, questo non sempre avveniva, a testimonianza dello scarso

peso assegnato alla preparazione giuridica. D'altronde responsabilità primaria e più risalente del questore era quella di occuparsi del linguaggio delle leggi imperiali. Queste dovevano rivestire una forma adeguata, uno stile elevato, lasciare spazio a sfoggi retorici ed esercizi di eloquenza. Dunque si comprende come requisito fondamentale per l'espletamento di quelle funzioni non fosse, almeno in principio, l'esperienza legale, ma l'abilità nella parola, l'*eloquentia*, il possesso di una solida cultura letteraria. Sotto questo profilo ancora nei primi anni del V secolo una profonda differenza segnava i caratteri della questura in Oriente e Occidente. Mentre i questori di Arcadio e Teodosio II lavoravano per la creazione di un sistema di leggi imperiali, nessuna esigenza del genere si manifestava alla corte occidentale, salvo che intorno al 426, quando l'influenza della corte orientale su Ravenna, dopo il ritorno di Valentiniano III, portò a quella 'legge delle citazioni' che segnò una svolta fondamentale nella disciplina delle fonti del diritto. Ma nel corso del V secolo con l'acquisizione dell'ufficio di grande potere e influenza, specialmente in Oriente, la titolarità di esso finì per implicare la necessità di una solida cultura giuridica. La posizione del *quaestor* divenne tale per cui il titolare doveva non solo provvedere all'elegante stesura della legge, ma anche imporre la sua competenza sul contenuto. A questo scopo alcune leggi del titolo *De officio quaestoris* del libro primo del Codice Teodosiano testimoniano di un controllo assegnato al questore sopra le funzioni del *magister memoriae* (C.Th. 1.8.2 e 3). Dall'attribuzione di questa competenza venne ben presto il riconoscimento di un analogo potere esercitabile sui *magistri epistularum* e *libellorum*. Non a caso questi tre dipartimenti erano elencati sotto una singola rubrica in entrambe le sezioni orientale e occidentale della *Notitia Dignitatum* (Not. Dig. Or. 19, Occ. 17). Le strette relazioni tra questi dipartimenti, e specialmente tra lo *scrinium memoriae* e la questura, sono testimoniate dalla frequenza con la quale i questori venivano scelti e promossi tra i titolari della carica di *magister memoriae*. *Eupraxius*, il primo questore che diede un suggerimento legale a un imperatore, pervenne a quell'ufficio dalla carica di *magister memoriae*, come ricompensa per il ruolo da esso rivestito nella elevazione di Graziano ad Augusto nel 367.

Come si può immaginare, l'interazione tra *quaestor* e *scrinium memoriae* non poteva non avere conseguenze sulla produzione della legislazione romana tardoimperiale. Secondo la *Notitia Dignitatum* il questore non possedeva, infatti, un ufficio regolare, ma reclutava assistenti a sua discrezione dagli altri dipartimenti, più precisamente dagli *scrinia memoriae, epistularum* e *libellorum* (Not. Dig. Or. 12.6). Era qui che per lui era facile trovare le competenze richieste per le funzioni della questura. Le attribuzioni dei tre *magistri*, come individuati nella *Notitia Dignitatum*, riguardavano rispettivamente *adnotationes, consultationes* e *cognitiones* (in tutti e tre i casi *preces*), ciascuna delle quali poteva comportare

Le disposizioni così redatte sono pervenute alla nostra conoscenza in massima parte per il tramite del Codice Teodosiano. I redattori di quel Codice avevano ricevuto l'ordine di togliere il superfluo dalle *leges generales* che inserivano. Ci sono in conseguenza rimaste le sole parti dispositive delle costituzioni conservate e questo impedisce, tra l'altro, in alcuni casi di riconoscere la natura originaria di una costituzione. Ma dalle Novelle postteodosiane ci è pervenuta comunque testimonianza della struttura delle costituzioni del V sec. Da questa possiamo supporre che non fosse molto diversa la struttura di quelle del IV sec., tanto più che le poche leggi pervenuteci per via diversa dal Teodosiano sono redatte in modo uguale⁴². Sappiamo così che ogni costituzione aveva un prologo, che esponeva le ragioni della nuova statuizione; poi una parte cen-

provvedimenti in campo legale. Non meraviglia quindi che in un poema di Claudiano sul consolato del 399 di Fl. Mallio Teodoro (scrittore e grammatico romano, console nel 399) i compiti del *magister memoriae* fossero descritti in un linguaggio molto simile a quello applicato da Simmaco e dalla *Notitia Dignitatum* alle funzioni del questore: *terrīs edicta daturus, / supplicibus responsa, venis; oracula regis / eloquio crevere tuo* (Claudian., *Paneg. Dict. Manlio Theodoro cons.*, 34). Anche al *magister memoriae*, come al *quaestor*, poteva spettare predisporre testi legislativi, rispondere a petizioni e in particolare rivestire di eloquenza i testi imperiali. In conseguenza la richiesta al pio *magister memoriae* Benivolus, intorno al 386, di stendere una legge, che egli rifiutò per il suo contenuto pro-ariano, non doveva risultare insolita (Rufin., *Hist. Eccl.*, 11.16, Sozom., *Hist. Eccl.*, 7.13). Questo spiega perché, anche quando alla fine del IV e nel V secolo la competenza legislativa era oramai indubitabilmente appannaggio del questore, egli non la esercitava da solo, ma spesso delegava il lavoro al *magister memoriae* (se questo possedeva le necessarie competenze) o a subordinati che venivano scelti dagli *scrinia* per lavorare con lui. Ne conseguiva che quando una stessa legge era redatta in esemplari diversi, indirizzati a destinatari diversi (es. Const. Sirm. 6), con varianti nella formulazione, non necessariamente tutti questi dovevano esser frutto del procedimento legislativo sopra descritto (discussione nel consistorio, sottoscrizione dell'imperatore) e dell'intervento del questore: quelli inviati a funzionari particolari o subordinati erano spesso opera dell'intervento del *magister memoriae* o di appartenenti agli *scrinia* che dovevano collaborare nella redazione con il *quaestor*.

⁴² Si ricordino le costituzioni che dettano la fine delle persecuzioni contro i cristiani; Lact., *De mort. pers.* 48.12; Eus., *Hist. Eccl.*, 9.9a.9 e 10.5.12.

trale, propriamente dispositiva, modellata secondo forme diverse, infine una clausola di pubblicazione, che tuttavia poteva mancare nelle istruzioni di servizio⁽⁴³⁾.

Un *liber legum* raccoglieva poi i testi dei provvedimenti così predisposti:

Nov. 17 (Auth.) De Mandatis Principum. Imp. Iustinianus Triboniano quaestori sacri palatii et exconsuli: *Illustris igitur auctoritas tua, ad quem quaestoria pertinet censura, eadem mandata et in libris legum transcribere et in sacro laterculo deponi praecipiat.* Dat. XVI k. Mai. Belisario v.c. cons. (a. 535)⁽⁴⁴⁾

ed era disponibile per la libera consultazione da parte del pubblico che lo richiedeva⁽⁴⁵⁾.

Come i testi legislativi venissero conservati e quale fosse l'ufficiale processo di archiviazione non è facile dire, date le poche evidenze offerte dalle fonti⁽⁴⁶⁾. Certo la necessità di archivi imperiali

⁴³ Cfr. Const. Sirm. 1 e 3.

⁴⁴ Cfr. anche epiloghi di Nov. 25, 26, 40.

⁴⁵ In tal senso testimonierebbe il termine di *anagnosis*, lettura, utilizzato talvolta per designare gli stessi testi imperiali, cfr. Nov. 24.6.1 e 8.ed.: G. LANATA, *Legislazione e natura nelle Novelle giustinianee*, Napoli, 1984, 127 e nt.74; quanto al plurale *bibliois*, si è supposto – P. PESCANI, *Novelle di Giustiniano*, in *NNDI*, II, Torino, 1982, rist., 438-445 – esistessero fascicoli diversi, forse in relazione alla materia trattata.

⁴⁶ Sulle modalità di archiviazione e i problemi connessi cfr. per una ampia trattazione M. VARVARO, *Note sugli archivi imperiali nell'età del Principato*, in *AUPA*, 51, 2006 (ma pubbl. 2007), 381-431, anche in *Fides Humanitas Ius. Studi in onore di L. Labruna*, a cura di C. Cascione-C. Masi Doria, VIII, Napoli, 2007, 5767-5818, e più di recente la pregevole tesi di Dottorato di A. BERNIER, *Valentiniano I legislatore. Ricostruzione storica e problemi della documentazione giuridica*, condotta nell'ambito del Dottorato in Scienze Filologico-letterarie, storico-filosofiche e artistiche dell'Università di Parma, che, attraverso una stringente analisi delle *inscriptiones* e *subscriptiones* delle costituzioni dell'imperatore panonico emanate nel biennio 364-365, perviene a una riconsiderazione complessiva delle diverse impostazioni formulate dagli studiosi circa la provenienza del materiale raccolto nel Codice Teodosiano, evidenziando l'importanza degli archivi locali e di raccolte private al fine del reperimento del materiale utilizzato dai compilatori.

ben organizzati conseguì all'accentramento del potere normativo in capo al *princeps*. Plinio, governatore del Ponto e della Bitinia, già nei primi anni del secondo secolo chiedeva a Traiano di confermare dai suoi archivi l'autenticità di certe lettere ed editti di suoi predecessori dei quali egli dubitava⁽⁴⁷⁾. L'episodio comprova l'esistenza di un archivio imperiale cui solo si faceva riferimento per la esatta conoscenza delle norme a garanzia della legalità e di una corretta e coerente amministrazione⁽⁴⁸⁾. Nonostante queste testimonianze, tuttavia, i dati delle fonti da cui si possa desumere dove e come erano organizzati gli archivi sono pochi.

⁴⁷ *Ep.* 10.65-66.

⁴⁸ La manifesta esigenza di un'archiviazione razionale e ordinata dei testi imperiali, come s'è accennato, va certamente collegata al definitivo accentramento della potestà normativa in capo all'imperatore quale unico creatore e interprete del diritto. Egli doveva avere e garantire ai giuristi del suo *entourage* e ai suoi funzionari la conoscenza del diritto imperiale vigente, possibile solo se esso, nelle varie forme in cui inizialmente si imponeva, e poi nella veste evoluta della *lex*, veniva catalogato in base a specifici criteri e ufficialmente archiviato. Veniva così preservata l'autenticità del testo, che come tale poteva:

- essere copiato da privati e posto a sostegno delle loro istanze legali (Diocleziano, nel 292, per impedire errori, abusi e falsificazioni ordina che solo gli originali autenticati dei rescritti possano essere oggetto di *insinuatio*: cfr. C. 1.23.3);
- essere invocato come precedente a giustificazione di pareri o sentenze;
- fornire la base per le opere dei giuristi, che potevano padroneggiare nel testo (che trascrivevano spesso con le 'formule protocollari') e nel merito le costituzioni pertinenti all'argomento trattato (alla cui stesura spesso non erano estranei come membri della cancelleria imperiale) proprio in quanto ufficialmente archiviate. È noto a tale proposito che la fonte più probabile del Codice Ermogeniano, che raccoglie i rescritti di due anni del regno di Diocleziano, furono le copie degli stessi conservate negli archivi del *magister libellorum* (così come erano stati inviati ai richiedenti).

Dunque gli archivi consentivano da un lato una coerente produzione normativa, tanto più conseguente quanto più esatta e completa era l'immediata disponibilità del testo autentico delle leggi esistenti ordinatamente riportato; dall'altro costituirono indubbiamente la base per l'elaborazione delle codificazioni della fine dell'epoca classica e delle successive.

Quanto al problema dei luoghi, diverse sono le ipotesi proposte in dottrina in mancanza di dati univoci⁽⁴⁹⁾. Con riferimento all'Egitto, tuttavia, si sa che Settimio Severo, che risiedette ad Alessandria fra il 199 e il 200, emise in quel luogo gli *apokrimata* e che sempre in quel luogo essi vennero più che probabilmente archiviati in copia ufficiale autenticata⁽⁵⁰⁾. È dunque plausibile che certe capitali provinciali, come appunto Alessandria e come si è ipotizzato anche per Berito, avessero centri di deposito per le costituzioni imperiali.

Resta peraltro incertezza sulla collocazione degli archivi centrali della cancelleria imperiale, che formavano il *tabularium Caesaris* menzionato nel cosiddetto *decretum Commodi de saltu Burunitano*⁽⁵¹⁾: nessuna fonte lascia infatti intendere che fossero nella residenza imperiale del Palatino, o nel palazzo flaviano sede degli uffici dell'amministrazione, incertezza accentuata dall'indiscutibile constatazione che gli imperatori stavano per gran parte del loro regno nelle province, per cui è legittimo chiedersi se avevano con sé gli

⁴⁹ Tra le numerose tesi avanzate in proposito si osservi in particolare che chi, tra gli studiosi (O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 N. Chr. Vorarbeit zu einer Prosopographie der Christlichen Kaiserzeit*, Frankfurt am Main 1964 [rist. anast. ed. 1919], partic. 2-18), ritiene che la pubblicazione fosse necessaria per la validità della legge pensa che il testo delle disposizioni imperiali (editti in particolare) fosse archiviato in provincia e da lì tratto per le opere di compilazione, chi invece sostiene, come A. J. B. SIRKS, *The Sources of the Code*, in J. HARRIES-I. WOOD (edd.), *The Theodosian Code: Studies in the Imperial Law of Late Antiquity*, London, 1993, 45-67 (cfr. pure ID., *The Theodosian Code. A study*, Friedrischdorf, 2007, partic. 121-128; ID., *Where did the Theodosian compilers take their texts from?*, in S. CROGIEZ-PÉTREQUIN, P. JAILLET [edd.], *Société, économie, administration dans le Code Théodosien*, Villeneuve d'Ascq, 2012, 153-164), che la legge non necessitasse della pubblicazione per la validità, ma questa conseguisse alla sola emanazione del provvedimento, propende per la conservazione nell'archivio imperiale centrale dei provvedimenti.

⁵⁰ Gli *apokrimata Severi*, conservati in *Pap. Col.* 123, sono tredici decisioni di Settimio Severo, più precisamente *responsa* dell'imperatore su questioni di varia natura (diritto amministrativo, privato, processuale civile e criminale) pubblicati e affissi in Alessandria in tre giorni consecutivi durante il soggiorno di Settimio Severo e del quindicenne Antonino Caracalla in Egitto.

⁵¹ *FIRA*², n. 103, col. III, 1.10 ...*quae sunt in tabulario tuo tractus Karthaginiensis*.

archivi imperiali (come pare attestato dalle fonti letterarie relative alla loro epoca)⁽⁵²⁾ o se si servivano di quelli allestiti nelle più importanti città della provincia, come appena accennato.

Quanto ai criteri di classificazione dei testi normativi, abbiamo pochi riferimenti testuali che ci consentano di parlare in primo luogo di un'archiviazione secondo il tipo di costituzione imperiale: riguardo ai rescritti, l'iscrizione di Scaptopara allude a un *liber libellorum rescriptorum et propositorum*, mentre, per i mandati, di un *liber mandatorum* parlano due frammenti del Digesto⁽⁵³⁾, e tale è il famoso *Gnomos* del *idios logos*⁽⁵⁴⁾.

Circa poi l'ipotesi di un'archiviazione *ratione materiae*, l'unica testimonianza in merito sarebbe il *commentarius civitate Romana donatorum* contenuto nella tavola di Banasa riferibile al regno di Marco Aurelio e Commodo: non è però dato sapere se si tratta dell'unica testimonianza in proposito di una classificazione per materia delle costituzioni imperiali o se era la concessione della cittadinanza romana il solo provvedimento imperiale a essere oggetto di specifica registrazione. Si può inoltre plausibilmente ritenere che, anche se in via di supposizione e tenendo conto delle esigenze della pratica⁽⁵⁵⁾, quando l'imperatore decideva su qualche controversia giuridica potesse far riferimento a precedenti relativi a casi analoghi, e che

⁵² *SHA, Marc.* 8.10.

⁵³ D. 29.1.1pr. (Ulp. 45 ad ed.): [...] *Caput ex mandatis* [...] e D. 48.3.6.1 (Marc. 2 de iudic. publ.): *Sed et caput mandatorum extat, quod divus Pius, cum provinciae Asiae praeerat, sub edicto proposuit* ... Per i decreti sarà stato presumibilmente lo stesso, mentre nessuna fonte fa menzione degli editti. Quanto alle *orationes principis*, come base dei senatoconsulti normativi, è più che plausibile che fossero archiviate con quelli nel *tabularium* capitolino.

⁵⁴ Si tratta di un lungo rotolo di papiro scoperto tra le rovine di Theadelphia nel Fayum (Egitto) e attualmente conservato nel museo di Berlino. Il papiro, la cui redazione risale almeno all'età di Antonino Pio (150-160 d.C.), contiene gli estratti di numerosi *mandata*, principalmente di Augusto, relativi a materia fiscale messi assieme per servire di guida pratica (*γνώμων* = norma, forma, prontuario) al magistrato addetto alla *res privata* e ai suoi dipendenti. Alle decisioni imperiali sono uniti anche estratti di decisioni del *praefectus augustalis*.

⁵⁵ Cfr. in proposito anche D. 37.14.17pr. (Ulp. 11 ad l. Iul. et Pap.).

quindi il funzionario che istruiva la questione, il segretario *a libellis*, presumibilmente conservasse i provvedimenti catalogati in base al contenuto.

A sostegno poi di un criterio di archiviazione di tipo cronologico si sono allegare varie fonti⁵⁶. Tuttavia tra le altre ipotesi avanzate in proposito più convincente appare la tesi secondo la quale le costituzioni venivano raggruppate per semestre (*semenstria* o *semestria*), come attestano cinque passi della compilazione giustiniana⁵⁷: la prassi in questione è attestata solo per il regno di Marco Aurelio, ma la dottrina l'ha plausibilmente estesa ai suoi successori collegandola all'esigenza di facilitare la ricerca dei provvedimenti emessi dalla cancelleria in un periodo in cui la produzione dei rescritti aumentava in misura sempre maggiore.

L'esigenza di archivi sempre più pratici e completi fu certo soddisfatta dal passaggio epocale dal *volumen* al *codex*, dal rotolo al libro, e il perfezionamento della loro organizzazione sicuramente facilitò enormemente l'elaborazione e la realizzazione dei grandi progetti

⁵⁶ Tra le fonti considerate una è stata addotta come prova, rimasta peraltro unica, dell'esistenza di collezioni di costituzioni riconducibili a singoli imperatori: D. 27.1.6.8 (Mod. 2 *excusat.*): *Sed est etiam in constitutiones imperatoris Commodi relatam caput ex epistula divi Pii, unde manifestum fit etiam philosophos vacare a tutelis.* Si tratta di un frammento di Modestino in cui si è voluto vedere il riferimento a una raccolta 'ufficiale' delle costituzioni di Commodo (contenente un *caput* di un'epistula di Antonino Pio a un funzionario dell'Asia in relazione a concessioni di immunità e privilegi), e su cui si è fondata la tesi dell'archiviazione delle costituzioni 'per gruppi', cioè secondo l'imperatore che le aveva emanate. Il riferimento alle costituzioni di Commodo appare in verità generico, non evocando necessariamente l'idea di raccolta organica, per cui l'interpretazione in tal senso rimane alquanto forzata.

⁵⁷ D. 2.14.46 (Triph., 2 *disp.*) ...*cum in semestribus relata est constitutio divi Marci* (cfr. C. 6.54.2); D. 18.7.10 (Scaev., 7 *dig.*) *Claudius: Divus Marcus [...] in semestribus constituit [...]*, questa costituzione è ripresa nel seguente rescritto: C. 4.57.3 (a. 224)...*tamen constitutioni divorum Marci et Commodi <in semestribus scriptae> locus est* (cfr. pure C. 4.57.2); I. 1.25.1: *Item divus Marcus in semestribus rescripsit eum, qui...* (la Glossa di Torino, in relazione a questo passo, definisce i *semenstria* come un '*codex*', in *quo legislationes per sex menses prolatae in unum redigebantur*); D. 29.2.12 (Ulp., 11 *ad ed.*) *Et est in semestribus Vibii Soteri et Victorino rescriptum [...]*.

di codificazione di epoca postclassica, che non sarebbe stata altrimenti possibile.

L'approfondito esame di alcune convenzioni di linguaggio nelle costituzioni contenute nel Codice Teodosiano ha consentito infatti di concludere che gli editori del Codice erano in grado di servirsi di materiali mai rimaneggiati prima, e quindi certamente provenienti dagli archivi imperiali, che avevano raggiunto una notevole organizzazione in Oriente quantomeno dal 380, dopo l'avvento di Teodosio, e in Occidente dal 395, dall'ascesa al trono dei suoi figli (nonostante il quarto secolo, con le sue interminabili guerre e il continuo viaggiare degli imperatori, non ne favorisse di certo l'ordinata conservazione)⁽⁵⁸⁾. A partire dalla fine del IV sec., infatti, prevale nelle costituzioni inserite nel Codice Teodosiano l'uso del dativo, per indicare il destinatario, rispetto all'*ad* e l'accusativo. Ora, l'uso del dativo riporta alla forma della comune relazione epistolare tra lo scrivente e il destinatario, e quindi al testo originale non modificato (quello ufficialmente archiviato), mentre la presenza dell'*ad* e l'accusativo implicherebbe una modifica apportata al testo (sostituzione del dativo) ai fini di una precedente asettica catalogazione, per cui tale testo non proverrebbe dagli archivi imperiali ma da altra fonte. L'assenza di tale convenzione o particolari formule protocollari in altre costituzioni ne proverebbero, *e contrario*, la provenienza anche da fonti altre, nel senso che, oltre che dagli archivi imperiali, i compilatori del Codice Teodosiano avrebbero attinto dagli archivi provinciali, dalla documentazione dei singoli funzionari, da raccolte di privati, in una parola da depositi che avevano in comune la circostanza di essere allestiti da chi riceveva o in qualche modo acquisiva la legislazione, non da chi la poneva⁽⁵⁹⁾.

⁵⁸ In proposito J. F. MATTHEWS, *Laying down the law. A study of the Theodosian Code*, cit., 289-290.

⁵⁹ Il fenomeno delle codificazioni si pone dunque come conseguenza e causa del perfezionamento e raffinamento dell'organizzazione degli archivi imperiali, la cui centralità e fondamentale importanza per l'ordinato funzionamento dello stato e la sua corretta amministrazione risalta particolarmente in epoca giustiniana.

Secondo forme epistolari in uso nel Tardoantico e testimoniate dai protocolli delle costituzioni riportate nei codici, il testo della legge, una volta approvato, doveva essere indirizzato dagli imperatori (che operavano sempre come un collegio) ai funzionari o agli altri destinatari interessati, e doveva recare l'indicazione della data (giorno e mese), del luogo in cui era emanata (che di norma corrispondeva a quello in cui l'imperatore si trovava) e dei consoli dell'anno. Il termine di norma utilizzato per indicare l'emanazione di una legge imperiale era l'espressione epistolare *data*, ma in talune occasioni è attestato il ricorso alla diversa forma *emissa*⁽⁶⁰⁾.

⁶⁰ Discussa è la ragione di questa variazione. Mommsen (*Prolegomena*, CLV) riteneva che quando un alto funzionario, come un prefetto del pretorio, inoltrava una costituzione ai governatori sotto la sua giurisdizione, il termine corretto da utilizzarsi non fosse *data*, come se egli stesso, e non l'imperatore, fosse la fonte della legislazione, ma piuttosto le espressioni *missa* o *scripta*. L'uso di queste forme è testimoniato in una legge di Valentiniano indirizzata al prefetto del pretorio e spedita da questi a un funzionario subordinato non identificato: CTh. 8.11.3: [...] *Missa a praefecto praetorio die id. feb. Mediolano Valentiniano et Victore cons.*

Tale uso ricorre anche in alcuni altri casi di testi conservati dal Codice Teodosiano che appaiono essere a loro volta lettere spedite dal prefetto del pretorio ad altri funzionari, piuttosto che non lettere spedite a quello dagli imperatori (cfr. CTh. 8.6.1, *emissa sub die VIII Kal. Feb. Roma* cioè il 365, in un momento in cui però l'imperatore era in Gallia e dunque non poteva essere lui a spedirla). Questo non escludeva che l'espressione *data* non potesse essere occasionalmente usata per errore dai prefetti del pretorio. Il testo di una *subscriptio* utilizza l'espressione *data* con riferimento a una lettera, cui era preposto il testo della norma imperiale, inviata da Milano il 22 maggio 358 dal prefetto del pretorio a un funzionario non precisato, quando l'imperatore era a *Sirmium*: CTh. 8.4.6, *dat. epistula (a) praefecto, cui haec sacra fuerat antelata [...]. Mediolano Datiano et Cereale cons.* Cfr. su questi temi J. F. MATTHEWS, *Laying down the law. A study of the Theodosian Code*, cit., 180.

Cfr. pure CTh. 7.13.11, *dat. Id. Mai Tyro metropoli, pp. Beryto*: la legge data il 15 maggio 332 «a Tiro la metropoli» e pubblicata a Berito non poteva essere una lettera imperiale, ma doveva essere parte di un editto del prefetto del pretorio inviata a un governatore provinciale ed esposta in pubblico da lui. Cfr. pure CTh. 8.1.8, *dat. Epistula (a) pppo v kal Dec. Viminacio* (27 nov. 363), data dal prefetto del pretorio a Viminacio sul basso Danubio quando l'imperatore Giuliano era ad Antiochia. Così J. F. MATTHEWS, *Laying down the law. A study of the Theodosian Code*, cit., 181.

La fase successiva alla emanazione (*datio*) era costituita dall'insieme delle procedure che portavano alla vera e propria pubblicazione della legge (*propositio*)⁽⁶¹⁾. Le modalità consistevano, anzitutto, nella ricezione dei testi normativi (in trascrizione) da parte dei destinatari (*acceptio*, abbreviato come *acc.*), laici (*praefectus praetorio*, *praefectus urbi*, *quaestor sacri palatii*, *magister officiorum*) e religiosi (*patriarcha*, *metropolitano*, *episcopus*) cui erano indirizzate, e successivamente dalla vera e propria pubblicazione del testo per mezzo di annunci e affissioni in luogo pubblico.

Che accettazione e pubblicazione fossero formalmente fasi distinte è indicato dai protocolli ed evidenziato da alcune altre testimonianze. Numerosi testi mostrano infatti come anzitutto la legislazione imperiale dovesse essere accolta e ad essa ci si dovesse accostare con sacra religiosità, quasi per adorarla, prima ancora che venisse pubblicata. Così una lettera di un proconsole d'Africa a Costantino ricordata da Agostino⁽⁶²⁾ inizia con il riconoscimento da parte di quello di aver “ricevuto e adorato lo scritto divino di Sua maestà” (*scripta caelestia maiestatis vestrae accepta atque adorata*)⁽⁶³⁾.

⁶¹ La *propositio* fra l'altro aveva la funzione di assicurare la certezza del diritto attraverso la conservazione dell'integrità formale delle norme (Nov. 22 ep.).

⁶² Aug., *Ep.* 88.2.

⁶³ Come ricordato da J. F. MATTHEWS, *Laying down the law. A study of the Theodosian Code*, cit., 181, nelle fonti a nostra disposizione esistono altre testimonianze del rilievo autonomo accordato alla accettazione dei testi imperiali. Così negli atti dei martiri (*Acta S. Paphnutii*, in *Acta Sanctorum*, *September*, vol. 6 -24 sett., 686 D) un governatore persecutore è descritto nell'atto di abbracciare un editto imperiale (*amplexatus*); un gesto teatrale, senza dubbio, ma pur tuttavia attestante la reminiscenza di una diffusa pratica tardoromana. L'adorazione era presumibilmente manifestata dai destinatari chinando la testa e sollevando il documento alle labbra analogamente a quanto accadeva nella cerimonia di corte della *adoratio purpurae*, quando il funzionario doveva stare curvo per toccare la veste imperiale. Si trattava, come altri aspetti del cerimoniale tardoromano, di una pratica anteriore al IV secolo, e la sua applicazione ai testi legislativi imperiali non costituiva altro che un'estensione particolare di una usanza più generale. Un testo degli inizi del III sec. descrive come un famoso sofista spirò immediatamente dopo aver adorato la lettera che lo aveva nominato segretario imperiale (Philostratus, *Vita Soph.*, 232).

Se accettazione e pubblicazione costituivano momenti a sé, tuttavia anche emanazione e accettazione è da ritenere avvenissero di norma in momenti distinti. Ciò peraltro non avveniva sempre: quando l'imperatore indirizzava una legge a un prefetto del pretorio o a un altro ufficiale residenti con il *comitatus* nel medesimo luogo in cui egli si trovava, la data di emanazione e quella di accettazione potevano coincidere: in molti casi infatti la legge era semplicemente consegnata al suo destinatario o inviata per la breve distanza fino all'alloggiamento e accettata immediatamente:

CTh. 2.1.3, Imp. Constantius A. et Iulianus C. ad Taurum praefectum praetorio [...] Data et accepta VIII kal. Octob. Constantio et Iuliano cons. (Milano, 24 sett. 357)⁽⁶⁴⁾.

Talvolta, tuttavia, anche se imperatore e destinatario risiedevano nel medesimo luogo un distacco poteva intercorrere tra i due momenti. Una legge, ad esempio, del 381, emanata a Costantinopoli il 6 luglio, fu ricevuta lì dal *comes sacrarum largitionum* il 21 luglio; un'altra, indirizzata al *comes sacrarum largitionum Proculus* il 7 maggio 386, fu ricevuta dal suo successore, evidentemente qualche tempo dopo⁽⁶⁵⁾. In altri casi poi un distacco poteva esistere non solo tra emanazione e ricezione, ma anche tra quest'ultima e la pubblicazione: così una novella di Valentiniano fu emanata a Roma il 26 dicembre 446, ricevuta lì il giorno successivo e pubblicata il giorno ancora seguente; un'altra fu emanata, di nuovo a Roma, il 13 marzo, ricevuta il 27 marzo e pubblicata lì il 6 aprile 447⁽⁶⁶⁾. Ragioni diverse potevano spiegare questi intervalli, come ad esempio circostanze contingenti, quali un arretrato nell'attività amministrativa,

⁶⁴ Cfr. pure CTh. 2.6.4 (Antiochia); 7.22.5 (Costantinopoli).

⁶⁵ CTh. 4.13.8; 6.30.11. Il distacco di un mese (1 agosto-1 settembre) tra l'emanazione e la pubblicazione a Costantinopoli dell'editto conservato in CTh. 11.30.16-17, 11.34.1, e altri testi può essere spiegato con l'assenza di Costantino per una visita a Nicomedia. Cfr. J. F. MATTHEWS, *Laying down the law. A study of the Theodosian Code*, cit., 182 nt. 44.

⁶⁶ Nov. Val. 21.2.23.

ferie, inefficienze, malattie o qualche altra ragione connessa con l'attività di governo. In ogni caso, nonostante dalla documentazione pervenutaci possa apparire raro che le diverse fasi indicate intervenissero nello stesso momento, tuttavia questo doveva avvenire più frequentemente di quanto non risulti. Doveva essere abituale, presumibilmente, per i prefetti del pretorio residenti nel medesimo luogo dell'imperatore ricevere le leggi nello stesso giorno in cui esse erano spedite loro, e senza dubbio doveva essere pratica costante per i governatori provinciali pubblicare i testi non appena pervenuti.

Certo molto spesso i distacchi di data rispecchiavano l'inevitabile distanza tra l'imperatore e i destinatari delle sue leggi. Ciò nonostante l'efficienza del *cursus publicus*, la molteplicità e frequenza dei trasporti, anche transmarini, contribuirono a velocizzare per quanto possibile il processo e a rendere più ristretti tempi. Ma restavano i limiti legati ai mezzi di trasmissione allora utilizzabili o i problemi di ritardi e pericoli derivanti da condizioni avverse e cambi di stagione. Osservava l'imperatore Onorio:

CTh. 13.9.5 Imp. Arcadius et Honorius AA. ad senatum et populum: [...] *excludere casus et inclementem non possumus cobibere fortunam...* Dat. XVII kal. Mai. Mediolano Caesario et Attico cons. (a. 397 ultima cost. indirizzata al senato).

Da questi diversi fattori potevano derivare tempistiche anche molto diverse per collegamenti tra località appartenenti alle medesime aree geografiche. Così rispetto ai soli 31 giorni impiegati nel 321 da una legge per viaggiare da *Sirmium* a una sconosciuta destinazione in Africa stanno gli incomprensibili 349 giorni richiesti nel 414/15 da una legge per pervenire da Ravenna a Cartagine. Oltre alle ragioni in precedenza ricordate e ai continui spostamenti dell'imperatore, anche in zone interne, che richiedevano l'utilizzo di mezzi di trasporto sia di terra che di mare, nel caso da ultimo ricordato fattore determinante per il ritardo era il fatto che i funzionari non sempre erano dove si pensava che dovessero essere quando un documento veniva loro spedito. Nel caso di specie il

destinatario, il *tribunus voluptatum Diogenianus*, normalmente residente a Roma, si trovava invece a Cartagine in Africa⁽⁶⁷⁾ all'atto della ricezione della disposizione imperiale⁽⁶⁸⁾.

L'ultima fase nella promulgazione di una legge era quella nella quale il prefetto o il governatore responsabile ordinava la sua pubblicazione nelle province o città sotto la sua giurisdizione.

Quest'ultima era realizzata su supporti scrittori vari, a seconda del fine cui i provvedimenti erano destinati (tavole di bronzo (*aeneae*), tavolette di cera (*cerussatae*), fogli di lino (*lin-teae mappae*); di *lin-teae mappae* ha lasciato testimonianza una costituzione di Costantino in tema di alimenti:

⁶⁷ CTh. 15.7.13 [...] Data VI id. feb. Ravennae Constantio V. c. cons.; accepta a tribuno voluptatum X kal. Feb. Karthagine post cons. Honorii VIII et Theodosii V AA.

⁶⁸ Come osservato da J. F. MATTHEWS, *Laying down the law. A study of the Theodosian Code*, cit., 185, con più ampi riferimenti, se, di norma, all'emanazione seguiva l'accettazione e la pubblicazione delle leggi, tuttavia i protocolli di un piccolo gruppo di leggi ricordano una procedura particolare che prevedeva la loro lettura pubblica o recitazione in una località determinata. Questa era il più delle volte il Senato romano, dove le leggi erano lette di norma dal prefetto urbano (CTh. 8.18.1: Data XV kal. Aug. Aquileiae, recitata apud Vettium Rufinum p.u. in senatu non. Sept.) ma talvolta anche da altri funzionari (in un caso dal vicario di Roma, in un altro dal *primicerius notariorum*, cui l'imperatore, allora residente a Roma, evidentemente l'aveva inviata: CTh. 9.38.6 del 381; 6.2.25 del 426); in un caso, riguardante una legge relativa al Senato, si trattava del *Pantheon*, in un altro ancora del *Palatium* imperiale (*Pantheon* CTh. 14.3.10 del 370; *Palatium* 10.8.3 del 326). In quest'ultima circostanza ciò era avvenuto in coincidenza con la presenza di Costantino a Roma nel 326, quando il Senato fu presumibilmente invitato, ad andare alla residenza palatina dell'imperatore per ascoltare la lettura della legge. Una legge di Valentiniano, indirizzata al vescovo Damaso, fu letta nelle chiese di Roma il 30 luglio 370 per stigmatizzare la condotta riprovevole di taluni ecclesiastici che frequentavano le case di deboli donne per accaparrarsi doni o eredità (CTh. 16.2.20 del 370 *lecta in ecclesiis Romae*). In alcuni casi, infine, è indicata nelle nostre fonti con l'espressione *lecta apud acta* (o *lecta actis*) l'annotazione nei suoi atti d'archivio dell'avvenuta lettura di una legge ricevuta da un prefetto del pretorio o da un altro funzionario e di cui questi avesse dato pubblica comunicazione (CTh. 11.16.2 (323); 16.2.14 (357); 2.12.1 (363); 13.9.2 (?372)).

CTh. 11.27.1, Imp. Constantinus A. ad Ablabium: *Aereis tabulis vel cerussatis aut linteis mappis scribta per omnes civitates Italiae proponatur lex, quae parentum manus a parricidio arceat votumque vertat in melius*. Dat. III id. mai. Naisso Constantino A. IIII et Licinio IIII AA. cons. (a.315)⁽⁶⁹⁾.

La diffusione era realizzata in maniera capillare con un progressivo allargamento dal centro alla periferia e dall'alto al basso, secondo un sistema c.d. "a cascata", rimanendo in ogni modo possibile la *publica insinuatio* ad opera di appositi funzionari incaricati della trasmissione della legge nelle località di provincia a scopo di promuoverne l'informazione⁽⁷⁰⁾.

Copie delle leggi (*exemplaria, isotopa*), collazionate e vistate (*legi*) dal capo della cancelleria per accertarne la conformità all'originale e la correttezza ai fini dell'autenticità⁽⁷¹⁾, potevano esser trasmesse, anche con varianti, ad altri destinatari: autorità civili e religiose, a seconda dell'opportunità di una più ampia diffusione o della necessità di penetrazione in ambienti particolari⁽⁷²⁾. Di questo ci offre

⁶⁹ In occasioni relativamente rare, per assicurare la loro osservanza perpetua, le leggi erano incise su bronzo o pietra. Una legge del 336/37, emanata da Costantino e indirizzata al consiglio provinciale dell'Africa, ci fornisce attestazione di queste modalità. Essa esentava certe categorie di antichi funzionari municipali da «servizi pubblici ed obbligatori di categoria inferiore», e si chiudeva con la disposizione che, «affinché questa norma possa essere confermata da osservanza perpetua, Noi ordiniamo che questa legge sia pubblicata mediante incisione su tavolette di bronzo» (CTh.12.5.2; cfr. pure *sc. de Bacchanalibus* del 186 a. C. e *lex Irnitana*).

⁷⁰ Così C. 12.63.2 che regola le competenze finanziarie degli addetti al servizio, le pene disposte per la mancata esecuzione e le procedure seguite in caso di contestazione.

⁷¹ Dal 541 dallo stesso *quaestor* per le *iussiones* in ambito processuale secondo Nov. 114.1: ... *praesenti lege decernimus nullam divinam iussionem ... cuicumque iudici confectam a quolibet suscipi cognitore, cui magnifici viri quaestoris adnotatio subiecta non fuerit*.

⁷² Che copie delle leggi fossero inviate ai più alti funzionari per la loro applicazione e, dove necessario, per una loro più estesa circolazione è attestato da CTh. 1.8.1 (415), ispirata da una *suggestio* dal questore Eustazio, il cui protocollo mostra che essa fu indirizzata al *magister militum Florentius* e copie

testimonianza Const. Sirm. 6 in tema di restituzione dei privilegi sottratti alle chiese e al clero dall'usurpatore Giovanni (423-425) e in particolare sul ripristino della giurisdizione episcopale sui chierici. Essa è una copia di una legge nella versione inviata al prefetto del pretorio della Gallia e contiene elementi particolari inerenti la sua giurisdizione. Vi si dispone infatti, con specifico riferimento alla situazione esistente in quel territorio, che i seguaci di Pelagio e Celestio dovessero essere convocati dal vescovo Patroclo di Arles e avessero 20 giorni per ritrattare e riunirsi alla Chiesa cattolica pena l'espulsione dalla Gallia. Altri tre estratti della medesima legge sono riportati nel Codice Teodosiano, ma nessuno di questi deriva dalla stessa copia da cui proviene Const. Sirm. 6, come testimoniato dalle numerose varianti ad essi relative. Uno è tratto dalla versione indirizzata al prefetto di Roma (CTh. 16.5.62) e contiene una variante specificamente riferita al suo ambito di competenza precisando che manichei, eretici e scismatici nonché matematici e tutte le sette avverse ai cattolici fossero allontanate dalla città di Roma anziché, come nel testo di Const. Sirm. 6 e di CTh. 16.5.64, da ogni città. Gli altri due estratti (CTh. 16.2.47 e 16.5.64) provengono dalla versione indirizzata al *comes rei privatae*. Essi tuttavia differiscono dal testo di Const. Sirm. 6 per l'omissione di un punto rilevante, che peraltro non interessava le competenze del *comes*, ossia l'esclu-

furono predisposte per gli altri interessati, l'altro *magister militum*, il *magister officiorum* ed Eustazio stesso: *Scripta eodem exemplo Sapricio magistro militum, Helioni magistro officiorum et Eustathio quaestori*. L'esistenza di più copie era ricordata dalle annotazioni marginali fatte dagli impiegati di cancelleria; così Nov. 79 sul foro competente per le cause ecclesiastiche è indirizzata a Mena, arcivescovo di Costantinopoli, ma per conoscenza viene inviata anche a tre magistrati civili, e Nov. 6, riguardante l'ordinazione di vescovi, presbiteri e diaconi e le spese delle chiese, ha un testo fondamentale inviato a Epifanio, arcivescovo di Costantinopoli, ma copie di essa vengono inviate ad altri arcivescovi e alcune dirette a Giovanni prefetto del pretorio d'Oriente e a Domenico, prefetto dell'Illirico, con aggiunte particolari presenti solo in quelle copie, allegate poi all'esemplare della Novella conservata nel *liber legum*): Nov. 6, ep. (535) *Scripta exemplaria Euphraemio* (arcivescovo di Teopoli) *etc. Scripta exemplaria Iohanni viro gloriosissimo, etc. Cui etiam hoc adiectum est: Et tua quoque celsitudo, etc. Scripta cum adiectione Dominico...*

sione dalle funzioni giudiziarie e militari di ebrei e pagani, e dal testo di CTh. 16.5.62 per il riferimento all'espulsione di manichei, eretici o scismatici da ogni città, anziché dalla sola città di Roma. Queste divergenze hanno fatto supporre che gli estratti indirizzati al *comes* discendessero da una versione diversa, forse in origine inviata al prefetto del pretorio d'Italia (e da questi inoltrata al *comes*). Esistevano dunque della medesima disposizione imperiale almeno tre versioni indirizzate ai tre prefetti occidentali di Gallia, Italia⁽⁷³⁾ e di Roma a testimonianza dell'attenzione posta dalla cancelleria imperiale alle peculiarità dei contesti cui una medesima disposizione doveva essere applicata. Se ciò non bastasse, a comprovare la cura rivolta al processo di divulgazione stanno le istruzioni inserite nella versione indirizzata al prefetto del pretorio di Gallia, che prescrivevano di rendere la legge nota ai governatori sotto la sua giurisdizione, probabilmente ripetute nelle copie indirizzate al prefetto d'Italia e d'Africa. Tali indicazioni lasciano immaginare l'ampiezza della diffusione che i testi imperiali potevano raggiungere e come dagli *scrinia* imperiali dovessero pervenire ai prefetti, e dai prefetti ai funzionari loro subordinati anche in tempi diversi⁽⁷⁴⁾. Ciò a riprova che, quando la legislazione era indirizzata a diversi funzionari con diverse competenze, la trasmissione avveniva per lo più in tempi differenti e con varianti spesso significative⁽⁷⁵⁾.

⁷³ Quest'ultimo avrebbe provveduto a ritrasmettere il testo imperiale al proconsole d'Africa come supposto da J. F. MATTHEWS, *Laying down the law. A study of the Theodosian Code*, cit., 160, che lo deduce dal fatto che altre due disposizioni sempre sui privilegi ecclesiastici, CTh. 16.2.46 e 16.5.63, emanate nello stesso torno di tempo, erano indirizzate a quel funzionario.

⁷⁴ Così J. F. MATTHEWS, *Laying down the law. A study of the Theodosian Code*, cit., 158-159, evidenziando che i sei testi avevano sei date differenti.

⁷⁵ Le operazioni di trasmissione seguivano l'ordine gerarchico discendente dall'imperatore ai funzionari di vertice, cioè di grado più elevato, che di solito rivestivano ruoli di centralità (prefetto del pretorio), e da questi a quelli di grado via via meno elevato, che di solito erano organi periferici (governatore provinciale). Per le varianti testimoniate da alcuni testi cfr. T. HONORÉ, *Law in the crisis of Empire 379-455 AD. The Theodosian dynasty and its Quaestors*, cit., 142-149.

Const. Sirm. 6, Impp. Theodosius A. et Valentinianus Caesar Amatio v. i. praef(ecto) pr(ae)t(o)r(i)o Gall(iarum). *Privilegia ecclesiarum vel clericorum omnium, quae saeculo nostro tyrannus inviderat, prona devotione revocamus. Scilicet ut quidquid a divinis principibus singuli quique antistites impetrarunt, iungi solidata aeternitate servantur* (sia conservata in eterno) *nec cuiusquam audeat titillare praesumptio, in quo nos nobis magis praestitum confitemur. Clericos etiam, quos indiscretim ad saeculares iudices debere deduci infaustus praesumptor edixerat, episcopali audientiae reservamus, his manentibus, quae circa eos sanxit antiquitas. Fas enim non est, ut divini muneris ministri temporalium potestatum subdantur arbitrio. Illustris itaque auctoritas tua omni aevo mansura quae iussimus in provinciarum missa notitiam praecipiet etiam sub poena sacrilegii custodiri, specialiter id illustribus comprehensura praeceptis, ut in omnibus circa ecclesiastica privilegia veterum principum statuta servantur. Diversos vero episcopos nefarium pelagiani et caelestiani dogmatis errorem sequentes per Patroclum sacrosanctae legis antistitem praecipimus conveniri: quos quia confidimus emendari, nisi intra viginti dies ex conventionis tempore, intra quos deliberandi tribuimus facultatem, errata correxerint seseque catholicae fidei reddiderint, gallicanis regionibus expelli adque in eorum loco sacerdotium fidelius subrogari, quatenus praesentis erroris macula de populorum animis tergeatur et futurae bonum disciplinae iustioris instituat. Sane quia religiosos populos nullis decet superstitionibus depravari, manichaeos omnesque haereticos vel schismaticos sive mathematicos omnemque sectam catholicis inimicam ab ipso aspectu urbium diversarum exterminari debere praecipimus, ut nec praesentiae quidem criminorum contagione foedentur. Iudaeis quoque vel paganis causas agendi vel militandi licentiam denegamus: quibus Christianae legis nolumus servire personas, ne occasione dominii sectam venerandae religionis immutent. Omnes igitur personas erroris infausti iubemus excludi, nisi his emendatio matura subvenerit. Data VII idus iulias Aquileiae d. n. Theodosio a. XI et Valentiniano cons.*

CTh. 16.2.47 Idem A. et Caes. Basso comiti rerum privatarum: *Privilegia ecclesiarum omnium, quae saeculo nostro tyrannus inviderat, prona devotione revocamus, scilicet ut quidquid a divinis principibus constitutum est vel quae singuli quique antistites pro causis ecclesiasticis impetrarant, sub poena sacrilegii iungi solidata aeternitate servantur. 1. Clericos etiam, quos indiscretim ad saeculares iudices debere deduci infaustus praesumptor edixerat, episcopali audientiae reservamus. Fas enim non est, ut divini muneris ministri temporalium potestatum subdantur arbitrio. Dat. VIII id. octob. Aquileiae d. n. Theodosio a. XI et Valentiniano c. cons. (a.425).*

CTh. 16.5.64 Idem A. et Caes. Basso comiti rerum privatarum. *Post alia: manichaeos haereticos sive schismaticos omnemque sectam catholicis inimicam ab ipso aspectu urbium diversarum exterminari praecipimus, ut nec praesentiae criminorum contagione foedentur. Omnes igitur personas erroris infausti iubemus excludi, nisi his emendatio matura subvenerit.* Dat. VIII id. Aug. Aquileiae d. n. Theodosio a. XI et Valentiniano Caes. cons. (425 aug. 6).

CTh.16.5.62 Imp. Theodosius, A. et Valentinianus Caes. ad Faustum praefectum urbi: *Manichaeos haereticos schismaticos sive mathematicos omnemque sectam catholicis inimicam ab ipso aspectu urbis Romae exterminari praecipimus, ut nec praesentiae criminorum contagione foedetur. Circa hos autem maxime exercenda communitio est, qui pravis suasionibus a venerabilis papae sese communionem suspendunt, quorum schismate plebs etiam reliqua vitatur. His conventionem praemissa viginti dierum condonavimus indutias, intra quos nisi ad communionem redierint unitatem, expulsi usque ad centesimum lapidem solitudine quam eligunt macerentur.* Dat. XVI kal. aug. Aquileiae Theodosio a. XI et Valentiniano Caes. cons. (425 iul. 17 [aug. 6]).

Di norma la cancelleria imperiale inviava direttamente i provvedimenti nelle sedi ordinarie dei funzionari (indicati nella *inscriptio*)⁷⁶ aventi la suprema *iurisdictio* sulle circoscrizioni entro le quali le costituzioni dovevano essere applicate, e costoro avevano a loro volta il compito di ritrasmetterle, con lettere sollecitanti i destinatari alla pubblicazione, alle località minori situate entro la sfera della propria circoscrizione, sottoposte alla *iurisdictio* di altri funzionari di grado meno elevato – spesso indicati nelle *subscriptiones* – che, dopo averle *acceptae*, provvedevano a pubblicarle a mezzo di pro-

⁷⁶ Una stessa costituzione poteva, come si è osservato, essere inviata a funzionari distinti nello stesso tempo: Nov. 143 = 150 relativa al ratto, inviata contemporaneamente il 21/5/563 ad Areobindo, prefetto del pretorio per l'Oriente, e a Leone, prefetto del pretorio per l'Italia; ovvero in momenti distinti: così ad es. Nov. 125 *De iudicibus* è inviata a Pietro prefetto del pretorio il 15/10/543 e nella copia conservata nell'*Authenticum* a Gabriello, *praefectus urbis*, il 18/12/543; così pure *Const. Sirm.* 6 indirizzata al prefetto del pretorio della Gallia in data 4 luglio 425 e nei due estratti conservati in CTh. 16.2.47 al *comes rerum privatarum* in data 8 ottobre 425 e in quello conservato in CTh. 16.5.62 al *pref. urbis* Fausto in data 6 agosto 429.

pri *edicta* o *programmata*⁷⁷. Possiamo ricostruire il procedimento così delineato attraverso quanto attestato da Const. Sirm. 9, ove si stabiliva che il prefetto portasse la disposizione alla conoscenza di tutti attraverso lettere inviate ai governatori di provincia in modo che gli editti da questi proposti solennemente pubblicassero la legge in ogni luogo:

Const. Sirm. 9 Impp. Arcadius et Honorius Augg. Theodoro iterum praefecto praetorii: [...] *Quod inlustris magnificentia tua in omnium notitia datis ad singulorum iudices provinciarum litteris faciet pervenire, ut universis id proposita sollemniter edicta declarent.* Data V Kal. Decemb. Ravennae Basso et Filippo vv. cc. cons. (a. 408)⁷⁸.

Formule analoghe si possono ritrovare alla fine di quasi tutte le novelle di Teodosio e nella grande maggioranza di quelle di Valentiniano. Una ricostruzione abbastanza completa dell'insieme dei passaggi che portavano dall'emanazione della legge alla sua pubblicazione ci è consentita anche attraverso *inscriptio* e *subscriptio* di Const. Sirm. 12⁷⁹:

Const. Sirm. 12 Impp. Honorius et Theodosius Augg. Curtio praefecto praetorio [...] Data VII kal. Decemb. Romae, proposita Carthagine in foro sub programme Porphyrii proconsulis nonis Iuniis Basso et Filippo vv. cc. cons. (a. 407).

La legge fu data al prefetto del pretorio d'Italia e d'Africa a Roma, dove l'imperatore allora risiedeva, il 25 novembre 407. Essa

⁷⁷ Il testo della legge era di norma apposto in calce a tali editti come testimoniato da Const. Sirm. 12, che recava la formula: *proposita sub programme Porfirii*.

⁷⁸ Cfr. pure Const. Sirm. 16.

⁷⁹ La cura meticolosa con cui i protocolli delle costituzioni imperiali ribadiscono l'attenzione che doveva essere prestata all'osservanza delle disposizioni sulla pubblicazione mostra come il proposito di portare le leggi imperiali alla conoscenza di tutti perseguisse un intento giuridicamente rilevante: quello di evitare che ci si potesse avvalere come scusante dell'ignoranza della legge. In proposito cfr. *infra* nel testo, p. 177.

fu poi inviata dal prefetto in Africa e pubblicata a Cartagine nel foro sotto l'editto del proconsole Porfirio il 5 giugno dell'anno seguente (408)⁽⁸⁰⁾.

La pubblicazione avveniva sempre nella medesima località in cui le costituzioni erano state *acceptae* (ossia nella *sedes* ordinaria dell'*officium* del destinatario), ma poteva anche avvenire nella località a cui la costituzione era stata, a cura del funzionario ricevente, ritrasmessa. Quando una legge era trasmessa e pubblicata in più località difficilmente ciò avveniva in un medesimo tempo in modo da assicurarne la sincrona entrata in vigore nelle molteplici località cui era destinata. Così CTh. 12.1.24 e la *constitutio gemina* 6.22.2 in tema di *suffragium*, indirizzate ad Aconio Catullino vicario d'Africa, risultano rispettivamente la prima *accepta* a Cartagine il 12 dicembre 338 e la seconda a Tamugadi, a seguito di ritrasmissione, il 16 dicembre 338⁽⁸¹⁾:

⁸⁰ Quel che manca nelle notizie forniteci dalla *subscriptio* del testo riportato è il riferimento alle lettere attraverso le quali il prefetto doveva trasmettere la costituzione imperiale al proconsole con le istruzioni di pubblicarla con un suo editto. Non sempre infatti questo elemento era ricordato, ma quando era menzionato esso veniva precisato con la formula *antelata* (o *praelata*) *litteris*, che indicava che la disposizione imperiale doveva essere anteposta alle lettere del prefetto o degli altri alti funzionari per mezzo delle quali era trasmessa ai destinatari. Un esempio ben conosciuto di questa procedura fornito da fonti non giuridiche è il cosiddetto editto di Milano di Costantino e Licinio, pubblicato a Nicomedia il 15 giugno 313 dal governatore provinciale. In esso si precisa che questi, «al fine che le disposizioni imperiali pervenissero alla conoscenza di tutti», fu istruito «di inviare questa lettera in ogni luogo, preceduta dal tuo editto» (*praelata programmata tuo haec scripta*). Per il c.d. Editto di Milano cfr. Lact., *De mort. pers.*, 48.12, ed Eus., *Hist. Eccl.*, 10.5.13. In proposito cfr. pure il c.d. Editto di Aristio Optato: *P. Cairo Isid.* 1, linee 8-10. Su entrambi i testi cfr. S. CORCORAN, *Empire of the tetrarchs*, 158-60; 174-75 e 246. Per testimonianze della trasmissione attraverso lettere provenienti dal Codice Teodosiano cfr. CTh. 8.4.6: *data epistula (a) praefecto, cui haec sacra fuerat antelata*; 8.5.22: *praelata litteris sub die XII k. Mart. Rom., acc. IIII k. Apr. Venabri*, riguardante una legge indirizzata al prefetto di Roma e anteposta alle lettere da questi inviate a un governatore provinciale (il console della Campania), che la ricevette e pubblicò a Venafro; 9.3.4; 11.12.4 e 7.8.11.

⁸¹ In dottrina si è peraltro avanzata l'ipotesi che la cancelleria potesse prov-

CTh. 12.1.24 Imp. Constantinus A. Aconio Catullino vicario Africae [...]. Accepta Karthagine prid. id. dec. Urso et Polemio cons. (12 dicembre 338)

CTh. 6.22.2 Imp. Constantinus A. Aconio vicario Africae [...]. proposita V kal. Dec. (27/11), accepta XVII kal. Ian. (16/12) Thamugadi Urso et Polemio cons. (27 nov. 338)

I destinatari tecnici o gli altri membri della burocrazia provvedevano alla diffusione delle nuove norme mediante la loro affissione negli appositi albi collocati in punti della città meglio adatti secondo ragioni di visibilità e di concorso di pubblico per un periodo di tempo determinato (CTh. 2.27.1.6 parla di un anno, ma in un caso eccezionale; dieci giorni in Costantinopoli per Nov. 120 del maggio 544) e ne curavano l'esecuzione:

Nov. 82 De iudicibus, et ne cum iureiurando eligantur. Imp. Iustinianus A. Iohanni pp. per Orientem (iterum), ex consule (ordinario) ac patricio, ep.: *Tua igitur sublimitas quae nobis placuerunt et propter subiectorum nostrorum utilitatem acta sunt, haec et in regia porticu et in ceteris partibus huius magnae civitatis nostrae proponet, ut omnibus ea manifesta fiant, atque intellegant perpetuo nobis curae esse ipsorum et securitatem et tranquillitatem.* Dat. VI id. april. Imp. Dn. Iustiniani pp. Aug. Anno XIII Appione v. c. cons. (a. 539)⁽⁸²⁾.

vedere, sulla base di tabelle precostituite, alla predeterminazione della data in rapporto al maggior tempo previsto per l'arrivo presso il destinatario più lontano onde assicurare la contestuale vigenza delle norme. Alla contemporanea pubblicazione e alla simultanea efficacia delle costituzioni imperiali in tutto quanto l'impero o in parte di esso, con il conseguente obbligo di osservanza, era infatti legata – secondo tale impostazione – l'esistenza e l'operatività di quella *praesumptio iuris et de iure* di conoscenza dei precetti imperiali da parte dei sudditi che, da molti segni, è apparsa essere alla base della vincolatività dell'ordinamento giuridico nel tardo impero romano.

⁸² In taluni casi peraltro nessuna pubblicazione o affissione era necessaria. Ciò avveniva in conseguenza della figura del funzionario cui i provvedimenti erano diretti e delle diverse finalità degli stessi, essendo chiaro che provvedimenti aventi una valenza interna o una funzionalità specifica non rendevano necessaria la divulgazione generalizzata, specie se si trattava di costituzioni a carattere amministrativo la cui applicazione era competenza esclusiva dei fun-

Come ricordato, le leggi al momento della loro affissione all'albo erano accompagnate da editti emanati dalle autorità riceventi, variamente denominati (*edicta, grammata, kerygmata, praecepta, praeceptiones, programmata, prostagmata, prostaxeis, prothemata*), che avevano la funzione non solo di notificare l'esistenza della legge e quindi darne notizia materiale, ma anche di illustrarne il contenuto⁸³. Qualche indicazione su questo aspetto di particolare rilievo ci è fornito dall'epilogo di Const. Sirm. 2 sulla rimozione dei vescovi. In esso si afferma infatti:

zionari addetti ai servizi. Gli epiloghi delle *Novelle* giustiniane contengono talora la duplice prescrizione di pubblicare e di applicare la legge (Novv. 2, 5, 12, 13, 26, 29, 34, 38, 46, 47, 53, 55, 83, 84, 97, 101), talaltra solamente quella di applicare (Novv. 3, 7, 8, 9, 10, 16, 23, 24, 25, 27, 32, 33, 37, 41, 42, 44, 45, 50, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 80, 85, 87, 88, 90, 91, 95, 96, 98, 99, 100), talaltra ancora solo quella di pubblicare (Novv. 1, 4, 6, 14, 15, 18, 19, 22, 28, 35, 36, 39, 40, 48, 51, 52, 54, 60, 61, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 82, 89, 94) ed è evidente come queste diversità dipendessero appunto dalle finalità dei provvedimenti, non necessitando quelli a valenza interna di alcun bisogno di pubblicazione. Rilevanza su forme ed effetti della pubblicazione potevano avere peraltro anche natura e contenuto delle singole costituzioni, anche se le attestazioni delle fonti non sembrano univoche in proposito, potendo talvolta una "legge speciale" (*idikôs nômos*) (es. per l'età giustiniana in Nov. 40 sulla alienazione di beni ecclesiastici della chiesa della Santa Resurrezione indirizzata all'arcivescovo di Gerusalemme) prevedere una pubblicità generalizzata e la trascrizione nei "libri delle leggi", talaltra mancare del tutto il disposto di pubblicazione in relazione al carattere particolare di taluni provvedimenti (cfr. Nov. Theod. 6.1; 10.2; Nov. Valent. 7.1-3; 13.1 riguardanti disposizioni relative a singole persone che pertanto non dovevano essere affissi; e, per l'età giustiniana, Ed. 11 del 27 dicembre 559 sulla caratura delle monete d'oro, e App. I del 7 aprile 540, che contemplavano situazioni particolari dell'Egitto e dell'Illirico relative alla disciplina dei coloni ascrittizi. Teneva luogo di pubblicazione la lettura in Senato). Su questi aspetti cfr. J. F. MATTHEWS, *Laying down the law. A study of the Theodosian Code*, cit., p. 172.

⁸³ Questo aspetto, non sufficientemente rilevato in dottrina, mirava talora a offrire una prima sommaria esegesi del testo normativo (*omnibus plana fiant*; Nov. 2 ep.): Nov. 74, ep. (a. 538, sulla legittimazione dei figli naturali): [...] *edictis propositis, per quae lex omnibus erit dilucida, unde cognoscant quemadmodum sibi in eiusmodi rebus vivendum sit nostramque providentiam intelligant.*

Const. Sirm. 2 Impp. Arcadius, Honorius et Theodosius AAA. Hadriano pp.: *Hanc igitur legem sublimis magnificentia tua cunctas per dioceses sibi creditas publicabit edictis, ut id, quod pro quiete repertum, pro iudicii episcopalis confirmatione constitutum, pro reprimendis culpis inventum est, ab omnibus excolatur, a sacerdotibus reservetur*. Data pridie nonas februarias Ravennae Stilichone II cons. (a. 405)

A prescindere dalla loro capacità e dal grado della loro cultura giuridica i sudditi, insomma, ricevevano dagli editti prefettizi una prima intelligenza del contenuto della legge. E in tal modo si raggiungeva la consegna dei testi alla conoscenza sia dei destinatari tecnici, che ne dovevano curare la diffusione o l'applicazione, sia dei destinatari – fruitori, che li dovevano osservare o utilizzare⁽⁸⁴⁾.

Resta il problema del valore della pubblicazione in età tardoantica. Indicazioni in proposito gli studiosi hanno cercato di trarre dall'esame delle apposite clausole inserite negli epiloghi delle costituzioni tardoimperiali, pervenendo a individuare una funzione di controllo e un'efficacia costitutiva della *propositio*. Meno rilevante sarebbe la prima, non essendo certo questa la finalità primaria perseguita dagli imperatori, risultando essa una mera conseguenza di fatto, priva di rilievo giuridico, della disponibilità di un testo leggibile che rendeva possibile la verifica del contenuto e della autenticità del dettato normativo. Più importante la seconda, perché ad essa andrebbe ricollegata la efficacia e la obbligatorietà della norma. Questo sarebbe per l'appunto il valore assunto dalla pubblicazione dei provvedimenti imperiali nel V secolo, se, come affermato da Mommsen e da Seeck, perché la norma imperiale entrasse in vigore

⁸⁴ Gli epiloghi delle *Novelle* posteodosiane si limitano a indicazioni sulla pubblicazione delle leggi usando formule pressoché standardizzate (la più ampia compare nella Nov. 1 di Teodosio II: *in omnium populorum, in omnium provinciarum notitiam scita maiestatis augustae nostrae faciat pervenire*); quelli delle *Novelle* giustinianee consentono, invece, di rilevare ad abbondanza la doppia funzione di notizia dell'esistenza e di intelligenza dei testi o di conoscenza dei contenuti giuridici (essi possono variare nella loro redazione da una forma estremamente stringata come quella di Nov. 83 ep. a una articolata e complessa come quella di Nov. 1 ep.).

e dovesse essere osservata non bastava la *datio*, ma era necessaria la *propositio*. In realtà l'esame delle clausole contenenti l'ordine di pubblicazione consente di meglio precisare il valore della *propositio* in età tardoimperiale. In esse la ricorrente esortazione rivolta ai funzionari di assicurare la più ampia diffusione alle norme imperiali assume un valore strumentale rispetto allo scopo primario perseguito. Questo è individuato nella necessità che attraverso la *propositio* venisse fornita quella conoscenza della norma che è presupposto indispensabile della sua osservanza e applicazione. Si afferma infatti in Nov. Valent. 13:

Nov. Valent. 13, Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Albino II pp.:
 [...] *beneficia praesentis legis propositis vulgabit edictis, ut relevati concessa cognoscant, iudices statuta custodiant, prohibiti interdicta non ambient.* Emissa XI kal.
 Iul. Romae Valentiniano A. VI et Nomo vc. cons. (a. 445)⁽⁸⁵⁾

Grazie a quel processo di diffusione si garantiva il rispetto del dettato positivo e si evitava l'elusione dei divieti, impedendo in particolare che come scusante potesse addursi l'ignoranza della legge, secondo quanto precisato da alcuni testi delle *Constitutiones Sirmondianae*:

Const. Sirm. 16: *Ne quis contumaciae suae culpam praecepti ignorance tueatur.*

La pubblicazione, nell'età considerata, comportava in sostanza una presunzione assoluta di conoscenza che fondava un dovere ineludibile di osservanza al quale era possibile sottrarsi solo in presenza di reali e non fittizie circostanze impeditive⁽⁸⁶⁾. Altro era il vero momento di esistenza ed efficacia della legge: questo anda-

⁸⁵ Cfr. pure Nov. Valent. 23 De sepulchri violatoribus: *Inlustris et praecelsa magnificentia tua legem [...] provinciis provinciarumque rectoribus celeriter innotescere propositis iubebit edictis, ut criminosis poena reddatur, innocenter viventibus gratulatio, pax sepultis.*

⁸⁶ Erano tali ad es. la mancata pubblicazione nella provincia, a meno che non se ne avesse altrimenti conoscenza; alcuni *status* personali quali quelli dipendenti da età, sesso, *rusticitas*.

va individuato nel momento dell'emanazione, ossia della *datio* in quanto solo elemento temporale unitario cui le fonti si riferiscono per determinare con certezza la vigenza del provvedimento in confronto alla pluralità dei momenti di pubblicazione. È quanto risulta attestato, più avanti nel tempo, da Nov. 66 del 1° maggio 538 in tema di disposizioni successive, che ripetutamente ribadisce la validità dei testamenti redatti senza rispettare il dettato di nuove norme che, pur promulgate, non erano state ancora adeguatamente rese note ai destinatari,

Nov. 66.1, Ut novae quae fiunt constitutiones postquam insinuatae sunt post duos menses alios valeant. Imp. Iustinianus A. Iohanni gloriosissimo praefecto sacro per orientem praetorio iterum, exconsuli et patricio: *Nam quid accusemus eos qui promulgationem nostrarum constitutionum ignorarunt, etsi forte paulo post scriptam legem, quae quidem etiamtum ignoraretur, testamenta confecta sint [...] dum contingeret legem vel non latam esse vel quamvis latam quia nondum proposita esset, iure ignorari.* (a. 535)⁽⁸⁷⁾.

⁸⁷ Per ovviare a questi inconvenienti la legge introduce un regime articolato, che da un lato fa leva sulla effettiva pubblicazione dei testi ai fini di fondare il dovere di conoscenza, e dall'altro impone (per le costituzioni nuove) il rispetto di un intervallo minimo di tempo tra insinuazione e applicazione al fine di garantire l'adeguata diffusione delle norme e la conoscenza di esse da parte di cittadini e pratici del diritto (notai) chiamati ad applicarle: *et multa testamenta propterea in periculo sint [...] quoniam leges etiam si factae sint, non tamen innotuerint vel iis qui in provinciis vel etiam qui hic sint, quippe quae forte nondum propositae nec manifestae factae sint [...]. Sancimus igitur, ut ex eo tempore constitutiones nostrae [...] valeant, ex quo in comune palam factae sunt [...] sed ut res etiam certius declaratur, sancimus, si scribatur talis lex, ut illa post menses duos temporis ei data valeat et in usu sit sive in hac felici urbe sive in provinciis, cum post insinuationem hoc tempus sufficiat ad eam omnibus manifestam reddendam* (Nov. 66, praef.-1). Lo scrupolo e l'attenzione posta dal legislatore ad assicurare modalità di diffusione e tempi idonei a garantire l'effettiva conoscenza dei testi normativi da parte dei destinatari appare evidente dal testo della novella, che più volte ribadisce non potersi sacrificare l'interesse protetto (a che conservassero validità i testamenti pur irregolarmente redatti) all'immediata applicazione delle norme vigenti ma non ancora adeguatamente rese note. Nonostante l'impegno profuso il testo di Nov. 66 non nasconde come nella pratica l'effettiva diffusione delle Novelle incontrasse ostacoli rilevanti che ne ritardavano conoscibilità e applicazione (così a proposito di Nov. 18 –sulla de-

La diffusione ufficiale promossa dagli organi statali competenti non precludeva lo svilupparsi di una circolazione privata dei testi legislativi. Si trattava di copie, non ufficialmente controllate, tratte dai testi autentici affissi agli albi a scopo di utilizzazione o personale, come quella di particolari, o professionale, come quella degli avvocati, i quali ne facevano raccolta per necessità di consultazione o per fini soprattutto processuali. Questa abitudine comune di copiare la legislazione ci è confermata da numerose attestazioni già a partire dall'età del Principato: Caligola (37-41 d.C.), osserva Svetonio (*Cal.* 41.1), si attirò severe critiche perché, emanando disposizioni che imponevano nuove tasse, «le aveva incise in piccole

terminazione della porzione legittima—, «l'altra costituzione recentissima, che si trova nelle costituzioni successive al codice», il legislatore non può fare meno di avanzare il sospetto che essa non fosse stata ancora pubblicata, nonostante fossero trascorsi due anni dalla sua promulgazione, Nov. 66.1.2 «[...] se non è stata ancora oggi inviata in tutte le province, lo sia al più presto; e così lo siano tutte le altre che forse non sono state ancora inviate, e continuino a essere inviate anche quelle che eventualmente vengano emanate in seguito sotto la guida di Dio: al fine che le nostre costituzioni siano rese pubbliche, ora e in futuro nelle capitali delle province»). Sorte non migliore per altro sembra sia toccata al *Codex repetitae praelectionis* se, come attesta Nov. 66.1.1, nonostante la sua capillare diffusione —*nostro codice in omnes partes misso*—, faticava a pervenire nella conoscenza dei sudditi (C. 6.23.29 in tema di forma dell'istituzione di erede, del 531, non era ancora applicata perché non ancora adeguatamente conosciuta nel 538 all'atto di Nov. 66). Diverse le ragioni di quest'indifferenza verso la legislazione proveniente dal centro del potere e più in generale della scarsa incidenza del diritto giustiniano sulla prassi contemporanea: prevalenza delle tradizioni locali; ostilità e resistenza di notabili locali o organi periferici; impronta classicheggiante di Compilazione e Novelle rispetto alla prassi volgarizzante; e non ultima la scarsa rispondenza delle 'leggi dei codici' rispetto alle necessità della realtà sociale. Così si spiega come un'indagine sulle pronunce dei giudici provinciali di età tardoantica abbia dimostrato conoscenze giuridiche approssimative e incerti collegamenti con le leggi dei codici (ristretti a rinvii del tipo «la legge non ammette assolutamente», «secondo la legge») e che la realtà concreta dimostri condizioni sociali non sempre rispondenti (mobilità sociale particolarmente accentuata in Egitto) a quelle prospettate dalle leggi dei Codici e dalle Novelle. Non deve stupire pertanto che le forme prescritte per l'istituzione di erede da Nov. 66 siano state, di fronte all'ostilità della prassi, abrogate con Nov. 119. Così G. LANATA, *Legislazione e natura nelle novelle giustiniane*, cit., 68-75.

lettere e in luogo inopportuno, così che non potevano essere copiate»; Eusebio, citando l'Editto di Massimino contro i cristiani, ricorda esplicitamente di averlo copiato dal testo inciso su una stele di bronzo a Tiro⁽⁸⁸⁾; e Lattanzio (*De mort. pers.* 48.1), nel riferirsi al c.d. Editto di Milano di Costantino e Licinio che offriva tolleranza e la restituzione dei beni confiscati ai cristiani, lo ricorda in una copia esposta sotto l'editto del governatore a Nicomedia, città in cui lo scrittore viveva a quel tempo: *Licinius [...] de restituenda ecclesia huius modi litteras ad praesidem datas proponi iussit [...]*.

E però, a ben considerarlo nel suo complesso, il sistema di pubblicazione delle leggi seguito nel periodo del tardoantico non può apparire immune dal sollevare problemi sostanziali e formali riguardanti rispettivamente il grado di conoscenza giuridica raggiungibile dai sudditi cui i provvedimenti erano destinati e la condizione di integrità e di autenticità acquistata dai testi nei vari passaggi privati⁽⁸⁹⁾.

⁸⁸ Eus. *Hist. Eccl.* 9.7.1. *Proprio al centro delle città, infatti, cosa mai avvenuta prima, furono affissi i decreti delle città contro di noi, e inoltre i rescritti con le costituzioni imperiali in risposta ad essi, incisi su tavole di bronzo [...]. 2. Mi pare necessario inserire qui l'editto stesso di Massimino inciso su tavole per mettere in evidenza [...] l'arroganza presuntuosa e superba dell'odio di quest'uomo verso Dio [...]. 15. Questo fu proclamato su tavola contro di noi in ogni provincia [...]. 16. Ma quando la speranza stava ormai venendo meno nella maggior parte di noi, improvvisamente, mentre in alcune province coloro cui era stato affidato l'editto in questione contro di noi erano ancora per via e non avevano ancora concluso il viaggio, Dio, difensore della propria Chiesa, quasi imbrigliando l'alterigia del tiranno contro di noi, diede prova dell'alleanza celeste in nostro favore.*

⁸⁹ In generale i Codici ci hanno conservato la menzione dei destinatari delle costituzioni. Questo costituisce un elemento di grande importanza per determinare la data o l'autore (imperatore d'Oriente o d'Occidente) della costituzione e il territorio a cui essa si applicava. Tuttavia questo dato non va sopravvalutato o frainteso. Esso prova semplicemente che la costituzione concerneva il territorio sul quale il funzionario destinatario aveva la competenza. Questo non permette tuttavia di affermare che le disposizioni contenute in questi testi non dovessero essere applicate altrove. Alcuni testi ne fanno fede. Una costituzione di Onorio, che confiscava i beni del clero pagano, che noi conosciamo nell'esemplare inviato al popolo di Cartagine (CTh. 16.10.20 = Cl. 1.11.5), precisava essa stessa: *quod non tam per Africam*

L'impatto della legislazione romana doveva la sua forza -e la legislazione la sua validità- alla effettiva ricezione nelle comunità alle quali era inviata. Dal momento che né le *praefationes* né gli epiloghi dei provvedimenti imperiali riportano lo spirito di entusiasmo, riluttanza o indifferenza con il quale le leggi erano ricevute, per ricostruire le sensazioni del momento dobbiamo affidarci alle notizie ricavabili da altre fonti. Troviamo, per esempio, nella letteratura rabbinica⁽⁹⁰⁾ testimonianza indicativa delle reazioni sociali che essa generava. L'impatto sulla vita di una comunità dell'arrivo di tali disposizioni è vividamente evocato, ancora al tempo di Diocleziano:

L'imperatore inviò una sua ordinanza a una città. Che cosa fecero gli abitanti della città? Si alzarono in piedi, si scoprirono la testa e la lessero con reverenza, timore, tremore e trepidazione.

L'atmosfera 'intimidatoria', per non parlare del possibile carattere di teatralità di tali occasioni, è riportata altrettanto vividamente nella descrizione che Giovanni Crisostomo (344-407) fa del ricevimento di disposizioni imperiali in una città. Crisostomo, nelle Omelie sulla Genesi⁽⁹¹⁾, evoca l'effetto del loro arrivo per mostrare ai membri delle comunità cristiane con quanto maggior timore essi dovessero ascoltare la Parola di Dio:

quam per omnes regiones in nostro orbe positas custodiri decernimus. Certe costituzioni sono d'altra parte, come visto, indirizzate a più destinatari (CTh. 9.24.1; 9.8.1; 9.7.2; C. 5.26.1). Questa era d'altro canto una necessità quando i destinatari non erano legati tra loro da vincoli di subordinazione gerarchica. Si poteva anche verificare che certe circostanze locali potessero portare l'imperatore a inviare in una regione dell'impero un testo redatto qualche mese prima per un'altra regione, come per CTh. 16.10.10, indirizzata da Teodosio al prefetto di Roma e ripresa qualche mese dopo in CTh. 16.10.11, indirizzata al *comes* d'Egitto. Cfr. J. GAUDEMET, *La formation du droit séculier et du droit de l'église aux IV et V siècles*, cit., 17-18.

⁹⁰ Cfr. *Vayyikra Rabba*, 25.5, *Beresbith Rabba*, 63.8.

⁹¹ PG. 53.112.

Un silenzio profondo regna quando quelle disposizioni sono lette. Non c'è il minimo rumore; ognuno ascolta con la massima attenzione gli ordini contenuti in esse. Chiunque fa il minimo rumore, interrompendo con ciò la lettura, corre il più grande pericolo. Tutti devono stare in piedi con paura e trepidazione... per capire quello che è letto.

Se era pericoloso interrompere la lettura pubblica di una legge ostacolandola, la deturpazione o la forzata rimozione di una disposizione imperiale una volta che era stata affissa era un crimine di inaudita gravità, che produceva morte certa per tradimento se il *perpetrator* fosse stato preso. L'«abbracciare e baciare» gli editti imperiali era condotta usuale più volte attestata; ma la maggiore attenzione era riservata all'atto opposto del bruciare o distruggere: ci è nota per il tramite di Lattanzio la storia di un attivista cristiano che, vedendo il primo editto di persecuzione affisso alla città reale di Nicomedia, lo tirò giù e lo ruppe in segno di protesta (con commenti sarcastici circa le inesistenti vittorie sui Sarmati), assicurandosi con ciò il martirio desiderato:

Lact., De mort. pers., 13.2: Quod edictum quidam etsi non recte, magno tamen animo deripuit et conscidit... Statimque perductus non modo extortus, sed etiam legitime coctus cum admirabili patientia postremo excustus est.

Quanto alle modalità da rispettare nella esposizione dei documenti pubblici queste ci sono illustrate, già in età tardoclassica, da un passo di Ulpiano conservato nel Digesto (D. 14.3.11, Ulp. 28 *ad ed.*), riguardante le forme attraverso le quali doveva esser resa nota la *praepositio* di un servo alla direzione di una impresa commerciale del *dominus*. Ulpiano definisce «avviso pubblico» quello che è scritto «in lettere chiare, in un luogo dove può essere letto facilmente da chi sta a terra, davanti al luogo degli affari, non in una via sconosciuta ma in uno spazio aperto». Che l'avviso sia redatto in greco o latino, nell'opinione del giurista dipende dalla località, il punto essenziale essendo che nessuno dovrebbe essere in grado di sostenere che egli non capì quello che era stato scritto in esso. Al rispetto di queste formalità è in particolare al fatto che un avviso fosse stato affisso in un luogo frequentato e accessibile, che fosse

rimasto là in condizione di leggibilità per un periodo adeguato e che fosse stato letto e conosciuto dalle parti interessate era legata l'applicabilità degli effetti giuridici previsti⁽⁹²⁾.

⁹² Distribuzione, ricevimento e pubblicazione delle leggi imperiali peraltro erano un aspetto di un più ampio fenomeno di comunicazione di massa in conseguenza del quale un ammontare enorme di scritti di tutti i generi era continuamente consegnato alle popolazioni delle comunità romane. Si trattava di un fenomeno molto esteso, che costituiva un modo pratico ed effettivo di comunicare con la popolazione e in relazione al quale le disposizioni imperiali si trovavano a competere con un insieme di comunicazioni effimere di tutti i generi: avvisi legali, annunci, editti (intesi in accezione generica come strumenti per annunciare, mettere al corrente, scusare, esortare), opuscoli, e tutte le altre forme scritte di dissertazione che formavano il tessuto della vita politica delle città romane.

Ci è giunta notizia del modo in cui fu divulgato il *Misopogon* di Giuliano l'Apostata (361-63): esso fu affisso in pubblico «fuori del palazzo, nel luogo chiamato il *Tetrapylon* degli Elefanti vicino alla *Regia*» (breve strada a colonne che, come una sorta di propileo, conduceva al palazzo) (Malala, *Chron.*, 328.3-4). I fogli del libello imperiale vennero esposti in appositi spazi, accessibili per essere letti da cittadini curiosi o da lettori di professione che si raggruppavano nelle strade delle città quando tali documenti arrivavano, e procedevano a intrattenere piacevolmente i passanti illetterati coi loro contenuti. Una scena non diversa da quella che si può immaginare nel caso dell'arrivo della legislazione imperiale in una città, quando ognuno «si precipitava» a leggere la nuova disposizione esposta.

Analoghe forme di diffusione ci sono attestate dalla stessa legislazione a proposito di provvedimenti imperiali. In un testo conservato nel Codice Teodosiano l'imperatore Onorio, per screditare i donatisti nei confronti del mondo cristiano, ordinò che fosse pubblicato, premesso all'editto del prefetto del pretorio, esponendolo nei luoghi più frequentati, il rescritto da essi impetrato dall'imperatore Giuliano per ottenere la sospensione delle persecuzioni nei loro confronti e che i *Gesta*, o verbali dei procedimenti allegati che lo contenevano, dovessero essere aggiunti in calce, affinché «l'incrollabile costanza della fede cattolica e la disperazione dei Donatisti simulata dalla perfidia potesse essere conosciuta da tutti» (CTh. 16.5.37). Questo testo non si limita ad accennare procedure per la diffusione della propaganda religiosa e forme di promulgazione della legislazione imperiale, ma le assimila completamente, sottolineando i riflessi ideologici che la procedura di pubblicazione poteva assumere.

La chiusa della disposizione onoriana che sottolinea il grado di diffusione che si intendeva assicurare al provvedimento imperiale, reiteratamente ripropo-

Dato il tenore dei testi normativi imperiali, il livello di lettore – destinatario che si pensa potesse accostarsi era culturalmente elevato per ragioni di natura tecnica. I sudditi erano bensì gli effettivi destinatari finali, quelli cioè nei cui confronti si rivolgevano le conseguenze delle leggi. Ma per ragioni di tecnica che il pubblico lato non poteva possedere tale destinazione presupponeva l'intermediazione di esperti del diritto; del resto la stessa pubblicazione del Teodosiano non sembra avesse come obiettivo quello di raggiungere i destinatari ultimi, ossia i sudditi dell'impero, quanto piuttosto -come è stato sottolineato- quello di diffondere un certo numero di copie destinate a restare negli archivi a disposizione degli avvocati⁽⁹³⁾.

Proprio il fatto che si intendesse assicurare una conoscenza del diritto tendenzialmente generalizzata, e non rivolta a figure specifiche di esperti, dimostra come il livello di alfabetizzazione della popolazione avesse scarsa incidenza sul problema della diffusio-

sta all'interno della legislazione tardoantica, ribadisce che prima di tutto, quanto all'ampiezza del suo raggio d'azione e alla sua profondità, la conoscenza giuridica dei testi normativi era destinata a essere, almeno in teoria, generalizzata nel senso che la possibilità di acquisirla era data alla totalità della popolazione – tale era certamente l'intenzione del legislatore, come lasciano constatare gli epiloghi delle *Novelle* giustinianee e le fonti letterarie, Eus., *Hist. Eccl.*, 10.5.14: *E perché i termini di questa nostra legge (Editto di Milano) e della nostra benevolenza possano essere portati a conoscenza di tutti, è opportuno che ciò che è stato da noi scritto, pubblicato per tuo ordine, sia esposto ovunque e giunga a conoscenza di tutti, in modo che la legge dovuta a questa nostra generosità non possa sfuggire a nessuno* –. Ma, considerata la situazione culturale della popolazione dell'Impero, di cui si dimostra consapevole lo stesso potere col concedere remissioni a favore di particolari categorie di persone, come il rilassamento delle formalità del testamento a favore dei *rustici* (C. 6.23.31), è da presumere che della legge potesse raggiungere notizia la generalità dei sudditi; della disciplina, invece, avere conoscenza, nel senso di acquisizione culturale e fruibilità dei contenuti, nonostante le esplicazioni edittali, soltanto persone istruite o tecnici del diritto, cioè una percentuale di soggetti piuttosto circoscritta.

⁹³ In tal senso D. MANTOVANI, *Il diritto da Augusto al Theodosianus*, in *Introduzione alla storia di Roma* (a cura di E. GABBA, D. FORABOSCHI, D. MANTOVANI, E. LO CASCIO, L. TROIANI), Milano, 1999, 533-534.

ne delle conoscenze giuridiche. Nella ricerca di mezzi espressivi capaci di veicolare principi e comportamenti, assolvendo a una funzione didattica e socializzante, il mondo romano, come quello greco, si avvale di forme di comunicazione che, con terminologia moderna, si potrebbero definire ‘multimediali’. La diffusione di precetti, modelli, principi, idee operava su più piani paralleli e reciprocamente integratisi, avvalendosi di una pluralità coesistente di strumenti di comunicazione: voce, parola scritta e immagine assolvevano, nella visione ideologico-culturale romana, una medesima funzione al tempo stesso narrativa ed ‘epidittico-educativa’, potenziandosi a vicenda negli effetti⁽⁹⁴⁾.

⁹⁴ Così ad es. Fabio Pittore, annalista e pittore, per celebrare le gesta romane, e Pacuvio, poeta e pittore, per celebrare la vittoria di Pidna di L. Emilio Paolo, si servirono così dello scritto come della rappresentazione pittorica a fini di più efficace penetrazione espressiva. D'altronde non è possibile comprendere questa particolare duttilità nell'interscambiabilità dei ‘mezzi di comunicazione di massa’ se non partendo dalla concezione di una realtà culturale in cui il segno scritto, la sua diffusione e utilizzo, hanno una portata limitata e circoscritta ai fini dell'integrazione dei processi di comunicazione, la cui attuazione può anche prescindere da essi. In una società in cui parola, segno scritto e immagine iconografica assolvono scambievolmente a un medesimo ruolo non è difficile comprendere come lo stesso concetto di alfabetizzazione assuma un valore relativo e ‘le ghetizzazioni culturali nel processo comunicativo’ siano ridotte al minimo. Del resto della esistenza nel mondo romano di una reale separazione tra oralità e scrittura non è possibile parlare. L'abitudine a leggere ad alta voce, infatti, tendeva a comporre e in un certo senso sovrapporre i due sistemi di comunicazione, facendo partecipi del messaggio scritto anche quanti non vi avrebbero avuto accesso autonomamente per il tramite della lettura diretta (nel secondo secolo le Scritture erano normalmente ascoltate e al tempo di Agostino si leggevano ad alta voce ai fedeli opuscoli vari in materia di fede). È questo che rende spiegabile il largo impiego del messaggio scritto per i testi legislativi, la propaganda politica, gli annunci pubblicitari, le commemorazioni, le preghiere. Ma, dato che i processi seguiti per l'apprendimento erano distinti per il leggere e lo scrivere e di conseguenza poteva verificarsi che la conoscenza dell'uno non implicasse anche quella dell'altro, si mostrò imprescindibile ai fini della conservazione di quella reciproca integrazione tra oralità e scrittura il ricorso a esperti di scrittura o lettura. Così ebbe larga diffusione il fenomeno della “delega di scrittura”, ma non meno frequente fu il ricorso a lettori di professione (*lectores, lectrices*) od occasionali, per lo più di condizione servile, data la

Ciò non toglie che il grado di utilizzazione e di ricezione dei testi scritti subì sicuramente un regresso a partire dalla metà del terzo sec. d.C. come conseguenza del progressivo abbassamento del livello culturale e di alfabetizzazione prodottosi nell'area dell'impero romano nel periodo compreso fra il terzo e il sesto secolo. La crisi della città, il declino delle élites municipali, la diminuzione della presenza di liberti colti sono solo alcune delle cause che giustificano il fenomeno. Indizi di questo progressivo scadimento culturale, particolarmente evidente a livello locale, sono offerti da trasformazioni di non poco significato, come quella prodotta dal provvedimento del 293 che ammise gli analfabeti alla carica di decurione (C. 10.32.6)⁹⁵.

Ma esistevano anche tecniche per rendere più efficace la diffusione e trasmissione del messaggio normativo e di esse il legislatore tardoimperiale, e, alla fine dello sviluppo storico, Giustiniano in particolare, dimostra di sapere fare uso consapevole nell'esercizio concreto dell'attività legislativa. Perché la legge produca effetto e sia osservata non basta che provenga da un potere autocratico, che sia dotata di forza e autorità, che sia certa nei suoi contenuti e nelle sue forme di manifestazione, ma per vincere la noncuranza dei sudditi occorre anche che sia presentata sotto un profilo accattivante (Nov. 1. ep), che corrisponda al sentire sociale, in quanto ove se ne distacchi non può che rimanere lettera morta (Nov. 70 praef.), che sia

concezione diffusa che vedeva nelle operazioni del leggere e dello scrivere un *opus* servile, che consentirono di assicurare, al di là di ogni problema di alfabetizzazione, la sicura e capillare diffusione e penetrazione del messaggio scritto, e in primo luogo di quello giuridico.

⁹⁵ Il fatto poi che negli epiloghi delle costituzioni, particolarmente giustiniane, fossero previste sanzioni pecuniarie o amministrative a carico non della generalità del pubblico cui quelle costituzioni erano destinate, ma solo dei funzionari negligenti nel far conoscere o nell'applicare i provvedimenti – in alcuni degli epiloghi giustiniane la prescrizione di dare pubblicità alla legge è infatti accompagnata dall'obbligo di applicarla – non significa che nel diffonderne la conoscenza si attribuiva maggior peso alla responsabilità dei funzionari statali che non alla effettiva fruibilità dei destinatari non tecnici, perché le sanzioni di mancata osservanza della legge erano considerate all'interno della stessa.

applicata dai giudici nei tribunali e a questo fine il precetto ribadito con valore di costante nella legislazione giustiniana è quello che impone al giudice di giudicare unicamente secondo la legge⁹⁶. Ma

⁹⁶ Cfr. Nov. 113 (a. 541) praef.: *Cum omnia secundum leges nostras agi velimus earumque vis ut custodiatur studeamus, placuit nobis praesentem legem scribere ad ipsarum legum observationem [...]. Ac propterea sancimus, ut dum lis examinatur sive in pecuniariis sive criminalibus sive aliis quibuslibet causis emergentibus apud iudices sive hic sive in provinciis [...] secundum generales leges nostras lites et examinentur et decidentur.* L'esigenza di leggi certe, che fossero conosciute e applicate, è sottolineata da Giustiniano in Nov. 70 praef. in tema di liberazione dalla condizione curiale: *Multa eorum quae olim legibus sancita sunt cum neglecta iacerent nec facile exercentur plane carere legis sanctione visa sunt.* Di questa necessità l'imperatore è il più sentito assertore; egli è cosciente che in tanto una legge sarà osservata e diventerà efficace in quanto non risponda a principi astratti, di assurdo rigore, e non rompa con valori diffusi e consolidati, ma si ispiri a 'situazioni concrete' e tenga conto di istinti e necessità naturali; così a proposito delle seconde nozze l'imperatore afferma: Nov. 22.43 *Nam siquidem diceremus, mulieri omnino, si maritus ne nuberet praeceperit, id observandum esse, haberet fortasse lex acerbi aliquid.* Di qui la particolare sensibilità del legislatore per passioni e sentimenti rispecchiata dal linguaggio utilizzato all'interno della legislazione novellare, come evidenzia Nov. 2.5 ove, a proposito della simmetricità degli apporti matrimoniali (dote e donazione), si afferma significativamente: *aequalitatis enim et iustitiae amatores sumus, eamque cum in aliis omnibus tum vero in matrimoniis quoque obtinere volumus,* e da Nov. 14 pr., che manifesta la riprovazione del legislatore verso la pratica della prostituzione affermando: *Comperimus enim esse, qui cum improbe vivant, tum ex gravibus atque exosis causis occasionem nefarii lucri sibi reperiant: nimirum circumire eos provincias et loca multa, ac miseris puellas inescare calceamentis et vestimento promissis [...].* Ma, sotto altro profilo, all'imperatore non sfugge che anche il più attento ricorso alle forme ordinarie di pubblicità non è di per sé sufficiente ad assicurare l'effettività della legge. Per vincere la noncuranza e l'indifferenza dei destinatari, secondo Giustiniano, non basta l'asciutta comunicazione del puro dettato normativo, occorre altresì presentare la legge sotto un profilo accattivante illustrando la cura in essa riposta per il benessere dei sudditi e i vantaggi che ad essi ne possono derivare: Nov.1 ep. *Haec nos pro communi omnium utilitate scripsimus, et ut tam viventes iis, quae relicta sunt, fruantur, quam morientes aequo animo vita decedant, legem scientes ipsis etiam sepultis opem laturam, et quaecumque disposuerint ipsam ad effectum esse perducturam. Itaque cum commune hoc sit commodum omnibus hominibus, ab eminentia tua et hic edita fiant, quae omnibus ubique vim legis declarent, et foris mittantur per omnes iam provincias imperio Romanorum tam olim subiectas quam nunc dei beneficio per nos adiectas. Metropolitanis vero magistratus, ubi ea acceperint, quemadmodum iam lege a nobis dispositum est, in omnes urbes mittent,*

lo strumento più efficace utilizzato dal legislatore bizantino per far recepire il proprio messaggio normativo, per ottenerne l'osservanza da parte dei destinatari è il ricorso alla reiterazione del provvedimento, alla sua riproposizione. Certo il ricorso a questo espediente è stato giudicato un sintomo dell'inaffidabilità del legislatore, dell'inefficacia dei suoi provvedimenti (Procopio, *Bell.* 1.24. 16 e Nov. 60 pr.). In realtà la reiterazione aiuta a vincere la resistenza dei destinatari e attraverso eventuali progressivi adeguamenti e chiarimenti ne facilita la recezione da parte di giudici e funzionari:

Nov. 2.5 Ne mulieres secundo nubentes electionem habeant et de aliis capitibus. Idem Augustus Hermogeni gloriosissimo magistro sacrorum officiorum exconsuli et patricio. *Illud quoque dudum acerbe quidem sancitum, raro autem in iudicio examinatum aestimavimus oportere clara lege complecti et tradere usui et deducere ad iudicia, pro communi positum adiutorio*⁹⁷.

Attraverso la reiterazione dei provvedimenti, in ogni caso, non sempre l'efficacia della legge è stata raggiunta: ciononostante attraverso quell'espediente e soprattutto attraverso la capillare diffusione delle norme si è realizzata l'aspirazione di Giustiniano a che «tutto lo stato diventasse pieno della legge»⁹⁸.

Quanto poi all'effettiva capacità da parte del giudice di assolvere il ruolo a lui affidato di mediatore tra astrattezza della norma e specificità del reale e dunque di svolgere correttamente la funzione

nec quisquam manebit legis ignarus, quae neque in paupertate quemquam vivere neque in anxietate mori patitur. Cfr. su questi temi G. LANATA, *Sul vocabolario della legge nelle Novelle*, in *Società e diritto nel mondo tardoantico. Sei saggi sulle Novelle giustinianee*, Torino, 1994, 65-81.

⁹⁷ L'utopia della «legge semplice e chiara», che si impone per sé senza necessità di interpretazione, non appartiene al mondo tardoantico, non meno che all'antichità in generale, l'ambiguità dei precetti, l'eterogeneità delle norme raccolte (specie nelle codificazioni) può favorire interpretazioni contrastanti e allora il ricorso alla riproposizione del precetto, alla sua ripetizione, magari in forma rinnovata, è lo strumento più efficace per favorire l'adesione, l'accettazione di destinatari e organi giudicanti (cfr. Nov. 1, 1).

⁹⁸ Nov. 73 ep.

giudicante, resta da valutare l'incidenza assunta dal grado di conoscenze possedute e dalla consapevolezza raggiunta circa il modo della loro utilizzazione⁽⁹⁹⁾. In proposito non mancano nelle fonti

⁹⁹ Sotto il primo profilo è noto come la considerazione operante nel Tardo Impero degli uffici come premi e ricompense non potesse non influire negativamente anche sui criteri con cui venivano scelti i loro detentori. Si badava più ai motivi d'ordine personale che spingevano all'assunzione delle cariche o a spinte esterne, quali la necessità di fronteggiare le aspettative dei ceti plutocratici, che al possesso da parte dell'aspirante dei requisiti richiesti per il posto da ricoprire. Così negli uffici civili una qualifica precisa non era richiesta: prevaleva ancora il punto di vista romano tradizionale, secondo cui l'amministrazione, anche nel ramo finanziario e giuridico, era alla portata di tutti. Per alcuni incarichi tuttavia, in relazione alla specificità dei compiti affidati, si era affermata l'esigenza di competenze adeguate: così per il questore e i *magistri scriniorum*, che si occupavano esclusivamente di questioni legali e della corrispondenza, era invalsa la tendenza a nominare avvocati e retori. E competenze in campo giuridico, almeno a partire dal 460, finivano per possedere coloro che rivestivano il governatorato delle province, essendo di norma la carica rivestita da *assessore*s che avevano in precedenza esercitato l'avvocatura. Ora che il possesso di una preparazione giuridica potesse incidere sulle modalità concrete dell'esplicazione delle proprie attività da parte del funzionario indirizzandone l'operato può esser considerato tenendo conto del complesso delle funzioni affidate: da un lato quelle di amministratore, per quel tanto che ne poteva indirizzare l'attività secondo i precetti che ne regolavano la condotta, dall'altro quelle di giudice, per la capacità di conoscenza e di comprensione della norma che gli poteva consentire e la possibilità conseguente di individuarne dubbi o lacune su cui sollecitare l'intervento del vertice imperiale, ma è con riferimento a queste ultime che esse acquistano particolare rilievo. È qui che il possesso da parte del giudice di quel complesso di conoscenze in grado di renderlo mediatore adeguato tra ideazione e applicazione della legge poteva condizionarne la capacità di esercitare correttamente la funzione giurisdizionale, rintracciando e utilizzando le norme pertinenti, definendo i termini giuridici della lite, rilevando e segnalando al vertice imperiale le eventuali lacune o incongruenze normative, al fine di sollecitarne l'intervento. Quanto al primo aspetto, nonostante le frequenti lagnanze circa il mancato rispetto degli obblighi di condotta e i soprusi e le malversazioni compiute dai funzionari, esistono nelle fonti precise attestazioni circa l'impegno mostrato, in particolare dal personale giuridicamente preparato, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni da esse stabilite. Così Giovanni Lido (*De mag.* 3.17) ascrive a merito del prefetto Leonzio la condotta esemplare del personale sotto la sua prefettura: e si sa che egli era stato professore a Berito,

testimonianze di una certa padronanza che si traduce non in una mera applicazione della norma, ma in una cosciente opera d'interpretazione i cui risultati, spesso contraddittori, sollecitano ora la ratifica ora l'intervento del vertice imperiale ⁽¹⁰⁰⁾.

Così in relazione a un controverso problema di *transmissio delationis* implicante contrasto tra alcune disposizioni ⁽¹⁰¹⁾ - tutte contenute nel medesimo libro del *Codex Repetitae praelectionis*- in tema di acquisto all'infante, nella Nov. 158 si ricorda la strana condotta di un certo Giovanni che, prima come consulente della postulante e poi come giudice incaricato della risoluzione della controversia, avrebbe fornito due interpretazioni discordanti in relazione alle norme

figlio dell'illustre giurista Patrizio, prima di raggiungere la carica di prefetto nel primo decennio del VI sec., sotto Anastasio; e Procopio a proposito del questore Proclo, che era stato avvocato, ne sottolinea onestà e rispetto delle leggi e la particolare abilità, frutto di specifica sensibilità giuridica, mostrata in occasione della vicenda delicata della adozione proposta all'imperatore Giustino da parte di Cavades, re di Persia, del proprio figlio Chosroes, alla quale egli si oppose con accorte argomentazioni: *De bell. Pers.* 1.11.11: «E già si accingevano (Giustino e Giustiniano) al lavoro di stesura per iscritto dell'atto di adozione secondo la procedura romana, se non li avesse trattenuti Proclo, il quale era allora al servizio dell'imperatore svolgendo quella che è detta la mansione di questore: uomo onesto, notoriamente incorruttibile, che perciò non aveva mai volentieri sottoscritto alcuna riforma che modificasse in qualche modo l'ordine costituito». Uguali elogi sono poi tributati al prefetto del pretorio Foca, che certamente aveva conoscenze di diritto, mentre la rettitudine e il rispetto delle leggi sono ascritte a merito di Pietro Patrizio, *magister officiorum* dal 539 e in precedenza illustre avvocato. Ma il terreno in cui la competenza in campo giuridico poteva far sentire maggiormente il proprio peso era certamente quello delle funzioni giudicanti esercitate dai componenti l'apparato burocratico.

¹⁰⁰ Che peraltro i funzionari stessi e perfino i più elevati potessero ignorare una disposizione importante è testimoniato da una costituzione di Costantino relativa alla giurisdizione ecclesiastica. Questa era stata regolata da una costituzione del 318 (C.Th. 1.27.1). Nel 333, tuttavia, l'imperatore s'era accorto che il prefetto del pretorio ignorava questa legge, che la Const. Sirm. 1 non faceva altro che regolamentare nuovamente.

¹⁰¹ Si trattava delle disposizioni di Teodosio II e Valentiniano III (C. 6.30.18.2-3) da un lato e di Diocleziano (C. 6.56.1) e Giustiniano (C. 6.30.19) dall'altro.

ricordate. La fattispecie riguardava una questione sorta tra un tal Cosma e una certa Tecla relativamente all'attribuzione dell'eredità della madre, Tecla anch'essa, di una bambina di nome Sergia, venuta a mancare a seguito di pestilenza, pochi giorni dopo la madre, ma prima di compiere i sette anni. Mentre infatti Tecla, zia paterna, affermava la possibilità dell'acquisto ereditario in capo a Sergia in forza della disposizione di Diocleziano in C. 6.56.1 del 291 per cui *licet liberi matribus ab intestato [...] per se heredes existant, si dari possint*, e conseguentemente la possibilità della *transmissio delationis* in base al disposto di C. 6.30.19 di Giustiniano che la ammetteva entro lo *spatium deliberandi* di un anno; Cosma, zio materno, negava la possibilità dell'acquisto ereditario in capo a Sergia in forza delle due disposizioni di Teodosio II e Valentiniano III in C. 6.30.18.2-3, per cui l'*infans* minore di sette anni non può acquistare l'eredità deferitagli in assenza di un tutore e in base alle quali, se il pupillo muore in mancanza di un qualsiasi atto di acquisto, la delazione spetta a coloro che ne beneficerebbero in mancanza di quello, dunque nella fattispecie allo zio materno. Dapprima la ricorrente (Tecla), incerta, avrebbe richiesto il parere di Giovanni che, in qualità di *advocatus fori provincialis*, avrebbe confermato la fondatezza delle sue pretese:

Nov. 158 praef. Ut deliberandi ius etiam ad impuberes transmittatur. Idem Augustus [...]: *...iam ipsam ne de iis quae non recte haberent controversiam agitare Iohannem advocatum fori provincialis adisse et de legibus quae hanc causam respicerent sciscitatam esse, illumque in scriptis responsum sibi dedisse...*

Successivamente lo stesso, scelto dalla ricorrente quale giudice della controversia, forse in qualità di delegato del *magister militum per Orientem*, avvalendosi accortamente delle due disposizioni di Teodosio e Valentiniano che negavano all'infante l'acquisto ereditario, avrebbe ribaltato il proprio precedente parere emettendo sentenza contraria alla postulante e anzi adoperandosi al fine di indurla ad accordarsi con la controparte:

Nov. 158 praef. [...] *propterea igitur se iudicem causae ipsum elegisse Iohannem [...] sed sententiam protulisse [...] contrariam iis quae in scriptis respondisset,*

usum ad sententiam lege Theodosii divinae memoriae [...] neque haec ille tantum in sententia dixit, sed etiam adduxit eam quae nobis supplicavit ut pacta sententiae congruenter iniret [...]⁽¹⁰²⁾.

Il testo, la cui importanza trascende l'episodio specifico per interessare il più ampio aspetto delle metodologie compilatorie e dei risultati con esse raggiunti, testimonia efficacemente della preparazione non irrilevante dell'organo giudicante, della sua conoscenza attenta delle norme, anche se risalenti, della capacità di esattamente inquadrare i profili giuridici della controversia e di saperli accortamente ricondurre al profilo normativo reputato più opportuno al fine della realizzazione degli interessi che si intendeva privilegiare⁽¹⁰³⁾.

¹⁰² Per gli sviluppi della vicenda e per l'intervento imperiale favorevole a Tecla cfr. in particolare F. GALGANO, *Transmissio delationis. Vicende di una pratica successoria*, Città del Vaticano, 2007, 123-125.

¹⁰³ Non meno significativo appare in proposito il disposto di Nov. 61.1 che, nel prevedere i rimedi concessi alla donna per il recupero della *donatio propter nuptias* in caso di scioglimento del matrimonio, sottolinea l'opportunità della decisione adottata da quei giudici che «con interpretazione arida non divenuta prassi corrente» (così F. GORIA, *Il giurista nell'impero romano d'Oriente (da Giustiniano agli inizi del secolo XI)*, in L. BURGMANN (ed.), *Fontes Minores*, XI, Frankfurt a. M., 2005, 172) avevano concesso azione reale per tutelarne le aspettative, Nov. 61.1: *Neque enim perperam fecisse quidam ex nostris iudicibus nobis visi sunt, qui quidem ipsam in rem actionem mulieribus post solutum matrimonium in donatione ante nuptias dederunt*. E se il disposto imperiale rimarca abbastanza significativamente gli spazi aperti all'interpretazione degli organi giudicanti, riconoscendone la capacità di proporre soluzioni adeguate alle peculiarità della fattispecie, con altrettanta evidenza stigmatizza l'uso distorto di quella facoltà sottolineando i contrasti e le ambiguità che ne potevano seguire: Nov. 61.1: *quod recte traditum ab iis qui postea indicabant ex supervacanea nescio qua subtilitate spre-tum est*. Del resto che la preparazione giuridica potesse incidere sulle capacità di giudizio e di comprensione del funzionario, determinandone la perspicuità delle valutazioni, è indicato con evidenza dal giudizio reso da Giovanni Lido su Pietro Patrizio: *De mag. 2.26: Conoscendo meglio di ogni altra persona le leggi, nelle quali era stato istruito fino dalla sua più tenera infanzia, avvocato del popolo in caso di bisogno, egli si rivelò un magistrato veramente grande, mostrando un orgoglio corrispondente all'altezza della sua carica, e una acuta capacità di giudizio che lo rendeva capace di render giustizia con integrità, senza che i capricci della sorte gli facessero mai piegare la schiena*. Nel brano l'autore sottolinea con evidenza l'acutezza del *magister* facendola discendere

Ne emerge un quadro che permette di rilevare l'ampiezza raggiunta dalla diffusione delle conoscenze giuridiche nel sec. VI, facendone elemento portante di una complessiva formazione culturale comprendente letteratura e retorica; e se il possedere nozioni di diritto rimane elemento di quel patrimonio di conoscenze che possono aprire le porte di una brillante carriera o dispiegare una più compiuta comprensione della legge, resta il fatto che neppure in epoca giustiniana giudici e loro collaboratori ne hanno fatto oggetto di effettiva elaborazione teorica, rimanendo il campo di operatività di quelle nozioni circoscritto a un ambito applicativo più che costruttivo o propositivo.

dalle conoscenze giuridiche possedute (Pietro era avvocato famoso, noto per l'abilità oratoria e per la padronanza e conoscenza delle norme). E conoscenze professionali non dovevano mancare agli *adseorsores*, che assistevano i magistrati in particolare nell'esercizio delle funzioni giudicanti, e che di norma, almeno in età giustiniana, erano tratti dagli avvocati che avevano maturato una preparazione giuridica (in proposito per le competenze degli *adseorsores* presso la prefettura del pretorio cfr. anche Lyd., *De mag.* 3.11 e Cass., *Var.* 4.19). Di questa essi dovevano avvalersi nel coadiuvare gli organi ai quali erano affiancati, integrandone le spesso carenti competenze giuridiche con le conoscenze acquisite, che ne rendevano possibile una imprescindibile opera di interpretazione, spesso altrimenti preclusa, almeno a quanto sottolinea lo stesso Giustiniano: Nov. 82, praef.: *Neque enim existimavimus decere quondam iudicum nomen habere cum legum utique imperitos tum ne rerum quidam experientia adiutos. Nostris enim iudicibus omnino etiam assessores adsunt, qui quae ad leges pertinent interpretentur et eorum occupationes suppleant, quandoquidem multis curis quas apud nos habent distenti merito iudiciale munus assessorum quorum praesentia suppleant.* Lo stesso disposto novellare sottolinea peraltro, con altrettanta chiarezza, l'esigenza di preparazione professionale in capo agli organi giudicanti col promuovere una significativa riforma del corpo dei giudici pedanei della Capitale, in cui il fermo richiamo al criterio della competenza e di una adeguata preparazione professionale costituisce, come è stato sottolineato (Goria p. 176), «il primo tentativo, nel mondo romano, di creare un corpo di giudici 'di professione'»: Nov. 82, praef.: *Illi vero, qui neque magistratum gerunt neque nobis inserviunt, si non ultro quidam quid iuris sit compertum habituri sint, sed aliunde iudicandi honestatem emendicaturi, qui non maximo hoc detrimento reipublicae erit, quod non iis qui ultro quid faciendum sit sciunt lites traduntur, sed iis permittitur ut alios quaerant, a quibus discere liceat quae in iudicando loqui oporteat?*

PROCESSI SENATORII IN ETÀ AUGUSTEA

1. Il problema che intendo affrontare in queste pagine è quello delle origini della giurisdizione criminale senatoria e del suo sviluppo in epoca augustea. Della questione mi ero già sommariamente occupato una ventina d'anni fa, nella seconda edizione del mio manuale di diritto penale romano⁽¹⁾, ma talune interessanti ipotesi prospettate dalla romanistica più recente e i nuovi dati offerti da quell'importantissimo documento epigrafico che è il *senatus consultum de Cn. Pisone patre* mi inducono a qualche approfondimento ulteriore sul tema.

Avrò modo, nel presente lavoro, di soffermarmi più attentamente su alcune testimonianze che nel mio precedente scritto non avevo avuto la possibilità di trattare sotto l'aspetto esegetico, dalle quali mi sembra si possano trarre elementi di un certo rilievo per la questione che ci interessa. Sulla base dei dati che tali fonti ci offrono sarà possibile discutere più meditatamente le opinioni espresse in dottrina e tracciare un quadro più esauriente dei modi e dei tempi dell'affermarsi della giurisdizione criminale senatoria nei primi anni del principato. Il rinnovato esame delle fonti mostrerà, come ritengo, che a prescindere da talune correzioni o integrazioni su singoli punti, le conclusioni alle quali ero giunto a suo tempo non sono da modificare sostanzialmente.

* Dedicato ad Alessandro Corbino.

¹ B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*², Milano 1998, 234 s.

2. Si è recentemente ipotizzato⁽²⁾ che la più antica *cognitio* criminale senatoria menzionata nelle nostre fonti sia il celebre processo del 26 a.C. contro Cornelio Gallo⁽³⁾.

Amico di Augusto, Gallo aveva combattuto ad Azio e poi in Egitto con Augusto stesso, il quale lo aveva ricompensato della sua opera nominandolo primo *praefectus* della nuova provincia. Caduto in disgrazia presso l'imperatore per aver diffuso calunnie sul suo conto e per aver tenuto un comportamento riprovevole durante l'incarico egiziano, fu da lui richiamato a Roma e formalmente privato della sua amicizia (*renuntiatio amicitiae*). Accuse criminali vennero mosse a suo carico da un vecchio compagno d'armi, Valerio Largo, e poi da molti altri, in seguito alle quali Gallo fu tratto in giudizio davanti al senato.

Del procedimento giudiziario contro l'ex prefetto ci conservano testimonianza

Dio 53.23.5-7: ὁ δὲ δὴ Γάλλος Κορνήλιος καὶ ἐξύβρισεν ὑπὸ τῆς τιμῆς. πολλὰ μὲν γὰρ καὶ μάταια ἐς τὸν Αὔγουστον ἀπελήρει, πολλὰ δὲ καὶ ἐπαίτια παρέπραττε: καὶ γὰρ καὶ εἰκόνας ἑαυτοῦ ἐν ὄλῃ ὡς εἰπεῖν τῇ Αἰγύπτῳ ἔστησε, καὶ τὰ ἔργα ὅσα ἐπεποιήκει ἐς τὰς πυραμίδας ἐσέγραψε. κατηγορήθη τε οὖν ἐπ' αὐτοῖς ὑπὸ Οὐαλερίου Λάργου, ἐταίρου τέ οἱ καὶ συμβιωτοῦ ὄντος, καὶ ἠτιμώθη ὑπὸ τοῦ Αὐγούστου, ὥστε καὶ ἐν τοῖς ἔθνεσιν αὐτοῦ καλυθῆναι δαιτᾶσθαι. γενομένου δὲ τούτου καὶ ἄλλοι αὐτῷ συχνοὶ ἐπέθεντο καὶ γραφὰς κατ' αὐτοῦ πολλὰς ἀπήνεγκαν, καὶ ἡ γεροῦσια ἅπανα ἀλώναί τε αὐτὸν ἐν τοῖς δικαστηρίοις καὶ φυγεῖν τῆς οὐσίας στερηθέντα, καὶ ταύτην τε τῷ Αὐγούστῳ

² F. ARCARIA, *Diritto e processo penale in età augustea. Le origini della cognitio criminale senatoria*, Torino 2009, 81 ss. (ivi, 2 nt. 4, precedenti lavori dell'a. sul tema). L'a. giustamente esclude, con la maggior parte della critica moderna, che costituiscono dei precedenti della *cognitio* criminale senatoria i casi di Quinto Gallio (43 a.C.), di Salvidieno Rufo (40 a.C.) e di Antioco II Commagene (29 a.C.). Di tali casi, pertanto, non mi occuperò in questa sede, bastandomi rinviare il lettore ai risultati conseguiti da Arcaria (pp. 115-145), a mio avviso incontestabili.

³ Bibliografia su Cornelio Gallo e il suo processo in F. ARCARIA, *Diritto*, cit., 5 ss. (nelle note), a cui vanno ora aggiunti A. SCHILLING, *Poena extraordinaria. Zur Strafzumessung in der frühen Kaiserzeit*, Berlin 2010, 70 ss.; F. ROHR VIO, *Contro il principe. Congiure e dissenso nella Roma di Augusto*, Bologna 2011, 43 ss.

δοθῆναι καὶ ἑαυτοὺς βουθυτῆσαι ἐψηφίσατο. καὶ ὁ μὲν περιαλγήσας ἐπὶ τοῦτοις ἑαυτὸν προκατεχρήσατο.

Suet. *Aug.* 66.2: (*Cornelio Gallo*) *ob ingratum et malivolum animum domo et provinciis suis interdixit. Sed Gallo ... et accusatorum denuntiationibus et senatus consultis ad necem compulso ...*

Amm. 17.4.5: *Longe autem postea Cornelius Gallus, Octaviano res tenente Romanas Aegypti procurator, exhausit civitatem plurimis interceptis, reversusque cum furtorum arcesseretur et populatae provinciae, metu nobilitatis acriter indignatae, cui negotium spectandum dederat imperator, stricto incubuit ferro ...*

A quanto sembra potersi desumere, i *crimina* imputati a Gallo furono quello di *maiestas*, per avere disseminato l'Egitto di statue e di iscrizioni celebrative delle sue gesta (Cassio Dione) e quello di *repetundae*, per furti e devastazioni commessi nella Tebaide (Ammiano)⁴. Il senato, a cui Augusto *negotium spectandum dederat*

⁴ Assai discutibile, a mio parere, è l'idea di F. ARCARIA, *Diritto*, cit., 14 ss., che a Cornelio Gallo siano stati imputati, oltre ai delitti di *maiestas* e di *repetundae*, quelli di *iniuria*, di *perduellio* e di peculato. La diffusione di voci denigratorie nei confronti di Augusto fu causa della *renuntiatio amicitiae* da parte dell'imperatore, ma non diede certo luogo a un'incriminazione per *iniuria*. Lo si può argomentare dal fatto che l'analogo comportamento tenuto da Pisone nei confronti di Tiberio (Tac. *ann.* 2.69.1) fu anch'esso sanzionato con la revoca dell'amicizia imperiale, ma non si tradusse in un capo di imputazione a suo carico: di un *crimen iniuriae* non si fa infatti alcun cenno tra i vari crimini addossati al legato, minutamente elencati nel celebre senatoconsulto epigrafico (cfr. W. ECK, A. CABALLOS, F. FERNANDEZ, *Das senatus consultum de Cn. Pisone patre*, München 1996, ll. 23-70). Quanto alla *seditio* (ammesso che effettivamente Gallo se ne fosse reso responsabile), essa dopo la *lex Iulia de maiestate* non costituiva più una figura criminosa autonoma, ma era considerata uno dei modi in cui poteva estrinsecarsi il *crimen maiestatis* (cfr. D.48.4.1.1 [Ulp. 7 *de off. proc.*]: *maiestatis autem crimen ... quove coetus conventusve fiat hominesve ad seditionem convocentur*), e dunque rientrava nell'imputazione relativa a tale reato. L'idea infine che Gallo sia stato processato per peculato è fondata su un equivoco: la frase di Ammiano *cum furtorum arcesseretur* (come la precedente espressione *plurimis interceptis*) non allude a un'appropriazione di denaro pubblico da parte del prefetto, poiché va letta insieme alle parole che seguono – *cum furtorum arcesseretur et populatae provinciae* – e si riferisce ai saccheggi e alle devastazioni commesse da Gallo a danno dei

(Ammiano), decise all'unanimità che Gallo fosse chiamato a rispondere delle accuse ἐν τοῖς δικαστηρίοις, che venisse mandato in esilio e privato dei suoi beni (Cassio Dione). Disperato per le accuse rivoltegli e per le decisioni del senato, l'ex prefetto si tolse la vita.

L'opinione che gode di maggior seguito presso gli studiosi è che i δικαστήρια menzionati da Dione siano i tribunali delle *quaestiones* ⁽⁵⁾. Il senato avrebbe cioè deciso di rimettere la pronuncia della sentenza alle corti di giustizia ordinarie. Non è di questo avviso, come si è già detto, il più recente autore che si è occupato del processo ⁽⁶⁾, il quale, movendo dall'idea che il senato non di rado esercitasse la sua attività per mezzo di commissioni numericamente ristrette operanti in rappresentanza dell'intera assemblea, ritiene che con il termine citato Dione intendesse riferirsi a una di tali commissioni, da esso investita della *cognitio* criminale del caso. Se così fosse dovremmo concludere che la competenza del senato a giudicare cause criminali risale ad epoca anteriore (o quanto meno è coeva) alla fondazione del principato.

Considerazioni storiche generali e rilievi particolari inducono a dubitare della fondatezza di questa opinione. Sembra, in primo luogo, poco verosimile che Augusto, nel momento stesso in cui proclamava la *restitutio rei publicae*, la restaurazione della costituzione repubblicana, abbia dato vita a una nuova corte in concorrenza con

provinciali, ossia al reato di *repetundae* (cfr. *Ed. Aug. ad Cyr. V [SC. Calvisianum]*, ll. 91-93: ὅπως ῥᾶον οἱ σύμμαχοι ὑπὲρ ὧν ἂν ἀδικηθῶσιν ἐπέξελθεῖν καὶ κομίσασθαι χρήματα ἀφαιρεθέντες δύνωνται).

⁵ Vd. in particolare A.H.M. JONES, *Imperial and Senatorial Jurisdiction in the Early Principate*, in *Historia* 3 (1955), 486 [= *Studies in Roman Government and Law*, Oxford 1960, 97]; W. KUNKEL, *Über die Entstehung des Senatsgericht*, München 1969, 16 s. [= *Kleine Schriften. Zum römischen Strafverfahren und zur römischen Verfassungsgeschichte*, Weimar 1974, 280 s.]; P. GARNSEY, *Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire*, Oxford 1970, 19 nt. 2; R. BAUMAN, *The Leges iudiciorum publicorum and their Interpretation in the Republic, Principate and Later Empire*, in *ANRW* II.13, Berlin – New York 1980, 147 s.; R.J.A. TALBERT, *The Senate of Imperial Rome*, Princeton 1984, 460. Anch'io mi sono espresso in tal senso in B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., 235 nt. 165.

⁶ F. ARCARIA, *Diritto*, cit., 81 ss.

i tribunali ordinari. Oltretutto, le testimonianze di cui disponiamo tendono fortemente a indicare che egli inizialmente non aveva alcuna intenzione di introdurre delle modifiche nel campo dell'amministrazione della giustizia. Il sistema delle *quaestiones perpetuae* fu da lui mantenuto ed anzi incrementato con la creazione di due nuovi tribunali, per i reati di adulterio e per i crimini annonari⁽⁷⁾. La procedura dinanzi alle corti fu riordinata e in larga misura unificata⁽⁸⁾. L'età richiesta per essere ammessi a far parte dell'*album iudicum* fu abbassata, in modo da ampliare il numero delle persone reclutabili⁽⁹⁾. Ciò dimostra che Augusto era convinto che le *quaestiones* avessero ancora un'intima vitalità, che poteva consentir loro di continuare a funzionare modellandosi secondo le nuove esigenze, e dunque non vi era alcuna necessità di investire di funzioni giudicanti altri organi dello stato⁽¹⁰⁾. Non è senza significato al riguardo il fatto che nel 23 (o 22) a.C. Mario Primo, governatore della Macedonia, che aveva mosso guerra senza autorizzazione a una popolazione della Tracia, sia stato tratto in giudizio dinanzi alla *quaestio maiestatis*⁽¹¹⁾, e che poco tempo dopo la stessa corte abbia processato Fannio Cepione e Varrone Murena, accusati di aver complottato per uccidere l'imperatore⁽¹²⁾. Si tratta di *crimina* che in età più avanzata saranno solitamente giudicati dal senato: se dunque in quest'epoca essi erano ancora attribuiti alla competenza dell'antica corte repubblicana, pare logico pensare che il tribunale senatorio non fosse ancora operativo.

⁷ *Lex Iulia de adulteriis coercendis*: Suet. *Aug.* 34.1; D. 48.5 (*Ad legem Iuliam de adulteriis coercendis*). *Lex Iulia de annonâ*: Dio 54.17.1; D.48.12 (*De lege Iulia de annonâ*).

⁸ *Lex Iulia iudiciorum publicorum*: D. 48.2.12.2 (Ven. Sat., 2 *de iud. publ.*); D. 47.15.3.1 (Macer, 1 *iud. publ.*).

⁹ Suet. *Aug.* 32.3; *Ed. Aug. ad Cyr.* I, 1.16.

¹⁰ Su tutto ciò, più diffusamente, B. SANTALUCIA, *Augusto e i iudicia publica*, in F. MILAZZO (a cura di), *Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale. Princeps e procedure dalle leggi Giulie ad Adriano*. Atti Copanello 1996, Napoli 1999, 261 ss. [= *Altri studi di diritto penale romano*, Padova 2009, 279 ss.].

¹¹ Dio 54.3.2-4.

¹² Dio 54.3.4-6; Suet. *Tib.* 8; Vell. 2.91.2.

Con ciò si dimostra inconsistente anche l'idea che col termine δικαστήριον Cassio Dione intendesse riferirsi a una commissione senatoria investita dall'assemblea plenaria della cognizione del caso. Del resto, sorprenderebbe non poco che lo storico greco attribuisse l'appellativo ufficiale di δικαστήριον, «tribunale», a quella che era una semplice «commissione», ossia un ristretto gruppo di senatori tratto dall'intero collegio. Il termine consueto per indicare un consesso del genere è συνβούλιον, non δικαστήριον. È così chiamata, per esempio, nel preambolo del *senatus consultum Calvisianum*, la commissione, tratta dal senato, di cui Augusto si serviva per elaborare le proposte da sottoporre all'esame dell'intero corpo senatoriale e talora anche per giudicare⁽¹³⁾. Di σύνβουλοι parla ripetutamente lo stesso Dione con riferimento ai membri di tale commissione⁽¹⁴⁾. Nel quarto editto di Cirene è denominato συνβούλιον κριτῶν il consesso di giudici a cui il governatore della provincia deferiva la decisione delle cause capitali che non intendeva giudicare personalmente⁽¹⁵⁾. Né appare priva di rilievo la circostanza che in tutti i passi dell'opera dionea in cui il termine δικαστήριον compare, esso designa una corte di giustizia «statale» (tribunale centumvirale, tribunale delle *quaestiones*, tribunale senatorio), mai un complesso di persone che svolgono la funzione di giudici per incarico della stessa corte⁽¹⁶⁾.

Ma ancor più rilevante è la testimonianza offertaci dal senatoconsulto epigrafico *de Cn. Pisone patre*. Il senato, investito da Tiberio

¹³ *Ed. Aug. ad Cyr.* V, l. 87: ἐκ ζυμβουλιου γνώμης ὁ ἐκ τῆς συνκλήτου κληρωτὸν ἔσχεν. Su tale commissione vd. per tutti J. CROOK, *Consilium principis. Imperial Councils and Counsellors from Augustus to Diocletian*, Cambridge 1955, 8 ss.; W. KUNKEL, *Die Funktion des Konsiliums in der magistratischen Strafjustiz und im Kaisergericht (II)*, in *ZSS* 85 (1968), 265 ss. [= *Kleine Schriften*, cit., 190 ss.]; F. ARCARIA, *Commissioni senatorie e consilia principum nella dinamica dei rapporti tra senato e principe*, in *Index* 19 (1991), 288 ss.

¹⁴ Cfr. Dio 53.21.4; 56.28.2.

¹⁵ *Ed. Aug. ad Cyr.* IV, l. 66.

¹⁶ Testi in F. ARCARIA, *Diritto*, cit., 97 ntt. 341, 342, 343. È da notare che anche quando Dione usa il termine δικαστήριον per indicare genericamente i tribunali, oppure i processi o le funzioni giudiziarie, egli fa sempre riferimento a corti «statali» (testi in F. ARCARIA, *Diritto*, cit., 97 ntt. 344, 345, 346).

della *cognitio* criminale sulle vicende relative alla morte di Germanico, dopo essersi pronunciato sui due principali accusati – Pisone e sua moglie Plancina – e dopo aver preso varie altre decisioni riguardo ai loro figli, così statuisce ⁽¹⁷⁾ in ordine a due personaggi minori, complici delle malefatte di Pisone: *Visellio Karo et Sempronio Basso comitibus Cn. Pisonis patris et omnium malificiorum socis ac ministris, aqua et igne interdici oportere ab eo pr(aetore), qui lege maiestatis quaereret, bonaque eorum ab pr(aetoribus), qui aerario praesessent, venire et in aerarium redigi placere*. I due accusati «dovranno essere condannati all'*aqua et igne interdictio* dal pretore che presiede la *quaestio maiestatis* e i loro beni venduti dai pretori dell'erario a profitto del tesoro pubblico».

È difficile negare la perfetta analogia con la decisione che, secondo la testimonianza dionea, fu presa dal senato riguardo a Cornelio Gallo: ἀλῶναι τε αὐτὸν ἐν τοῖς δικαστηρίοις καὶ φυγεῖν τῆς οὐσίας στερηθέντα, «che egli rispondesse delle accuse nei δικαστήρια, che venisse mandato in esilio e privato dei suoi beni». Come i due complici di Pisone sono rimessi dal senato alla *quaestio maiestatis*, così Cornelio Gallo fu verosimilmente rimesso alle *quaestiones maiestatis* e *repetundarum*, le quali erano i δικαστήρια competenti per i reati da lui commessi. In entrambi i casi – va notato – il senato indica la pena che dovrà essere inflitta all'accusato (*aqua et igne interdici oportere; ἀλῶναι ... καὶ φυγεῖν*), ma lascia alla *quaestio* il compito di pronunciare la sentenza, poiché esso non ne ha formalmente la competenza ⁽¹⁸⁾. Come di consueto, i *patres* danno solo un 'consi-

¹⁷ Ll. 120-123.

¹⁸ La circostanza che solo i personaggi 'illustri' della vicenda siriana, Pisone e Plancina, siano giudicati dal senato, mentre i personaggi minori, Visellio Caro e Sempronio Basso, sono rimessi alla *quaestio maiestatis* rivela che nella prima età tiberiana la giurisdizione criminale senatoria non era ancora generalizzata. Lo stesso Tacito (*ann.* 3.12.7) sottolinea l'eccezionalità del procedimento attraverso le parole che mette in bocca all'imperatore: «*id solum Germanico super leges praestiterimus, quod in curia potius quam in foro, apud senatum quam apud iudices de morte eius anquiritum*» (cfr. anche *ann.* 2.79.1, ove l'autore riferisce che Pisone si aspettava di essere giudicato dalla *quaestio de sicariis*). Merita peraltro di essere posto in risalto che, mentre agli inizi dell'età augustea un personaggio di spicco come Cornelio Gallo è ancora rimesso dal senato alle corti ordinarie, nel 20 d.C.

glio' (*consultum*), che la corte di giustizia competente secondo i criteri della tradizione repubblicana dovrà poi recepire e trasfondere nella sentenza formale⁽¹⁹⁾.

Allo stato di conoscenza che le fonti autorizzano, ritengo dunque di poter confermare il mio avviso che nel processo di Cornelio Gallo non può ravvisarsi il primo caso attestato di esercizio della giurisdizione criminale da parte dell'assemblea senatoria.

3. Altra testimonianza a favore del precoce affermarsi della *cognitio* criminale del senato si vorrebbe trarre dal *senatus consultum Calvisianum* del 4 a.C.

Il provvedimento, come è noto, era volto a semplificare, per alcuni casi di minor gravità, la procedura *de repetundis*. I provinciali che intendessero trarre in giudizio il governatore solo per farsi restituire le somme loro estorte, e non anche accusarlo di delitti capitali (*χωρίς του κεφαλῆς εὐθύνην τὸν εἰληφότα*), erano autorizzati a chiedere al senato la formazione di un collegio di cinque senatori, che doveva prendere conoscenza dei fatti ed emettere la sentenza entro trenta giorni⁽²⁰⁾.

Pisone e Plancina sono direttamente giudicati dall'assemblea dei *patres*. La giurisdizione senatoria ha incominciato ad affermarsi in ordine a delitti commessi da esponenti delle classi elevate. Negli anni successivi del regno di Tiberio essa si verrà sempre più consolidando ed estendendo.

¹⁹ Così, giustamente, T. SPAGNUOLO VIGORITA, *La repubblica restaurata e il prestigio di Augusto. Diversioni sulle origini della cognitio imperiale*, in *Studi per G. Nicosia*, VII, Milano 2007, 541, sulla scia di M. GRIFFIN, *The Senate's Story*, in *JRS* 87 (1997), 255 ss. e di F. GRELLI, *Il senatus consultum de Cn. Pisone patre*, in *SDHI* 66 (2000), 229 [= *Diritto e società nel mondo romano*, Roma 2005, 470]. Nello stesso senso F. MERCOGLIANO, *Pisone e i suoi complici. Ricerche sulla cognitio senatus*, Napoli 2009, 88 ss. e, con ulteriori osservazioni, J.S. RICHARDSON, *The Senate, the Courts and the SC. de Cn. Pisone patre*, in *Classical Quarterly* 47 (1997), 514 ss. Esclude, nonostante l'evidenza, ogni analogia tra il caso di Pisone e quello di Cornelio Gallo F. ARCARIA, *Recensione di F. MERCOGLIANO, Pisone e i suoi complici* cit., in *Iura* 59 (2011), 370 ss.

²⁰ *Ed. Aug. ad Cyr.* V, ll. 97-134.

La dottrina più recente ha ritenuto di poter interpretare tale disposizione nel senso che «il senatoconsulto Calvisiano affidava ad una commissione ristretta di senatori solamente il giudizio estimatorio, riservando quello penale all'intero senato»⁽²¹⁾. Se così fosse, dovremmo necessariamente concludere che il tribunale senatorio era già operante prima della fine del I secolo a.C.

Non occorrono molte parole per dimostrare l'infondatezza di questa opinione. Come è stato da tempo rilevato⁽²²⁾, il testo del Calvisiano non autorizza affatto a ritenere che la competenza della commissione fosse limitata alla mera determinazione del *quantum* delle illecite esazioni compiute dal governatore: al contrario, offre precise indicazioni che essa era investita anche dell'indagine di merito circa la colpevolezza dell'accusato. Degno di nota è in particolare il fatto che la commissione incominciava a svolgere la sua attività lo stesso giorno (l. 106: *αὐθήμερον*) in cui il magistrato al quale era portata l'accusa riuniva il senato: il che esclude che essa si limitasse alla semplice *aestimatio* del maltolto, prescindendo dal giudizio sul fondamento dell'accusa. Sarà solo a partire dall'età di Tiberio, se non da quella di Traiano⁽²³⁾, che si affermerà l'uso di rimettere il

²¹ F. ARCARIA, *Diritto*, cit., 97.

²² Cfr. per tutti V. ARANGIO-RUIZ, *L'editto di Augusto ai Cirenei*, in *RFIC* 56 (1928), 349 ss. e 363 ss. [= *Scritti di diritto romano*, II, Napoli 1974, 187 ss. e 201 ss.]; A. v. PREMERSTEIN, *Zu den kyrenaischen Edikten des Augustus*, in *ZSS* 51 (1931), 455; F. DE VISSCHER, *Les édits d'Auguste découverts à Cyrène*, Louvain-Paris 1940, 184 ss. e 200 ss.; F. SERRAO, *Il frammento leidense di Paolo. Problemi di diritto criminale romano*, Milano 1956, 40 s.; ID., *Repetundae*, in *NNDI* 15 (1968), 461 [= *Classi partiti e legge nella repubblica romana*, Pisa 1974, 223]; W. KUNKEL, *Über die Entstehung*, cit., 22 ss. [= *Kleine Schriften*, cit., 284 ss.]. Diversamente, ma su basi assai deboli, C. VENTURINI, *Studi sul crimen repetundarum in età repubblicana*, Milano 1979, 226 s., secondo il quale la commissione avrebbe conosciuto delle semplici richieste di indennizzo, lasciando impregiudicata la persecuzione criminale del magistrato dinanzi alla *quaestio de repetundis* ove il suo operato fosse apparso idoneo ad integrare particolari ipotesi delittuose. Da ultimo, in sintesi, G. PURPURA, *Edicta Augusti ad Cyrenenses*, in *Revisione ed integrazione dei "Fontes Iuris Romani Anteianiani"*, Torino 2012, 450 s.

²³ Nel primo senso V. ARANGIO-RUIZ, *L'editto*, cit., 349 ss. [= *Scritti*, II, cit., 187 ss.]; nel secondo F. DE VISSCHER, *Les édits*, cit., 184 ss., 200.

giudizio di merito al senato riunito in corpo e la *litis aestimatio* a una commissione ristretta di senatori. Le fonti ci forniscono al riguardo testimonianze precise e concludenti⁽²⁴⁾.

Ciò precisato, appare evidente che non vi sono ragioni sufficienti per respingere quella che è l'opinione più diffusa tra gli storici circa la portata del Calvisiano: ossia che esso aveva lo scopo di semplificare la procedura *de repetundis* nel caso di accuse non capitali, stabilendo che il relativo giudizio fosse deferito alla speciale commissione di cui abbiamo detto⁽²⁵⁾.

Resta il problema di individuare a chi fosse deferita la cognizione del reato nel caso di accuse capitali. Al riguardo possono farsi diverse ipotesi. Può suppersi, per esempio, che mentre le accuse di estorsione dovevano essere portate davanti alla commissione senatoria le accuse capitali dovessero farsi valere dinanzi alla *quaestio de sicariis*; o, ancora, che in caso di accuse di estorsione accompagnate da accuse capitali la causa dovesse essere trattata dinanzi alla *quaestio repetundarum*. Più difficile è credere che le accuse capitali fossero rimesse alla cognizione del senato: se infatti la giurisdizione dell'alto consesso fosse stata già operante, il Calvisiano ne avrebbe probabilmente fatto menzione nel suo preambolo, mentre invece si legge in esso una frase τῶν ἡμετέρων δίκας χρημάτων ἀπαιτήσεως νομοθετησάντων: *cum maiores nostri iudicia de pecuniis repetundis lege constituerint*⁽²⁶⁾ la quale sembra implicare che l'unica corte esistente per i casi di estorsione fosse l'antica *quaestio* permanente⁽²⁷⁾.

²⁴ Per l'esame critico di tali testimonianze (in particolare Tac. *ann.* 1.74 e 3.70; Plin. *ep.* 2.11 e 4.9) cfr. gli autori citati alla nota precedente.

²⁵ All'emanazione del provvedimento indussero, ben s'intende, anche ragioni di opportunità politica: esso infatti dava modo all'imperatore di ingraziarsi il senato, venendo incontro al ben noto desiderio dei *patres* di essere giudicati da una corte di loro pari. Sul punto B. SANTALUCIA, *Augusto*, cit., 271 ss. [= *Altri studi*, cit., 288 ss.].

²⁶ *Ed. Aug. ad Cyr.* V, ll. 90-91 (trad. lat. Oliverio, rec. Arangio-Ruiz).

²⁷ Così, giustamente, J.G.C. ANDERSON, *Augustan Edicts from Cyrene*, in *JRS* 17 (1927), 45. Nello stesso ordine di idee H. DESSAU, *Geschichte der römischen Kaiserzeit*, II, 2, Berlin 1930, 832; F. DE VISSCHER, *Les édits*, cit., 185.

4. La prima traccia di un intervento diretto del senato nel campo della repressione criminale è ravvisabile, a mio avviso, nel processo celebrato nell'8 d.C. ⁽²⁸⁾ contro il retore Cassio Severo ⁽²⁹⁾.

Uomo turbolento, di bassa origine e di vita poco commendevole, Severo era tuttavia un oratore di grande talento ⁽³⁰⁾. I suoi discorsi, brillanti anche se talora eccessivamente aspri e mordaci, si

²⁸ La data del processo si ricava da Hier. *Chron. a. Abr.* 2048 (= 32 d.C.): *Cassius Severus orator egregius, qui Quintianum illud proverbium luserat, XXV exilii sui anno in summa inopia moritur vix panno verenda contextus*. Poiché Severo – a detta di Gerolamo – morì nel 32 d.C., dopo 25 anni di relegazione, il giudizio a suo carico dovè aver luogo nell'8 d.C. Alcuni studiosi tuttavia ritengono che Gerolamo sbagli, e che il processo si sia invece svolto nel 12 d.C., argomentando da Dio 56.27.1, secondo cui in tal data Augusto avrebbe dato ordine di dare alle fiamme taluni scritti di carattere diffamatorio (tra i quali – si pensa – anche quelli di Severo). Ma questa tesi è assai fragile. Non vi è nulla, infatti, che dimostri una connessione fra i roghi librari dell'anno 12 e la condanna di Severo. Apprendiamo da Sen. *contr.* 10 *praef.* 5, che i primi scritti di cui fu ordinata la distruzione col fuoco (verosimilmente nel 12) furono quelli dell'oratore Tito Labieno, e che Severo commentò tale drastico provvedimento con sdegnata ironia (Sen. *ibid.* *praef.* 8): dunque i libelli del nostro retore furono bruciati in epoca successiva all'anno 12. Non è da escludere (cfr. D. LASSANDRO, *La condanna di Cassio Severo*, in M. SORDI [a cura di], *Processi e politica nel mondo antico*, Milano 1996, 213 e nt. 3) che ciò sia avvenuto in concomitanza con la sua seconda condanna da parte del senato, nel 24 d.C. (*infra*, nt. 32). Anche dopo la relegazione a Creta, infatti, Severo non desistette dai suoi mordaci attacchi contro gli *inlustres*, e ciò gli costò un aggravamento della pena (Tac. *ann.* 4.21.3), a cui può appunto essersi accompagnata l'eliminazione delle opere ritenute ingiuriose. La prima condanna del retore, che sulla base di Gerolamo si può fondatamente datare all'anno 8, non dovè comportare l'incenerimento dei libri. Sulla questione vd. da ultimo, con letteratura, A. BALBO (a cura di), *I frammenti degli oratori romani dell'età augustea e tiberiana*². I. *Età augustea*, Alessandria 2007, 143 ss.

²⁹ Bibliografia su Cassio Severo e il suo processo in A. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., 103 nt. 205. Si aggiungano W. KUNKEL, *Über die Entstehung*, cit., 36 s. [= *Kleine Schriften*, cit., 298 s.]; A. BALBO, *I frammenti*, cit., 143 ss.

³⁰ Cfr. Tac. *ann.* 4.21.3: *sordidae originis, maleficae vitae, sed orandi validus*. Nel *Dialogus de oratoribus* (19.1-2) lo storico attribuisce a Severo un ruolo fondamentale nell'introduzione del nuovo genere di eloquenza che nel corso del principato prenderà il posto del «vecchio e rigoroso stile oratorio» (*illa vetere atque directa dicendi via*).

indirizzarono spesso verso personaggi di spicco, non risparmiando neppure taluni intimi amici di Augusto⁽³¹⁾. Ciò fu causa della sua rovina. Quando, per amor di polemica e per rancori personali, egli si spinse al punto di mettere in circolazione dei libelli diffamatori contro uomini e donne della casa imperiale, Augusto non poté fare a meno di chiamarlo a rispondere del suo comportamento dinanzi al senato. A tal fine – apprendiamo da Tacito – l'imperatore prese una decisione di carattere fortemente innovativo:

Tac. ann. 1.72.3: Primus Augustus cognitionem de famosis libellis specie legis eius (de maiestate) tractavit, commotus Cassi Severi libidine, qua viros feminasque inlustres procacibus scriptis diffamaverat.

Per colpire con adeguata severità la sfrontatezza di Severo, Augusto sancì che la diffamazione, mediante la diffusione di scritti oltraggiosi, di persone appartenenti alla famiglia imperiale⁽³²⁾ dovesse essere considerata *crimen maiestatis* e quindi punita sulla base della *lex Iulia*.

Il senato, conformandosi alle direttive imperiali, condannò Severo alla relegazione nell'isola di Creta. Ne abbiamo notizia dallo stesso Tacito, il quale, nell'informarci che Severo, perseverando nelle sue insolenze, subì nel 24 d.C. una seconda e più grave condanna da parte del senato⁽³³⁾, rievoca in questi termini il precedente processo:

³¹ Primo tra tutti L. Nonio Asprenate, *artius ei (Augusto) iunctus* (Suet. *Aug.* 56.3). Un altro amico di Augusto, P. Fabio Massimo, fu costretto a reagire alle pesanti offese di Severo con una clamorosa citazione in giudizio (Sen. *contr.* 2.4.11).

³² È a mio avviso fondata l'idea di P. FREZZA, *Per una qualificazione istituzionale del potere di Augusto*, in *Atti dell'Accademia Toscana di Scienze e Lettere "La Colombaria"*, Firenze 1956, 118 [= *Scritti*, II, Roma 2000, 160], che con l'espressione *virī feminaeque inlustres* Tacito intendesse riferirsi ai membri della casa imperiale, essendo difficilmente concepibile che fosse perseguita a titolo di *maiestas* la divulgazione di *procacia scripta* a danno di qualunque persona «ragguardevole».

³³ Tac. *ann.* 4.21.3: ... *atque illic eadem actitando recentia veteraque odia advertit, bonisque exutus, interdicto igni atque aqua, saxo Seripho consenuit.*

Tac. *ann.* 4.21.3: *Relatum et de Cassio Severo excole, qui sordidae originis, maleficae vitae, sed orandi validus, per immodicas inimicitias ut iudicio iurati senatus Cretam amoveretur effecerat.*

La testimonianza è di grande interesse. Tacito ci apprende che il giudizio pronunciato contro Severo nell'8 d.C. fu un *iudicium iurati senatus*. Ciò appare sorprendente, giacchè da nessuno dei numerosi testi a noi pervenuti, relativi a giudizi criminali senatorii svoltisi nel corso del principato, risulta che i *patres* emettessero il loro verdetto sotto giuramento.

Naturalmente nulla impediva che un senatore, al momento di esprimere il proprio parere sulla questione che era stata sottoposta al senato, lo avvalorasse con un solenne giuramento o dichiarasse che la sua proposta era fatta «nel supremo interesse dello stato» (*e re publica*)⁽³⁴⁾. A simili giuramenti si soleva ricorrere, fin dall'epoca repubblicana, al fine di valorizzare la propria *opinio* e di conferire ad essa un maggior peso formale e sostanziale. Nel principato, a quanto si desume da Tacito e da Plinio il Giovane, tale pratica era abbastanza diffusa e non era raro che in casi di particolare importanza prestasse giuramento lo stesso imperatore. Per disposizione della *lex Iulia de senatu habendo* fu altresì riconosciuta ad ogni senatore la facoltà di chiedere che un altro senatore giurasse che la sua proposta era dettata unicamente dall'interesse dello stato⁽³⁵⁾.

Si deve tuttavia osservare che siffatti giuramenti erano giuramenti individuali, che dipendevano dall'iniziativa personale del singolo senatore (eventualmente su sollecitazione di un altro senatore): non si trattava, come avvenne in occasione del processo di Severo, di un giuramento collettivo dell'intero senato. Un giuramento di questo tipo, come abbiamo già detto, non trova riscontro in nessuno degli altri processi senatorii di cui le fonti ci conservano il ricordo.

³⁴ Sull'argomento R.J.A. TALBERT, *The Senate*, cit., 261 s.

³⁵ Cfr., al riguardo, Tac. *ann.* 1.74.4; 2.31.3; 4.31.3; Plin. *ep.* 5.13.5 (*lex Iulia*). Sul singolare giuramento 'probatorio' ricordato in Tac. *hist.* 4.41, cfr. Y. RIVIÈRE, *Les délateurs sous l'empire romain*, Roma 2002, 448 ss.

Quali furono dunque le ragioni che indussero, nel caso in questione, a far ricorso a tale procedura? Con tutta la cautela imposta dalla scarsità delle nostre conoscenze in proposito, mi sembra plausibile pensare che il singolare giuramento si ricolleggi al fatto che il processo di Severo fu uno dei primi casi (se non il primo in assoluto) in cui il senato fu investito di una *cognitio* criminale. La pronuncia da parte dei *patres* di un *v e r d e t t o* costituiva una novità rispetto ai consueti deliberati dell'assemblea senatoria. Si trattava, a differenza di tutti gli altri casi, di una decisione con valore di giudicato, analoga a quella emessa da un tribunale dell'*ordo*. Non può dunque meravigliare che, nella totale assenza di precedenti in materia, sia parso logico improntare la procedura «giudiziaria» dell'assemblea alle regole in uso nei tribunali ordinari. Come, nella prassi delle *quaestiones*, i giudici costituenti la corte giudicante, prima dell'inizio del dibattimento, giuravano di svolgere coscienziosamente il loro ufficio, così i senatori, prima di prendere cognizione del *crimen* su cui erano chiamati a giudicare, dovevano impegnarsi con un solenne *iusiurandum* ad adempiere con scrupolo al compito ad essi deferito. Questa pratica, tuttavia, a quanto le fonti lasciano desumere, ebbe vita breve. Quando, nel corso del principato di Tiberio, il procedimento senatorio si svincolò dagli schemi tradizionali del processo delle *quaestiones* e acquistò una propria autonoma fisionomia, il giuramento collettivo dei *patres* cadde in disuso. Di esso ci è conservato il ricordo solo da Tacito, il quale, nel rievocare in *Ann.* 4.21.3 la *cause célèbre* dell'8 d.C., lo ritenne degno di menzione come singolarità del passato.

5. Lo stesso anno in cui il senato sotto giuramento condannò per la prima volta Cassio Severo, il poeta Ovidio, coinvolto in uno scandalo di corte³⁶, fu relegato a Tomi, nella Scizia, per ordine di Augusto.

³⁶ Dai più identificato con l'adulterio di Giulia Minore (condannata da Augusto alla relegazione lo stesso anno), di cui Ovidio era stato, se non complice, poco cauto testimone. Altre ipotesi in A. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., 94 ss.

In una lunga elegia indirizzata all'imperatore, che costituisce il secondo libro dei *Tristia*, egli accenna (vv. 131-132) alle modalità della sua condanna con il celebre distico:

Ov. *Trist.*, 131-132: *nec mea decreto damnasti facta senatus / nec mea selecto iudice fuga inssa est...*

Dietro a una formale professione di riconoscenza per la *clementia* di Augusto, che aveva voluto decidere personalmente il suo caso⁽³⁷⁾, il poeta esprime profondo rammarico per non essere stato sottoposto al giudizio del senato o di un *index selectus*⁽³⁸⁾.

La testimonianza è significativa: Ovidio fu condannato dall'imperatore, ma avrebbe potuto essere giudicato dall'assemblea dei *patres* o da una corte di giustizia permanente (verosimilmente la *quaestio maiestatis*⁽³⁹⁾). Nelle parole *nec mea decreto damnasti facta senatus* non è difficile scorgere un implicito riferimento alla condanna di Cassio Severo o a qualche altra condanna emessa (sotto giuramento?) dal senato nello stesso periodo. Ciò non significa, naturalmente, che nell'epoca di cui si parla la persecuzione della *maiestas* fosse già divenuta normale prerogativa dell'alto consesso. Ne offre conferma lo stesso Ovidio, il quale menziona come alternativa al processo senatorio il processo dinanzi al tribunale ordinario. La *quaestio maiestatis* era, dunque, ancora in piena attività e poteva legittimamente giudicare il caso.

³⁷ Cfr. I. CICCARELLI, *Commento al secondo libro dei 'Tristia' di Ovidio*, Bari 2003, 123.

³⁸ *Selecti iudices* erano detti, come è noto, i componenti, ora scelti direttamente dall'imperatore, delle tre *decuriae equitum* da cui venivano tratte le giurie delle *quaestiones*: cfr. E.S. STAVELEY, *Index selectus*, in *RhM* 96 (1953), 201 ss.; B. SANTALUCIA, *Augusto*, cit., 264 ss. [= *Altri studi*, cit., 282 ss.].

³⁹ Sembra probabile (nonostante A. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., 97 ss.) che Ovidio, per la sua diretta o indiretta partecipazione all'adulterio di Giulia, sia stato considerato reo di *violata maiestas*. Come rileva giustamente P. FREZZA, *Per una qualificazione*, cit., 119 [= *Scritti*, II, cit., 161], chi si rendeva colpevole di adulterio con donne della casa imperiale violava la fede giurata al principe, e per ciò stesso ne violava la maestà (cfr. Tac. *ann.* 3.24.2): il delitto di adulterio «si trasformava, in tal modo, in una fattispecie del *crimen maiestatis* ignota al diritto della città-stato».

La testimonianza dei *Tristia* è sufficiente a togliere fondamento alla tesi di una precoce affermazione della giurisdizione senatoria. Essa ci conserva il ricordo di una fase di transizione. La competenza giurisdizionale del senato ha incominciato a svilupparsi, ma non si è ancora affermata. L'imperatore lascia, come in passato, la persecuzione dei crimini agli organi della giurisdizione ordinaria e solo eccezionalmente, in presenza di particolari ragioni di ordine politico – per esempio nel caso di delitti che offendono gravemente la maestà imperiale (come quello di Cassio Severo) o che sembra opportuno non esporre alla pubblicità di un processo di fronte a una pubblica corte (come quello di Ovidio) – sottrae la decisione ai tribunali dell'*ordo*, per attribuirli a se stesso o al senato.

6. Per completare il sommario disegno delle origini della giurisdizione senatoria, che in queste pagine ho tentato di tratteggiare, rimane da prendere in esame

Tac. ann. 3.68.1: Tiberius, quae in Silanum parabat quo excusatus sub exemplo acciperentur, libellos divi Augusti de Voleso Messala, eiusdem Asiae pro consule, factumque in eum senatus consultum recitari iubet.

Nel 22 d.C., Tiberio, per giustificare con un precedente la sanzione che voleva far infliggere all'ex proconsole Giunio Silano, accusato di *repetundae* di fronte al senato, ordinò che fosse data lettura dei *libelli* con cui Augusto, nel 13 d.C., aveva denunciato all'assemblea Valerio Messala Voleso, reo di inaudite crudeltà durante il suo proconsolato d'Asia⁽⁴⁰⁾, e del senatoconsulto conseguentemente emesso a suo carico. Il senato – a quanto è dato arguire – aveva ritenuto Voleso colpevole e lo aveva condannato alla relegazione in un'isola e alla confisca dei beni⁽⁴¹⁾.

⁴⁰ A detta di Sen. *de ira* 2.5.5, egli avrebbe fatto giustiziare in un sol giorno trecento persone, e mentre camminava tra i cadaveri se ne sarebbe orgogliosamente vantato, esclamando (in greco): «O azione degna di un re!».

⁴¹ Bibliografia su Messala Voleso e il suo processo in A. SCHILLING, *Poena*

Sfortunatamente manchiamo di precise notizie sullo svolgimento del processo. A parte il riferimento di Tacito e un rapidissimo accenno di Seneca il Vecchio, su cui ci soffermeremo tra breve, le fonti non ci conservano alcuna informazione al riguardo. Ciò tuttavia non toglie che una più approfondita analisi dei pur scarsi elementi di cui disponiamo possa dare qualche frutto.

Tacito ci apprende che il processo prese le mosse da una denuncia scritta (*libelli*) indirizzata da Augusto al senato⁽⁴²⁾. Il dato non è privo di rilievo: fu lo stesso imperatore, in prima persona, ad investire i *patres* della persecuzione di Voleso. Non era la prima volta che Augusto si serviva di *libelli* per denunciare un crimine all'assemblea. Già nel 2 d.C., a quanto riferisce Svetonio⁽⁴³⁾, egli si era avvalso di questo mezzo per notificare ai *patres* la scandalosa condotta della figlia Giulia (*libello per quaestorem recitato notum senatui fecit*), anche se in quell'occasione, per comprensibili motivi, aveva preferito evitare che il processo si svolgesse dinanzi al senato, e aveva avvocato a sé la cognizione del caso. Non diversamente (benchè le fonti tacciano al riguardo) Augusto dovè procedere in occasione del processo contro Cassio Severo, del quale ci siamo occupati più sopra⁽⁴⁴⁾.

extraordinaria, cit., 106 nt. 218. Si aggiungano F. DE MARINI AVONZO, *La funzione giurisdizionale del senato romano*, Milano 1957, 23 s.; P.A. BRUNT, *Charges of Provincial Maladministration under the Early Principate*, in *Historia* 10 (1961), 200 s.; R.A. BAUMAN, *Impietas in principem. A study of treason against the Roman emperor with special reference to the first century A.D.*, München 1974, 95. Ad avviso di R.J.A. TALBERT, *The Senate*, cit., 461 Voleso sarebbe stato ritenuto responsabile di *repetundae*, di *sevitiae* e forse anche di *maiestas* (vd. però R. SEAGER, *Tiberius*, London 1972, 160 e A.J. WOODMAN- R.H. MARTIN [edd.], *The Annals of Tacitus*, bk. 3, Cambridge 1996, 466). La pena a cui Voleso fu condannato è desumibile da quella che fu successivamente inflitta a Silano: *aqua et igni Silanum interdicendum censuit ipsumque in insulam Gyarum relegandum* (Tac. ann. 3.68.2).

⁴² Elenco completo dei *libelli* augustei menzionati nelle fonti in H.(E.) MALCOVATI (ed.), *Imperatoris Caesaris Augusti operum fragmenta*, Torino 1969, 52 s. (cfr. anche XXVI s.).

⁴³ Suet. *Aug.* 65.2.

⁴⁴ Lo fa pensare il fatto che, come risulta da Tac. ann. 1.72.3, fu lui stesso a stabilire che il delitto di Severo fosse perseguito dal senato *sub specie legis maiesta-*

Dato ciò, non può non apparire sorprendente che Seneca il Vecchio, in uno squarcio delle *Controversiae*, attribuisca la condanna di Voleso, anziché all'iniziativa di Augusto, a quella del retore Furio Saturnino ⁽⁴⁵⁾:

Sen. *contr.* 7.6.22: *Saturninus Furius, qui Volesum condemnavit, maius nomen in foro quam in declamationibus habuit.*

Autorevoli studiosi, per spiegare il contrasto, hanno posto in dubbio che con le parole *Saturninus Furius, qui Volesum condemnavit* Seneca intendesse dire che Voleso fu condannato dal senato in seguito all'accusa intentata da Saturnino. A loro avviso la decisione senatoria sarebbe stata preceduta da un processo dinanzi a una *quaestio* (probabilmente la *quaestio repetundarum*) e in questa sede Saturnino, che faceva parte della giuria, avrebbe votato per la condanna di Voleso. Il *senatus consultum in eum factum* si sarebbe limitato ad aggravare la pena legale, che appariva troppo blanda in relazione alle nefandezze di cui l'ex governatore si era macchiato ⁽⁴⁶⁾.

Mancano tuttavia prove convincenti per una tale ipotesi. A sostegno della stessa si è rilevato che era abbastanza inconsueto che una persona non appartenente all'ordine senatorio, qual era verosimilmente Saturnino, svolgesse il ruolo di accusatore in un processo per *repetundae* dinanzi al senato ⁽⁴⁷⁾. Ma l'argomento è fallace. Le fonti ci conservano varie testimonianze di accuse di concussio-

tis (cfr. § 4).

⁴⁵ Su Furio Saturnino vd. MÜNSCHER, v. *Furius* (90), in *RE.* VII.1, Stuttgart 1910, 368; A. BALBO, *I frammenti*, cit., 104 s. (con altra bibliografia).

⁴⁶ Vd. in particolare W. KUNKEL, *Über die Entstehung*, cit., 38 s. [= *Kleine Schriften*, cit., 299 s.]. In questo senso già H. DESSAU, *Geschichte der römischen Kaiserzeit* I, Berlin 1924 s., 140; II.1, Berlin 1926, 49 s.; J.G.C. ANDERSON, *Augustan Edicts*, cit., 47 s. (con qualche esitazione).

⁴⁷ W. KUNKEL, *Über die Entstehung*, cit., *loc. cit.*: «Furius Saturninus ... war anscheinend kein Senator, sondern Lehrer der Rhetorik und gewerbsmäßiger Gerichtsredner, während die *patroni*, die den im Senatsprozeß klagenden Provinzialen beigeordnet wurden, zum mindesten in der Regel dem Senat entnommen wurden».

ne portate al tribunale senatorio da persone estranee all'*ordo*. Nel processo contro Silano, per esempio, l'accusa – a quanto Tacito riferisce – fu sostenuta non solo da numerosi senatori ma anche da «alcuni tra i più eloquenti oratori di tutta l'Asia» (*facundissimi totius Asiae*)⁽⁴⁸⁾.

D'altra parte, l'ipotesi appare inattendibile anche sotto l'aspetto linguistico. Essa si fonda sul presupposto che con le parole *qui Volesum condemnavit* Seneca intendesse dire che Saturnino «condannò» Voleso (nel senso che fu uno dei giurati che votò per la condanna dell'ex governatore). Ma ciò non è esatto. Uno spoglio, sia pur sommario, dell'opera di Seneca ci permette di stabilire che quando questo autore, nelle *Controversiae*, usa *condemnare* (*dammare*) con riferimento all'attività forense di un oratore giudiziario, allude regolarmente al fatto che l'oratore, con la sua arringa d'accusa, «causò» (o avrebbe potuto causare) la condanna dell'imputato⁽⁴⁹⁾.

Saturnino, dunque, non «condannò» Voleso, ma agendo di fronte al senato in veste di accusatore «causò la condanna» di Voleso. La circostanza che il processo abbia preso avvio da una denuncia di Augusto all'assemblea non contraddice questo assunto. È infatti del tutto plausibile che l'imperatore abbia riferito al senato, tramite *libelli*, circa il deprecabile comportamento dell'ex governatore, affidando tuttavia il compito di promuovere formalmente il processo e di svolgere l'accusa a Saturnino, noto ed apprezzato oratore forense⁽⁵⁰⁾.

Quale sia stato il motivo che indusse Augusto a un simile comportamento non è difficile immaginare. Abbiamo già veduto più sopra come l'imperatore, in quei pochi casi in cui riteneva opportuno avvalersi del senato quale corte criminale, tendesse a rispettare, per quanto possibile, la procedura dei tribunali ordinari. Nel processo contro Cassio Severo egli volle che i senatori, prima di

⁴⁸ Tac. *ann.* 3.67.2, e su di esso R. BAUMAN, *Impietas*, cit., 95 nt. 142.

⁴⁹ Cfr., per esempio, Sen. *contr.* 1.3.6; 2.3.14; 2.3. 15 (due volte); 9.6.19.

⁵⁰ Seneca, come si è visto, rileva esplicitamente che Saturnino *maius nomen in foro quam in declamationibus habuit*.

giudicare, prestassero giuramento, al pari dei membri delle antiche giurie. Similmente, nel caso di cui ci stiamo occupando, volle che il ruolo di accusatore fosse sostenuto da un privato cittadino, al quale, non diversamente dagli accusatori dei *iudicia publica*, fosse affidato il compito di esporre le accuse e di suffragarle con idonei mezzi di prova.

Come è stato osservato ad altro proposito da un autorevole storico del diritto⁽⁵¹⁾, Augusto era dotato di un «prudente realismo, che lo sconsigliava dall'adottare forme troppo discordanti dalle tradizioni e dalle comuni opinioni della società, alla quale mirava a far accettare pienamente il suo regime». I risultati ai quali siamo ora pervenuti confermano questa idea. La persecuzione di Voleso, benché rimessa al senato in considerazione del rango dell'imputato e della gravità dei fatti commessi, fu assimilata a quella delle *quaestiones* e attuata attraverso un processo formalmente strutturato secondo le regole del processo accusatorio⁽⁵²⁾.

7. Possiamo concludere. Le testimonianze delle fonti, che abbiamo sinteticamente discusso nelle pagine precedenti, inducono ad escludere che il senato abbia iniziato ad operare come corte di giustizia criminale fin dagli inizi dell'età augustea. Il processo di Cornelio Gallo, del 26 a.C., recentemente addotto contro tale conclusione, fu in realtà rimesso dall'assemblea dei *patres* ai tribunali dell'*ordo*⁽⁵³⁾. Sempre dinanzi a una corte ordinaria – la *quaestio maiestatis* – furono chiamati a rispondere dei loro delitti, nel 23 (o 22) a.C., Mario Primo, Fannio Cepione e Varrone Murena. Né s'incontra, nelle fonti relative a questi anni, la benchè minima traccia di *cognitiones* senatorie⁽⁵⁴⁾.

⁵¹ F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*², IV.1, Napoli 1974, 406.

⁵² Assai minori riguardi ebbero in proposito gli imperatori successivi: cfr. U. VINCENTI, *Aspetti procedurali della cognitio senatus*, in *BIDR* 24 (1982), 104 ss. (ivi rassegna di testimonianze).

⁵³ Sopra, § 2.

⁵⁴ Ancora § 2.

Le vecchie corti di giustizia continuarono a funzionare, e lo stesso Augusto, fedele al suo programma di mantenere sia pur formalmente in vita le istituzioni repubblicane, mostrò di volerle adottare come organo della giurisdizione ordinaria, riorganizzandole e incrementandone il numero con l'aggiunta di due nuovi tribunali, per i reati di adulterio e per i criminiannonari. Il senatoconsulto Calvisiano del 4 a.C. non sovvertì questo regime processuale. Esso introdusse una procedura semplificata, dinanzi a un collegio ristretto di senatori, per alcuni casi meno gravi di *repetundae*. Ma a parte questi casi le ipotesi di concussione continuarono ad essere giudicate, come in precedenza, dalla *quaestio repetundarum*⁽⁵⁵⁾.

Solo negli ultimi anni del principato di Augusto l'intero senato, in occasioni del tutto particolari, venne costituito a corte di giustizia criminale. I processi di Cassio Severo e di Messala Voleso – i soli di cui le fonti ci abbiano conservato memoria – se non furono gli unici, furono certo tra i pochissimi rimessi all'assemblea dei *patres*. Le ragioni che indussero a questi eccezionali 'strappi' alle regole della giurisdizione ordinaria sono facilmente intuibili. Mano a mano che il nuovo ordinamento costituzionale si veniva consolidando, appariva sempre più chiaro che le *quaestiones perpetuae* non costituivano un organismo su cui il principe poteva fare sicuro affidamento. Quando Primo, Cepione e Murena furono sottoposti al giudizio della *quaestio maiestatis* alcuni membri della giuria espressero il loro voto a favore degli accusati⁽⁵⁶⁾, e non è improbabile che la cosa si sia ripetuta altre volte. Augusto dovè rendersi conto che la questione delle corti andava riconsiderata con maggiore prudenza. Vi erano in esse elementi di rischio. Il compito di giudicare era attribuito a privati cittadini, le liste erano troppo ampie per consentire un'oculata selezione dei giudici, il modo di costituzione dei singoli collegi precludeva ogni possibilità di ingerenza. In tale stato di cose Augusto ritenne opportuno affidare taluni processi di rilievo politico – soprattutto quando gli accusati erano persone di

⁵⁵ Sopra, § 3.

⁵⁶ Dio 54.3.2-6.

rango elevato o quando il crimine per la sua gravità aveva destato risonanza nell'opinione pubblica – in mani più sicure di quelle di un incontrollato collegio di *iudices*.

L'attribuzione in singoli casi di una competenza giurisdizionale *extra ordinem* al senato⁽⁵⁷⁾ gli parve appropriata. Nell'attività dell'alto consesso egli aveva la possibilità di intervenire ogni volta che lo ritenesse necessario in forza della *tribunicia potestas*, e ciò gli assicurava un adeguato controllo delle decisioni dei *patres*⁽⁵⁸⁾. Nel contempo – e la cosa non era da sottovalutare – attribuendo al senato la cognizione di alcuni tra i più delicati processi a sfondo politico mostrava la sua volontà di collaborare con l'assemblea e la sua intenzione di garantire ad essa un ruolo di alto rilievo costituzionale. L'uso in tali processi di una procedura all'apparenza riguardosa delle forme processuali tradizionali (accusa pubblica, giuramento del collegio) valeva in qualche modo a compensare la rimessione straordinaria della causa a un organismo diverso dalle corti giurate.

⁵⁷ Naturalmente qualora non ritenesse necessario assicurarsi il controllo diretto della causa avocandone a se stesso la decisione.

⁵⁸ Cfr. F. DE MARINI AVONZO, *La funzione*, cit., 67 ss.

CLAUDIO ZACCARIA

TRASMISSIONE DI TECNOLOGIE E SAPERI
ARTIGIANALI NEL MONDO ROMANO.
ALCUNI CASI ESEMPLARI

Nel capitolo 46 del *Satyricon* di Petronio il ricco liberto Echion, un vecchio venditore di stoffe, esprime le sue ambizioni per il figlio.

Ora dunque ho comperato al ragazzo qualche testo giuridico, perché voglio che mastichi un po' di diritto per mandare avanti le faccende di famiglia. Questo sì che dà pane. E lui con la letteratura ha già bazzicato abbastanza. E se poi non ha voglia gli faccio imparare un mestiere, o il barbiere, o il banditore, o l'avvocato, qualcosa insomma che solo la morte gli possa togliere. L'istruzione (*litterae*) è un vero tesoro, e un mestiere (*artificium*) non muore mai ⁽¹⁾.

Un puntuale riscontro di queste parole è offerto dal testo scolpito sulla stele funeraria posta in memoria di un giovanetto, Lucio Mario Vitale, di condizione libera, morto a Roma a 17 anni: «essendo consumato dagli studi delle lettere (*consummatus litteris*), persuasi i miei genitori a farmi apprendere un mestiere (*artificium*). Me ne andai da Roma nel palazzo dell'imperatore Adriano, dove, mentre ancora studiavo, i fati mi furono avversi e, strappato all'apprendi-

¹ Petron., *Satyr.* 46.8: *Emi ergo nunc puero aliquot libra rubricata, quia volo illum ad domisionem aliquid de iure gustare. Habet haec res panem. Nam litteris satis inquinatus est. Quod si resilierit, destinavi illum artificii docere, aut tonstreinum aut praconem aut certe caudicum, quod illi auferre non possit nisi Orcus. ... litterae thesaurum est, et artificium numquam moritur.* Cfr. B. RAWSON, *Children and Childhood in Roman Italy*, Oxford 2003, 150-151.

mento del mestiere, mi consegnarono a questo luogo»⁽²⁾.

Da queste due testimonianze, una affidata a un testo letterario e una esposta pubblicamente alla lettura su un monumento visibile a chi transitava su una via funeraria del suburbio romano, si coglie come *litterae* e *artificium* siano i due poli distinti, ma non opposti, anzi dichiaratamente imbricati, della formazione culturale e professionale di un giovane romano. E non a caso le *laudes virtutum puerorum* e *puellarum* sono un *topos* dell'epigrafia funeraria specie nei casi di *mortes immaturae*⁽³⁾. Tramite il monumento si tramandano ai posteri le competenze acquisite dai fanciulli e dalle fanciulle: più spesso sono ricordate la conoscenza precoce del greco e del latino⁽⁴⁾, la facilità nel comporre versi o declamare in entrambe le lingue⁽⁵⁾, la perizia nelle arti liberali e nel diritto⁽⁶⁾, la capacità di far

² CIL VI 8991 (p. 3463, 3891) = CLE 101 (Provenienza ignota: Musei Vaticani, Galleria Lapidaria, inv. 7514): *L(ucius) Marius L(uci) f(ilius) / Vitalis. / Vixi(t) ann(os) XVII d(ies) LV. / Consummatus litter(is), / parentes suasi artefic(ium) / discerem. Discessi ab / urbe in praetorio / Hadriani Aug(usti) Caesar(is), / ubi dum stude-
derem fata / inviderunt mihi raptum/que ab arte tradiderunt / hoc loco. / Maria Malchis
mater / infelicissima filio sanctissimo. Cfr. B. RAWSON, Children, cit., 152-153.*

³ J. TER VRUGT-LENTZ, *Mors Immatura*, Groningen 1960; E. GRIESSMAIR, *Das Motiv der Mors Immatura in den griechischen metrischen Grabinschriften*, Innsbruck 1966; K. HOPKINS, *Death and Renewal*, Cambridge 1983; A. BORGHINI, *Elogia puerorum: Testi, immagini e modelli antropologici*, in *Prospettiva*, 22, 1980, 2-11.

⁴ Ad es. CIL VI 33929 (*qui studens litteras Graecas non monstratas sibi Latinas adripuit*); CIL, IX 2340 (*Graecis ac Latinis litteris erudito*); CIL XI 1236 (*litteratus Graecis et Latinis*); ILS 8376 (*litteris educatus*); AE 1903, 320 e 321 (*utraq(ue) lingua / eruditus*).

⁵ Ad es. CIL IX 2860 (*coronatus est inter poetas Latinos omnibus sententiis iudicium*); e soprattutto CIL VI 33976 = IG XIV 2012, su cui M. NOCITA, *L'ara di Sulpicio Massimo*, in *BCAR* 101 (2000), 81-100 (testo greco e latino e trad. ital.): *vix(it) annos XI, menses V, dies XII: hic tertio certaminis lustro inter Graecos poetas duos et L professus favorem quem ob teneram aetatem excitaverat in admirationem ingenio suo perduxit et cum honore discessit; versus / extemporales eo subiecti sunt, ne parentes adfectibus suis indulgisse videantur*; E. VENTURA, M.E. GARCIA BARRACO, I. SODA, *Quintus Sulpicius Maximus. Il sepolcro del poeta fanciullo nel contesto funerario di Porta Salaria a Roma*, Roma 2017.

⁶ Ad es. CIL II 4465 (*liberalibus / studiis erudito*); CIL VIII 8500 (*summarum*

conti complessi a memoria ⁽⁷⁾, l'abilità nel canto o nel suonare uno strumento ⁽⁸⁾; fino a celebrare in versi un fanciullo di dieci anni che padroneggiava filosofia, letteratura e matematica, pur senza trascurare i trastulli e i giochi ⁽⁹⁾. Tutte capacità acquisite dai maestri.

Ma non mancano le lodi per la competenza in attività artigianali ⁽¹⁰⁾, trasmesse spesso fin da tenera età nell'ambiente familiare o a bottega ai figli o agli schiavetti domestici ⁽¹¹⁾.

In un monumento funerario posto, probabilmente nell'avanzato II secolo d.C., per un giovanetto morto a Lione all'età di 19 anni, 10 mesi e 9 giorni, si dice che egli fu di incomparabile ingegno nell'arte di fabbro ferraio; il dedicante è il patrigno, che l'aveva adottato

artium liberalium litterarum studiis utriusque linguae perfecte eruditus optima facundia praeditus); CIL, XI 2839 (*docte puer studiis et iure perite*); CIL XIII 5006 (*iuveni erudito causidico*); AE 1971, 322 (*omnibus studiis liberalibus erudito*); AE 2006, 188 (*liberalibus studiis erudito*).

⁷ Ad es. CIL V 7274 (*partes habuit X[---]*); CIL XI 1236 (*partes dixit CCC*). Anche HORAT., *Ars Poetica*, 326-330: *Romani pueri longis rationibus assem discunt in partis centum diducere*. Cfr. J. HILTON TURNER, *Roman Elementary Mathematics: The Operations*, in *The Classical Journal* 47, 2 (1951), 63-74, 106-108.

⁸ Ad es. CIL VI 7946 (*Musicus incanere docte cantare solebat acceptusque nimis multis magnifico ingenio, receptus inter fautores prior celebri favore artem exponens suam, ut quivis dederet aures suas mirifico ingenio super canentis carmine doctiloquo*); CIL VI 9649 (*musicario ingeniosissimo*).

⁹ CIL XI 6435 = CLE 434: *dogmata Pythagorae sensusque meavi sophorum et lyricos legi, legi pia carmina Homeri, scivi quid Euclides abaco praescripta tulisset, delicias habui pariter lususque procaces*. Cfr. U. AGNATI, *Per la storia romana della provincia di Pesaro e Urbino*, Roma 1999, 184; A. TREVISIOL, *Fonti letterarie ed epigrafiche per la storia romana della provincia di Pesaro*, Roma 1999, 90-91.

¹⁰ Vd.C. HAWKINS, *Roman Artisans and the Urban Economy*, Cambridge University Press, 2016.

¹¹ Vd.C. LAES, *Child Slaves at Work in Roman Antiquity*, in *Ancient Society* 38 (2008), 235-283; C. LAES, *Masters and Apprentices*, in *A Companion to Ancient Education*, a cura di W. Martin Boomer, Oxford 2015, 474-480; C. HAWKINS, *Roman Artisans*, cit., 109. C. FREU, *Disciplina, patrocinium, nomen: The Benefits of Apprenticeship in the Roman World*, in A. WILSON, M. FLOHR (a cura di), *Urban Craftsmen and Traders in the Roman World*, Oxford 2016, 183-199.

come figlio e istruito nell'arte⁽¹²⁾. E a Roma uno schiavo domestico, di nome Pagus, che aveva vissuto 12 anni, 9 mesi, 13 giorni e 8 ore ed era stato lo schiavo prediletto del padrone e la speranza dei suoi genitori, viene celebrato «per aver appreso a fabbricare monili con le sue mani ben istruite e a disporre l'oro molle intorno a gemme variegate»⁽¹³⁾. Maggiori dettagli sulla trasmissione di un'attività artigianale specializzata, come quella dell'orafo, apprendiamo da un elogio funerario molto articolato, rinvenuto a Tarragona nell'*Hispania Citerior*⁽¹⁴⁾. Qui il defunto parla in prima persona: «Sono Giulio

¹² CIL XIII 2036 = ILS 7723 = *Carte archéologique de la Gaule* 69-02, Lyon, Paris 2007, 605: *iuvenis incomparabilis ingeni artis fabricae ferrariae ... vitricus, qui eum sibi filium adoptaverat et arte educaverat.*

¹³ CIL VI 9437 = ILS 7710 = CLE 403 (Roma, Porta Maggiore: ora nel cortile di Palazzo Barberini): *Noverat hic docta fabricare monilia dextra et molle in varias aurum disponere gemmas.* Da notare nel carme la rielaborazione di versi di Marziale (*Epigr.* IX, 49: *et viridis picto gemmas numeravit in auro*) e Virgilio (*Aen.* 2, 557: *sine nomine corpus*). Vd. G. DI GIACOMO, *Dalla fornitura alla lavorazione dell'oro: il caso degli Auli Septicii artifices a Roma*, in I. BALDINI, A.L. MORELLI (a cura di), *Luoghi, artigiani e modi di produzione nell'oreficeria antica*, Ornamenta 4, Bologna 2012, 37-52, spec. 38, nt. 10; C. LAES, *Child Slaves*, cit., 258.

¹⁴ CIL II, 14-3, 1287 (G. Alföldy): vd. J.W. ZARKER, *Studies in the Carmina Latina Epigraphica*, Diss. Princeton 1958, nr. 49; G. ALFÖLDY, *Römische Inschriften von Tarraco*, Tarragona 1975, nr. 447; P. CUGUSI, *Per un nuovo Corpus dei Carmina Latina Epigraphica. Materiali e discussioni*, Roma 2007 (CLENuovo 56); P. CUGUSI, *Carmina latina epigraphica hispanica post buechelerianam collectionem editam reperta cognita*, Faenza 2012 (CLEHisp 119): *Iulius hic fuerat nomine summo artificioque Statutus tractabatque viris aurum mulieribus atque puellis, plenus omni ope moribus vita disciplina beatus, non uno contentus erat, pluribus gaudebat amicis. H(a)ec illi semper vita fuit mane et sexta lavari. Reliquit suboles suae posteros stationis futuros per quos ut statio Statutique nomen habebit, tres paene aetate pares artificio ministros. Scripsi haec unus ego ex discipulis prior omnibus illis; Secundinius Felicissimus ego set nomine tantum. Hoc quot potui magister tibi contraria munera fo[vi?] addo scriptura tuis tumulis sensus sive exter ubique serves, utque tuos amicos meque cum illis, ut quotienscumque tibi annalia vota dicamus, ut et voce pia dicamus: Carnunti sit tibi terra levis.* Cfr. J. GOMEZ PALLARÈS, *Nueva lectura, con comentario, del epitafio métrico, de Julio Estatuto (RLT, 447)*, in *Epigraphai: miscellanea epigrafica in onore di Lidio Gasperini*, Roma 2000, 417-428 (*AE* 2000, 802); G. ALFÖLDY, *Grabgedichte aus Tarraco. Der Sozialgeschichtliche Hintergrund*, in P. KRUSCHWITZ (Hrsg.), *Die metrischen Inschriften der römischen Republik*, Berlin 2007,

Statuto, di grande rinomanza e abilità, ho lavorato l'oro per uomini, donne e fanciulle, sono soddisfatto dei miei costumi, della mia vita e del mio lavoro; non mi sono accontentato di un amico ma mi sono circondato di molti. Il più grande piacere della mia vita fu lavarsi ogni mattina all'ora sesta. Ho lasciato eredi che, in futuro, dovevano rilevare il mio laboratorio (*statio*); per loro il laboratorio avrà il nome Statuto – tre compagni quasi della stessa età, abili nel mestiere». Seguono le parole del dedicante: «Ho scritto questo io da solo, uno dei suoi discepoli, il più anziano di tutti; Secundinio Felicissimo, ma solo di nome...». Da notare la conservazione per il laboratorio orafo del nome del maestro (*statio Statuti nomen habebit*), garanzia della continuità con la medesima qualità anche da parte dei discepoli eredi, cui il maestro aveva tramesso le competenze.

Il trasferimento a seguito di testamento di un'attività non meglio specificata ai *discipuli idemque heredes* si riscontra anche nell'epitaffio posto a *Mediolanum* da sei *discipuli* in memoria del maestro⁽¹⁵⁾. Solo rari esempi ci sono, però, giunti che fanno conoscere concretamente come si tramandasse un'arte per mezzo della collaborazione di maestro e allievo nella realizzazione di un'opera o nella conduzione di un'officina⁽¹⁶⁾.

Nella *Gallia Lugudunensis*, a *Iuliobona* (oggi Lillebonne), un pavimento musivo conserva due cartigli entro *tabula ansata* in cui vi sono rispettivamente la firma del maestro, Tito Sennio Felice, originario di Pozzuoli, e quella del suo *discipulus*, di nome Amore e probabilmente nativo di Cales⁽¹⁷⁾. Bell'esempio di bottega di mo-

328 e 337, nr. 7; C. FREU, *Disciplina*, cit., 191, nt. 39; C. LAES, *Masters*, cit., 474.

¹⁵ CIL V 6087 = CLE 639: *Senti Secundi Me/tili Marianus Ma/ximinus Virianus / et Verus Verinus Secun/dus discipuli idemque he/redes pro meritis eius, / quae in aeos (!) contulit, / ut etiam post obitum nom/en eius pro meritis suis / legeretur.*

¹⁶ Vd. N. TRAN, *Les gens de métier romains: savoirs professionnels et supérieures plébéiennes*, in *Les Savoirs professionnels*, cit., 119-134.

¹⁷ CIL XII 3225 = AE 1978, 500 (Musée de Rouen): *T. Sennius Felix civis Puteolannus fecit et Amor civis K(--) discipulus.* Cfr. J.-P. DARMON, *La mosaïque de Lillebonne*, Musée des Antiquités, 1976; J.-P. DARMON, *Les restaurations modernes de la grande mosaïque de Lillebonne (Seine-Maritime)*, in *Gallia* 36 (1978), 65-88; M.

saicista itinerante, con conseguente trasferimento di tecniche e di stili musivi dalla Campania alla Gallia. Un'iscrizione dell'Africa Proconsolare fa sapere che il lavoro viene fatto dall'officina lapidaria dove lavorano il lapicida *Bassus*, originario di *Aggar* (un sito romano corrispondente a Sidi Amara nella Tunisia centrale), *cum suis discipulis*⁽¹⁸⁾. A Pola, nella *Regio X*, vengono sepolti insieme il medico Publio Cesio Ortensiano e il suo discepolo Miluso Primo⁽¹⁹⁾; si concretizza, in questo e in altri pochi casi riconoscibili dalle fonti, il precetto di Galeno, secondo cui i capisaldi della formazione di un medico sono la lettura sotto la guida del maestro, l'esperienza diretta e l'esercizio⁽²⁰⁾.

La crescente importanza nella società romana di età imperiale avanzata del ruolo degli *artifices artium* risulta anche dal fatto – tramandato nel *Corpus* giustiniano e nel *Codex Theodosianus* con lunga elencazione delle specializzazioni artigianali⁽²¹⁾ – che essi godevano

DONDERER, *Die Mosaiizisten der Antike und ihre wirtschaftliche und soziale Stellung: Eine Quellenstudie*, Erlangen 1989, 108-111, nr. A86; J.-P. DARMON, *Recueil général des mosaïques de Gaule, province de Lyonnaise*, 10^e supplément à Gallia, vol. 5, Paris 1994; cfr. anche A. BONIS, *Lillebonne – Juliobona à la lumière des découvertes anciennes*, in *Les nouvelles de l'archéologie* 140 (2015), 61-64 [https://nda.revues.org/3041]; C. FREU, *Disciplina*, cit., 188-189.

¹⁸ *IL Afr 79 = AE 1909, 157* (Haouta-Chendouba): *Ex officina Bassi quadratari Aggeritani cum suis discipulis*.

¹⁹ *CIL V 89 = InscrIt X, 1, 164 = H. GUMMERUS, Der Ärztestand im römischen Reiche nach den Inschriften*, Leipzig 1932, nr. 261: *D(is) M(anibus) / P. Coesio Ortensiano medico ann(or)um XVIII(?)*, *Miluso Primo discipulo*.

²⁰ A. ROSELLI, *I maestri di Galeno, Galeno come maestro*, in A. ROSELLI, R. VELARDI (a cura di), *L'insegnamento delle technai nelle culture antiche: atti del convegno, Ercolano, 23-24 marzo 2009*, AION. Quaderni 15, Pisa-Roma 2011, 53-70.

²¹ C. 10.66.1, *Imperator Constantinus a. ad Maximum pp: Artifices artium brevi subdito comprehensarum per singulas civitates morantes ab universis muneribus vacare praecipimus, si quidem ediscendis artibus otium sit accommodandum, quo magis cupiant et ipsi peritiores fieri et suos filios erudire. et est notitia ista: architecti medici mulomedici pictores statuarii marmorarii lectarii seu laccarii clavicarii quadrigarii quadratarii (quos graeco vocabulo livoryktas appellant) structores (id est aedificatores) sculptores ligni musarii deauratores albini (quos graeci ckoniatasc appellant) argentarii barbaricarii diatretarii aerarii fusores signarii fabri bracarum aquae libratores figuli (qui graece kerameis dicuntur) aurifices vitrearum*

dell'immunità fiscale, almeno a partire da Costantino, purché provvedessero a migliorare le proprie competenze e a formare nuovi artigiani attraverso l'insegnamento dell'arte ai figli e agli apprendisti: *ab universis muneribus vacare praecipimus ... quo magis cupiant et ipsi peritiores fieri et suos filios erudire.*

Particolare enfasi viene posta nelle iscrizioni che commemorano inventori-artigiani, di cui si tramanda ai posteri che erano depositari di saperi tecnici esclusivi e inimitabili. L'onorabilità dell'artigiano di talento nella comunità di appartenenza risiedeva infatti nella sua competenza, provocava la stima dei suoi pari ed era considerata degna di memoria. Così, ad esempio, nella Gallia Narbonese, troviamo la dedica metrica posta dalla figlia e dalla moglie sulla fronte del sarcofago di Quinto Candidio Benigno, decorata sui lati con un'*ascia* e una *libella* (indicatori della professione del defunto)⁽²²⁾, e databile tra la fine del II e gli inizi del III secolo: «membro della corporazione dei carpentieri di Arelate, dotato della più alta competenza artigianale (*ars cui summa fuit*), che si distingueva per il suo sapere (*doctrina*), l'intensa applicazione al lavoro (*fabricae studium*) e la riservatezza (*pudor*), tanto che anche i più grandi artigiani lo hanno sempre chiamato maestro; nessuno fu più di lui sapiente, nessuno lo poteva superare, lui che sapeva costruire macchine idrauliche o regolare il flusso delle acque»⁽²³⁾.

Ma le nostre fonti ci ricordano che l'ingegno degli inventori non venne sempre premiato, quando non persino punito, e le loro acquisizioni tecniche talora non furono trasmesse. Così – come si

plumarii specularii eborarii pelliones fullones carpentarii sculptores dealbatores cusores linarii tignarii blattearii (id est petalourgoi). D. IIII non. aug. Feliciano et Titiano cons. <a 337> ; cfr. CTh 13.4.1.

²² S. CUOMO, *Technology and Culture in Greek and Roman Antiquity*, Cambridge 2007, 77-102.

²³ CIL XII 722 = CLE 483 = ILS 7715 = *Carte Archéologique de la Gaule 13-5. Arles, Crau, Camargue*, Paris 2008, 614; N. TRAN, *Commerce and Crafts in Ancient Arles*, in *Urban Craftsmen*, cit., 270, nr. 10.; N. TRAN, *Les membres des associations romaines. Le rang social des collegiati en Italie et en Gaules, sous le Haut-Empire*, Roma 2006, 94. Cfr. J.P. OLESON, *Greek and Roman Mechanical Water-Lifting Devices: The History of a Technology*, Toronto 1984, 38.

legge nel *Satyricon* di Petronio – un artigiano fece una coppa di vetro e presentatosi all'imperatore (era Tiberio) nell'atto di donargliela la fece cadere sul pavimento. La coppa non si ruppe e l'artefice riparò facilmente le poche ammaccature. Richiesto se qualcun altro conoscesse il procedimento da lui usato per fabbricare la coppa, rispose che nessun altro lo sapeva. Allora Tiberio lo fece decapitare. Perché se fosse stata conosciuta quella tecnica l'oro e la sabbia avrebbero avuto lo stesso valore⁽²⁴⁾. Vero o falso che fosse, l'aneddoto ebbe molta fortuna, fu ripreso da Plinio, Cassio Dione, Isidoro di Siviglia⁽²⁵⁾ e persino tradotto e commentato nel XII secolo nel *Polycraticus* di Giovanni di Salisbury, il quale osservava che «è una prospettiva sterile per la razza umana quando un'arte eccellente viene spazzata via in modo che il denaro e il materiale del denaro, che è il carburante di avarizia, il cibo della morte, e la causa di conflitti e liti, possa mantenere alto il suo valore»⁽²⁶⁾.

Una storia simile è riferita da Svetonio a Vespasiano, il quale, benché favorisse al massimo grado l'ingegno e le arti, diede una lauta ricompensa all'inventore di un meccanismo per trasportare le colonne con poca fatica e spesa, ma rifiutò di utilizzarlo, dicendo che «gli lasciasse nutrire il popolino»⁽²⁷⁾.

²⁴ Petron., *Satyr.*, 50-51: *ego malo mihi vitrea, certe non olunt. quod si non frangerentur, mallet mihi quam aurum; nunc autem vilia sunt. [...] fuit tamen faber qui fecit phialam vitream, quae non frangebatur. admissus ergo Caesarem est cum suo munere [...] deinde fecit reporrigere Caesarem et illam in pavimentum proiecit. Caesar non pote valdius quam exparit. at ille sustulit phialam de terra; collisa erat tamquam vasum aeneum; deinde martiolum de sinu protulit et phialam otio belle correxit. hoc facto putabat se solium Iovis tenere, utique postquam ille dixit: "num quid alius scit hanc condituram vitreorum?" vide modo. postquam negavit, iussit illum Caesar decollari: quia enim, si scitum esset, aurum pro luto haberemus.*

²⁵ Plin., *Nat. hist.*, 26, 165; Cass. Dio, *Hist. Rom.*, 57, 21; Isid., *Etym.*, 16, 16, 6.

²⁶ John of Salisbury, *Polycraticus*, IV, 5, 248 Webb.

²⁷ Suet., *Vesp.*, 17-18: *ingenia et artes vel maxime fuit. primus e fisco Latinis Graecisque rhetoribus annua centena constituit; praestantis poetas, nec non et artifices, Coae Veneris, item Colossi refectorem in signi congiario magnaue mercede donavit; mechanico quoque grandis columnas exigua impensa perducturum in Capitolium pollicenti praemium pro commento non mediocre optulit, operam remisit praefatus sineret se plebiculam pascere.*

Le forme di trasmissione dei saperi artigianali e tecnici, sono, dunque, lo studio libresco (*emi puero aliquot libra*) e l'apprendimento di un'arte nella prassi. E in questo secondo caso le specializzazioni minute sono innumerevoli, come dimostra un semplice sguardo alla sezione *Artes et Officia* negli indici dei *Corpora* epigrafici, all'elenco dei compensi previsti per gli artigiani nell'*Edictum de pretiis* dioleziano o al già citato passo del *Corpus Iuris*. Ben si comprende, pertanto, l'incipit del trattatello di Galeno trasmessoci con il titolo *Adbortatio ad artes discendas*: «Che la dotazione dell'uomo» (rispetto a quelli che egli definisce «animali muti») «sia di un ordine molto più elevato è dimostrato dal numero delle arti che coltiva e dalla sua attitudine ad acquisirne altre»⁽²⁸⁾.

La documentazione delle iscrizioni e dei papiri offre, inoltre, per ogni categoria di artigiani numerosi esempi dei rapporti tra *magistri* e *discipuli*, a cominciare dai contratti di apprendistato, che consentono di verificare nel concreto e nel dettaglio come funzionava il periodo di formazione presso la bottega del maestro, indispensabile per il giovane apprendista «così che egli apprenda a fondo l'arte come la conosce lo stesso maestro», come si legge in uno di questi contratti²⁹.

Fatta eccezione per la grammatica, la retorica, la poetica, l'agricoltura, l'architettura, l'idraulica, l'agrimensura o l'arte della guerra, non ci sono giunti trattati o manuali relativi ad altre *artes* minute, per le quali peraltro si possono trovare indicazioni preziose nell'opera enciclopedica di Plinio il Vecchio.

Prendiamo ad esempio i trattati di agricoltura.

Varrone e Columella rendono esplicite le proprie fonti, e soprattutto nel secondo possiamo seguire tutta la lunga catena dello sviluppo e della trasmissione delle conoscenze teoriche. Columella, infatti, nell'introdurre i *praecepta quae sequantur qui rusticari velint*, esorta

²⁸ Galen., *Adbortatio ad artes discendas* 1, 2.

²⁹ P. Wisc. 4, del 53 d.C., da Ossirinco. Vd.C. FREU, *Apprendre et exercer un métier dans l'Égypte romain (I^{er}-VI^e siècles ap. J.-C.)*, in *Les Savoirs professionnels*, cit., 27-40; ancora da consultare W.L. WESTERMANN, *Apprentice Contracts and the Apprentice System in Roma Egypt*, in *Classical Philology* 9 (1914), 3, 295-315.

il *diligens pater familias*, che vuole far fruttare i suoi campi, non solo a consultare gli agricoltori più esperti del suo tempo, ma anche a leggere attentamente i trattati antichi⁽³⁰⁾: in essi si trovano infatti molti più precetti utili di quanti si debbano invece rifiutare; e prosegue elencando la *magna Graecorum turba de rusticis rebus praecipiens*, partendo da Esiodo e arrivando ai suoi contemporanei, una pletora di autori (oltre una cinquantina) originari della Grecia continentale e insulare, dell'Asia Minore, della Sicilia, dell'Africa settentrionale greca, a cui si aggiungono gli autori punici (come Magone, la cui opera fu fatta tradurre in latino per disposizione del senato romano) e infine i suoi predecessori a Roma. Dopo il dispiego di tanta letteratura sulle tecniche agricole troviamo però un giudizio apparentemente sorprendente: «le grandi opere degli scrittori servono a istruire piuttosto che a formare un artigiano; quello che conta nell'esercizio di una professione sono *usus et experientia* e non vi è alcuna disciplina nella quale non si possa apprendere sbagliando»; e poco più avanti si rammarica che, a differenza di quanto avviene per molte altre professioni, per l'agricoltura non si conoscano né maestri né discepoli che trasmettano i saperi necessari, osservando che la società può vivere felicemente senza le arti dello spettacolo e senza gli avvocati, ma non potrebbe sopravvivere senza gli agricoltori.

Naturalmente della trasmissione per *usus et experientia* non troviamo molte tracce, quasi tutte nella documentazione archeologica e in alcuni casi anche in quella epigrafica.

Rimanendo nell'ambito dell'agricoltura possiamo citare alcuni esempi, frutto di ricerche recenti, che ci offrono rare evidenze della prassi seguita dai Romani per la valorizzazione di un fondo agricolo con l'introduzione di colture di qualità.

Indagini condotte nel 2005 nell'area del *vicus* romano di *Nauportus* (Vrhnika), al limite orientale del territorio di Aquileia, hanno portato alla scoperta di alcune laminette di piombo, una della quali testimonia la compravendita di quattro recipienti di terracotta (*urcei*) contenenti talee di vite (*clavulas*) della lunghezza di circa 25

³⁰ Colum., *Res rustica*, 1 ss.

cm per la somma di quattro denari ⁽³¹⁾. Una testimonianza eccezionale dell'introduzione della coltura della vite nelle prime fasi di romanizzazione di quel territorio. Purtroppo non è fornita alcuna indicazione sulla provenienza delle piantine. Cosa che invece avviene nella testimonianza che segue.

Nello scavo condotto nel 2013 nell'area di una villa rustica romana individuata in località Muris (microtoponimo indicatore spesso di rovine antiche) presso Moruzzo (Udine), questa volta al limite settentrionale dell'agro aquileiese, è stata rinvenuta un'etichetta di piombo, con un foro per il fissaggio a un contenitore (probabilmente non una cassetta di legno, come fu supposto, ma un *urceus*, come nel caso precedente) di cui indicava il contenuto ⁽³²⁾. A quanto pare, oggetto del trasporto dovevano essere anche in questo caso dei fasci di talee (o barbatelle) della vite che produceva il famoso *vinum Setinum* decantato da molti scrittori del I e II sec. e conosciuto anche dai *tituli picti* di alcune anfore rinvenute a Pompei. Il proprietario della villa romana avrebbe deciso di riqualificare la sua produzione vinicola, importando dai *vitiferi colles* del territorio dell'agro Pontino ai quali accenna Plinio il famoso vitigno dei campi di *Setia* (attuale Sezze) ⁽³³⁾. Si sarebbe dunque trapiantata nell'Italia nordorientale una produzione di vino laziale che sembrerebbe non essere stata più sviluppata nella terra di origine dopo il taglio del canale di Nerone che avrebbe trasformato il territorio pontino. Si può ben

³¹ M. LOVENJAK, *Four inscribed plates*, in P. TURK, J. ISTENIČ, T. KNIFIC, T. NABERGOJ (a cura di), *The Ljubljana – a River and its Past*, Ljubljana 2009, 268–269, a; si veda ora, con nuova lettura, H. GRASSL, *Die Rolle von Nauportus (Vrhnika) im Lichte neuer Textfunde*, in *Arheološki vestnik* 68, 2017, 459–465, fig. 1: *Arius / Nauport/ anus X (denarios) IV // urc(eos) IV/ cla(v)ulas / nigras p(edum) dextantes*. – «Ario di Nauportus, (ha pagato) quattro denari; quattro vasi, piantine scure di dieci dodicesimi di piede (= 24,67 cm)».

³² M. BUORA, *Vinum Setinum a Moruzzo: un trapianto d'età traianea*, in *Messaggero Veneto*, 11 agosto 2013; L. JACUMIN, *Vinum Setinum a Moruzzo*, in *Tiere furlane – Terra friulana* 7, 2, 2015, 12: *Commodo et Ceriali / co(n) s(ulibus) vitis / Set[?]na* – «Essendo consoli Lucio Ceionio Commodo e Sesto Vettuleno Civica Ceriali: vite setina». La data consolare è riferita al 106 d.C.

³³ Plin., *Nat. hist.*, XVI, 6, 8.

immaginare che questa operazione sia stata preceduta e accompagnata da una conoscenza delle caratteristiche della *vitis Setina*, dalla conoscenza dei terreni di origine e di quelli nei quali era previsto il trapianto, dalla presenza di personale dotato delle competenze necessarie per ottenere la stessa qualità del prodotto. In entrambi i casi i fattori determinanti per la buona riuscita dovevano essere *usus et experientia*, oltre che la conoscenza del mercato. Sembra infatti significativo anche il fatto che questa operazione sia avvenuta a pochi anni di distanza dai provvedimenti di tipo protezionistico di Domiziano, che proibì lo sviluppo della viticoltura nelle province per incentivare le produzioni italiane.

Qualcosa di simile potrebbe essere avvenuto circa un secolo prima in Provenza. Sono infatti conosciute anfore galliche fabbricate nella provincia il cui contenuto, dichiarato dal *titulus pictus* tracciato sul contenitore, risultano essere vini prodotti da vitigni pregiati coltivati in Campania e ben noti dalle fonti antiche: *Massicum* e *Aminneum*. Teoricamente potrebbe trattarsi di importazione massiccia di vini campani travasati poi per la distribuzione in anfore fabbricate localmente. Ma è probabile che la spiegazione sia diversa. Un'anfora del tipo Gauloise 4 reca, infatti, la scritta *Amin(neum) Baet(errense) vet(us)*, vale a dire *vinum Aminneum* invecchiato prodotto a *Baeterrae* (Béziers). Si tratterebbe pertanto di vini 'di tipo campano' prodotti sul posto, probabilmente anche in questo caso previa importazione dei relativi vitigni dalla Campania. Lo stesso fenomeno è riscontrabile a proposito delle celebri salse di pesce originarie della penisola iberica, presto prodotte in altre aree del mondo romano e commercializzate come salse di pesce «di tipo ispanico»⁽³⁴⁾.

Anche la delocalizzazione delle attività artigianali (in particolare produzioni di ceramica e vetri, arti musive, bronzistica) comportava trasferimenti di conoscenze tra aree anche molto lontane tra loro in un'ecumene sotto il controllo di Roma. Non è possibile approfondire qui le singole questioni. Basti accennare, in sintesi, allo spostamento in Gallia della produzione di terre sigillate aretine,

³⁴ Vd. F. LAUBENHEIMER, *Inscriptions peintes sur les amphores gauloises*, in *Gallia*, 61 (2004), pp. 153-171.

con l'apertura a Lione di un officina dello stesso ceramista *Ateius* che aveva lavorato ad Arezzo e aveva già trasferito una fornace a Pisa⁽³⁵⁾; alla migrazione, probabilmente a seguito delle proscrizioni sillane, dei *Tampii*, specialisti metallurghi di *Praeneste* (Palestrina) ad Aquileia, dove continuarono l'attività iniziata in patria⁽³⁶⁾; alla diffusione in occidente delle officine dei maestri vetrai di Sidone con la conseguente importazione nell'Italia padana di masse di vetro primario dall'area fenicia⁽³⁷⁾; alla ramificazione progressiva dei modelli delle anfore romane, copiate e trasformate nelle diverse aree del Mediterraneo⁽³⁸⁾. E molto altro si potrebbe ancora ricordare.

In tutti i casi si verifica un complesso trasferimento di *know-how*, di uomini, di tecniche, di materie prime.

Per finire vorrei portare un esempio di come talvolta le conoscenze si formassero in modo accidentale e poi si sviluppassero in maniera razionale e produttiva.

Trattando dei legnami da costruzione, Vitruvio nel libro XIV del *De architectura*, mette in rilievo le qualità del larice, essenza nota solo agli abitanti della valle padana e del litorale adriatico⁽³⁹⁾. Secondo gli antichi, a causa della sua linfa molto amara, il legno del larice non sarebbe intaccato facilmente da tarli e tignole e non marcirebbe facilmente; le sue fibre compatte offrirebbero inoltre resistenza alla

³⁵ Sintesi in PH.M. KENRICK, Cn. Ateius – *the inside story*, in RCRF, 35, 1997, pp. 179-190.

³⁶ Vd. A. GIOVANNINI, P. MAGGI, *Marchi di fabbrica su strigili ad Aquileia*, in *Epigrafia della produzione e della distribuzione*. Actes de la VII^e Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain (Rome, 5-6 juin 1992), Rome 1994, pp. 609-643.

³⁷ Vd. C.S. LIGHTFOOT (Ed.), *Ennion: Master of Roman Glass*, New York 2014; L. MANDRUZZATO, *Ennion e Aquileia*, in M. BUORA (Ed.), *Le regioni di Aquileia e Spalato in epoca romana*, Giornata di Studi (Udine, 4 aprile 2006), Treviso 2007, pp. 185-195.

³⁸ Sintesi in M. SCIALLANO, P. SIBELLA, *Amphores comment les identifier?*, Aix-en-Provence 1991; T. BERTOLDI, *Guida alle anfore romane di età imperiale. Forme, impasti e distribuzione*, Roma, 2012.

³⁹ Vitr., *De arch.* 14, 1-5; Vd anche Plin., *Nat. hist.* 16, 45, 1; 16, 188, 1; 16, 219, 5.

fiamma, tanto da poter essere bruciato solo insieme con altra legna, come avviene per i sassi nelle fornaci per calce, e anche in questa condizione si consumerebbe molto lentamente; inoltre, a causa del suo peso non galleggia e deve essere trasportato su navi o zattere di abete.

In un altro passo Vitruvio informa sulla scoperta delle straordinarie capacità ignifughe di questo albero, ignote ai Romani, finché Cesare, che svernava con il suo esercito presso le Alpi, non mandò a prelevare provviste in un villaggio fortificato che si chiamava *Larignum*⁽⁴⁰⁾, i cui abitanti rifiutarono di fornire ai soldati quanto richiesto e si asserragliarono entro la palizzata, la cui porta e la relativa torre di difesa erano costruite col legname del posto. Per vincere la resistenza i Romani decisero di lanciare verso quelle strutture fiaccole e fascine incendiarie, ma con grande meraviglia videro che le difese rimanevano intatte. Alla fine l'assedio andò comunque a buon fine e fu chiesto agli abitanti da dove venisse quel legno che non veniva aggredito dal fuoco; essi risposero che intorno al villaggio vi era grande abbondanza di quelle piante. Da allora quel legno fu chiamato *materia larigna*, dal nome dell'*oppidum*. Il legname – continua Vitruvio – per le sue caratteristiche fu subito impiegato nelle costruzioni. Trasportato per via fluviale fino a Ravenna e di là distribuito nelle colonie di Fano (la cui basilica civile si deve proprio a Vitruvio), Pesaro e Ancona e in tutti gli altri centri urbani di quella regione.

Il sapere antico non andò perduto. La riscoperta di Vitruvio portò anche alla ripresa di materiali e tecniche. Ne è buona testimonianza un passo della *Descrizione della Cargna* di Jacopo Valvasone di Maniago (1499-1570): «Tutti i legnami per le fabbriche del Friuli, di Venezia e della Marca e per gli altri paesi più lontani si conducono giù per il fiume Tagliamento e parte per la Piave e per l'arsenale di Venezia pini e larici di smisurata altezza dei quali fa menzione Vitruvio nel II libro, ed ai nostri giorni Beltrame Susanna cittadino di Udine ne fece tagliare venti per la fabbrica del palazzo

⁴⁰ Vitr., *De arch.* 2, 9 – 15, 9.

dei Farnesi in Roma, avendoli promessi al pontefice Paolo III, che sono alti diecinove passi ed alcuni fino a ventuno e quattro piedi grossi per diametro i quali però oggidì si veggono fra gli aspri monti di Sezis perché è difficoltà grandissima di condurli in acqua e vi bisognerebbe l'aiuto di qualche principe».

INDICE DELLE FONTI

FONTI GIURIDICHE

<i>Basilica</i>		7.13.11	162 ⁶⁰
2.16.1.3	151 ³⁷	7.13.12	149 ³⁴
		7.13.13	149 ³⁴
<i>Codex Theodosianus</i>		7.13.14	149 ³⁴
1.1.2	137	7.22.5	164 ⁶⁴
1.8.1	153; 167 ⁷²	8.1.8	162 ⁶⁰
1.8.2	154 ⁴¹	8.4.4	141 ¹³
1.8.3	154 ⁴¹	8.4.6	162 ⁶⁰ ; 173 ⁸⁰
1.14.8	145	8.5.22	173 ⁸⁰
1.22.4	145 ²⁷	8.6.1	162 ⁶⁰
1.27.1	190 ¹⁰⁰	8.11.3	162 ⁶⁰
2.1.3	164	8.15.1	145 ²⁷
2.6.4	164 ⁶⁴	8.18.1	166 ⁶⁸
2.12.1	166 ⁶⁸	9.7.2	181 ⁸⁹
4.4.2	153 ³⁹	9.8.1	181 ⁸⁹
4.13.8	164 ⁶⁵	9.16.1	120
4.20.3	145 ²⁷	9.16.2	125
4.22.3	143	9.16.4	128
6.2.25	166 ⁶⁸	9.16.6	128 ¹⁵
6.4.2	148 ³³	9.16.9	129 ¹⁶
6.22.2	173; 174	9.24.1	181 ⁸⁹
6.24.11	148 ³²	9.38.6	166 ⁶⁸
6.30.11	164 ⁶⁵	10.8.3	166 ⁶⁸

11.16.2	166 ⁶⁸
11.27.2	167
11.30.16-17	164 ⁶⁵
11.34.1	164 ⁶⁵
11.39.5	146
11.39.8	146 ²⁷
12.1.24	173; 174
12.5.2	167 ⁶⁹
13.4.1	223 ²¹
13.9.2	166 ⁶⁸
13.9.5	165
14.3.10	166 ⁶⁸
15.7.13	166 ⁶⁷
15.9.1	148 ³³
16.1.1	140 ¹²
16.2.14	166 ⁶⁸
16.2.20	166 ⁶⁸
16.2.31	142
16.5.37	183 ⁹²
16.5.46	142
16.2.47	168; 170; 171 ⁷⁶
16.5.62	168; 169; 171; 171 ⁷⁶
16.5.64	168; 171
16.10.1	126
16.10.10	141 ¹² ; 181 ⁸⁹
16.10.11	181 ⁸⁹
16.10.20	180 ⁸⁹

Novellae Theodosii

1	176 ⁸⁴
1.2	175 ⁸²
4	141 ¹⁴
6.1	175 ⁸²
15.1	148 ³²

Novellae Valentiniani

1.1	144 ¹⁹
1.2	144 ¹⁹
1.3	139 ¹⁰

7.1	144 ¹⁹
7.1.3	175 ⁸²
7.2	144 ¹⁹
8.1	143
8.2	145
9	139 ¹⁰
13	177
13.1	175 ⁸²
14.1	148 ³²
16	139 ¹⁰
17	139 ¹⁰
19	139 ¹⁰
21.1.1	143 ¹⁸
21.2 pr.	143 ¹⁸
21.2.23	164 ⁶⁶
23	177 ⁸⁵

Novellae Marciani

4	137 ⁶
5	139 ¹⁰ ; 150 ³⁶

Novellae Maioriani

1	139 ¹⁰
---	-------------------

Constitutiones Sirmondianae

1	144; 156 ⁴³
2	144 ¹⁹ ; 153 ⁴¹ ; 176
3	144 ¹⁹ ; 156 ⁴³
6	155 ⁴¹ ; 168; 170; 171 ⁷⁶
7	142 ¹⁵
8	142 ¹⁵
9	172
10	153 ⁴¹
11	144 ¹⁹ ; 153 ⁴¹
12	172
14	142
16	172 ⁷⁸ ; 177
25	156 ⁴⁴

26	156 ⁴⁴	8.53.34	150 ³⁷
40	156 ⁴⁴	9.47.12	145 ²⁴ ; 146 ²⁷
		10.32.6	186
		10.66.1	222 ²¹
<i>Corpus Iuris Civilis</i>		11.48.20	150 ³⁷
		12.63.2	167 ⁷⁰
<i>Codex Iustinianus</i>			
1.2.22	150 ³⁷		
1.11.5	180 ⁸⁹		
1.14.3	141; 148 ³²		
1.14.8	139; 150 ³⁵ ; 150 ³⁶ ; 150 ³⁷		
1.14.9	137 ⁶		
1.14.12	150 ³⁷		
1.16.1	147; 148 ³² ; 148 ³³ ; 149		
1.18.12	137		
1.23.3	157 ⁴⁸		
2.44(45).4	150 ³⁵		
2.55.4	150 ³⁷		
3.38.12	150 ³⁵		
4.1.12	150 ³⁷		
4.34.11	150 ³⁷		
4.57.2	160 ⁵⁷		
4.57.3	160 ⁵⁷		
5.4.24	150 ³⁵		
5.12.30	150 ³⁷		
5.26.1	181 ⁸⁹		
5.50.5	150 ³⁷		
6.4.3	150 ³⁷		
6.23.29	179 ⁸⁷		
6.23.31	184 ⁹²		
6.24.14 pr.	68 ¹⁹		
6.25.7	150 ³⁵		
6.30.18.2-3	190 ¹⁰¹ ; 191		
6.30.19	150 ³⁷ ; 190 ¹⁰¹ ; 191		
6.42.30	150 ³⁷		
6.54.2	160 ⁵⁷		
6.56.1	190 ¹⁰¹ ; 191		
6.61.6	150 ³⁷		
8.41(42).8	150 ³⁵		
		<i>Digesta</i>	
		<i>Const. Omnem</i>	
		1	116
		2	116
		<i>Const. Tanta</i>	73 ³⁰
		1	79 ³⁹
		17	79 ³⁹
		1.1.1 pr.	3
		1.1.1.1	3
		1.3.20	74
		1.3.21	74
		1.3.33	74
		1.4	74
		1.4.2	74
		1.4.3	74
		1.7.12	68; 69
		1.11.1	73 ²⁸
		2.13.3	73
		2.14.46	160 ⁵⁷
		4.4.23	71 ²⁵
		4.4.24	71 ²⁵
		7.1.11	72
		8.4.15	72
		10.4.3	72 ²⁶
		12.1.9.9	13 ⁴
		12.2.37	71 ²⁵
		13.7.30	72
		14.3.11	182
		15.1.27	43 ¹⁴

18.7.10	160 ⁵⁷	41.2.4	28 ⁵⁸
22.5.1	72 ²⁸	41.2.6	19 ²⁷ ; 34 ⁷²
22.5.21	72 ²⁸	41.2.6.1	22 ⁴³
22.5.25	72 ²⁸	41.2.7	13 ⁷ ; 27 ⁵⁵ ; 30 ⁶¹ ; 22; 30 ⁶¹ ; 35 ⁷⁴
23.3.54	71	41.2.8	14 ⁸ ; 36; 36 ⁸⁰
25.2.2	71	41.2.19	13 ⁴ ; 14 ⁸
27.1.6.8	160 ⁵⁶	41.2.23.1	14 ⁸
28.5.32	70	41.2.24	14 ⁸ ; 8 ⁵⁸
29.1.1 pr.	159 ⁵³	41.2.25.2	14 ⁸ ; 30 ⁶³ ; 22 ⁴¹ ; 26; 29 ⁶⁰
29.2.12	160 ⁵⁷	41.2.27	13 ⁶ ; 20; 29 ⁶⁰ ; 22 ³⁹
30.69	71	41.2.29	13 ⁴ ; 14 ⁸
31.57	73	41.2.32.2	28 ⁵⁸
33.2.23	73	41.2.34 pr.	13 ⁴
33.9.4	71 ²⁵	41.2.41	14 ⁸ ; 35 ⁷⁴
33.9.5	71 ²⁵	41.2.44.1	14 ⁸ ; 19 ² ; 28; 30; 31 ⁶⁵
34.1.6	56; 56 ⁴⁵	41.2.44.2	14 ⁸ ; 22 ³⁹ ; 29; 30; 30 ⁶²⁻⁶³ ; 31; 31 ⁶⁶
34.1.7	57 ⁴⁶	41.2.45	29
36.1.41	71 ²⁵	41.2.46	22 ³⁹ ; 29
36.1.42	71 ²⁵	41.2.47	14 ⁸
36.1.43	71 ²⁵	41.2.51	13 ⁵ ; 14; 14 ⁸ ; 20 ³¹ ; 20 ³³ ; 30 ⁶³
37.6.12	71 ²⁵	41.3.15.1	35 ⁷⁴
37.14.17 pr.	159 ⁵⁵	41.3.34	72
39.1.9	70	41.3.44.7	28 ⁵⁸
39.1.19	71 ²⁵	41.4.2.11	28 ⁵⁸
39.3.13	70	41.4.7.8	28 ⁵⁸
40.2.5	73	42.1.17	71
41.1.31.1	18	43.16.1.24	14 ⁸ ; 32
41.1.54.4	28 ⁵⁸	43.16.1.26	14 ⁸ ; 33
41.2.1.2	14 ⁸	43.26.15.4	13 ⁴ ; 14 ⁸
41.2.1.5	28 ⁵⁸	44.7.35	68
41.2.3	19 ²⁷ ; 34 ⁷² ; 35 ⁷⁴	44.7.37	68
41.2.3.1	14 ⁸ ; 19 ²⁷ ; 34 ⁷² ; 35; 36 ⁷⁶	44.7.44	68
41.2.3.3	13 ⁶ ; 13 ⁷ ; 16; 19; 19 ²⁹	46.3.79	14 ⁸
41.2.3.6	36 ⁸¹	47.2.57.2	28 ⁵⁸
41.2.3.7	29-30 ⁶¹ ; 34 ⁷³ ; 35	47.4.1.15	13 ⁴
41.2.3.8	14 ⁸ ; 36; 29-30 ⁶¹	47.10	65 ¹¹
41.2.3.11	22 ³⁹ ; 34 ⁷³		
41.2.3.12	14 ⁸ ; 36; 36 ⁷⁹		
41.2.3.13	23 ⁴⁴		

47.10.20	66	50.1.25	64
47.10.21	66	50.4.18	72 ²⁷
47.10.22	64	50.6	66 ¹¹
47.10.24	64	50.6.3	64
47.10.40	69	50.7	66 ¹¹
47.11.8	64	50.7.1	64; 68; 68 ¹⁸
47.11.9	64	50.7.3	64
47.11.10	64	50.7.15	64
47.12	65 ¹¹	50.8	66 ¹¹
47.12.1	64	50.8.3	64
47.12.2	64	50.8.5	64
47.12.3	64	50.8.8	64
47.12.4	64	50.8.9	64
47.12.8	69	50.8.12	64
47.12.9	69	50.8.13	64
47.13.2	69	50.9.4	71 ²⁵
47.15	65 ¹¹	50.16.48	71
47.15.1	64	50.16.204	72
47.15.3	69	50.17.153	14 ⁸ ; 35 ⁷⁴ ; 36 ^{76; 80}
47.15.3.1	199 ⁸		
47.15.4	69		
48.1	65 ¹¹ ; 70 ²³	<i>Institutiones</i>	
48.1.1	66; 70		
48.1.2	64; 66; 70 ²³	<i>Const. Imperatoriam</i>	
48.1.4	70 ²³	2	116; 116 ¹⁰⁰
48.1.7	70	6	116; 116 ¹⁰⁰
48.2.12.2	199 ⁸	1.2.5	148 ³²
48.3.6.1	159 ⁵³	1.25.1	160 ⁵⁷
48.4.1.1	197 ⁴	3.4.6	116
48.5	199 ⁷	3.6.9	109 ⁸³ ; 111; 116
48.12	199 ⁷	4.8.12	111 ⁹¹
48.13	65 ¹¹		
48.13.5	65	<i>Novellae constitutiones</i>	
48.13.8	65	1	175 ⁸²
48.18.10	72 ²⁷	1.1	188 ⁹⁷
48.22.3	72	1 ep.	176 ⁸⁴ ; 187 ⁹⁶
49.14.15	73	2	175 ⁸²
49.15.29	28 ⁵⁸	2.5	187 ⁹⁶ ; 188
50.1	65 ¹¹	2 ep.	175 ⁸³

3 175⁸²
 4 175⁸²
 5 175⁸²
 6 175⁸²
 6 ep. 168⁷²
 7 175⁸²
 8 156⁴⁵; 175⁸²
 9 175⁸²
 10 175⁸²
 12 175⁸²
 13 175⁸²
 14 175⁸²
 14 pr. 187⁹⁶
 15 175⁸²
 16 175⁸²
 17 156
 18 175⁸²; 178⁸⁷
 19 175⁸²
 22 175⁸²
 22.43 187⁹⁶
 23 175⁸²
 24 175⁸²
 24.6.1 156⁴⁵
 25 175⁸²
 26 175⁸²
 27 175⁸²
 28 175⁸²
 29 175⁸²
 32 175⁸²
 33 175⁸²
 34 175⁸²
 35 175⁸²
 35.4 151³⁹
 37 175⁸²
 38 175⁸²
 39 175⁸²
 40 175⁸²
 41 175⁸²
 42 175⁸²

44 175⁸²
 45 175⁸²
 46 175⁸²
 47 175⁸²
 48 175⁸²
 50 175⁸²
 51 175⁸²
 52 175⁸²
 53 175⁸²
 54 175⁸²
 55 175⁸²
 56 175⁸²
 57 175⁸²
 58 175⁸²
 59 175⁸²
 60 175⁸²
 60 pr. 188
 61 175⁸²
 61.1 192¹⁰³
 62 175⁸²
 63 175⁸²
 64 175⁸²
 65 175⁸²
 66 175⁸²; 178⁸⁷; 179⁸⁷
 66 praef. 178⁸⁷
 66.1 178
 66.1.1 179⁸⁷
 66.1-2 179⁸⁷
 66.3 138
 67 175⁸²
 68 175⁸²
 69 175⁸²
 70 175⁸²
 70 praef. 186; 187⁹⁶
 71 175⁸²
 72 175⁸²
 73 175⁸²
 73 ep. 188⁹⁸
 74 175⁸²

74 ep.	175 ⁸³		
76	175 ⁸²		
79	168 ⁷²		
80	175 ⁸²		
82 praef.	193 ¹⁰³		
82 ep.	174		
83	175 ⁸²		
83 ep.	176 ⁸⁴		
84	175 ⁸²		
85	175 ⁸²		
87	175 ⁸²		
88	175 ⁸²		
89	175 ⁸²		
90	175 ⁸²		
91	175 ⁸²		
94	175 ⁸²		
95	175 ⁸²		
96	175 ⁸²		
97	175 ⁸²		
98	175 ⁸²		
99	175 ⁸²		
100	175 ⁸²		
101	175 ⁸²		
113	187		
114.1	167 ⁷¹		
119	179 ⁸⁷		
125	171 ⁷⁶		
143	171 ⁷⁶		
158	190		
158 praef.	191-192		
			<i>Edicta Iustiniani</i>
		11	175 ⁸²
			<i>Fontes Iuris Romani Anteiusiniani</i>
			I ² <i>Leges</i> , ed. Arangio-Ruiz
			68 (<i>Edicta Augusti ad Cyrenenses</i>)
			I
		l. 116	199 ⁹
			IV
		l. 66	200 ¹⁵
			V (<i>S.C. Calvisianum</i>)
		l. 87	200 ¹³
		ll. 90-91	204
		ll. 91-93	198 ⁴
		ll.97-134	202
			103 (<i>decretum Commodi de saltu Burunitano</i>)
		col. III, 1.10	158 ⁵¹
			<i>Gai Institutiones</i>
		4.153	19 ²⁷ ; 23; 29 ⁶⁰ ; 31
			<i>Pauli Sententiae</i>
		4.14.3	35 ⁷⁴
		5.2.1	19 ²⁷ ; 22 ³⁹ ; 34 ⁷² ; 34 ⁷³ ;
			35; 36 ⁷⁷
		5.21.3	122 ⁸
			<i>S.C. de Cn. Pisone patre</i>
		ll. 120-123	201

FONTI LETTERARIE

Acta sanctorum

Acta S. Paphnutii

p. 686D 163⁶³

Agostino di Ippona

de fide rerum quae non videntur, PL XL

1.1 (col. 171) 94⁴⁴

Epistolae

88.2 163⁶²

Aurelio Ambrogio

Hexaameron, PL XIV

1.39.4 88

Ammiano Marcellino

14.6.1 149³⁴

15.1.1 97; 98

17.4.5 197

26.1.1-2 97

28.1.8 129¹⁸

28.1.10-11 151³⁸

28.1.19-20 130¹⁹

28.1.24-25 151³⁸

30.40.10 4

Appiano

Bella civilia

4.32-34 42¹²

L. Apuleio

Florida

2 91³²; 92; 92⁴¹

20 41

Beresith Rabba

63.8 181

Callimaco, ed. Pfeiffer

fr. 282 92³⁵

Flavio Magno Aurelio Cassiodoro

Variae

4.19 193¹⁰³

6.4 148³²

Cassio Dione Cocceiano

Historia Romana

53.21.4 200¹⁴

53.23.5-7 196

54.3.2-4 199¹¹

54.3.2-6 215⁵⁶

54.3.4-6 199¹²

54.17.1 199⁷

56.27.1 205²⁸

56.28.2 200¹⁴

57.21 224²⁵

65.12.1 53³⁷

66.13 55⁴⁰

66.13.2 55⁴⁰

67.13.3 55⁴⁰

68.2.1 54²⁸

M. Tullio Cicerone

De oratore

3.160 89²⁹

Epistolae ad Atticum

2.12.2 102

12.33 43¹³; 44¹⁸

<i>Partitiones oratoriae</i>		Eraclito ed. Marcovich	
20	103 ⁷¹	fr. 6	85
Claudio Claudiano		Erodoto	
<i>Panegyricus dictus Manlio Theodoro</i>		1.8	87; 95 ⁴⁹
<i>consuli</i>		2.19	95 ⁴⁹
34	155 ⁴¹	2.29	95 ⁴⁹
		2.99	95 ⁴⁹
Lucio Giunio Moderato		2.102	95 ⁴⁹
Columella		2.156	95 ⁴⁹
<i>De re rustica</i>		4.16	95 ⁴⁹
1	226	6.47	95 ⁴⁹
11.1.4	108	8.109	95 ⁴⁹
<i>Corpus agrimensorum Romanorum</i>		Esiodo	
ed. Thulin		<i>Theogonia</i>	
Sex. Giulio Frontino		150 aa.	83 ⁷
<i>de controversiis agrorum</i>			
33.26-34	27 ⁵²	Eusebio di Cesarea	
34.18-21	27 ⁵²	<i>Historia ecclesiastica</i>	
34.22-25	27 ⁵²	9.7.1	180 ⁸⁸
		9.7.2	180 ⁸⁸
Diodoro Siculo		9.7.15	180 ⁸⁸
<i>Bibliotheca historica</i>		9.7.16	180 ⁸⁸
1.4.4	97 ⁵⁶	9.9a.9	155 ⁴²
3.38.1	97 ⁵⁶	10.5.12	155 ⁴²
		10.5.13	173 ⁸⁰
Dione Crisostomo		10.5.14	184 ⁹²
<i>Homiliae in Genesim PG LIII</i>		<i>Vita Constantini</i>	
112	182	2.33	139 ¹⁰
<i>Orationes</i>		2.44	121 ⁶
12.71	88 ²⁴	2.45	121 ⁶
13.71	82 ⁴		
Blossio Emilio Draconzio, <i>PL LX</i>		Eutropio	
<i>de laude Dei</i>		<i>Breviarium ab Urbe condita</i>	
2.112 (col. 679)	88 ²⁴ ; 94 ⁴⁴	7.20	55 ⁴⁰

Sex. Pompeo Festo
De verborum significatu, ed. Lindsay
p. 198 91³²

Filone Alessandrino
De specialibus legibus
4.60 88²⁴
4.137 87; 88²⁴

De vita Mosis
1.274 88²⁴

Filostrato
Vitae sophistarum
232 163⁶³

Firmico Materno
Mathesis
2.30.4 122⁹

Fragmenta Historicorum Romanorum
ed. Peter
Prisco di Panion
fr. 8 135

Die Fragmente der Vorsokratiker
ed. Diels-Kranz
Empedocles
fr. 2 92³⁶
fr. 3 92³⁶

Heraclitus
fr. 64 91
fr. 101a 85
fr. 107 86

Galeno
Adhortatio ad artes discendas
1.2 225

Aulo Gellio
Noctes Atticae
5.18.1 98
14.2.1 104
15.11.3-5 55⁴⁰

Giovanni Lido
De magistratibus
2.26 192¹⁰³
3.11 193¹⁰³
3.17 189⁹⁹

Girolamo di Stridone
Chronicon
2048 205²⁸

Epistolae, PL XXII
53.2 104
64.10 (col.63) 89²⁹; 99; 111⁹⁰

Giuliano l'Apostata
Epistolae
152 87; 92⁴⁰

Gregorio Taumaturgo
Panegyricus ad Origenem
5.60 138⁷

Isidoro di Pelusio
Epistolae
3.306 140¹¹

Isidoro di Siviglia
Etymologiae
16.16.6 224²⁵

Origines
1.14.1 97

Lucio Cecilio Firmiano Lattanzio		<i>Notitia dignitatum Orientalis</i>
<i>De mortibus persecutorum</i>		12.4-5 152 ³⁹
13.2	182	12.6 154 ⁴¹
48.12	155 ⁴² ; 173 ⁸⁰	19 154 ⁴¹
Luciano di Samosata		<i>Novum Testamentum</i>
<i>de historia conscribenda</i>		<i>Acta Apostolorum</i>
39	95 ⁴⁷	1.1-3 108 ⁸¹
<i>de saltatione</i> ²⁹		Omero
78	87; 92 ³⁶	<i>Odyssea</i>
79	92 ³⁶	11.560-568 83
<i>Vera historia</i>		Q. Orazio Flacco
1.4	92 ³⁸	<i>Carmina</i>
M. Manilio		3.27.41 84 ⁸
<i>Astronomica</i>		<i>Ars poetica</i>
2.262	108 ⁸⁰	180-185 89 ²⁹ ; 99; 112 ⁹³
Giovanni Malala		326-330 219 ⁷
<i>Chronicon</i>		<i>Panegyrici Latini</i>
328.3-4	183 ⁹²	Eumenio
M. Valerio Marziale		V, <i>pro instaurandis scholis oratio</i>
<i>Epigrammata</i>		19.1-3 109-110 ⁹⁶
9.49	220 ¹³	20.3 110
Musonio Rufo		Nazario
<i>Diatribae</i>		<i>panegyricus Costantino imperatori</i>
3	45 ²¹	10.32.4 110
4	45 ²¹	Latino Pacato Drepanio
<i>Notitia dignitatum Occidentalis</i>		12.24.4 110-111
10.4-5	152 ³⁹	Q. Petronio Arbitro
17	154 ⁴¹	<i>Satyricon</i>
		46.8 217
		50-51 224; 224 ²⁴

Platone
Charmides
 173a 84⁸

T. Maccio Plauto
Amphitruo
 190-201 90³⁰
 200 88²⁵

Asinaria
 202 89

Miles gloriosus
 1004 89

Truculentus
 482 ss. 90³¹

Plinio il Giovane
Epistolae
 1.16.6 43¹⁶; 52³⁵
 2.3.9 103; 106
 2.11 204²⁴
 4.9 204²⁴
 4.19.2 -3 52
 5.13.5 207³⁵
 5.16 45²¹
 5.16.1 52
 8.14.4-11 105; 106
 10.65-66 157⁴⁷

Panegyricus ad Traianum
 45.6 105
 47.1 54
 26.1-4 55; 56
 28.4 55⁴¹

Plinio il Vecchio
Naturalis Historia
 16.6.8 227³³
 16.45.1 229³⁹
 16.188.1 229³⁹
 16.219.5 229³⁹
 26.165 224²⁵

Plutarco
Coniugalia praecepta
 48 44²⁰

Poetae comici Graeci
 edd. Kassel, Austin
Eubulus
 fr. 93 41¹¹

Polibio
 3.4.13 96⁴⁹
 4.2.2 96⁴⁹
 12.4c 96⁴⁹
 12.25.2 96⁴⁹
 12.25.4 96⁴⁹
 12.25.7 96⁴⁹
 12.28 96⁴⁹
 12.27.1 85¹²
 12.27.3 86¹³; 104

Procopio di Cesarea
Anekdotia
 14.7-8 147³⁰

Bellum Persicum
 1.2.4.16 188
 1.11.11 190⁹⁹

Pseudo Aurelio Vittore		C. Sallustio Crispo	
<i>Epitome de Caesaribus</i>		<i>Bellum Catilinae</i>	
12.4	54 ³⁸	25	46 ²³
41.7	124 ¹²		
41.14	124 ¹¹	<i>Scriptores Historiae Augustae</i>	
		<i>Marcus Aurelius</i>	
Pseudo Clemente Alessandrino		8.10	159 ⁵²
<i>Recognitiones</i>			
1.5	88 ²⁴	Lucio Anneo Seneca il Vecchio	
4.4	88	<i>Controversiae</i>	
		<i>prae</i> f. 11	102
Pseudo Massimo Confessore		1.3.6	213 ⁴⁹
<i>Loci communes</i> , PG XCI		2.3.14	213 ⁴⁹
col. 900	85 ¹	2.3.15	213 ⁴⁹
		2.4.11	206 ³¹
P. Ovidio Nasone		7.6.22	212
<i>Tristia</i>		9	
131-132	209	<i>prae</i> f. 23	105 ⁷⁶
		10	
M. Fabio Quintiliano		<i>prae</i> f. 5	205 ²⁸
<i>Institutio oratoria</i>		<i>prae</i> f. 8	205 ²⁸
1			
<i>prae</i> f. 23-24	103	L. Anneo Seneca il Giovane	
1.1.6	42 ¹²	<i>Consolatio ad Helviam</i>	
1.1.15	39 ⁶	17.3-4	51; 51 ²⁴
1.3.6	58 ⁴⁸		
1.8.8	40 ⁹	<i>De ira</i>	
1.8.13	40 ⁹	2.5.5	210 ⁴⁰
1.2.1	38		
1.2.2	38	<i>Epistolae</i>	
2.2.8	102; 107	6.4	100 ⁶³
4.2.64	103 ⁷²	6.5	89; 100
6.2.30	103 ⁷²		
8.3.62	103 ⁷²	<i>Naturales Quaestiones</i>	
12.2.30	107	2.12.6	89 ²⁹
		4.3.1	98
Rufino di Aquileia			
<i>Historia ecclesiastica</i>			
11.16	155 ⁴¹		

Q. Servio Onorato
ad Aeneida
6.893.1 84¹⁰

Q. Aurelio Simmaco
Epistolae
1.23 152³⁹
3.17 153³⁹
3.18 153³⁹
6.62 149³⁴

Relationes
8.4 148

Sozomeno
Historia ecclesiastica
7.13 155⁴¹
9.6 131

Giovanni Stobeo
Anthologion
3.12.14 85¹¹

Strabone
2.5.11 92³⁹

C. Svetonio Tranquillo
Vitae duodecim Caesarum
Divus Augustus
32.3 199⁹
34.1 199⁷
56.3 206³¹
65.2 211⁴³
66.2 197

Tiberius
8 199¹²
63.2 122⁶

Caligula
41.1 179

Nero
7 39⁷

Vespasianus
13, 15 55⁴⁰
17-18 224²⁷

Domitianus
10.3 55⁴⁰
18.1 53³⁷

P. Cornelio Tacito
Annales
1.72.3 206; 211⁴⁴
1.74 204²⁴
1.74.4 207³⁵
2.31.3 207³⁵
2.69.1 197⁴
2.79.1 201¹⁸
3.12.7 201¹⁸
3.24.2 209³⁹
3.67.2 213⁴⁸
3.68.1 210
3.68.2 211⁴¹
3.70 204²⁴
4.21.3 205²⁸; 205³⁰; 206³³;
207; 208
4.31.3 207³⁵

Historiae
4.41 207³⁵

Dialogus de oratoribus
8.2 107⁷⁹
19.1-2 205³⁰

21.8	104	P. Virgilio Marone
34	107	<i>Aeneis</i>
		2.55.7 220 ¹³
Teodoreto di Cirro		Marco Vitruvio Pollione
<i>Epistolae</i>		<i>De architectura</i>
33	153 ³⁹	2.9-15.9 230 ⁰
		14.1-5 229; 229 ³⁹
Tucidide		Xiphilino
1.22.1	96 ⁴⁹	208.1-7 55 ⁴⁰
1.73	86 ¹⁴ ; 95 ⁴⁹	208.7-10 55 ⁴⁰
5.83-113	96 ⁴⁹	
Valerio Massimo		Giovanni Zonara
8.3.3	42 ¹²	<i>Epitome historiarum</i>
		11.17 53 ³⁷
M. Terenzio Varrone		11.19 55 ⁴⁰
<i>de re rustica</i>		Zosimo
1.1.7-11	44 ¹⁷	<i>Historia nova</i>
Velleio Patercolo		5.41.1-3 131 ²⁰
<i>Historiae Romanae</i>		
2.91.2	199 ¹²	

FONTI EPIGRAFICHE

Année Épigraphique

1903, 320 218⁴
 1903, 321 218⁴
 1971, 322 219⁶
 1978, 500 221¹⁷
 2000, 802 220¹⁴
 2006, 188 219⁶

Arheološki Vestnik

68, 2017
 pp. 459-465 227³¹

Carmina Latina Epigraphica

101 218²
 403 220¹³
 434 219⁹
 483 223²³
 639 221¹⁵
 1136 49
 1165 49
 1166 50⁴
 1167 48

Carmina Latina Epigraphica

Hispaniae ed. Cugusi
 119 220¹⁴

Corpus Inscriptionum Latinarum

II.4465 218⁶
 II, 14-3, 1287 220¹⁴
 V.89 222¹⁹
 V.6087 221¹⁵
 V.7274 219⁷
 VI.2210 43¹⁵
 VI. 6327 43¹⁵

VI.7946 219⁸
 VI.8991 217; 218
 VI.9437 220¹³
 VI.9649 219⁸
 VI.9693 49
 VI.9754 43¹⁵
 VI.18324 50
 VI.21846 49
 VI.33787 43¹⁵
 VI.33929 218⁴
 VI.33976 218⁵
 VIII.8500 218⁶
 IX.2340 218
 IX.2860 218⁵
 X.6561 43¹⁵
 XI.1236 218⁴; 219⁷
 XI.2839 219⁶
 XI.4866 48
 XI.6435 219⁹
 XII.722 223²³
 XII.3225 221¹⁷
 XIII.5006 219⁶
 XIII.2036 220¹²

Inscriptiones Graecae

XIV, 2012 218⁵

Inscriptiones Latinae Africae

79 222¹⁹

Inscriptiones Latinae Selectae ed.

Dessau
 7710 220^{12; 13}
 7715 223²³
 8376 218⁴

FONTI PAPIROLOGICHE

FONTI MEDIEVALI

Papyri Coloniae
123 (*apokrimata Severi*) 158⁵⁰

Papyri Cairo Isidorus
1.8-10 173⁸⁰

Papyri Wisconsin
4 225²⁹

Giovanni di Salisbury
Policraticus ed. Webb
4.5 224²⁶